

TRIBUNALE DI TREVISO

SEZIONE FALLIMENTARE

FALLIMENTO N° 25/2020

Giudice Delegato:

Dottoressa ULIANA PETRA

**ALLEGATI IMMOBILI A POSSAGNO
EX PREALPINA MILK**

Fallimento: 

Curatore: Dottor RAFFAELE GALLINA



STUDIO DESIGN

Geometra AUGUSTO ZILIO

VIA EDIFICIO N.11/1 CASELLE di ALTIVOLE tel. 329/4077608-337/244825

geometra@augustozilio.it

www.augustozilio.geometra.it

ALLEGATI:

1. Documentazione Fotografica N° 14 Foto.

TRIBUNALE DI TREVISO	FALLIMENTO N°	SEZIONE
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	25/2020	4.1
Perito Stimatore Geom. AUGUSTO ZILIO	DATA: 28/01/2022	
È vietata la riproduzione e/o la duplicazione di tutto o in parte di questo documento, se non autorizzata dal geom. Augusto Zilio (L. 22/04/1941 n°633 Codice Civile Titolo IX Capo I Art. 2575-2578)		



VISTA DA SUD



VISTA DA OVEST



VISTA DA SUD DEL FABBRICATO D



VISTA DA NORD DEL FABBRICATO D



VISTA PARTE NORD-OVEST DEL FABBRICATO E



VISTA PARTE SUD-OVEST DEL FABBRICATO E



VISTA PARTE SUD-EST DEL FABBRICATO E



VISTA PARTE NORD-EST DEL FABBRICATO E



VISTA PARTE NORD OVEST DEL FABBRICATO B



VISTA PARTE NORD DEL FABBRICATO C



VISTA DEL FABBRICATO A



VISTA NORD DELLE ABITAZIONI



ABITAZIONE NEL MAPPALE 1568



ABITAZIONE NEL MAPPALE 1567

ALLEGATI:

2. Vista Satellitare con Stradario.

TRIBUNALE DI TREVISO	FALLIMENTO N° 25/2020	SEZIONE 4.2
LOCATION MAP		
Perito Stimatore Geom. AUGUSTO ZILIO DATA: 28/01/2022		
È vietata la riproduzione e/o la duplicazione di tutto o in parte di questo documento, se non autorizzata dal geom. Augusto Zilio (L. 22/04/1941 n°633 Codice Civile Titolo IX Capo I Art. 2575-2578)		

ALLEGATI:

3. Visura Catastale.
4. Estratto di Mappa in scala 1/2000.
5. Elaborato Planimetrico ed Elenco Subalterni dell' immobile nel mappale 1567.
6. Planimetrie Catastali in scala 1/200 dell' immobile nel mappale 1567.
7. Elaborato Planimetrico ed Elenco Subalterni dell' immobile nel mappale 1568.
8. Planimetrie Catastali in scala 1/200 dell' immobile nel mappale 1568.
9. Elaborato Planimetrico ed Elenco Subalterni dell' immobile nel mappale 1569.
10. Planimetrie Catastali in scala 1/500 dell' immobile nel mappale 1569.

TRIBUNALE DI TREVISO	FALLIMENTO N°	SEZIONE
DOCUMENTAZIONE CATASTALE	25/2020	4.3
Perito Stimatore Geom. AUGUSTO ZILIO	DATA: 28/01/2022	
È vietata la riproduzione e/o la duplicazione di tutto o in parte di questo documento, se non autorizzata dal geom. Augusto Zilio (L. 22/04/1941 n°633 Codice Civile Titolo IX Capo I Art. 2575-2578)		



Direzione Provinciale di Treviso
 Ufficio Provinciale - Territorio
 Servizi Catastali


Unità Immobiliari site nel Comune di POSSAGNO(Codice G933) - Catasto dei Fabbricati

N.	DATI IDENTIFICATIVI					DATI DI CLASSAMENTO					ALTRE INFORMAZIONI	
	Foglio	Particella	Sub	Zona Cens.	Micro Zona	Categoria	Classe	Consistenza	Superficie Catastale	Rendita	Indirizzo Dati derivanti da	Dati ulteriori
1	10	1567	1								VIA MOLINETTO piano: T Bene comune non censibile	
2	10	1567	2			A/3	1	8,5 vani	Totale: 216 m ² Totale escluse aree scoperte**.: 208 m ²	Euro 368,75	VIA MOLINETTO piano: T-1-2-S1; Variazione del 09/11/2015 - Inserimento in visura dei dati di superficie.	Annotazione
3	10	1567	3			C/6	1	21 m ²	Totale: 26 m ²	Euro 46,64	VIA MOLINETTO piano: T; Variazione del 09/11/2015 - Inserimento in visura dei dati di superficie.	Annotazione
4	10	1567	4			C/6	1	21 m ²	Totale: 26 m ²	Euro 46,64	VIA MOLINETTO piano: S1; Variazione del 09/11/2015 - Inserimento in visura dei dati di superficie.	Annotazione
5	10	1567	5			C/2	1	22 m ²	Totale: 31 m ²	Euro 38,63	VIA MOLINETTO piano: T; Variazione del 09/11/2015 - Inserimento in visura dei dati di superficie.	Annotazione
6	10	1568	1								VIA MOLINETTO piano: T Bene comune non censibile	
7	10	1568	2			A/3	1	6,5 vani	Totale: 155 m ² Totale escluse aree scoperte**.: 155 m ²	Euro 281,99	VIA MOLINETTO piano: T-1-S1; Variazione del 09/11/2015 - Inserimento in visura dei dati di superficie.	Annotazione
8	10	1568	3			C/6	1	16 m ²	Totale: 20 m ²	Euro 35,53	VIA MOLINETTO piano: T; Variazione del 09/11/2015 - Inserimento in visura dei dati di superficie.	Annotazione
9	10	1569	3			D/1				Euro 19.390,00	VIA MOLINETTO piano: T; VARIAZIONE TOPONOMASTICA del 14/03/2014 protocollo n. TV0060017 in atti dal 14/03/2014 VARIAZIONE DI TOPONOMASTICA (n. 29552.1/2014)	Annotazione
10	10	1633				area urbana		330 m ²			VIA MOLINETTO SNC piano: T; DIVISIONE del 20/12/2007 protocollo n. TV0547717 in atti dal 20/12/2007 DIVISIONE (n. 31044.1/2007)	
11	10	1634				area urbana		9 m ²			VIA MOLINETTO SNC piano: T; DIVISIONE del 20/12/2007 protocollo n. TV0547717 in atti dal 20/12/2007 DIVISIONE (n. 31044.1/2007)	

Immobili siti nel Comune di POSSAGNO(Codice G933) - Catasto dei Terreni

N.	DATI IDENTIFICATIVI			DATI DI CLASSAMENTO					ALTRE INFORMAZIONI		
	Foglio	Particella	Porz	Qualità Classe	Superficie(m ²) ha are ca	Deduz.	Dominicale	Agrario	Reddito	Dati derivanti da	Dati ulteriori
1	10	20	-	PASCOLO	21 82		Euro 3,94	Euro 12,40		Tabella di variazione del 13/12/2007 protocollo n. TV0535285 in atti dal 13/12/2007 TRASMISSIONE DATI AGEA AI SENSI DEL DL 3.10.2006 N.262 (n. 95031.1/2007)	Annotazione
2	10	21	-	PASCOLO	32 60		Euro 5,89	Euro 18,52		Tabella di variazione del 13/12/2007 protocollo n. TV0535286 in atti dal 13/12/2007 TRASMISSIONE DATI AGEA AI SENSI DEL DL 3.10.2006 N.262 (n. 95032.1/2007)	Annotazione
3	10	22	AA	PASCOLO	13 00		Euro 2,35	Euro 7,39		Tabella di variazione del 13/12/2007 protocollo n. TV0535287 in atti dal 13/12/2007 TRASMISSIONE DATI AGEA AI SENSI DEL DL 3.10.2006 N.262 (n. 95033.1/2007)	Annotazione
4	10	313	-	PRATO ARBOR	04 70		Euro 1,58	Euro 1,46		Impianto meccanografico del 25/02/1974	
5	10	1163	-	PASCOLO	8 65		Euro 2,90 L. 5.623	Euro 2,68 L. 5.190			
6	10	1397	-	PRATO ARBOR	11 62		Euro 2,10	Euro 6,60		Tabella di variazione del 13/12/2007 protocollo n. TV0535289 in atti dal 13/12/2007 TRASMISSIONE DATI AGEA AI SENSI DEL DL 3.10.2006 N.262 (n. 95035.1/2007)	Annotazione
7	10	1635	-	PRATO ARBOR	2 99		Euro 1,00 L. 1.944	Euro 0,93 L. 1.794		FRAZIONAMENTO del 31/01/2000 in atti dal 31/01/2000 (n. 448.2/2000)	
8	10	1636	-	PRATO ARBOR	0 95		Euro 0,27	Euro 0,25		FRAZIONAMENTO del 03/10/2007 protocollo n. TV0428142 in atti dal 03/10/2007 (n. 428142.1/2007)	
9	10	1637	-	PRATO ARBOR	0 52		Euro 0,15	Euro 0,13		FRAZIONAMENTO del 03/10/2007 protocollo n. TV0428142 in atti dal 03/10/2007 (n. 428142.1/2007)	
				PRATO ARBOR	0 89		Euro 0,25	Euro 0,23		FRAZIONAMENTO del 03/10/2007 protocollo n. TV0428142 in atti dal 03/10/2007 (n. 428142.1/2007)	

10	10	1638	-	PRATO ARBOR	4		1	19	Euro 0,34	Euro 0,31	FRAZIONAMENTO del 03/10/2007 protocollo n. TV0428142 in atti dal 03/10/2007 (n. 428142.1/2007)	
11	10	1639	-	PRATO ARBOR	4		0	3	Euro 0,01	Euro 0,01	FRAZIONAMENTO del 03/10/2007 protocollo n. TV0428142 in atti dal 03/10/2007 (n. 428142.1/2007)	
12	10	1676	-	PRATO	2		0	30	Euro 0,12	Euro 0,09	FRAZIONAMENTO del 25/01/2011 protocollo n. TV0018345 in atti dal 25/01/2011 presentato il 24/01/2011 (n. 18345.1/2011)	
13	10	1678	-	SEMIN ARBOR	2		0	41	Euro 0,25	Euro 0,14	FRAZIONAMENTO del 25/01/2011 protocollo n. TV0018345 in atti dal 25/01/2011 presentato il 24/01/2011 (n. 18345.1/2011)	
14	10	1567	-	ENTE URBANO			14	95				
15	10	1568	-	ENTE URBANO			6	40				
16	10	1569	-	ENTE URBANO		2	79	76				
17	10	1633	-	ENTE URBANO			3	30				
18	10	1634	-	ENTE URBANO				9				
TOTALE						3	86	47				




**Agenzia del Territorio
CATASTO FABBRICATI
Ufficio Provinciale di
Treviso**

ELABORATO PLANIMETRICO	
Compilato da: Domenico Fabrizio	
Iscritto all'albo: Ingegneri	
Prov. Venezia	N. 1749

Comune di Possagno	Protocollo n. TV0161207 del 19/06/2006
Strada: Foglio: 10 Particella: 1567	Tip. Catastrale n. 96315 del 15/03/2002
Elaborazione grafica del subalterno	Scala 1 : 500


PIANO TERRA





PIANO PRIMO



PIANO SECONDO



PIANO INTERRATO



Catasto dei Fabbricati - Situazione al 26/03/2020 - Comune di POSSAGNO (G933) - < Foglio: 10 - Particella: 1567 - Elaborato planimetrico >

Ultima planimetria in atti

Direzione Provinciale di Treviso

Ufficio Provinciale - Territorio

Servizi Catastali

Comune di: POSSAGNO

Elenco Subalterni

ACCERTAMENTO DELLA PROPRIETA IMMOBILIARE URBANA

ELENCO DEI SUBALTERNI ASSEGNATI

ALLEGATO N° 05

Comune		Sezione	Foglio 10	Particella 1567		Tipo mappale 96315	del:
Sub	UBICAZIONE via/piazza	n°civ	Piani	Scala	Int.	DESCRIZIONE	
1	via molinetto		T			BENE COMUNE NON CENSIBILE AI SUB 2-3-4-5. CORTE.	
2	via molinetto		T-1 2-S1			ABITAZIONE DI TIPO ECONOMICO	
3	via molinetto		T			AUTORIMESSA	
4	via molinetto		S1			AUTORIMESSA	
5	via molinetto		T			LOCALE DI DEPOSITO	

Unità immobiliari n. 5

Tributi erariali: 0,00

Visura telematica

Completata la
VISITA TECNICA
L'OPERAZIONE HA
AVVIATO LA
SUA ATTIVITA'

SEGRETERIA REGIONALE DEL CAD
CANTONE
FABRIGATI
PARTICELLA 1567
SUBALTERNO 2

TV0161207 19/06/2006

AGENZIA REGIONALE DEL CAD
FABRIGATI
CANTONE
PARTICELLA 1567
SUBALTERNO 2

AGENZIA REGIONALE DEL CAD
CATASTO FABBRIGATI
CANTONE
PARTICELLA 1567
SUBALTERNO 2

ALLEGATO N° 06

Pianta Piano Interrato N.1 B5




Pianta Piano Terra N.2 B0



Pianta Piano Primo N.3 B0



Pianta Piano Secondo



Nord

10 metri

Prodotto in conformità a TV0161207 del 19/06/2006

**Agenzia del Territorio
CATASTO FABBRICATI
Ufficio Provinciale di
Treviso**

Planimetria di u i u in Comune di Possagno

Via Molinette

717.

Identificativa Catastale.

Compilata da:

Sezione:

Buonardo Fabrizio

Foglio: 10

Inserito all'albo:

Particella: 1567

cinquecenta

Subalterno: 3

Prov. Venezia

N. 1749

Scheda n. 1

Scala 1:200


PIANTA PIANO TERRA H 3.35

ALTRA UNITA'
IMMOBILIARE



AUTORMESSA

Nord



Catasto dei Fabbricati - Situazione al 27/03/2020 - Comune di POSSAGNO (G933) - < Foglio: 10 - Particella: 1567 - Subalterno: 3 >
VIA MOLINETTO piano: T;

Ultima planimetria in atti

Debita cartina planimetrica TV0161207 del 19/06/2006

**Agenzia del Territorio
CATASTO FABBRICATI
Ufficio Provinciale di
Treviso**

Planimetria di u i u in Comune di Possagno

Via Molinette

717.

Identificativa Catastale.

Compilata da:

Sezione:

Buonardo Fabrizio

Foglio: 10

Inserito all'albo:

Particella: 1567

Cinquera

Subalterno: 4

Prov. Venezia

N. 1749

Scheda n. 1

Scala 1:200

PIANTA PIANO INTERRATO H.4.80

A_TRA UNITA
IMMOBILIARE

AUTORIMESSA

Nord



Catasto dei Fabbricati - Situazione al 27/03/2020 - Comune di POSSAGNO (G933) - < Foglio: 10 - Particella: 1567 - Subalterno: 4 >
VIA MOLINETTO piano: S1;

Ultima planimetria in atti

Debita cartina planimetrica TV0161207 del 19/06/2006

**Agenzia del Territorio
CATASTO FABBRICATI
Ufficio Provinciale di
Treviso**

Planimetria di u.i.u. in Comune di Possagno

Via Molinette

717.

Identificativa Catastale.

Completata da:

Sezione:

Buonardo Fabrizio

Foglio: 10

Inserito all'albo:

Particella: 1567

cinquecenta

Subalterno: 5

Prov. Venezia

N. 1749

Scheda n. 1

Scala 1:200

PIANTA PIANO TERRA H.2.30



Nord




Catasto dei Fabbricati - Situazione al 27/03/2020 - Comune di POSSAGNO (G933) - < Foglio: 10 - Particella: 1567 - Subalterno: 5 >
VIA MOLINETTO piano: T;

Ultima planimetria in atti

Agenzia del Territorio
CATASTO FABBRICATI
Ufficio Provinciale di
Treviso

ELABORATO PLANIMETRICO	
Compilato da: Domenico Fabrizio	
Iscritto all'albo: Ingegneri	
Prov. Venezia	N. 1749


Comune di Possagno	Protocollo n. 000185942 del 04/06/2002
SM-104: Foglio: 10 Particella: 1568	Tip. Catastrale n. 96310 del 15/03/2002
Consulenza grafica del subalterno	Scala 1 : 500



PIANO TERRA



PIANO PRIMO



PIANO INTERRATO



Catasto dei Fabbricati - Situazione al 26/03/2020 - Comune di POSSAGNO (G933) - < Foglio: 10 - Particella: 1568 - Elaborato planimetrico >

Ultima planimetria in atti

Direzione Provinciale di Treviso

Ufficio Provinciale - Territorio

Servizi Catastali

Comune di: POSSAGNO

Elenco Subalterni

ACCERTAMENTO DELLA PROPRIETA IMMOBILIARE URBANA

ELENCO DEI SUBALTERNI ASSEGNATI

ALLEGATO N° 07

Comune		Sezione		Foglio	Particella		Tipo mappale	del:
POSSAGNO				10	1568		96310	
Sub	UBICAZIONE via/piazza	n°civ	Piani	Scala	Int.	DESCRIZIONE		
1	via molinetto		T			BENE COMUNE NON CENSIBILE AI SUB 2-3 CORTE.		
2	via molinetto		T-1 S1			ABITAZIONE DI TIPO ECONOMICO		
3	via molinetto		T			AUTORIMESSA		

Unità immobiliari n. 3

Tributi erariali: 0,00

Visura telematica

Distribuzione planimetrica n. 000185942 del 04/06/2002

**Agenzia del Territorio
CATASTO FABBRICATI
Ufficio Provinciale di
Treviso**

Planimetria di u.i.u. in Comune di Possagno

Via Molinette

717.

Identificativi Catastali.

Completata da:
Benedetto Fabrizio

Sezione:

Foglio: 10

Iscritto all'atto:
Inquadratura


Particella: 1559

Subalterno: 2


Prov. Venezia

N. 1749

Scheda n. 1 Scala 1:200



PIANO TERRA H. 280



PIANO PRIMO H. 280



PIANO INTERRATO



Catasto dei Fabbricati - Situazione al 27/03/2020 - Comune di POSSAGNO (G933) - < Foglio: 10 - Particella: 1568 - Subalterno: 2 >
VIA MOLINETTO piano: T-1-S1;

Ultima planimetria in atti

000185942 del 04/06/2002

**Agenzia del Territorio
CATASTO FABBRICATI
Ufficio Provinciale di
Treviso**

Planimetria di u i u in Comune di Possagno

Via Molinette

717.

Identificativa Catastale.

Completata da:

Sezione:

Buonardo Fabrizio

Foglio: 10

Inserito all'albo:

Particella: 1568

Cinquera

Subalterno: 3

Prov. Venezia

N. 1749

Scheda n. 1 Scala 1:200

PIANO TERRA H: 360



Catasto dei Fabbricati - Situazione al 27/03/2020 - Comune di POSSAGNO (G933) - < Foglio: 10 - Particella: 1568 - Subalterno: 3 >
VIA MOLINETTO piano: T;




Ultima planimetria in atti

ALLEGATO N° 09

ELABORATO PLANIMETRICO	Comune di Possagno	Foglio 10	Particella 1569	Superficie 2548	Proprietà	TV0060017	Data 14/03/2014
Comune di Possagno			Foglio 10	Particella 1569	Superficie 2548	Proprietà	TV0060017
Comune di Possagno			Foglio 10	Particella 1569	Superficie 2548	Proprietà	TV0060017

Agenzia delle Entrate
CATASTO FABBRICATI
 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti



Data: 26/03/2020 - n. 157795 - Richiedente: Telematico
 Totale schede: 1 - Formato di acquisizione: A3(297x420) - Formato stampa richiesto: A3(297x420) - Formato di scala non utilizzabile
 Ultima planimetria in atti

Data: 26/03/2020 - n. 157795 - Richiedente: Telematico

Direzione Provinciale di Treviso

Ufficio Provinciale - Territorio

Servizi Catastali

Comune di: POSSAGNO

Elenco Subalterni

ACCERTAMENTO DELLA PROPRIETA IMMOBILIARE URBANA
ELENCO DEI SUBALTERNI ASSEGNATI

Comune		Sezione	Foglio 10	Particella 1569		Tipo mappale	del:
Sub	UBICAZIONE via/piazza via molinetto	n°civ	Piani	Scala	Int.	DESCRIZIONE SOPPRESSO SOPPRESSO LOCALI DI DEPOSITO CON CORTE ESCLUSIVA	
1							
2							
3			T				
Comune		Sezione	Foglio 10	Particella 1633		Tipo mappale	del:
Sub	UBICAZIONE via/piazza via molinetto	n°civ	Piani	Scala	Int.	DESCRIZIONE AREA URBANA DI MQ. 330. DERIVA DAL FRAZIONAMENTO AL N. C. T. PROT. 428142 IN DATA 03/10/2007	
		SNC	T				
Comune		Sezione	Foglio 10	Particella 1634		Tipo mappale	del:
Sub	UBICAZIONE via/piazza via molinetto	n°civ	Piani	Scala	Int.	DESCRIZIONE AREA URBANA DI MQ. 9. DERIVA DAL FRAZIONAMENTO AL N. C. T. PROT. 428142 IN DATA 03/10/2007	
		SNC	T				

Unità immobiliari n. 5

Tributi erariali: 0,00

Visura telematica




Agencja del Territorio
CATASTO FABBRICAI
 Ufficio provinciale di
 Torino

Indicazione cartografica n. TV0547717 del 20/12/2007
 Filoterapia C. v. v. n. Comune di Possagno
 VIA MOLINETTO

Indirizzo Catasto
 Sezione
 Foglio 10
 Particella 1569
 Subalterno 3

Comune di
 Possagno (TV)
 Ufficio di
 Torino

PUNTA BIANCO TERRA



Nord

Data: 27/03/2020 - n. 1125306 - Richiedente: ZLIGSTIS6T19Z401X
 Foglio scheda: 2 - Formato di acquisizione: A3(297x420) - Formato stampa richiesto: A3(297x420)
 Utente: phanet@provincia.torino.it


Data: 27/03/2020 - n. 1125306 - Richiedente: ZLIGSTIS6T19Z401X

ALLEGATI:


11. Rilievo piante immobile nel mappale 1567.
12. Indicazione delle difformità rilevate nell'immobile nel mappale 1567.
13. Rilievo piante immobile nel mappale 1568.
14. Indicazione delle difformità rilevate nell'immobile nel mappale 1568.
15. Rilievo piante immobili nel mappale 1569.
16. Autorizzazioni nel mappale 1569.
17. Indicazione delle difformità rilevate negli immobili nel mappale 1569.

TRIBUNALE DI TREVISO	FALLIMENTO N°	SEZIONE
ELABORATI GRAFICI	25/2020	4.4
Perito Stimatore Geom. AUGUSTO ZILIO	DATA: 28/01/2021	
E' vietata la riproduzione e/o la duplicazione di tutto o in parte di questo documento, se non autorizzata dal geom. Augusto Zilio (L. 22/04/1941 n°633 Codice Civile Titolo IX Capo I Art. 2575-2578)		


PIANTA PIANO SEMINTERRATO




PIANTA PIANO PRIMO




PIANTA PIANO TERRA



PIANTA PIANO TERRA




PIANTA SOTTOTETTO




La restituzione grafica è stata eseguita esclusivamente ai fini della valutazione estimativa.
Un rilievo accurato dell'immobile dovrà essere eseguito in sede di sanatoria.

	studio design	augusto zilio	ditta: TRIBUNALE DI TREVISO		comune: POSSAGNO
	via edificio n.11/1 CASELLE (Tv)	tel. 0423/569382	oggetto: FALLIMENTO N° 25/2020		
geometra@augustozilio.it			PIANTE RILIEVO		MAPPALE ALLEGATO
			scala: 1:100	data: 01/02/2022	1567 11
E' vietata la riproduzione e/o la duplicazione di tutto o in parte di questo documento, se non autorizzata dal geom. Augusto Zilio (L. 22/04/1941 n° 633 Codice Civile Titolo IX Capo I art. 2575-2578)					


PIANTA PIANO SEMINTERRATO




PIANTA PIANO PRIMO




PIANTA PIANO TERRA



PIANTA PIANO TERRA



PIANTA SOTTOTETTO



OPERE DEMOLITE E/O NON REALIZZATE
 OPERE REALIZZATE IN DIFFORMITA'




La restituzione grafica è stata eseguita esclusivamente ai fini della valutazione estimativa.
Un rilievo accurato dell'immobile dovrà essere eseguito in sede di sanatoria.


	studio design	augusto zilio
	via edificio n.11/1 CASELLE (Tv)	tel. 0423/569382
	geometra@augustozilio.it	

ditta: TRIBUNALE DI TREVISO		comune: POSSAGNO	
oggetto: FALLIMENTO N° 25/2020			
PIANTE DIFFORMITA'		MAPPALE	ALLEGATO
		1567	12
scala: 1:100	data: 01/02/2022		
E' vietata la riproduzione e/o la duplicazione di tutto o in parte di questo documento, se non autorizzata dal geom. Augusto Zilio (L. 22/04/1941 n° 633 Codice Civile Titolo IX Capo I artt. 2575-2576)			


PIANTA PIANO SEMINTERRATO




PIANTA PIANO PRIMO



PIANTA PIANO TERRA



PIANTA PIANO TERRA




La restituzione grafica è stata eseguita esclusivamente ai fini della valutazione estimativa.
Un rilievo accurato dell'immobile dovrà essere eseguito in sede di sanatoria.


ditta:	TRIBUNALE DI TREVISO	comune:	POSSAGNO
oggetto:	FALLIMENTO N° 25/2020		
PIANTE RILIEVO		MAPPALE	ALLEGATO
scala:	1:100	1568	13
data: 01/02/2022			
E' vietata la riproduzione e/o la duplicazione di tutto o in parte di questo documento, se non autorizzata dal geom. Augusto Zilio (L. 22/04/1941 n° 633 Codice Civile Titolo IX Capo I artt. 2575-2578)			

studio design	augusto zilio
via edificio n.11/1 CASELLE (Tv)	tel. 0423/569382
geometra@augustozilio.it	


PIANTA PIANO SEMINTERRATO



PIANTA PIANO PRIMO




PIANTA PIANO TERRA



- OPERE DEMOLITE E/O NON REALIZZATE
- OPERE REALIZZATE IN DIFFORMITA'

PIANTA PIANO TERRA




La restituzione grafica è stata eseguita esclusivamente ai fini della valutazione estimativa.
Un rilievo accurato dell'immobile dovrà essere eseguito in sede di sanatoria.

	studio design	augusto zilio		
	via edificio n.11/1 CASELLE (Tv)	tel. 0423/569382		
	geometra@augustozilio.it			
ditta: TRIBUNALE DI TREVISO		comune: POSSAGNO		
oggetto: FALLIMENTO N° 25/2020				
PIANTE DIFFORMITA'			MAPPALE	ALLEGATO
scala: 1:100		data: 01/02/2022		1568
E' vietata la riproduzione e/o la duplicazione di tutto o in parte di questo documento, se non autorizzata dal geom. Augusto Zilio (L. 22/04/1941 n° 633 Codice Civile Titolo IX Capo I artt. 2575-2578)				


studio design		augusto zilio	
via edificio n.11/1 CASELLE (Tv)		tel. 0423/569382	
geometra@augustozilio.it			
ditta: TRIBUNALE DI TREVISO		comune: POSSAGNO	
oggetto: FALLIMENTO N° 25/2020			
PIANTA RILIEVO		MAPPALE	ALLEGATO
scala: 1:500		1569 15	
data: 01/02/2022		E' vietata la riproduzione e/o la duplicazione di tutto o in parte di questo documento, se non autorizzata dal geom. Augusto Zilio (L. 22/04/1941 n° 633 Codice Civile Titolo IX Capo I artt. 2575-2578)	

La restituzione grafica è stata eseguita esclusivamente ai fini della valutazione estimativa. Un rilievo accurato dell'immobile dovrà essere eseguito in sede di sanatoria.




studio design		augusto zilio	
via edificio n.11/1 CASELLE (Tv)		tel. 0423/569382	
geometra@augustozilio.it			
ditta: TRIBUNALE DI TREVISO		comune: POSSAGNO	
oggetto: FALLIMENTO N° 25/2020			
PIANTA AUTORIZZAZIONI		MAPPALE	ALLEGATO
scala: 1:500		data: 01/02/2022	
		1569	16
<small>E' vietata la riproduzione e/o la duplicazione di tutto o in parte di questo documento, se non autorizzata dal geom. Augusto Zilio (L. 22/04/1941 n° 633 Codice Civile Titolo IX Capo I artt. 2575-2578)</small>			


La restituzione grafica è stata eseguita esclusivamente ai fini della valutazione estimativa. Un rilievo accurato dell'immobile dovrà essere eseguito in sede di sanatoria.



PIANTA PIANO TERRA




- LEGENDA**
- 99/1967
 - 159/1969
 - 46/71
 - 46/1971
 - 255/1976
 - 256/1976
 - 669/1982



studio design		augusto zilio	
via edificio n.11/1 CASELLE (Tv)		tel. 0423/569382	
geometra@augustozilio.it			
ditta: TRIBUNALE DI TREVISO		comune: POSSAGNO	
oggetto: FALLIMENTO N° 25/2020			
DIFFORMITA' EDILIZIE		MAPPALE	ALLEGATO
scala: 1:500		1569	17
data: 01/02/2022			
E' vietata la riproduzione e/o la duplicazione di tutto o in parte di questo documento, se non autorizzata dal geom. Augusto Zilio (L. 22/04/1941 n° 633 Codice Civile Titolo IX Capo I artt. 2575-2578)			

La restituzione grafica è stata eseguita esclusivamente ai fini della valutazione estimativa. Un rilievo accurato dell'immobile dovrà essere eseguito in sede di sanatoria.

 ABUSI EDILIZI DA SANZIONARE




ALLEGATI:

18. Richiesta Certificato di Destinazione Urbanistica.
19. Certificato di Destinazione Urbanistica.
20. Richiesta Certificato di Destinazione Urbanistica Integrativo.
21. Certificato di Destinazione Urbanistica Integrativo.
22. Estratto dal P.I. in scala 1/2000 del foglio 10° con legenda.
23. Estratto delle N.T.O.
24. Richiesta accesso atti.
25. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.
26. Nullaosta per l'esecuzione di lavori edili pratica n° 99.
27. Nullaosta per l'esecuzione di lavori edili pratica n° 159.
28. Nullaosta per l'esecuzione di lavori edili pratica n° 161-bis.
29. Licenza pratica n° 46/71 protocollo n° 623.
30. Licenza pratica n° 46/1971 protocollo n° 1470.
31. Licenza pratica n° 255 protocollo n° 1058.
32. Licenza pratica n° 256 protocollo n° 1059.
33. Agibilità del 09/04/1979.
34. Concessione edilizia n° 752, pratica n° 669, protocollo n° 3580.
35. Convenzione repertorio n° 115.827 del notaio Dott. Francesco Imparato di Asolo.
36. Autorizzazione n° 2003/045.3.
37. Permesso di costruire n° 2003/045.
38. Inizio lavori PDR.
39. Permesso di costruire n° 2003/045.A.

TRIBUNALE DI TREVISO	FALLIMENTO N°	SEZIONE
DOCUMENTAZIONE URBANISTICA	25/2020	4.5
Perito Stimatore Geom. AUGUSTO ZILIO	DATA: 28/01/2022	
È vietata la riproduzione e/o la duplicazione di tutto o in parte di questo documento, se non autorizzata dal geom. Augusto Zilio (L. 22/04/1941 n°633 Codice Civile Titolo IX Capo I Art. 2575-2578)		

40. Permesso di costruire n° 2010/099, pratica n° 2010/099, protocollo n° 7170/0504.
41. Inizio lavori Piazzale.
42. Permesso di costruire n° 2010/099.1, pratica n° 2010/099.1.
43. Lettera protocollo n° 1035/6830 pratica edilizia 2003/045.B.
44. Autorizzazione paesaggistica.
45. Delibera n° 80 della Giunta Municipale del Comune di Possagno.
46. Richiesta di chiarimenti relativamente al PDR.
47. Risposta del Comune di Possagno.



AL COMUNE DI **POSSAGNO**

PROVINCIA DI **TREVISO**

Oggetto: **RICHIESTA DI CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA**

Il sottoscritto AUGUSTO ZILIO, nato a Guelph-Ontario-Canada il 19/12/1956, residente a ALTIVOLE in Via EDIFICIO n° 11/1 codice fiscale n° ZLI GST 56T19 Z401X in qualità di Tecnico incaricato dal curatore del fallimento n° 25/2020.

Ai fini dell'art. 30 del D.P.R. 06/06/2001 n. 380 (art. 18 legge n°47 del 28/02/1985);

CHIEDE

il rilascio del certificato di destinazione urbanistica dell'area censita in

Comune di Possagno (TV) Catasto Fabbricati - Foglio 10

Mapp. n. 1453 - VIA FORNACI PAETOT - p. T - area urbana di mq. 135;

Mapp. n. 1454 - VIA FORNACI PAETOT - p. T - area urbana di mq. 115;

Mapp. n. 651 - VIA FORNACI PAETOT - p. T - unità collabenti;

Mapp. n. 652 - VIA FORNACI PAETOT - p. T - area urbana di mq. 18;

Mapp. n. 756 - VIA FORNACI PAETOT - p. T - area urbana di mq. 145;

Mapp. n. 757 - VIA FORNACI PAETOT - p. T - area urbana di mq. 124;

Mapp. n. 107 sub 1 - VIA MOLINETTO - p. T - area urbana di mq. 911.

Mapp. n. 107 sub 5 - VIA MOLINETTO - p. T-1 - Cat. A/3 - Cl. 2 - vani 4 - Superficie catastale totale mq. 61 totale escluse aree scoperte mq. 61 - RC Euro 202,45;

Mapp. n. 107 sub 6 - VIA MOLINETTO - p. 1 - Cat. A/3 - Cl. 2 - vani 4,5 - Superficie catastale totale mq. 76 totale escluse aree scoperte mq. 75 - RC Euro 227,76;

Mapp. n. 107 sub 7 - VIA MOLINETTO - p. 1-2 - Cat. A/3 - Cl. 2 - vani 4,5 - Superficie catastale totale mq. 76 totale escluse aree scoperte mq. 76 - RC Euro 227,76;

Mapp. n. 107 sub 8 - VIA MOLINETTO - p. T - Cat. C/6 - Cl. 2 - consistenza mq. 32 - Superficie catastale totale mq. 32 - RC Euro 82,63;

Mapp. n. 107 sub 9 - VIA MOLINETTO - p. T - Cat. C/6 - Cl. 2 - consistenza mq. 16 - Superficie catastale totale mq. 16 - RC Euro 41,32;

Mapp. n. 1567 sub 3 - VIA MOLINETTO - p. T - Cat. C/6 - Cl. 1 - consistenza mq. 21 - Superficie catastale totale mq. 26 - RC Euro 46,64;

Mapp. n. 1567 sub 4 - VIA MOLINETTO - p. S1 - Cat. C/6 - Cl. 1 - consistenza mq. 21 - Superficie catastale totale mq. 26 - RC Euro 46,64;

Mapp. n. 1567 sub 5 - VIA MOLINETTO - p. T - Cat. C/2 - Cl. 1 - consistenza mq. 22 - Superficie catastale totale mq. 31 - RC Euro 38,63;

Mapp. n. 1568 sub 3 - VIA MOLINETTO - p. T - Cat. C/6 - Cl. 1 - consistenza mq. 16 - Superficie catastale totale mq. 20 - RC Euro 35,53;

Mapp. n. 1569 sub 3 - VIA MOLINETTO - p. T - Cat. D/1 - RC Euro 19.390,00;

Mapp. n. 1568 sub 2 - VIA MOLINETTO - p. T-1-S1 - Cat. A/3 - Cl. 1 - vani 6,5 - Superficie catastale totale mq. 155 totale escluse aree scoperte mq. 155 - RC Euro 281,99;

Mapp. n. 1567 sub 2 - VIA MOLINETTO - p. T-1-2-S1 - Cat. A/3 - Cl. 1 - vani 8,5 - Superficie catastale totale mq. 216 totale escluse aree scoperte mq. 208 - RC Euro 368,75;

Mapp. n. 1633 - VIA MOLINETTO n. SNC - p. T - area urbana di mq. 330;

Mapp. n. 1634 - VIA MOLINETTO n. SNC - p. T - area urbana mq. 9;

Catasto Terreni - Foglio 10

Mapp. n. 1055 - Prato Arbor - Cl. 4 - ettari 00, are 01, centiare 15, RD Euro 0,33 RA Euro 0,30;

Mapp. n. 1142 - Prato Arbor - Cl. 5 - ettari 00, are 09, centiare 43 - RD Euro 2,19 RA Euro 1,95;

Mapp. n. 1143 - Prato Arbor - Cl. 4 - ettari 00, are 09, centiare 00 - RD Euro 2,56 RA Euro 2,32;

Mapp. n. 1144 - Prato Arbor - Cl. 4 - ettari 00, are 09, centiare 21 - RD Euro 2,62 RA Euro 2,38;

Mapp. n. 1145 - Prato Arbor - Cl. 4 - ettari 00, are 08, centiare 80, RD Euro 2,50 RA Euro 2,27;

Mapp. n. 1163 - Pascolo - Cl. 1 - ettari 00, are 11, centiare 62, RD Euro 2,10 RA Euro 6,60;

Mapp. n. 1260 - Prato Arbor - Cl. 3 - ettari 00, are 12, centiare 60, RD Euro 4,23 RA Euro 3,90;

Mapp. n. 1262 - Prato Arbor - Cl. 2 - ettari 00, are 1, centiare 16 - RD Euro 0,48 RA Euro 0,42;

Mapp. n. 1280 - Prato Arbor - Cl. 2 - ettari 00, are 13, centiare 60 - RD Euro 5,62 RA Euro 4,92;

Mapp. n. 1282 - Prato Arbor - Cl. 2 - ettari 00, are 36, centiare 63 - RD Euro 15,13 RA Euro 13,24;

Mapp. n. 1373 - Prato Arbor - Cl. 2 - ettari 00, are 00, centiare 45 - RD Euro 0,19 RA Euro 0,16;

Mapp. n. 1396 - Prato Arbor - Cl. 3 - ettari 00, are 19, centiare 20 - RD Euro 6,45 RA Euro 5,95;

Mapp. n. 1397 - Prato Arbor - Cl. 3 - ettari 00, are 02, centiare 99 - RD Euro 1,00 RA Euro 0,93;

Mapp. n. 1404 - Prato Arbor - Cl. 4 - ettari 00, are 32, centiare 47 - RD Euro 9,22 RA Euro 8,38;

Mapp. n. 1405 - Prato Arbor - Cl. 4 - ettari 00, are 31, centiare 41 - RD Euro 8,92 RA Euro 8,11;

Mapp. n. 1410 - Prato Arbor - Cl. 4 - ettari 00, are 29, centiare 2 - RD Euro 8,24 RA Euro 7,49;

Mapp. n. 1417 - Pascolo Arb - Cl. 1 - ettari 00, are 17, centiare 30 - RD Euro 2,68 RA Euro 1,79;

Mapp. n. 1426 - Prato Arbor - Cl. 4 - ettari 00, are 18, centiare 51 - RD Euro 5,26 RA Euro 4,78;

Mapp. n. 1432 - Prato Arbor - Cl. 5 - ettari 00, are 17, centiare 28 - RD Euro 4,02 RA Euro 3,57;

Mapp. n. 1433 - Prato Arbor - Cl. 5 - ettari 00, are 01, centiare 07, RD Euro 0,25 RA Euro 0,22;

Mapp. n. 1459 - Prato Arbor - Cl. 4 - ettari 00, are 43, centiare 52 - RD Euro 12,36 RA Euro 11,24;

Mapp. n. 1463 - Prato Arbor - Cl. 5 ettari 00, are 00, centiare 40 - RD Euro 0,09 RA Euro 0,08;

Mapp. n. 1574 - Prato - Cl. 4 - ettari 00, are 03, centiare 60 - RD Euro 1,12 RA Euro 0,74;

Mapp. n. 1576 - Prato Arbor - Cl. 4 - ettari 00, are 00, centiare 90 - RD Euro 0,26 RA Euro 0,23;

Mapp. n. 1578 - Pascolo - Cl. 1 - ettari 00, are 29, centiare 50 - RD Euro 5,33 RA Euro 16,76;

Mapp. n. 1580 - Prato Arbor - Cl. 2 - ettari 00, are 24, centiare 26 - RD Euro 10,02 RA Euro 8,77;

Mapp. n. 1582 - Prato Arbor - Cl. 2 - ettari 0, are 30, centiare 62 - RD Euro 12,65 RA Euro 11,07;

Mapp. n. 1584 - Prato Arbor - Cl. 4 - ettari 00, are 01, centiare 70 - RD Euro 0,48 RA Euro 0,44;

Mapp. n. 1590 - Incolt Ster - ettari 00, are 00, centiare 90;

Mapp. n. 1592 - Incolt Ster - ettari 00, are 00, centiare 55;

Mapp. n. 1593 - Incolt Ster - ettari 00, are 00, centiare 55;

Mapp. n. 1595 - Bosco Misto - Cl. U - ettari 00, are 04, centiare 05 - RD Euro 0,63 RA Euro 0,10;

Mapp. n. 1596 - Prato Arbor - Cl. 3 - ettari 00, are 02, centiare 30 - RD Euro 0,77 RA Euro 0,71;

Mapp. n. 1597 - Bosco Misto - Cl. U - ettari 00, are 06, centiare 35 - RD Euro 0,98 RA Euro 0,16;

Mapp. n. 1599 - Incolt Ster - ettari 00, are 00, centiare 30;

Mapp. n. 1600 - Prato Arbor - Cl. 3 - ettari 00, are 00, centiare 45 - RD Euro 0,15 RA Euro 0,14;

Mapp. n. 1635 - Prato Arbor - Cl. 4 - ettari 00, are 00, centiare 95 - RD Euro 0,27 RA Euro 0,25;
Mapp. n. 1636 - Prato Arbor - Cl. 4 - ettari 00, are 00, centiare 52 - RD Euro 0,15 RA Euro 0,13;
Mapp. n. 1637 - Prato Arbor - Cl. 4 - ettari 00, are 00, centiare 89 - RD Euro 0,25 RA Euro 0,23;
Mapp. n. 1638 - Prato Arbor - Cl. 4 - ettari 00, are 01, centiare 19 - RD Euro 0,34 RA Euro 0,31;
Mapp. n. 1639 - Prato Arbor - Cl. 4 - ettari 00, are 00, centiare 03 - RD Euro 0,01 RA Euro 0,01;
Mapp. n. 1676 - Prato - Cl. 2 - ettari 00, are 00, centiare 30 - RD Euro 0,12 RA Euro 0,09;
Mapp. n. 1678 - Semin Arbor - Cl. 2 - ettari 00, are 00, centiare 41 - RD Euro 0,25 RA Euro 0,14;
Mapp. n. 1728 - Bosco Misto - Cl. U - ettari 00, are 03, centiare 23 - RD Euro 0,50 RA Euro 0,08;
Mapp. n. 1730 - Prato Arbor - Cl. 2 - ettari 00, are 35, centiare 80 - RD Euro 14,79 RA Euro 12,94;
Mapp. n. 190 - Prato - Cl. 4 - ettari 00, are 14, centiare 40 - RD Euro 4,46 RA Euro 2,97;
Mapp. n. 20 - Pascolo - Cl. 1 - ettari 00, are 21, centiare 82 - RD Euro 3,94 RA Euro 12,40;
Mapp. n. 21 - Pascolo - Cl. 1 - ettari 00, are 32, centiare 60 - RD Euro 5,89 RA Euro 18,52;
Mapp. n. 22
PORZIONE AA - Pascolo - Cl. 1 - ettari 00, are 13, centiare 00 - RD Euro 2,35 RA Euro 7,39;
PORZIONE AB - Prato Arbor - Cl. 3 - ettari 00, are 04, centiare 70 - RD Euro 1,58 RA Euro 1,46;
Mapp. n. 241 - Prato - Cl. 3 - ettari 00, are 05, centiare 71 - RD Euro 2,06 RA Euro 1,62;
Mapp. n. 281 - Bosco Ceduo - Cl. U - ettari 00, are 10, centiare 35 - RD Euro 1,34 RA Euro 0,27;
Mapp. n. 297 - Prato Arbor - Cl. 4 - ettari 00, are 10, centiare 66 - RD Euro 3,03 RA Euro 2,75;
Mapp. n. 308 - Bosco Alto - Cl. 1 - ettari 00, are 10, centiare 76 - RD Euro 3,89 RA Euro 0,33;
Mapp. n. 313 - Prato Arbor - Cl. 3 - ettari 00, are 08, centiare 65 - RD Euro 2,90 RA Euro 2,68;
Mapp. n. 321 - Pascolo - Cl. 2 - ettari 00, are 08, centiare 38 - RD Euro 1,30 RA Euro 0,39;
Mapp. n. 338 - Bosco Ceduo - Cl. U - ettari 00, are 32, centiare 7 - RD Euro 4,14 RA Euro 0,83;
Mapp. n. 373 - Prato - Cl. 3 - ettari 00, are 12, centiare 41 - RD Euro 4,49 RA Euro 3,53;
Mapp. n. 375 - Incolt Ster - ettari 00, are 05, centiare 50;
Mapp. n. 376 - Prato Arbor - Cl. 3 - ettari 00, are 06, centiare 30 - RD Euro 2,11 RA Euro 1,95;
Mapp. n. 377 - Prato Arbor - Cl. 5 - ettari 00, are 24, centiare 47 - RD Euro 5,69 RA Euro 5,06;
Mapp. n. 380 - Bosco Misto - Cl. U - ettari 00, are 17, centiare 00 - RD Euro 2,63 RA Euro 0,44;
Mapp. n. 383 - Bosco Misto - Cl. U - ettari 00, are 42, centiare 04 - RD Euro 6,51 RA Euro 1,09;
Mapp. n. 384 - Incolt Ster - ettari 00, are 07, centiare 75;
Mapp. n. 445 - Prato - Cl. 4 - ettari 00, are 10, centiare 94 - RD Euro 3,39 RA Euro 2,26;
Mapp. n. 446 - Bosco Misto - Cl. U - ettari 00, are 25, centiare 46 - RD Euro 3,94 RA Euro 0,66;
Mapp. n. 447 - Prato Arbor - Cl. 5 - ettari 00, are 09, centiare 61 - RD Euro 2,23 RA Euro 1,99;
Mapp. n. 448 - Bosco Misto - Cl. U - ettari 00, are 22, centiare 47 - RD Euro 3,48 RA Euro 0,58;
Mapp. n. 449 - Prato - Cl. 4 - ettari 00, are 09, centiare 13 - RD Euro 2,83 RA Euro 1,89;
Mapp. n. 450 - Bosco Misto - Cl. U - ettari 00, are 10, centiare 47 - RD Euro 1,62 RA Euro 0,27;
Mapp. n. 454 - Bosco Misto - Cl. U - ettari 00, are 32, centiare 10 - RD Euro 4,97 RA Euro 0,83;
Mapp. n. 455 - Bosco Misto - Cl. U - ettari 00, are 27, centiare 76 - RD Euro 4,30 RA Euro 0,72;
Mapp. n. 456 - Bosco Misto - Cl. U - ettari 00, are 22, centiare 24 - RD Euro 3,45 RA Euro 0,57;
Mapp. n. 457 - Bosco Misto - Cl. U - ettari 00, are 49, centiare 61 - RD Euro 7,69 RA Euro 1,28;
Mapp. n. 471 - Prato Arbor - Cl. 4 - ettari 00, are 21, centiare 29 - RD Euro 6,05 RA Euro 5,50;
Mapp. n. 495 - Bosco Alto - Cl. 2 - ettari 01, are 58, centiare 90 - RD Euro 36,93 RA Euro 4,10;
Mapp. n. 560 - Prato - Cl. 1 - ettari 0, are 14, centiare 20 - RD Euro 6,97 RA Euro 4,77;
Mapp. n. 630 - Prato Arbor - Cl. 2 - ettari 00, are 31, centiare 88 - RD Euro 13,17 RA Euro 11,53;
Mapp. n. 657 - Incolt Ster - ettari 00, are 05, centiare 46;
Mapp. n. 658 - Incolt Ster - ettari 00, are 02, centiare 10;
Mapp. n. 659 - Prato Arbor - Cl. 3 - ettari 00, are 04, centiare 90 - RD Euro 1,64 RA Euro 1,52;
Mapp. n. 660 - Prato Arbor - Cl. 3 - ettari 00, are 05, centiare 30 - RD Euro 1,78 RA Euro 1,64;
Mapp. n. 661 - Prato Arbor - Cl. 3 - ettari 00, are 40, centiare 70 - RD Euro 13,66 RA Euro 12,61;
Mapp. n. 663 - Prato Arbor - Cl. 5 - ettari 00, are 08, centiare 60 - RD Euro 2,00 RA Euro 1,78;
Mapp. n. 666 - Cast Frutto - Cl. U - ettari 00, are 07, centiare 70 - RD Euro 1,39 RA Euro 0,52;

Mapp. n. 667 - Bosco Misto - Cl. U - ettari 00, are 08, centiare 50 - RD Euro 1,32 RA Euro 0,22;
Mapp. n. 668 - Bosco Misto - Cl. U - ettari 00, are 06, centiare 70 - RD Euro 1,04 RA Euro 0,17;
Mapp. n. 669 - Bosco Misto - Cl. U - ettari 00, are 02, centiare 90 - RD Euro 0,45 RA Euro 0,07;
Mapp. n. 681 - Incolt Ster - ettari 00, are 01, centiare 72;
Mapp. n. 741 - Prato - Cl. 4 - ettari 00, are 17, centiare 00 - RD Euro 5,27 RA Euro 3,51;
Mapp. n. 742 - Prato - Cl. 4 - ettari 00, are 04, centiare 60 - RD Euro 1,43 RA Euro 0,95;
Mapp. n. 87 - Prato Arbor - Cl. 4 - ettari 00, are 37, centiare 48 - RD Euro 10,65 RA Euro 9,68;
Mapp. n. 99 - Prato Arbor - Cl. 4 - ettari 00, are 19, centiare 60 - RD Euro 5,57 RA Euro 5,06;
Mapp. n. 379 - Bosco Misto - Cl. U - ettari 00, are 10, centiare 94 - RD Euro 1,70 RA Euro 0,28;
Mapp. n. 1263 - Prato Arbor - Cl. 3 - ettari 00, are 00, centiare 25 - RD Euro 0,08 RA Euro 0,08;

Catasto Terreni - Foglio 9

Mapp. n. 3977 - Pasc Cespug - Cl. U - ettari 00, are 00, centiare 05 - RD Euro 0,01 RA Euro 0,01;
Mapp. n. 3978 - Pasc Cespug - Cl. U - ettari 00, are 00, centiare 26 - RD Euro 0,01 RA Euro 0,01;

Catasto Terreni - Foglio 3

Mapp. n. 34 - Pascolo - Cl. 3 - ettari 00, are 21, centiare 82 - RD Euro 2,82 RA Euro 0,79;
per la quota di 3/108 (tre centoottantesimi) in nuda proprietà e per la quota di 105/108 (centocinque centoottantesimi) in piena proprietà

Si allega:

- **N° 05 Estratti di mappa catastale recentI, scala 1:2000, rilasciato dall'agenzia del territorio, con individuazione dei mappali oggetto di richiesta;**
- **Attestazione del versamento dei diritti di segreteria (€ 52,00 da effettuarsi alla Tesoreria Comunale: Banca Intesa Filiale di POSSAGNO - codice IBAN IT87P 03069 12117 100000046383);**
- **Marca da bollo da € 16,00 per il rilascio del certificato.**

ALTIVOLE, lì 14/05/2020

IL RICHIEDENTE



COMUNE DI CAVASO DEL TOMBA

Via S. Pio X, 4 - 31034 Cavaso del Tomba (TV)
telefono 0423/9423114 fax 0423/543288
PEC: comune.cavasodeltomba.tv@pec.it
C.F. 83002310262 - P. I.V.A. 01741140261



ALLEGATO N° 19 COMUNE DI POSSAGNO

Via Canova n. 70 - 31054 Possagno (TV)
telefono 0423 922 720 - fax 0423 922 799
P.E.C.: comune.possagno.tv@pecveneto.it
C.F. 83002990261 P. I.V.A. 01970840268

SERVIZIO TECNICO ASSOCIATO

Protocollo n. 3348 / 6917
Possagno, 14 ottobre 2020
Bollo € 16,00 codice 01180575986094

CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA (Articolo 30 del D.P.R. 6.6.2001, n. 380)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



VISTA la richiesta formulata dal Geom. Zilio Augusto in data 15.05.2020 prot. 3348 – con la quale viene chiesto un certificato di destinazione urbanistica;

VISTO il Piano di Assetto del Territorio P.A.T.I. vigente e relative norme, il Piano degli Interventi approvato con D.C.C. n. 40 del 29.11.2018 - pubblicato in data 13.12.2018, piano in vigore dal 28.12.2018 - con le norme ad esso allegato e la prima variante al piano degli interventi adottato con D.C.C. n. 14 del 28.07.2020 pubblicato il 05.08.2020;

VISTI il 2° e 3° comma dell'articolo 30 del D.P.R. 06.06.2001, n. 380 e il 3° comma dell'articolo 6 della Legge 15.05.1997, n. 127;

CERTIFICA

1- Che l'area censita in Catasto: Comune di Possagno - Foglio n. 10 - Mappali n. 1260 – 1262 – 1263 - 241 – è classificata:-

- nel Piano degli Interventi (P.I.) approvato DCC n. 40/2018, nella Z.T.I.O. "Territorio agricolo" art. 33 delle NTO del P.I.
- nella prima variante al Piano degli Interventi (P.I.) adottato DCC n. 14/2020, nella Z.T.I.O. "Territorio agricolo" art. 33 delle NTO del P.I.

L'area risulta inoltre essere soggetta ai seguenti vincoli e all'interno delle aree ai sensi degli artt. 7.3 (solo M. 1262) – 7.4 – 13 – 18 (solo M. 1260 - 241) – 42 (solo M. 1260 - 241) - 23 delle N.T.O. del P.I. vigente DCC 40/2018 e delle N.T.O. del P.I. adottato DCC 14/2020.

2 - Che l'area censita in Catasto: Comune di Possagno - Foglio n. 10 - Mappali n. 297 – 373 – 560 – è classificata:

- nel Piano degli Interventi (P.I.) approvato DCC n. 40/2018, nella Z.T.I.O. "Territorio agricolo di particolare connessione naturalistica" art. 34.2 delle NTO del P.I.
- nella prima variante al Piano degli Interventi (P.I.) adottato DCC n. 14/2020, nella Z.T.I.O. "Territorio agricolo di particolare connessione naturalistica" art. 34.2 delle NTO del P.I.

L'area risulta inoltre essere soggetta ai seguenti vincoli e all'interno delle aree ai sensi degli artt. 11 – 13 (solo M. 297 – 373) - 18 delle N.T.O. del P.I. vigente DCC 40/2018 e delle N.T.O. del P.I. adottato DCC 14/2020.

3 - Che l'area censita in Catasto: Comune di Possagno - Foglio n. 10 – Mappali n. 1453 – 1454 - 651 – 652 – 756 - 757 – è classificata:

- nel Piano degli Interventi (P.I.) approvato DCC n. 40/2018, nella Z.T.I.O. 5.3 "Zone a Tessuto Omogeneo Produttivo Sparso" art. 29.2 delle NTO del P.I. soggetta a Piano Urbanistico Attuativo PUA/3 (art. 3.2)
- nella prima variante al Piano degli Interventi (P.I.) adottato DCC n. 14/2020, nella Z.T.I.O. 5.3 "Zone a Tessuto Omogeneo Produttivo Sparso" art. 29.2 delle NTO del P.I. soggetta a Piano Urbanistico Attuativo PUA/3 (art. 3.2)

L'area risulta inoltre essere soggetta ai seguenti vincoli e all'interno delle aree ai sensi degli artt. 8 (solo M. 1453 – 1454 – 757) – 11 delle N.T.O. del P.I. vigente DCC 40/2018 e del P.I. adottato DCC 14/2020.

4 - Che l'area censita in Catasto: Comune di Possagno - Foglio n. 10 - Mappali n. 1433 (parte) - 384 (parte) - 321 (parte) - 1426 - è classificata:

- nel Piano degli Interventi (P.I.) approvato DCC n. 40/2018, nella Z.T.I.O. "Territorio agricolo" art. 33 delle NTO del P.I. trasformabile in Z.T.I.O. 5.3 "Zone a Tessuto Omogeneo Produttivo Sparso" art. 29.2 delle NTO del P.I. soggetta a Piano Urbanistico Attuativo PUA/3 (art. 3.2)
- nella prima variante al Piano degli Interventi (P.I.) adottato DCC n. 14/2020, nella Z.T.I.O. "Territorio agricolo" art. 33 delle NTO del P.I. trasformabile in Z.T.I.O. 5.3 "Zone a Tessuto Omogeneo Produttivo Sparso" art. 29.2 delle NTO del P.I. soggetta a Piano Urbanistico Attuativo PUA/3 (art. 3.2)

L'area risulta inoltre essere soggetta ai seguenti vincoli e all'interno delle aree ai sensi degli artt. 7.2 - 11 delle N.T.O. del P.I. vigente DCC 40/2018 e delle N.T.O. del P.I. adottato DCC 14/2020.

5 - Che l'area censita in Catasto: Comune di Possagno - Foglio n. 10 - Mappali n. 446 - 447 - 448 - 449 - 455 - 456 - 457 - 383 - 380 - 660 - 661 - 1595 - 1597 - è classificata:

- nel Piano degli Interventi (P.I.) approvato DCC n. 40/2018, nella Z.T.I.O. "Territorio agricolo" art. 33 delle NTO del P.I. in cui è prevista una nuova viabilità di progetto art. 41 del P.I.
- nella prima variante al Piano degli Interventi (P.I.) adottato DCC n. 14/2020, nella Z.T.I.O. "Territorio agricolo" art. 33 delle NTO del P.I. in cui è prevista una nuova viabilità di progetto art. 41 del P.I.

L'area risulta inoltre essere soggetta ai seguenti vincoli e all'interno delle aree ai sensi degli artt. 7.2 (per Mappali 455 - 457 - 383 - 380 - 1597) - 11 delle N.T.O. del P.I. vigente DCC 40/2018 e delle N.T.O. del P.I. adottato DCC 14/2020.

6 - Che l'area censita in Catasto: Comune di Possagno - Foglio n. 10 - Mappali n. 1433 (parte) - 384 (parte) - 321 (parte) - 1145 - 1144 - 1143 - 1142 - 1432 - 379 - 377 - 663 - 659 - 376 - 1599 - 1600 - 658 - 657 - 375 - 741 - 742 - 445 - 450 - 454 - 666 - 667 - 668 - 669 - 1596 - 308 - 495 - è classificata:

- nel Piano degli Interventi (P.I.) approvato DCC n. 40/2018, nella Z.T.I.O. "Territorio agricolo" art. 33 delle NTO del P.I.
- nella prima variante al Piano degli Interventi (P.I.) adottato DCC n. 14/2020, nella Z.T.I.O. "Territorio agricolo" art. 33 delle NTO del P.I.

L'area risulta inoltre essere soggetta ai seguenti vincoli e all'interno delle aree ai sensi degli artt. 7.2 (per Mappali 1433 (parte) - 384 (parte) - 321 (parte) 1145 - 1144 - 1143 - 1142 - 1432 - 377 - 663 - 308) - 11 delle N.T.O. del P.I. vigente DCC 40/2018 e delle N.T.O. del P.I. adottato DCC 14/2020.

7 - Che l'area censita in Catasto: Comune di Possagno - Foglio n. 10 - Mappali n. 1592 - 1593 - 1590 - è classificata:

- nel Piano degli Interventi (P.I.) approvato DCC n. 40/2018, nella Z.T.I.O. 5.2 "Zone a Tessuto Omogeneo Produttivo Sparso" art. 29.2 delle NTO del P.I. con destinazione area attrezzata a parco, gioco sport (standard ad uso pubblico) art. 36 delle NTO del P.I.
- nella prima variante al Piano degli Interventi (P.I.) adottato DCC n. 14/2020, nella Z.T.I.O. 5.2 "Zone a Tessuto Omogeneo Produttivo Sparso" art. 29.2 delle NTO del P.I. con destinazione area attrezzata a parco, gioco sport (standard ad uso pubblico) art. 36 delle NTO del P.I.

L'area risulta inoltre essere soggetta ai seguenti vincoli e all'interno delle aree ai sensi degli artt. 7.4 - 11 - 23 delle N.T.O. del P.I. vigente DCC 40/2018 e del P.I. adottato DCC 14/2020.

8 - Che l'area censita in Catasto: Comune di Possagno - Foglio n. 10 - Mappali n. 1373 - 1728 - 1730 - 1282 - 1280 - 1580 - 1582 - 630 - è classificata:

- nel Piano degli Interventi (P.I.) approvato DCC n. 40/2018, nella Z.T.I.O. "Territorio agricolo di particolare connessione naturalistica" art. 34.2 delle NTO del P.I.
- nella prima variante al Piano degli Interventi (P.I.) adottato DCC n. 14/2020, nella Z.T.I.O. "Territorio agricolo di particolare connessione naturalistica" art. 34.2 delle NTO del P.I.

L'area risulta inoltre essere soggetta ai seguenti vincoli e all'interno delle aree ai sensi degli artt. 7.2 (per mappali 1728 - 1730 - 1281 - 91 - 630) - 7.4 - 8 (per mappali 1728 - 1730) - 11 - 13 (per mappali 1281 - 630) - 23 delle N.T.O. del P.I. vigente DCC 40/2018 e delle N.T.O. del P.I. adottato DCC 14/2020.

9 - Che l'area censita in Catasto: Comune di Possagno - Foglio n. 10 - Mappali n. 190 - 1574 - 1584 - 338 - 1578 - 281 - 1576 - è classificata:

- nel Piano degli Interventi (P.I.) approvato DCC n. 40/2018, nella Z.T.I.O. "Territorio agricolo" art. 33 delle NTO del P.I.



- nella prima variante al Piano degli Interventi (P.I.) adottato DCC n. 14/2020, nella Z.T.I.O. "Territorio agricolo" art. 33 delle NTO del P.I.

L'area risulta inoltre essere soggetta ai seguenti vincoli e all'interno delle aree ai sensi degli artt. 7.2 (per Mappali 338 - 1578 - 281) - 7.4 - 8 - 11 - 13 (escluso M. 281) - 17.1 (escluso M. 281) delle N.T.O. del P.I. vigente DCC 40/2018 e delle N.T.O. del P.I. adottato DCC 14/2020.



10 - Che l'area censita in Catasto: Comune di Possagno - Foglio n. 10 - Mappali n. 20 - 1163 - 1569 (parte) - 21 (parte) - 22 (parte) - 313 (parte) - 1397 (parte) è classificata:

- nel Piano degli Interventi (P.I.) approvato DCC n. 40/2018, nella Z.T.I.O. "Territorio agricolo" art. 33 delle NTO del P.I. trasformabile in Z.T.I.O. 5.2 "Zone a Tessuto Omogeneo Produttivo Sparso" art. 29.2 delle NTO del P.I.
- nella prima variante al Piano degli Interventi (P.I.) adottato DCC n. 14/2020, nella Z.T.I.O. "Territorio agricolo" art. 33 delle NTO del P.I. trasformabile in Z.T.I.O. 5.3 "Zone a Tessuto Omogeneo Produttivo Sparso" art. 29.2 delle NTO del P.I. soggetta a Piano Urbanistico Attuativo PUA/3 (art. 3.2)

L'area risulta inoltre essere soggetta ai seguenti vincoli e all'interno delle aree ai sensi degli artt. 7.2 - 11 delle N.T.O. del P.I. vigente DCC 40/2018 e delle N.T.O. del P.I. adottato DCC 14/2020.

11 - Che l'area censita in Catasto: Comune di Possagno - Foglio n. 10 - Mappali n. 1569 (parte) - 21 (parte) - 22 (parte) - 313 (parte) - 1397 (parte) - 1676 - 1678 - 1567 - 1568 - 1639 - 1634 - 1637 - 1635 - 1638 - 1636 - 1633 - è classificata:

- nel Piano degli Interventi (P.I.) approvato DCC n. 40/2018, nella Z.T.I.O. 5.2 "Zone a Tessuto Omogeneo Produttivo Sparso" art. 29.2 delle NTO del P.I. soggetto, ai sensi art. 46 N.T.O. del P.I., a P.U.A. Piano di Recupero di Iniziativa privata "Ex Prealpina Milk" convenzionato con atto del 19.07.2006 n. di rep. 115.827 n. racc. 31.911 del dr. Francesco Imparato notaio in Asolo, convenzione decaduta.
- nella prima variante al Piano degli Interventi (P.I.) adottato DCC n. 14/2020, nella Z.T.I.O. 5.2 "Zone a Tessuto Omogeneo Produttivo Sparso" art. 29.2 delle NTO del P.I. soggetto, ai sensi art. 46 N.T.O. del P.I., a P.U.A. Piano di Recupero di Iniziativa privata "Ex Prealpina Milk" convenzionato con atto del 19.07.2006 n. di rep. 115.827 n. racc. 31.911 del dr. Francesco Imparato notaio in Asolo, convenzione decaduta.

L'area risulta inoltre essere soggetta ai seguenti vincoli e all'interno delle aree ai sensi degli artt. 7.4 - 11 - 23 delle N.T.O. del P.I. vigente DCC 40/2018 e del P.I. adottato DCC 14/2020.

12 - Che l'area censita in Catasto: Comune di Possagno - Foglio n. 10 - Mappali n. 1396 - 1405 - 1410 - 1404 - 1459 - 1463 - 471 - 87 - 99 - 1417 - 107 - 681 - 1055 - è classificata:

- nel Piano degli Interventi (P.I.) approvato DCC n. 40/2018, nella Z.T.I.O. 5.2 "Zone a Tessuto Omogeneo Produttivo Sparso" art. 29.2 delle NTO del P.I.
- nella prima variante al Piano degli Interventi (P.I.) adottato DCC n. 14/2020, nella Z.T.I.O. 5.2 "Zone a Tessuto Omogeneo Produttivo Sparso" art. 29.2 delle NTO del P.I.

L'area risulta inoltre essere soggetta ai seguenti vincoli e all'interno delle aree ai sensi degli artt. 7.4 - 8 (per M. 1405 - 1404 - 1459 - 1417) - 11 - 12 (M. 107) - 23 - 42 (M. 42) delle N.T.O. del P.I. vigente DCC 40/2018 e del P.I. adottato DCC 14/2020.

13 - Che l'area censita in Catasto: Comune di Possagno - Foglio n. 3 - Mappali n. 34 è classificata:

- nel Piano degli Interventi (P.I.) approvato DCC n. 40/2018, nella Z.T.I.O. "Territorio agricolo" art. 33 delle NTO del P.I.
- nella prima variante al Piano degli Interventi (P.I.) adottato DCC n. 14/2020, nella Z.T.I.O. "Territorio agricolo" art. 33 delle NTO del P.I.

L'area risulta inoltre essere soggetta ai seguenti vincoli e all'interno delle aree ai sensi degli artt. 7.4 - 8 - 11 delle N.T.O. del P.I. vigente DCC 40/2018 e delle N.T.O. del P.I. adottato DCC 14/2020.

14 - Che l'area censita in Catasto: Comune di Possagno - Foglio n. 9 - Mappali n. 3977 - 3978 - è classificata:

- nel Piano degli Interventi (P.I.) approvato DCC n. 40/2018, nella Z.T.I.O. "Territorio agricolo di particolare connessione naturalistica" art. 34.2 e "Territorio agricolo di particolare tutela, riqualificazione e valorizzazione" art. 34.1 delle NTO del P.I.
- nella prima variante al Piano degli Interventi (P.I.) adottato DCC n. 14/2020, nella Z.T.I.O. "Territorio agricolo di particolare connessione naturalistica" art. 34.2 e "Territorio agricolo di particolare tutela, riqualificazione e valorizzazione" art. 34.1 delle NTO del P.I.

L'area risulta inoltre essere soggetta ai seguenti vincoli e all'interno delle aree ai sensi degli artt. 7.4 – 11 – 13 delle N.T.O. del P.I. vigente DCC 40/2018 e delle N.T.O. del P.I. adottato DCC 14/2020.

VINCOLI

Art. 7 – Vincolo paesaggistico

- *Convenzione Europea sul Paesaggio – 19 luglio 2000*
- *D. Lgs 42/2004 parte III*
- *D.G.R.V. 986 del 14/03/1996*
- *L.R. 63/1994 art. 9*
- *P.T.C.P. art. 26*
- *P.A.T.I. art. 12 N.T.*
- *D.Lgs 42/2004 art. 142/2*

In tutte le aree assoggettate a vincolo paesaggistico, gli interventi di trasformazione del territorio dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:

- mantenimento delle caratteristiche, degli elementi costitutivi e delle morfologie tradizionali;
- salvaguardia delle tipologie architettoniche storicamente rilevanti;
- recupero delle tecniche e dei materiali tradizionali;
- recupero a tutela delle specie arboree esistenti autoctone.

Il "Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale" elenca le specie arboree autoctone a cui fare riferimento.

Sugli immobili esistenti sono ammessi gli interventi di cui alle lettere a) b) c) d) dell'art. 3 DPR 380/2001.

Sono ammessi interventi di reinterpretazione delle tipologie tradizionali, purché in accordo con la competente Sovrintendenza.

Ai centri storici perimetrali ex L.R. 80/80 (e, quindi, antecedentemente alla data del 6 sett. 1985) non si applicano le disposizioni previste dall'art. 142/1 D.Lgs. 42/2004.

7.1 – Vincolo paesaggistico - Corsi d'acqua.

Il P.I. individua il vincolo paesaggistico lungo i corsi d'acqua vincolati.

Le fasce di rispetto dei corsi d'acqua vincolati dovranno essere piantumate a verde almeno per una quota pari al 10% della stessa. Gli interventi edili ammissibili in tali fasce dovranno espressamente graficizzare nelle tavole progettuali le aree relative piantumate a verde.

Gli interventi edili – ancorché ammessi – dovranno rispettare le distanze di cui al successivo art. 17.

Ai sensi dell'art.68 della L.R. 30 dicembre 2016 n°30:

"Gli interventi di manutenzione degli alvei, delle opere idrauliche in alveo, delle sponde e degli argini dei corsi d'acqua, compresi gli interventi sulla vegetazione ripariale arborea e arbustiva, finalizzati a garantire il libero deflusso delle acque possono essere eseguiti senza necessità di autorizzazione paesaggistica e della Valutazione di Incidenza Ambientale (DPR 8 settembre 1997 n.357)".

7.2 – Vincolo paesaggistico - Aree boscate

Il P.I. acquisisce e affina i perimetri del PATI.

Gli interventi edili ammessi in queste aree saranno solo quelli di cui alle lettere a), b), c), d) dell'art. 3 del D.P.R. 380/2001 (senza demolizione con ricostruzione).

Gli interventi di tipo silviculturale negli ambiti forestali dovranno tendere ad un progressivo miglioramento delle peculiarità ecologiche e ambientali caratteristiche di ogni ambito.

I Piani economici di riassetto forestale devono tenere in considerazione le prescrizioni di cui sopra, in particolare le aree boscate non potranno essere oggetto di manomissioni che comportino tagli non programmati delle alberature.

Nuove piantumazioni dovranno essere improntate all'uso esclusivo di essenze autoctone, (di cui l'allegato "prontuario per la qualità architettonica e mitigazione ambientale" propone un elenco).

7.4 - Vincolo paesaggistico D.Lgs 42/2004 – Aree di notevole interesse pubblico

- *PATI art. 17 N.T.*
- *D. Lgs n. 42/2004 – Parte III – Capo II*

Sono ribadite le norme generali di cui al precedente art. 7.

Art. 8 - Vincolo idrogeologico - forestale

- *PATI art. 14 N.T.*
- *R.D. 30/12/1923 n° 3267*
- *R.D. 16/05/1926 n° 1126 (Regolamento)*
- *L.R. 52/1978*

La Tavola 1.2.2 del P.I. – Carta dei Vincoli – affina i perimetri del vincolo idrogeologico-forestale derivanti dal P.A.T.I..

Le opere da realizzarsi nell'ambito delle aree sottoposte a vincolo idrogeologico e forestale sono subordinate all'autorizzazione preventiva di cui al R.D. 30/12/1923 n° 3267 e della legislazione regionale in materia.

Art. 11 – Vincolo sismico

- *D.G.R. 96/CR del 17 agosto 2006*
- *O.P.C.M. 3274 del 20/03/2003*
- *D.C.R. n. 67 del 03/12/2003*
- *OPCM 3519 del 28/04/2006*
- *D.G.R. 22/01/2008 n° 71*
- *PATI N.T. art. 15*
- *D.G.R. 3308 del 4/11/2008 (abrogata)*
- *D.M. 14/01/2008*
- *DGRV 1572/2013 (Microzonazione Sismica di 3° livello)*

Il territorio comunale è classificato sismico, (grado 2) in base alla Delibera Consiliare Regionale. n. 67 del 3/12/2003, con i criteri generali di classificazione delle zone sismiche, allegati all' O.P.C.M. 28 aprile 2006, n. 3519, e della mappa di pericolosità sismica su scala regionale di cui alla D.G.R. n. 71 del 22/1/2008 ed ai cui contenuti va fatto riferimento.

Il P.I. (TAV. 1.3.3 Carta della fragilità) prevede, ai sensi della D.G.R. 3308/2008, a graficizzare le zone omogenee in prospettiva sismica, in affinamento alla classificazione ex D.C.R. 67/2003 (*Zonizzazione sismica*) allegata al PATI.

Tale zonizzazione individua due sottozone, che coincidono tra di loro, così definite:

- aree stabili suscettibili di amplificazioni sismiche;
- aree suscettibili di instabilità.

Tali sottozone si inseriscono nel contesto della idoneità ai fini edificatori (Capo V).

Il P.I. ha provveduto, altresì, ad elaborare, ai sensi della DGRV 1572/2013 la "Microzonazione sismica di 1° e 3° livello".

La citata "micro zonazione" individua le aree di particolare criticità dal punto di vista geologico – geomorfologico – geotecnico.

I progetti edili dovranno in tal senso dichiarare esplicitamente la sottozona sismica nella quale sono previsti: le soluzioni tecniche adottate, ai sensi del D.M. 14/01/2008 (*Norme Tecniche per le costruzioni*).



Art. 12 – Verde privato

Tali aree sono individuate puntualmente dal P.I. e si configurano esclusivamente come pertinenze di edifici esistenti e da utilizzare come giardino o parco sistemato a prato o piantumato, mantenuto scoperto e privo di costruzioni, esclusi solo i manufatti di arredo del giardino che, ai sensi delle presenti N.T.O., non costituiscono sup. coperta/volume (e quindi berceaux – gazebo ecc.).

Tali aree si configurano, quindi, come aree a vincolo e non come Zone Territoriali Omogenee. Esse concorrono, quindi, a determinare l'edificabilità della Z.T.I.O. in cui sono inserite

Art. 13 – Viabilità - Fasce di rispetto

- DPR 16/12/1992 n. 495
- DM 1/4/1968 n. 1404
- P.A.T.I. art. 30 N.T.
- D.G.R. 497 del 18/02/2005 (Impianti carburanti)
- L.R. n.11/2004 – art.41/4 ter

Sono fasce normalmente destinate alla realizzazione di nuove strade, o di corsie di servizio, all'ampliamento di quelle esistenti, alla creazione di percorsi pedonali e ciclabili, alla piantumazione e alle sistemazioni a verde, alla costruzione, a titolo precario, d'impianti di distribuzione di carburante.

La costruzione di nuove stazioni per distribuzione carburanti è ammessa esclusivamente su aree di adeguate dimensioni ed in posizione tale da non recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione veicolare e pedonale.

Non sono ammessi nuovi impianti di distribuzione carburanti lungo le strade dei Centri storici, né nelle Z.T.I.O. residenziali.

L'Amministrazione comunale potrà chiedere distanze minime tra impianti distribuzione carburanti, nonché distanze minime dagli incroci, ferma restando l'osservanza delle norme di cui alla citata D.G.R.V. 497/2005.

Le fasce di protezione stradale possono essere utilizzate quali superfici a standard per la realizzazione delle aree a verde attrezzato, o a parco, e per i parcheggi pubblici degli edifici ad esse contigui.

Nelle Z.T.I.O. agricole, le distanze da osservarsi nelle edificazioni sono quelle stabilite dal combinato disposto del D.P.R. 495/92, e successive modifiche e integrazioni e del DM 1 aprile 1968 n° 1404.

La Cartografia del P.I. individua le fasce di rispetto stradale, nell'osservanza della disciplina sovraordinata.

L'individuazione di tali fasce è stata affinata dal P.I. sulla scorta dello "Stradario" ufficiale del comune.

Eventuale aggiornamento dello stradario comunale comporta l'automatico aggiornamento delle fasce di rispetto.

L'area ricadente all'interno della fascia di rispetto concorre alla determinazione del volume edificabile delle aree esterne edificabili adiacenti così come classificate dal P.I.

Le aree di protezione alle nuove infrastrutture dovranno rispettare gli indirizzi e le prescrizioni di cui al successivo art. 41.

Nelle aree residenziali l'occupazione di aree private lungo le strade per la creazione di aree a standard primario (parcheggi – aree verdi – ampliamento sede stradale) dà diritto ad un credito edilizio di cui al precedente art. 5.

Art. 17 – Idrografia – Zone di tutela – Fasce di rispetto

- L.R. 11/2004 art. 41 lett. g
- P.T.C.P. CAPO III
- R.D. 523/1904
- R.D. 368/1904 art.133
- P.A.T.I. art. 31 N.T.

Il P.I. individua e affina le zone di tutela e le fasce di rispetto dei canali demaniali (art. 41 L.R. 11).

17.1 – Zone di tutela - art. 41/g L.R. 11/2004

È istituita una fascia di tutela di m. 100 nelle zone agricole, dall'unghia esterna dell'argine principale o dal confine delle aree demaniali, dei corsi d'acqua principali individuati nel P.I., ai sensi dell'art. 41 punto 1 lett.g della L.R. 11/2004.

Nelle zone all'interno degli ambiti di "urbanizzazione consolidata" e di "edificazione diffusa" la fascia di tutela (anche se non graficizzata nelle tavole di P.I.) viene ridotta a m.50 ai sensi del punto 2 dell'art.41 stesso.

Essi sono:

- Torrente Musil o Ponticello, Curogna Vecchia o Curognetta
- Valle Cornelia
- Valle Della Chiesa o San Rocco
- Valle Carcoselle

Entro tali zone sono sempre consentiti gli interventi di restauro – risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia degli edifici esistenti.

La nuova edificazione e l'ampliamento dell'esistente edificato, ancorché ammessi, dovranno rispettare le distanze definite dalle "fasce di rispetto" dei paragrafi successivi.

Lungo le sponde dei fiumi, canali, valli, all'interno delle aree arginate e, all'interno delle zone di tutela sono ammesse solo le piste pedonali/ciclabili, ovvero le ippovie.

La fruibilità dei corsi d'acqua per scopi ludici ed ecologici è ammessa esclusivamente se compatibile con un ottimale funzionamento idraulico dei corsi d'acque stessi e previo parere favorevole della competente Autorità idraulica.

Non sono in ogni caso ammesse nuove piste o strade in cui vengono usati veicoli a motore se non quelle strettamente necessarie per l'accesso alle abitazioni, o per la manutenzione dell'ambito di tutela, ovvero piste ciclabili e percorsi pedonali di interesse pubblico.

Le disposizioni relative ai corsi d'acqua si applicano anche alle reti irrigue consortili e alle ulteriori superfici comprese nel demanio idrico su cui il Consorzio di Bonifica esercita la competenza amministrativa delegata dalla Regione Veneta.

17.1.1 – Idrografia – Fasce di rispetto

CORSI D'ACQUA PRINCIPALI / FASCE DI RISPETTO

All'interno delle zone di tutela, dei canali di cui al precedente paragrafo 17.1, sono individuate le seguenti fasce di rispetto:

- FASCE DI RISPETTO NELLE ZONE PAMAG
20,00 mt. dall'unghia esterna dell'argine o del limite dell'area demaniale.
- FASCE DI RISPETTO NELLE ZONE AGRICOLE (NON COMPRESSE NEL PAMAG)
10,00 mt. dall'unghia esterna dell'argine o del limite dell'area demaniale.
- FASCE DI RISPETTO NELLE ZTIO DIVERSE DALLE AGRICOLE
10 mt dall'unghia esterna dell'argine o dal limite dell'area demaniale.

IDROGRAFIA MINORE / FASCE DI RISPETTO

La cartografia del PI individua le principali affossature del territorio comunale, non comprese nell'elenco di cui sopra. Per questi corsi d'acqua, ancorché di proprietà privata, sono individuate le seguenti fasce di rispetto:

- a) nelle zone agricole: 10 m
- b) nelle ZTIO diverse dalle agricole: 10 m riducibili a 4 mt. purché autorizzate dal Consorzio di Bonifica.

DETERMINAZIONE DELLE FASCE DI RISPETTO

Le fasce di rispetto sono computate dal piede dell'argine o dal ciglio superiore della scarpata per i corsi d'acqua non arginati.

Le distanze di manufatti, recinzioni, edifici, ecc., dal corso d'acqua vanno computate dalla proiezione in pianta di eventuali sporgenze e aggetti.

Le fasce di rispetto si applicano anche alle eventuali opere insistenti nel sottosuolo (sottoservizi, vani interrati, ecc.).



INTERVENTI NELLE FASCE DI RISPETTO

In tutte le fasce di rispetto sono vietate le nuove costruzioni.

Per gli edifici esistenti sono consentiti esclusivamente:

- gli interventi di cui all'art. 3 comma 1 lettere a), b), c), d) del D.P.R. 380/2001;
- gli interventi di sola demolizione;
- gli ampliamenti degli edifici esistenti, qualora ammessi dalla specifica normativa di ZTIO, purché ad una distanza non inferiore a 10 m dal corso d'acqua.

Con riferimento agli ampliamenti la distanza potrà essere ridotta fino a 4 m, previa acquisizione dell'autorizzazione del competente Consorzio di Bonifica.

Per le opere esistenti a distanze dai corsi d'acqua inferiori a quelle consentite si applicano le disposizioni di cui all'art. 133, lettera b), secondo periodo, del R.D. 368/1904: "... Le fabbriche, piante e siepi esistenti o che per una nuova opera di una bonificazione risultassero a distanza minore di quelle indicate nelle lettere a) e b) sono tollerate qualora non rechino un riconosciuto pregiudizio; ma, giunte a maturità o deperimento, non possono essere surrogate fuorché alle distanze sopra stabilite".

La realizzazione di attraversamenti e, più in generale, di qualsiasi opera o intervento che possa comportare un'occupazione, anche temporanea del sedime dei corsi d'acqua gestiti dal competente Consorzio di Bonifica, dovrà essere oggetto di specifica e preventiva concessione a titolo precario da parte del Consorzio stesso.

Art. 18 – Pozzi di prelievo per uso idropotabile

- D.Lgs 3 aprile 2006 n° 152
- PATI n° 36 N.T.

Il P.I. individua i pozzi di prelievo idropotabile insistenti nel territorio.

- **Aree di rispetto**
Poiché non è stato redatto uno specifico studio idrogeologico, atto ad individuare aree geometriche di tutela differenti da quella circolare, il P.I. acquisisce la fascia di rispetto di m. 200 dall'occhio di fonte.
La misura dell'area di rispetto dovrà essere verificata in sede di progetto edilizio sulla base di un rilievo strumentale.

Nella fascia di rispetto sono ammessi:

- gli interventi sull'esistente edificato compresa la ristrutturazione, (purché senza demolizione e ricostruzione)
- gli interventi di nuova edificazione purché nel rispetto della fascia di tutela;

Non sono ammessi nella fascia di rispetto dei 200 mt. interventi edilizi diversi dalle destinazioni residenziali e dalle destinazioni a servizi.

Nella fascia di rispetto dei 200 mt. debbono essere, comunque, rispettate le limitazioni e le prescrizioni previste nei commi 4 e 5 art. 94 del D.Lgs 152 del 3 aprile 2006 e dall'art. 36/4 delle N.T. del PATI.

- **Fascia di tutela:**
 - è istituita una fascia di tutela di mt. 20 dall'occhio della fonte.
Tale fascia deve ritenersi assolutamente inedificabile, fatti salvi gli interventi necessari esclusivamente alle opere di presa.
 - è istituita una ulteriore fascia di tutela (corona circolare) compresa tra i 20 mt e i mt. 50 entro la quale non sono ammessi interventi edilizi di nuova costruzione. Al suo interno sono ammessi esclusivamente gli interventi sull'esistente edificato.
 - La nuova edificazione è ammessa nella fascia eccedente i mt. 50 dall'occhio di fonte. (sempre nel rispetto delle disposizioni ex art. 94 D. Lgs 152/2006)

Art. 23 - Piani di Area o di Settore vigenti – P.A.M.A.G.

- P.T.R.C. – art. 33

Il P.I. individua l'ambito P.A.M.A.G. (Piano di Area del Massiccio del Grappa). Su tali aree vigono le norme del Piano di Area della Regione Veneto così come affinato dalla specifica variante di P.R.G. (Del c.c. n° 40 del 10/06/1996).

In riferimento alle disposizioni di cui alle "norme specifiche di tutela di cui al titolo VII del PTRC" (punto 19bis - 21) le stesse in quanto riferite alla L.R. 24/85 (decaduta) sono così riformulate dal P.I.:

Nelle aree agricole ex PAMAG l'edificabilità ammessa dall'art. 44 L.R. n.11/2004 è assoggettata alle seguenti ulteriori limitazioni in aggiunta alle limitazioni ex PAMAG:

- Sono ammessi solo gli allevamenti in funzione del fondo agricolo. (articolo successivo 33.2.4 paragrafo a1);
- È ammessa la stabulazione nelle malghe esistenti conformemente ai piani aziendali vigenti;
- Sono ammessi gli ampliamenti delle malghe esistenti conformemente ai piani aziendali approvati dalla R.V..
- Non sono ammessi gli ampliamenti ex art. 44/5 L.R. 11/2004 (ampliamenti fino ad un limite massimo di 800 mc).

Art. 42 – Percorsi ciclopedonali

Il P.I. individua i percorsi ciclopedonali nelle tavole in scala 1/2000 e 1/1000.

Nell'esecuzione di tali percorsi si dovranno usare i seguenti accorgimenti:

- saranno preferibilmente utilizzate pavimentazioni in stabilizzato misto-cementizio o con altri prodotti aggreganti e si dovranno predisporre la segnaletica, l'illuminazione adeguata ed aree di sosta attrezzate;
- lungo le strade urbane si utilizzerà la sede asfaltata esistente o di nuova realizzazione, dividendo nettamente la mobilità ciclabile da quella sia automobilistica che pedonale, dove sia possibile;
- lungo carrarecce, e tracciati agricoli si predisporranno misure per la possibilità di percorrere tali itinerari, opportunamente mantenuti e segnalati, preferibilmente in stabilizzato tali da garantire la permeabilità del fondo;
- la realizzazione di eventuali nuove piste ciclabili, qualora previste a margine delle affossature esistenti, dovranno essere progettate nel rispetto della funzionalità delle affossature anche escludendone la chiusura con tubazioni. La progettazione dei nuovi percorsi dovrà inoltre provvedere alla realizzazione di adeguati volumi di invaso compensativi nel caso siano assolutamente necessarie opere di tombinamento;
- laddove i percorsi attrezzati ricadano nelle pertinenze idrauliche dei corsi d'acqua, si dovranno concordare con il Consorzio misure strutturali atte a contemperare le reciproche esigenze;
- i percorsi dovranno essere dotati di adeguati arredi, piazzole di sosta attrezzate, e di tutte le necessarie strutture di servizio.

Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge al geometra Augusto Zilio, in carta resa legale.


Il Responsabile del Procedimento
arch. Francesca Quarisa



Francesca Quarisa

PROTOCOLLO COMUNALE
(riservato all'ufficio protocollo)

(marca da bollo da Euro 16,00)



AL COMUNE DI **POSSAGNO**

PROVINCIA DI **TREVISO**

Oggetto: **RICHIESTA DI CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA**

Il sottoscritto AUGUSTO ZILIO, nato a Guelph-Ontario-Canada il 19/12/1956, residente ad ALTIVOLE in Via EDIFICIO n° 11/1 codice fiscale n° ZLI GST 56T19 Z401X in qualità di Tecnico incaricato dal curatore del fallimento n° 25/2020.

Ai fini dell'art. 30 del D.P.R. 06/06/2001 n. 380 (art. 18 legge n°47 del 28/02/1985);

CHIEDE

il rilascio del certificato di destinazione urbanistica dell'area censita in

Comune di Possagno (TV) Catasto Fabbricati - Foglio 10

Mapp. n. 1453 - VIA FORNACI PAETOT - p. T - area urbana di mq. 135;

Mapp. n. 1436 - VIA FORNACI PAETOT - p. T - area urbana di mq. 10;

Mapp. n. 651 - VIA FORNACI PAETOT - p. T - unità collabenti;

Mapp. n. 652 - VIA FORNACI PAETOT - p. T - area urbana di mq. 18;

Mapp. n. 756 - VIA FORNACI PAETOT - p. T - area urbana di mq. 145;

Mapp. n. 757 - VIA FORNACI PAETOT - p. T - area urbana di mq. 124;

Mapp. n. 1567 - VIA MOLINETTO;

Mapp. n. 1568 - VIA MOLINETTO;

Mapp. n. 1569 - VIA MOLINETTO - p. T - Cat. D/1 - RC Euro 19.390,00;

Mapp. n. 1633 - VIA MOLINETTO n. SNC - p. T - area urbana di mq. 330;

Mapp. n. 1634 - VIA MOLINETTO n. SNC - p. T - area urbana mq. 9;

Comune di Possagno (TV) **Catasto Terreni - Foglio 10**

Mapp. n. 1142 - Prato Arbor - Cl. 5 - ettari 00, are 09, centiare 43 - RD Euro 2,19 RA Euro 1,95;
Mapp. n. 1143 - Prato Arbor - Cl. 4 - ettari 00, are 09, centiare 00 - RD Euro 2,56 RA Euro 2,32;
Mapp. n. 1144 - Prato Arbor - Cl. 4 - ettari 00, are 09, centiare 21 - RD Euro 2,62 RA Euro 2,38;
Mapp. n. 1145 - Prato Arbor - Cl. 4 - ettari 00, are 08, centiare 80, RD Euro 2,50 RA Euro 2,27;
Mapp. n. 1163 - Pascolo - Cl. 1 - ettari 00, are 11, centiare 62, RD Euro 2,10 RA Euro 6,60;
Mapp. n. 1260 - Prato Arbor - Cl. 3 - ettari 00, are 12, centiare 60, RD Euro 4,23 RA Euro 3,90;
Mapp. n. 1261 - Prato Arbor - Cl. 1 - ettari 00, are 7, centiare 00, RD Euro 3,43 - RA Euro 2,35;
Mapp. n. 1262 - Prato Arbor - Cl. 2 - ettari 00, are 1, centiare 16 - RD Euro 0,48 RA Euro 0,42;
Mapp. n. 1263 - Prato Arbor - Cl. 3 - ettari 00, are 00, centiare 25 - RD Euro 0,08 RA Euro 0,08;
Mapp. n. 1280 - Prato Arbor - Cl. 2 - ettari 00, are 13, centiare 60 - RD Euro 5,62 RA Euro 4,92;
Mapp. n. 1282 - Prato Arbor - Cl. 2 - ettari 00, are 36, centiare 63 - RD Euro 15,13 RA Euro 13,24;
Mapp. n. 1373 - Prato Arbor - Cl. 2 - ettari 00, are 00, centiare 45 - RD Euro 0,19 RA Euro 0,16;
Mapp. n. 1397 - Prato Arbor - Cl. 3 - ettari 00, are 02, centiare 99 - RD Euro 1,00 RA Euro 0,93;
Mapp. n. 1419 - Prato Arbor - Cl. 2 - ettari 00, are 14, centiare 94 - RD Euro 6,17 - RA Euro 5,40;
Mapp. n. 1426 - Prato Arbor - Cl. 4 - ettari 00, are 18, centiare 51 - RD Euro 5,26 RA Euro 4,78;
Mapp. n. 1432 - Prato Arbor - Cl. 5 - ettari 00, are 17, centiare 28 - RD Euro 4,02 RA Euro 3,57;
Mapp. n. 1574 - Prato - Cl. 4 - ettari 00, are 03, centiare 60 - RD Euro 1,12 RA Euro 0,74;
Mapp. n. 1576 - Prato Arbor - Cl. 4 - ettari 00, are 00, centiare 90 - RD Euro 0,26 RA Euro 0,23;
Mapp. n. 1578 - Pascolo - Cl. 1 - ettari 00, are 29, centiare 50 - RD Euro 5,33 RA Euro 16,76;
Mapp. n. 1580 - Prato Arbor - Cl. 2 - ettari 00, are 24, centiare 26 - RD Euro 10,02 RA Euro 8,77;
Mapp. n. 1582 - Prato Arbor - Cl. 2 - ettari 0, are 30, centiare 62 - RD Euro 12,65 RA Euro 11,07;
Mapp. n. 1584 - Prato Arbor - Cl. 4 - ettari 00, are 01, centiare 70 - RD Euro 0,48 RA Euro 0,44;
Mapp. n. 1586 - Prato Arbor - Cl. 2 - ettari 00, are 24, centiare 20 - RD Euro 10,00 - RA Euro 8,75;
Mapp. n. 1590 - Incolt Ster - ettari 00, are 00, centiare 90;
Mapp. n. 1592 - Incolt Ster - ettari 00, are 00, centiare 55;
Mapp. n. 1593 - Incolt Ster - ettari 00, are 00, centiare 55;
Mapp. n. 1595 - Bosco Misto - Cl. U - ettari 00, are 04, centiare 05 - RD Euro 0,63 RA Euro 0,10;
Mapp. n. 1596 - Prato Arbor - Cl. 3 - ettari 00, are 02, centiare 30 - RD Euro 0,77 RA Euro 0,71;
Mapp. n. 1597 - Bosco Misto - Cl. U - ettari 00, are 06, centiare 35 - RD Euro 0,98 RA Euro 0,16;
Mapp. n. 1599 - Incolt Ster - ettari 00, are 00, centiare 30;
Mapp. n. 1600 - Prato Arbor - Cl. 3 - ettari 00, are 00, centiare 45 - RD Euro 0,15 RA Euro 0,14;
Mapp. n. 1635 - Prato Arbor - Cl. 4 - ettari 00, are 00, centiare 95 - RD Euro 0,27 RA Euro 0,25;
Mapp. n. 1636 - Prato Arbor - Cl. 4 - ettari 00, are 00, centiare 52 - RD Euro 0,15 RA Euro 0,13;
Mapp. n. 1637 - Prato Arbor - Cl. 4 - ettari 00, are 00, centiare 89 - RD Euro 0,25 RA Euro 0,23;
Mapp. n. 1638 - Prato Arbor - Cl. 4 - ettari 00, are 01, centiare 19 - RD Euro 0,34 RA Euro 0,31;
Mapp. n. 1639 - Prato Arbor - Cl. 4 - ettari 00, are 00, centiare 03 - RD Euro 0,01 RA Euro 0,01;
Mapp. n. 1676 - Prato - Cl. 2 - ettari 00, are 00, centiare 30 - RD Euro 0,12 RA Euro 0,09;
Mapp. n. 1678 - Semin Arbor - Cl. 2 - ettari 00, are 00, centiare 41 - RD Euro 0,25 RA Euro 0,14;
Mapp. n. 1728 - Bosco Misto - Cl. U - ettari 00, are 03, centiare 23 - RD Euro 0,50 RA Euro 0,08;
Mapp. n. 1730 - Prato Arbor - Cl. 2 - ettari 00, are 35, centiare 80 - RD Euro 14,79 RA Euro 12,94;
Mapp. n. 190 - Prato - Cl. 4 - ettari 00, are 14, centiare 40 - RD Euro 4,46 RA Euro 2,97;
Mapp. n. 20 - Pascolo - Cl. 1 - ettari 00, are 21, centiare 82 - RD Euro 3,94 RA Euro 12,40;

Mapp. n. 21 - Pascolo - Cl. 1 - ettari 00, are 32, centiare 60 - RD Euro 5,89 RA Euro 18,52;
Mapp. n. 22
PORZIONE AA - Pascolo - Cl. 1 - ettari 00, are 13, centiare 00 - RD Euro 2,35 RA Euro 7,39;
PORZIONE AB - Prato Arbor - Cl. 3 - ettari 00, are 04, centiare 70 - RD Euro 1,58 RA Euro 1,46;
Mapp. n. 241 - Prato - Cl. 3 - ettari 00, are 05, centiare 71 - RD Euro 2,06 RA Euro 1,62;
Mapp. n. 281 - Bosco Ceduo - Cl. U - ettari 00, are 10, centiare 35 - RD Euro 1,34 RA Euro 0,27;
Mapp. n. 297 - Prato Arbor - Cl. 4 - ettari 00, are 10, centiare 66 - RD Euro 3,03 RA Euro 2,75;
Mapp. n. 308 - Bosco Alto - Cl. 1 - ettari 00, are 10, centiare 76 - RD Euro 3,89 RA Euro 0,33;
Mapp. n. 313 - Prato Arbor - Cl. 3 - ettari 00, are 08, centiare 65 - RD Euro 2,90 RA Euro 2,68;
Mapp. n. 321 - Pascolo - Cl. 2 - ettari 00, are 08, centiare 38 - RD Euro 1,30 RA Euro 0,39;
Mapp. n. 338 - Bosco Ceduo - Cl. U - ettari 00, are 32, centiare 7 - RD Euro 4,14 RA Euro 0,83;
Mapp. n. 373 - Prato - Cl. 3 - ettari 00, are 12, centiare 41 - RD Euro 4,49 RA Euro 3,53;
Mapp. n. 375 - Incolt Ster - ettari 00, are 05, centiare 50;
Mapp. n. 376 - Prato Arbor - Cl. 3 - ettari 00, are 06, centiare 30 - RD Euro 2,11 RA Euro 1,95;
Mapp. n. 377 - Prato Arbor - Cl. 5 - ettari 00, are 24, centiare 47 - RD Euro 5,69 RA Euro 5,06;
Mapp. n. 380 - Bosco Misto - Cl. U - ettari 00, are 17, centiare 00 - RD Euro 2,63 RA Euro 0,44;
Mapp. n. 383 - Bosco Misto - Cl. U - ettari 00, are 42, centiare 04 - RD Euro 6,51 RA Euro 1,09;
Mapp. n. 384 - Incolt Ster - ettari 00, are 07, centiare 75;
Mapp. n. 445 - Prato - Cl. 4 - ettari 00, are 10, centiare 94 - RD Euro 3,39 RA Euro 2,26;
Mapp. n. 446 - Bosco Misto - Cl. U - ettari 00, are 25, centiare 46 - RD Euro 3,94 RA Euro 0,66;
Mapp. n. 447 - Prato Arbor - Cl. 5 - ettari 00, are 09, centiare 61 - RD Euro 2,23 RA Euro 1,99;
Mapp. n. 448 - Bosco Misto - Cl. U - ettari 00, are 22, centiare 47 - RD Euro 3,48 RA Euro 0,58;
Mapp. n. 449 - Prato - Cl. 4 - ettari 00, are 09, centiare 13 - RD Euro 2,83 RA Euro 1,89;
Mapp. n. 450 - Bosco Misto - Cl. U - ettari 00, are 10, centiare 47 - RD Euro 1,62 RA Euro 0,27;
Mapp. n. 451 - prato Cl. 4 - ettari 00, are 18, centiare 21 - RD Euro 5,64 - RA Euro 3,76;
Mapp. n. 452 - bosco alto Cl. 2 - ettari 00, are 13, centiare 23 - RD Euro - 3,07 - RA Euro 0,34;
Mapp. n. 453 - bosco misto Cl. U - ettari 00, are 03, centiare 92 - RD Euro 0,61 - RA Euro 0,10;
Mapp. n. 454 - Bosco Misto - Cl. U - ettari 00, are 32, centiare 10 - RD Euro 4,97 RA Euro 0,83;
Mapp. n. 455 - Bosco Misto - Cl. U - ettari 00, are 27, centiare 76 - RD Euro 4,30 RA Euro 0,72;
Mapp. n. 456 - Bosco Misto - Cl. U - ettari 00, are 22, centiare 24 - RD Euro 3,45 RA Euro 0,57;
Mapp. n. 457 - Bosco Misto - Cl. U - ettari 00, are 49, centiare 61 - RD Euro 7,69 RA Euro 1,28;
Mapp. n. 495 - Bosco Alto - Cl. 2 - ettari 01, are 58, centiare 90 - RD Euro 36,93 RA Euro 4,10;
Mapp. n. 560 - Prato - Cl. 1 - ettari 0, are 14, centiare 20 - RD Euro 6,97 RA Euro 4,77;
Mapp. n. 630 - Prato Arbor - Cl. 2 - ettari 00, are 31, centiare 88 - RD Euro 13,17 RA Euro 11,53;
Mapp. n. 657 - Incolt Ster - ettari 00, are 05, centiare 46;
Mapp. n. 658 - Incolt Ster - ettari 00, are 02, centiare 10;
Mapp. n. 659 - Prato Arbor - Cl. 3 - ettari 00, are 04, centiare 90 - RD Euro 1,64 RA Euro 1,52;
Mapp. n. 660 - Prato Arbor - Cl. 3 - ettari 00, are 05, centiare 30 - RD Euro 1,78 RA Euro 1,64;
Mapp. n. 661 - Prato Arbor - Cl. 3 - ettari 00, are 40, centiare 70 - RD Euro 13,66 RA Euro 12,61;
Mapp. n. 663 - Prato Arbor - Cl. 5 - ettari 00, are 08, centiare 60 - RD Euro 2,00 RA Euro 1,78;
Mapp. n. 666 - Cast Frutto - Cl. U - ettari 00, are 07, centiare 70 - RD Euro 1,39 RA Euro 0,52;
Mapp. n. 667 - Bosco Misto - Cl. U - ettari 00, are 08, centiare 50 - RD Euro 1,32 RA Euro 0,22;
Mapp. n. 668 - Bosco Misto - Cl. U - ettari 00, are 06, centiare 70 - RD Euro 1,04 RA Euro 0,17;
Mapp. n. 669 - Bosco Misto - Cl. U - ettari 00, are 02, centiare 90 - RD Euro 0,45 RA Euro 0,07;
Mapp. n. 741 - Prato - Cl. 4 - ettari 00, are 17, centiare 00 - RD Euro 5,27 RA Euro 3,51;
Mapp. n. 742 - Prato - Cl. 4 - ettari 00, are 04, centiare 60 - RD Euro 1,43 RA Euro 0,95;
Mapp. n. 988 - prato Cl. 1 - ettari 00, are 03, centiare 00 - RD Euro 1,47 RA Euro 1,01;

Mapp. n. 379 – Bosco Misto - Cl. U - ettari 00, are 10, centiare 94 - RD Euro 1,70 RA Euro 0,28;
Mapp. n. 1061 - prato Cl. 1 ettari 00, are 01, centiare 00 - RD Euro 0,49 - RA Euro 0,34;
Mapp. n. 1062 - prato Cl. 1 ettari 00, are 05, centiare 40 - RD Euro 2,65 - RA Euro 1,81;
Mapp. n. 1063 - prato Cl. 1 ettari 00, are 08, centiare 70 - RD Euro 4,27 - RA Euro 2,92;
Mapp. n. 1065 - Prato Arbor - Cl. 2 – ettari 00, are 00, centiare 12 - RD Euro 0,05 - RA Euro 0,04;
Mapp. n. 1066 - Prato Arbor - Cl. 2 – ettari 00, are 00, centiare 07 - RD Euro 0,03 - RA Euro 0,03;

Catasto Terreni - Foglio 9

Mapp. n. 3977 - Pasc Cespug - Cl. U - ettari 00, are 00, centiare 05 - RD Euro 0,01 RA Euro 0,01;
Mapp. n. 3978 - Pasc Cespug - Cl. U - ettari 00, are 00, centiare 26 - RD Euro 0,01 RA Euro 0,01;

Catasto Terreni - Foglio 3

Mapp. n. 34 - Pascolo - Cl. 3 - ettari 00, are 21, centiare 82 - RD Euro 2,82 RA Euro 0,79.

Si allegano:

- **N° 05 Estratti di mappa catastale recenti, scala 1:2000, rilasciati dall'agenzia del territorio, con individuazione dei mappali oggetto di richiesta;**
- **Attestazione del versamento dei diritti di segreteria (€. 52,00 da effettuarsi alla Tesoreria Comunale: Banca Intesa Filiale di POSSAGNO - codice IBAN IT87P 03069 12117 100000046383);**
- **Marca da bollo da €. 16,00 per il rilascio del certificato.**

ALTIVOLE, lì 22/10/2020

IL RICHIEDENTE





COMUNE DI CAVASO DEL TOMBA

Via S. Pio X, 4 - 31034 Cavaso del Tomba (TV)
telefono 0423/9423114 fax 0423/543288
PEC: comune.cavasodeltomba.tv@pec.it
C.F. 83002310262 - P. I.V.A. 01741140261



ALLEGATO N° 21 COMUNE DI POSSAGNO

Via Canova n. 70 - 31054 Possagno (TV)
telefono 0423 922 720 - fax 0423 922 799
P.E.C.: comune.possagno.tv@pec.veneto.it
C.F. 83002990261 P. I.V.A. 01970840268

SERVIZIO TECNICO ASSOCIATO

Protocollo n. 8705
Risposta al prot. 7203 - 8480
Bollo € 16,00 codice 01180575981497

Possagno, 21 dicembre 2020



CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA (Articolo 30 del D.P.R. 6.6.2001, n. 380)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la richiesta formulata dal Geom. Zilio Augusto in data 23.10.2020 prot. 7203 e integrata il 09.12.2020 prot. 8480 del 15.12.2020 – con la quale viene chiesto un certificato di destinazione urbanistica;

VISTO il Piano di Assetto del Territorio P.A.T.I. vigente e relative norme, il Piano degli Interventi approvato con D.C.C. n. 40 del 29.11.2018 - pubblicato in data 13.12.2018, piano in vigore dal 28.12.2018 - con le norme ad esso allegata e la prima variante al piano degli interventi adottato con D.C.C. n. 14 del 28.07.2020 pubblicato il 05.08.2020;

VISTI il 2° e 3° comma dell'articolo 30 del D.P.R. 06.06.2001, n. 380 e il 3° comma dell'articolo 6 della Legge 15.05.1997, n. 127;

CERTIFICA

1- Che l'area censita in Catasto: Comune di Possagno - Foglio n. 10 - Mappali n. 1260 – 1261 - 1262 – 1263 - 241 – è classificata:-

- nel Piano degli Interventi (P.I.) approvato DCC n. 40/2018, nella Z.T.I.O. "Territorio agricolo" art. 33 delle NTO del P.I.
- nella prima variante al Piano degli Interventi (P.I.) adottato DCC n. 14/2020, nella Z.T.I.O. "Territorio agricolo" art. 33 delle NTO del P.I.

L'area risulta inoltre essere soggetta ai seguenti vincoli e all'interno delle aree ai sensi degli artt. 7.3 (solo M. 1261 - 1262) – 7.4 – 13 – 18 (solo M. 1260 - 241) – 42 (solo M. 1260 - 241) - 23 delle N.T.O. del P.I. vigente DCC 40/2018 e delle N.T.O. del P.I. adottato DCC 14/2020.

2 - Che l'area censita in Catasto: Comune di Possagno - Foglio n. 10 - Mappali n. 297 – 373 – 560 – 988 – è classificata:

- nel Piano degli Interventi (P.I.) approvato DCC n. 40/2018, nella Z.T.I.O. "Territorio agricolo di particolare connessione naturalistica" art. 34.2 delle NTO del P.I.
- nella prima variante al Piano degli Interventi (P.I.) adottato DCC n. 14/2020, nella Z.T.I.O. "Territorio agricolo di particolare connessione naturalistica" art. 34.2 delle NTO del P.I.

L'area risulta inoltre essere soggetta ai seguenti vincoli e all'interno delle aree ai sensi degli artt. 11 – 13 (solo M. 297 – 373) - 18 delle N.T.O. del P.I. vigente DCC 40/2018 e delle N.T.O. del P.I. adottato DCC 14/2020.

3 - Che l'area censita in Catasto: Comune di Possagno - Foglio n. 10 – Mappali n. 1453 - 1436 - 651 – 652 – 756 - 757 – è classificata:

- nel Piano degli Interventi (P.I.) approvato DCC n. 40/2018, nella Z.T.I.O. 5.3 "Zone a Tessuto Omogeneo Produttivo Sparso" art. 29.2 delle NTO del P.I. soggetta a Piano Urbanistico Attuativo PUA/3 (art. 3.2)
- nella prima variante al Piano degli Interventi (P.I.) adottato DCC n. 14/2020, nella Z.T.I.O. 5.3 "Zone a Tessuto Omogeneo Produttivo Sparso" art. 29.2 delle NTO del P.I. soggetta a Piano Urbanistico Attuativo PUA/3 (art. 3.2)

L'area risulta inoltre essere soggetta ai seguenti vincoli e all'interno delle aree ai sensi degli artt. 7.2 (solo per M. 1453) - 8 (solo M. 1453 – 757(parte)) – 11 delle N.T.O. del P.I. vigente DCC 40/2018 e del P.I. adottato DCC 14/2020.

4 - Che l'area censita in Catasto: Comune di Possagno - Foglio n. 10 - Mappali n. 384 (parte) - 321 (parte) - 1426 - è classificata:

- nel Piano degli Interventi (P.I.) approvato DCC n. 40/2018, nella Z.T.I.O. "Territorio agricolo" art. 33 delle NTO del P.I. trasformabile in Z.T.I.O. 5.3 "Zone a Tessuto Omogeneo Produttivo Sparso" art. 29.2 delle NTO del P.I. soggetta a Piano Urbanistico Attuativo PUA/3 (art. 3.2)
- nella prima variante al Piano degli Interventi (P.I.) adottato DCC n. 14/2020, nella Z.T.I.O. "Territorio agricolo" art. 33 delle NTO del P.I. trasformabile in Z.T.I.O. 5.3 "Zone a Tessuto Omogeneo Produttivo Sparso" art. 29.2 delle NTO del P.I. soggetta a Piano Urbanistico Attuativo PUA/3 (art. 3.2)

L'area risulta inoltre essere soggetta ai seguenti vincoli e all'interno delle aree ai sensi degli artt. 7.2 - 11 delle N.T.O. del P.I. vigente DCC 40/2018 e delle N.T.O. del P.I. adottato DCC 14/2020.

5 - Che l'area censita in Catasto: Comune di Possagno - Foglio n. 10 - Mappali n. 446 - 447 - 448 - 449 - 455 - 456 - 457 - 383 - 380 - 660 - 661 - 1595 - 1597 - è classificata:

- nel Piano degli Interventi (P.I.) approvato DCC n. 40/2018, nella Z.T.I.O. "Territorio agricolo" art. 33 delle NTO del P.I. in cui è prevista una nuova viabilità di progetto art. 41 del P.I.
- nella prima variante al Piano degli Interventi (P.I.) adottato DCC n. 14/2020, nella Z.T.I.O. "Territorio agricolo" art. 33 delle NTO del P.I. in cui è prevista una nuova viabilità di progetto art. 41 del P.I.

L'area risulta inoltre essere soggetta ai seguenti vincoli e all'interno delle aree ai sensi degli artt. 7.2 (per Mappali 455 - 457 - 383 - 380 - 1597) - 11 delle N.T.O. del P.I. vigente DCC 40/2018 e delle N.T.O. del P.I. adottato DCC 14/2020.

6 - Che l'area censita in Catasto: Comune di Possagno - Foglio n. 10 - Mappali n. 451 - 452 - 453 - 384 (parte) - 321 (parte) - 1145 - 1144 - 1143 - 1142 - 1432 - 379 - 377 - 663 - 659 - 376 - 1599 - 1600 - 658 - 657 - 375 - 741 - 742 - 445 - 450 - 454 - 666 - 667 - 668 - 669 - 1596 - 308 - 495 - è classificata:

- nel Piano degli Interventi (P.I.) approvato DCC n. 40/2018, nella Z.T.I.O. "Territorio agricolo" art. 33 delle NTO del P.I.
- nella prima variante al Piano degli Interventi (P.I.) adottato DCC n. 14/2020, nella Z.T.I.O. "Territorio agricolo" art. 33 delle NTO del P.I.

L'area risulta inoltre essere soggetta ai seguenti vincoli e all'interno delle aree ai sensi degli artt. 7.2 (per Mappali 1433 (parte) - 384 (parte) - 321 (parte) 1145 - 1144 - 1143 - 1142 - 1432 - 377 - 663 - 308 - 495) - 11 delle N.T.O. del P.I. vigente DCC 40/2018 e delle N.T.O. del P.I. adottato DCC 14/2020.

7 - Che l'area censita in Catasto: Comune di Possagno - Foglio n. 10 - Mappali n. 1592 - 1593 - 1590 - è classificata:

- nel Piano degli Interventi (P.I.) approvato DCC n. 40/2018, nella Z.T.I.O. 5.2 "Zone a Tessuto Omogeneo Produttivo Sparso" art. 29.2 delle NTO del P.I. con destinazione area attrezzata a parco, gioco sport (standard ad uso pubblico) art. 36 delle NTO del P.I.
- nella prima variante al Piano degli Interventi (P.I.) adottato DCC n. 14/2020, nella Z.T.I.O. 5.2 "Zone a Tessuto Omogeneo Produttivo Sparso" art. 29.2 delle NTO del P.I. con destinazione area attrezzata a parco, gioco sport (standard ad uso pubblico) art. 36 delle NTO del P.I.

L'area risulta inoltre essere soggetta ai seguenti vincoli e all'interno delle aree ai sensi degli artt. 7.4 - 11 - 23 delle N.T.O. del P.I. vigente DCC 40/2018 e del P.I. adottato DCC 14/2020.

8 - Che l'area censita in Catasto: Comune di Possagno - Foglio n. 10 - Mappali n. 1373 - 1728 - 1730 - 1282 - 1280 - 1580 - 1586 - 1419 - 1582 - 630 - è classificata:

- nel Piano degli Interventi (P.I.) approvato DCC n. 40/2018, nella Z.T.I.O. "Territorio agricolo di particolare connessione naturalistica" art. 34.2 delle NTO del P.I.
- nella prima variante al Piano degli Interventi (P.I.) adottato DCC n. 14/2020, nella Z.T.I.O. "Territorio agricolo di particolare connessione naturalistica" art. 34.2 delle NTO del P.I.

L'area risulta inoltre essere soggetta ai seguenti vincoli e all'interno delle aree ai sensi degli artt. 7.2 (per mappali 1728 - 1730 - 1281 - 91 - 630) - 7.4 - 8 (per mappali 1728 - 1730 - 1586 (parte) - 1419 (parte) - 11 - 13 (per mappali 1281 - 630) - 23 delle N.T.O. del P.I. vigente DCC 40/2018 e delle N.T.O. del P.I. adottato DCC 14/2020.

9 - Che l'area censita in Catasto: Comune di Possagno - Foglio n. 10 - Mappali n. 190 - 1574 - 1584 - 338 - 1578 - 281 - 1576 - è classificata:

- nel Piano degli Interventi (P.I.) approvato DCC n. 40/2018, nella Z.T.I.O. "Territorio agricolo" art. 33 delle NTO del P.I.

L'area ris
1578 - 21
delle N.T

10 - Ch
- 22 (p

L'area
del P.

11 -
- 31
clas



- nella prima variante al Piano degli Interventi (P.I.) adottato DCC n. 14/2020, nella Z.T.I.O. "Territorio agricolo" art. 33 delle NTO del P.I.

L'area risulta inoltre essere soggetta ai seguenti vincoli e all'interno delle aree ai sensi degli artt. 7.2 (per Mappali 338 - 1578 - 281) - 7.4 - 8 - 11 - 13 (escluso M. 281) - 17.1 (escluso M. 281) delle N.T.O. del P.I. vigente DCC 40/2018 e delle N.T.O. del P.I. adottato DCC 14/2020.

10 - Che l'area censita in Catasto: Comune di Possagno - Foglio n. 10 - Mappali n. 20 - 1163 - 1569 (parte) - 21 (parte) - 22 (parte) - 313 (parte) - 1397 (parte) è classificata:

- nel Piano degli Interventi (P.I.) approvato DCC n. 40/2018, nella Z.T.I.O. "Territorio agricolo" art. 33 delle NTO del P.I. trasformabile in Z.T.I.O. 5.2 "Zone a Tessuto Omogeneo Produttivo Sparso" art. 29.2 delle NTO del P.I.
- nella prima variante al Piano degli Interventi (P.I.) adottato DCC n. 14/2020, nella Z.T.I.O. "Territorio agricolo" art. 33 delle NTO del P.I. trasformabile in Z.T.I.O. 5.3 "Zone a Tessuto Omogeneo Produttivo Sparso" art. 29.2 delle NTO del P.I. soggetta a Piano Urbanistico Attuativo PUA/3 (art. 3.2)

L'area risulta inoltre essere soggetta ai seguenti vincoli e all'interno delle aree ai sensi degli artt. 7.2 - 11 delle N.T.O. del P.I. vigente DCC 40/2018 e delle N.T.O. del P.I. adottato DCC 14/2020.

11 - Che l'area censita in Catasto: Comune di Possagno - Foglio n. 10 - Mappali n. 1569 (parte) - 21 (parte) - 22 (parte) - 313 (parte) - 1397 (parte) - 1676 - 1678 - 1567 - 1568 - 1639 - 1634 - 1637 - 1635 - 1638 - 1636 - 1633 - è classificata:

- nel Piano degli Interventi (P.I.) approvato DCC n. 40/2018, nella Z.T.I.O. 5.2 "Zone a Tessuto Omogeneo Produttivo Sparso" art. 29.2 delle NTO del P.I. soggetto, ai sensi art. 46 N.T.O. del P.I., a P.U.A. Piano di Recupero di Iniziativa privata "Ex Prealpina Milk" convenzionato con atto del 19.07.2006 n. di rep. 115.827 n. racc. 31.911 del dr. Francesco Imparato notaio in Asolo, convenzione decaduta.
- nella prima variante al Piano degli Interventi (P.I.) adottato DCC n. 14/2020, nella Z.T.I.O. 5.2 "Zone a Tessuto Omogeneo Produttivo Sparso" art. 29.2 delle NTO del P.I. soggetto, ai sensi art. 46 N.T.O. del P.I., a P.U.A. Piano di Recupero di Iniziativa privata "Ex Prealpina Milk" convenzionato con atto del 19.07.2006 n. di rep. 115.827 n. racc. 31.911 del dr. Francesco Imparato notaio in Asolo, convenzione decaduta.

L'area risulta inoltre essere soggetta ai seguenti vincoli e all'interno delle aree ai sensi degli artt. 7.4 - 11 - 23 delle N.T.O. del P.I. vigente DCC 40/2018 e del P.I. adottato DCC 14/2020.

12 - Che l'area censita in Catasto: Comune di Possagno - Foglio n. 10 - Mappali n. 1061 - 1062 - 1063 - 1065 - 1066 - è classificata:

- nel Piano degli Interventi (P.I.) approvato DCC n. 40/2018, nella Z.T.I.O. 5.2 "Zone a Tessuto Omogeneo Produttivo Sparso" art. 29.2 delle NTO del P.I.
- nella prima variante al Piano degli Interventi (P.I.) adottato DCC n. 14/2020, nella Z.T.I.O. 5.2 "Zone a Tessuto Omogeneo Produttivo Sparso" art. 29.2 delle NTO del P.I.

L'area risulta inoltre essere soggetta ai seguenti vincoli e all'interno delle aree ai sensi degli artt. 7.4 - 11 - 23 - 36 - 42 delle N.T.O. del P.I. vigente DCC 40/2018 e del P.I. adottato DCC 14/2020.

13 - Che l'area censita in Catasto: Comune di Possagno - Foglio n. 3 - Mappali n. 34 è classificata:

- nel Piano degli Interventi (P.I.) approvato DCC n. 40/2018, nella Z.T.I.O. "Territorio agricolo" art. 33 delle NTO del P.I.
- nella prima variante al Piano degli Interventi (P.I.) adottato DCC n. 14/2020, nella Z.T.I.O. "Territorio agricolo" art. 33 delle NTO del P.I.

L'area risulta inoltre essere soggetta ai seguenti vincoli e all'interno delle aree ai sensi degli artt. 7.4 - 8 - 11 delle N.T.O. del P.I. vigente DCC 40/2018 e delle N.T.O. del P.I. adottato DCC 14/2020.

14 - Che l'area censita in Catasto: Comune di Possagno - Foglio n. 9 - Mappali n. 3977 - 3978 - è classificata:

- nel Piano degli Interventi (P.I.) approvato DCC n. 40/2018, nella Z.T.I.O. "Territorio agricolo di particolare connessione naturalistica" art. 34.2 e "Territorio agricolo di particolare tutela, riqualificazione e valorizzazione" art. 34.1 delle NTO del P.I.
- nella prima variante al Piano degli Interventi (P.I.) adottato DCC n. 14/2020, nella Z.T.I.O. "Territorio agricolo di particolare connessione naturalistica" art. 34.2 e "Territorio agricolo di particolare tutela, riqualificazione e valorizzazione" art. 34.1 delle NTO del P.I.

L'area risulta inoltre essere soggetta ai seguenti vincoli e all'interno delle aree ai sensi degli artt. 7.4 - 11 - 13 delle N.T.O. del P.I. vigente DCC 40/2018 e delle N.T.O. del P.I. adottato DCC 14/2020.

VINCOLI

Art. 7 - Vincolo paesaggistico

- *Convenzione Europea sul Paesaggio - 19 luglio 2000*
- *D. Lgs 42/2004 parte III*
- *D.G.R.V. 986 del 14/03/1996*
- *L.R. 63/1994 art. 9*
- *P.T.C.P. art. 26*
- *P.A.T.I. art. 12 N.T.*
- *D.Lgs 42/2004 art. 142/2*

In tutte le aree assoggettate a vincolo paesaggistico, gli interventi di trasformazione del territorio dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:

- mantenimento delle caratteristiche, degli elementi costitutivi e delle morfologie tradizionali;
- salvaguardia delle tipologie architettoniche storicamente rilevanti;
- recupero delle tecniche e dei materiali tradizionali;
- recupero a tutela delle specie arboree esistenti autoctone.

Il "Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale" elenca le specie arboree autoctone a cui fare riferimento. Sugli immobili esistenti sono ammessi gli interventi di cui alle lettere a) b) c) d) dell'art. 3 DPR 380/2001.

Sono ammessi interventi di reinterpretazione delle tipologie tradizionali, purché in accordo con la competente Sovrintendenza.

Ai centri storici perimetrali ex L.R. 80/80 (e, quindi, antecedentemente alla data del 6 sett. 1985) non si applicano le disposizioni previste dall'art. 142/1 D.Lgs. 42/2004.

7.1 - Vincolo paesaggistico - Corsi d'acqua.

Il P.I. individua il vincolo paesaggistico lungo i corsi d'acqua vincolati.

Le fasce di rispetto dei corsi d'acqua vincolati dovranno essere piantumate a verde almeno per una quota pari al 10% della stessa. Gli interventi edilizi ammissibili in tali fasce dovranno espressamente graficizzare nelle tavole progettuali le aree relative piantumate a verde.

Gli interventi edilizi - ancorché ammessi - dovranno rispettare le distanze di cui al successivo art. 17.

Ai sensi dell'art.68 della L.R. 30 dicembre 2016 n°30:

"Gli interventi di manutenzione degli alvei, delle opere idrauliche in alveo, delle sponde e degli argini dei corsi d'acqua, compresi gli interventi sulla vegetazione ripariale arborea e arbustiva, finalizzati a garantire il libero deflusso delle acque possono essere eseguiti senza necessità di autorizzazione paesaggistica e della Valutazione di Incidenza Ambientale (DPR 8 settembre 1997 n.357)".

7.2 - Vincolo paesaggistico - Aree boscate

Il P.I. acquisisce e affina i perimetri del PATI.

Gli interventi edilizi ammessi in queste aree saranno solo quelli di cui alle lettere a), b), c), d) dell'art. 3 del D.P.R. 380/2001 (senza demolizione con ricostruzione).

Gli interventi di tipo silvicolturale negli ambiti forestali dovranno tendere ad un progressivo miglioramento delle peculiarità ecologiche e ambientali caratteristiche di ogni ambito.

I Piani economici di riassetto forestale devono tenere in considerazione le prescrizioni di cui sopra, in particolare le aree boscate non potranno essere oggetto di manomissioni che comportino tagli non programmati delle alberature.

Nuove piantumazioni dovranno essere improntate all'uso esclusivo di essenze autoctone, (di cui l'allegato "prontuario per la qualità architettonica e mitigazione ambientale" propone un elenco).

7.4 - Vincolo paesaggistico D.Lgs 42/2004 - Aree di notevole interesse pubblico

- *PATI art. 17 N.T.*
- *D. Lgs n. 42/2004 - Parte III - Capo II*

Sono ribadite le norme generali di cui al precedente art. 7.

Art. 8 - Vincolo idrogeologico - forestale

- *PATI art. 14 N.T.*
- *R.D. 30/12/1923 n° 3267*
- *R.D. 16/05/1926 n° 1126 (Regolamento)*
- *L.R. 52/1978*

La Tavola 1.2.2 del P.I. - Carta dei Vincoli - affina i perimetri del vincolo idrogeologico-forestale derivanti dal P.A.T.I..

Le opere da realizzarsi nell'ambito delle aree sottoposte a vincolo idrogeologico e forestale sono subordinate all'autorizzazione preventiva di cui al R.D. 30/12/1923 n° 3267 e della legislazione regionale in materia.

Art. 11 - Vincolo sismico

- *D.G.R. 96/CR del 17 agosto 2006*
- *O.P.C.M. 3274 del 20/03/2003*
- *D.C.R. n. 67 del 03/12/2003*
- *OPCM 3519 del 28/04/2006*
- *D.G.R. 22/01/2008 n° 71*
- *PATI N.T. art. 15*
- *D.G.R. 3308 del 4/11/2008 (abrogata)*
- *D.M. 14/01/2008*
- *DGRV 1572/2013 (Microzonazione Sismica di 3° livello)*

Il territorio comunale è classificato sismico, (grado 2) in base alla Delibera Consiliare Regionale, n. 67 del 3/12/2003, con i criteri generali di classificazione delle zone sismiche, allegati all' O.P.C.M. 28 aprile 2006, n. 3519, e della mappa di pericolosità sismica su scala regionale di cui alla D.G.R. n. 71 del 22/1/2008 ed ai cui contenuti va fatto riferimento. Il P.I. (TAV. 1.3.3 Carta della fragilità) provvede, ai sensi della D.G.R. 3308/2008, a graficizzare le zone omogenee in prospettiva sismica, in affinamento alla classificazione ex D.C.R. 67/2003 (Zonizzazione sismica) allegata al PATI.

Tale zonizzazione individua due sottozone, che coincidono tra di loro, così definite:

- aree stabili suscettibili di amplificazioni sismiche;
- aree suscettibili di instabilità.

Tali sottozone si inseriscono nel contesto della idoneità ai fini edificatori (Capo V).

Il P.I. ha provveduto, altresì, ad elaborare, ai sensi della DGRV 1572/2013 la "Microzonazione sismica di 1° e 3° livello".

La citata "micro zonazione" individua le aree di particolare criticità dal punto di vista geologico - geomorfologico - geotecnico.

I progetti edilizi dovranno in tal senso dichiarare esplicitamente la sottozona sismica nella quale sono previsti; le soluzioni tecniche adottate, ai sensi del D.M. 14/01/2008 (*Norme Tecniche per le costruzioni*).

Art. 12 - Verde privato

Tali aree sono
piantumate, r
quindi bercea
Tali aree si c
Esse concor

Art. 13 - V



sono fasce
piantumate
La costru
della circ
Non sono
L'Ammin
cui alla
Le fasce
ad esse
Nelle Z
aprile 1
La Car
L'Indiv
Eventi
L'area
Le are
Nelle
cred

Art.



Tali aree sono individuate puntualmente dal P.I. e si configurano esclusivamente come pertinenze di edifici esistenti e da utilizzare come giardino o parco sistemato a prato o piantumato, mantenuto scoperto e privo di costruzioni, esclusi solo i manufatti di arredo del giardino che, ai sensi delle presenti N.T.O., non costituiscono sup. coperta/volume (e quindi berceaux - gazebo ecc.).

Tali aree si configurano, quindi, come aree a vincolo e non come Zone Territoriali Omogenee. Esse concorrono, quindi, a determinare l'edificabilità della Z.T.I.O. in cui sono inserite

Art. 13 - Viabilità - Fasce di rispetto

- DPR 16/12/1992 n. 495
- DM 1/4/1968 n. 1404
- P.A.T.I. art. 30 N.T.
- D.G.R. 497 del 18/02/2005 (Impianti carburanti)
- L.R. n.11/2004 - art.41/4 ter

Le fasce normalmente destinate alla realizzazione di nuove strade, o di corsie di servizio, all'ampliamento di quelle esistenti, alla creazione di percorsi pedonali e ciclabili, alla piantumazione e alle sistemazioni a verde, alla costruzione, a titolo precario, d'impianti di distribuzione di carburante.

La costruzione di nuove stazioni per distribuzione carburanti è ammessa esclusivamente su aree di adeguate dimensioni ed in posizione tale da non recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione veicolare e pedonale.

Non sono ammessi nuovi impianti di distribuzione carburanti lungo le strade dei Centri storici, né nelle Z.T.I.O. residenziali.

L'Amministrazione comunale potrà chiedere distanze minime tra impianti distribuzione carburanti, nonché distanze minime dagli incroci, ferma restando l'osservanza delle norme di cui alla citata D.G.R.V. 497/2005.

Le fasce di protezione stradale possono essere utilizzate quali superfici a standard per la realizzazione delle aree a verde attrezzato, o a parco, e per i parcheggi pubblici degli edifici ad esse contermini.

Nelle Z.T.I.O. agricole, le distanze da osservarsi nelle edificazioni sono quelle stabilite dal combinato disposto del D.P.R. 495/92, e successive modifiche e integrazioni e del DM 1 aprile 1968 n° 1404.

La Cartografia del P.I. individua le fasce di rispetto stradale, nell'osservanza della disciplina sovraordinata.

L'individuazione di tali fasce è stata affinata dal P.I. sulla scorta dello "Stradario" ufficiale del comune.

Eventuale aggiornamento dello stradario comunale comporta l'automatico aggiornamento delle fasce di rispetto.

L'area ricadente all'interno della fascia di rispetto concorre alla determinazione del volume edificabile delle aree esterne edificabili adiacenti così come classificate dal P.I..

Le aree di protezione alle nuove infrastrutture dovranno rispettare gli indirizzi e le prescrizioni di cui al successivo art. 41.

Nelle aree residenziali l'occupazione di aree private lungo le strade per la creazione di aree a standard primario (parcheggi - aree verdi - ampliamento sede stradale) dà diritto ad un credito edilizio di cui al precedente art. 5.

Art. 17 - Idrografia - Zone di tutela - Fasce di rispetto

- L.R. 11/2004 art. 41 lett. g
- P.T.C.P. CAPO III
- R.D. 523/1904
- R.D. 368/1904 art.133
- P.A.T.I. art. 31 N.T.

Il P.I. individua e affina le zone di tutela e le fasce di rispetto dei canali demaniali (art. 41 L.R. 11).

17.1 - Zone di tutela - art. 41/g L.R. 11/2004

È istituita una fascia di tutela di m. 100 nelle zone agricole, dall'unghia esterna dell'argine principale o dal confine delle aree demaniali, dei corsi d'acqua principali individuati nel P.I., ai sensi dell'art. 41 punto 1 lett.g della L.R. 11/2004.

Nelle zone all'interno degli ambiti di "urbanizzazione consolidata" e di "edificazione diffusa" la fascia di tutela (anche se non graficizzata nelle tavole di P.I.) viene ridotta a m.50 ai sensi del punto 2 dell'art.41 stesso.

Essi sono:

- Torrente Musil o Ponticello, Curogna Vecchia o Curognetta
- Valle Cornella
- Valle Della Chiesa o San Rocco
- Valle Carcoselle

Entro tali zone sono sempre consentiti gli interventi di restauro - risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia degli edifici esistenti.

La nuova edificazione e l'ampliamento dell'esistente edificato, ancorché ammessi, dovranno rispettare le distanze definite dalle "fasce di rispetto" dei paragrafi successivi.

Lungo le sponde dei fiumi, canali, valli, all'interno delle aree arginate e, all'interno delle zone di tutela sono ammesse solo le piste pedonali/ciclabili, ovvero le ippovie.

La fruibilità dei corsi d'acqua per scopi ludici ed ecologici è ammessa esclusivamente se compatibile con un ottimale funzionamento idraulico dei corsi d'acqua stessi e previo parere favorevole della competente Autorità idraulica.

Non sono in ogni caso ammesse nuove piste o strade in cui vengono usati veicoli a motore se non quelle strettamente necessarie per l'accesso alle abitazioni, o per la manutenzione dell'ambito di tutela, ovvero piste ciclabili e percorsi pedonali di interesse pubblico.

Le disposizioni relative ai corsi d'acqua si applicano anche alle reti irrigue consortili e alle ulteriori superfici comprese nel demanio idrico su cui il Consorzio di Bonifica esercita la competenza amministrativa delegata dalla Regione Veneta.

17.1.1 - Idrografia - Fasce di rispetto

CORSI D'ACQUA PRINCIPALI / FASCE DI RISPETTO

All'interno delle zone di tutela, dei canali di cui al precedente paragrafo 17.1, sono individuate le seguenti fasce di rispetto:

- FASCE DI RISPETTO NELLE ZONE PAMAG
20,00 mt. dall'unghia esterna dell'argine o del limite dell'area demaniale.
- FASCE DI RISPETTO NELLE ZONE AGRICOLE (NON COMPRESSE NEL PAMAG)
10,00 mt. dall'unghia esterna dell'argine o del limite dell'area demaniale.
- FASCE DI RISPETTO NELLE ZTIO DIVERSE DALLE AGRICOLE
10 mt dall'unghia esterna dell'argine o dal limite dell'area demaniale.

IDROGRAFIA MINORE / FASCE DI RISPETTO

La cartografia del PI individua le principali affossature del territorio comunale, non comprese nell'elenco di cui sopra.

Per questi corsi d'acqua, ancorché di proprietà privata, sono individuate le seguenti fasce di rispetto:

- nelle zone agricole: 10 m
- nelle ZTIO diverse dalle agricole: 10 m riducibili a 4 mt. purché autorizzate dal Consorzio di Bonifica.

DETERMINAZIONE DELLE FASCE DI RISPETTO

Le fasce di rispetto sono computate dal piede dell'argine o dal ciglio superiore della scarpata per i corsi d'acqua non arginati.

Le distanze di manufatti, recinzioni, edifici, ecc., dal corso d'acqua vanno computate dalla proiezione in pianta di eventuali sporgenze e aggetti.

Le fasce di rispetto si applicano anche alle eventuali opere insistenti nel sottosuolo (sottoservizi, vani interrati, ecc.).

INTERVENTI NELLE FASCE DI RISPETTO

In tutte le fasce di rispetto sono vietate le nuove costruzioni.

Per gli edifici esistenti sono consentiti esclusivamente:

- gli interventi di cui all'art. 3 comma 1 lettere a), b), c), d) del D.P.R. 380/2001;
- gli interventi di sola demolizione;
- gli ampliamenti degli edifici esistenti, qualora ammessi dalla specifica normativa di ZTTO, purché ad una distanza non inferiore a 10 m dal corso d'acqua.

Con riferimento agli ampliamenti la distanza potrà essere ridotta fino a 4 m, previa acquisizione dell'autorizzazione del competente Consorzio di Bonifica.

Per le opere esistenti a distanze dai corsi d'acqua inferiori a quelle consentite si applicano le disposizioni di cui all'art. 133, lettera b), secondo periodo, del R.D. 368/1904: "... Le fabbriche, piante e siepi esistenti o che per una nuova opera di una bonificazione risultassero a distanza minore di quelle indicate nelle lettere a) e b) sono tollerate qualora non rechino un riconosciuto pregiudizio; ma, giunte a maturità o deperimento, non possono essere surrogate fuorché alle distanze sopra stabilite".

La realizzazione di attraversamenti e, più in generale, di qualsiasi opera o intervento che possa comportare un'occupazione, anche temporanea del sedime dei corsi d'acqua gestiti dal competente Consorzio di Bonifica, dovrà essere oggetto di specifica e preventiva concessione a titolo precario da parte del Consorzio stesso.

Art. 18 - Pozzi di prelievo per uso idropotabile

- D.Lgs 3 aprile 2006 n° 152
- PATI n° 36 N.T.

Il P.I. individua i pozzi di prelievo idropotabile esistenti nel territorio.

• Aree di rispetto

Poiché non è stato redatto uno specifico studio idrogeologico, atto ad individuare aree geometriche di tutela differenti da quella circolare, il P.I. acquisisce la fascia di rispetto di m. 200 dall'occhio di fonte.

La misura dell'area di rispetto dovrà essere verificata in sede di progetto edilizio sulla base di un rilievo strumentale.

Nella fascia di rispetto sono ammessi:

- gli interventi sull'esistente edificato compresa la ristrutturazione, (purché senza demolizione e ricostruzione)
- gli interventi di nuova edificazione purché nel rispetto della fascia di tutela;

Non sono ammessi nella fascia di rispetto dei 200 mt. interventi edilizi diversi dalle destinazioni residenziali e dalle destinazioni a servizi.

Nella fascia di rispetto dei 200 mt. debbono essere, comunque, rispettate le limitazioni e le prescrizioni previste nei commi 4 e 5 art. 94 del D.Lgs 152 del 3 aprile 2006 e dall'art. 36/4 delle N.T. del PATI.

• Fascia di tutela:

- è istituita una fascia di tutela di mt. 20 dall'occhio della fonte.

Tale fascia deve ritenersi assolutamente inedificabile, fatti salvi gli interventi necessari esclusivamente alle opere di presa.

- è istituita una ulteriore fascia di tutela (corona circolare) compresa tra i 20 mt e i mt. 50 entro la quale non sono ammessi interventi edilizi di nuova costruzione. Al suo interno sono ammessi esclusivamente gli interventi sull'esistente edificato.

- La nuova edificazione è ammessa nella fascia eccedente i mt. 50 dall'occhio di fonte. (sempre nel rispetto delle disposizioni ex art. 94 D. Lgs 152/2006)

Art. 23 - Piani di Area o di Settore vigenti - P.A.M.A.G.

- P.T.R.C. - art. 33

Il P.I. individua l'ambito P.A.M.A.G. (Piano di Area del Massiccio del Grappa). Su tali aree vigono le norme del Piano di Area della Regione Veneto così come affinato dalla specifica variante di P.R.G. (Del c.c. n° 40 del 10/06/1996).

In riferimento alle disposizioni di cui alle "norme specifiche di tutela di cui al titolo VII del PTRC" (punto 19bis - 21) le stesse in quanto riferite alla L.R. 24/85 (decaduta) sono così riformulate dal P.I.:

Nelle aree agricole ex PAMAG l'edificabilità ammessa dall'art. 44 L.R. n.11/2004 è assoggettata alle seguenti ulteriori limitazioni in aggiunta alle limitazioni ex PAMAG:

- Sono ammessi solo gli allevamenti in funzione del fondo agricolo. (articolo successivo 33.2.4 paragrafo a1);
- E' ammessa la stabulazione nelle malghe esistenti conformemente ai piani aziendali vigenti;
- Sono ammessi gli ampliamenti delle malghe esistenti conformemente ai piani aziendali approvati dalla R.V..
- Non sono ammessi gli ampliamenti ex art. 44/5 L.R. 11/2004 (ampliamenti fino ad un limite massimo di 800 mc).

Art. 36 - Le aree per servizi

- DPR 380/2001 art. 16 comma 7
- L.R. 11/2004 art. 31 e art. 32
- L.R. 11/2004 art. 46/1 lett. b)
- DGR 2705 del 24/5/1983

...OMISSISS...

Sc) aree per attrezzature per il gioco e lo sport, nonché il verde pubblico e i parchi;

...OMISSISS...

Sc) Aree per parco-gioco e sport.

Valgono i seguenti indici in relazione alle costruzioni edilizie ammissibili a supporto delle attività sportive.

- Per gli impianti coperti:
UF = 0,60 mq./mq.
Parcheggi = 0,20 Sf.
- Per gli impianti scoperti:
UF = 0,15 mq./mq.
Parcheggi = 0,20 Sf.

Nel caso di interventi soggetti a piano attuativo, gli indici potranno essere ridefiniti secondo le esigenze della collettività, nonché in relazione alle leggi specifiche dello stato e della Regione Veneto che ne regolano l'edificazione;

...OMISSISS...

Art. 42 Percorsi ciclopedonali

Il P.I. individua i percorsi ciclopedonali nelle tavole in scala 1/2000 e 1/1000.

Nell'esecuzione di tali percorsi si dovranno usare i seguenti accorgimenti:

- saranno preferibilmente utilizzate pavimentazioni in stabilizzato misto-cementizio o con altri prodotti aggreganti e si dovranno predisporre la segnaletica, l'illuminazione adeguata ed aree di sosta attrezzate;
- lungo le strade urbane si utilizzerà la sede asfaltata esistente o di nuova realizzazione, dividendo nettamente la mobilità ciclabile da quella sia automobilistica che pedonale, dove sia possibile;
- lungo carrarecce, e tracciati agricoli si predisporranno misure per la possibilità di percorrere tali itinerari, opportunamente mantenuti e segnalati, preferibilmente in stabilizzato tale da garantire la permeabilità del fondo;
- la realizzazione di eventuali nuove piste ciclabili, qualora previste a margine delle affossature esistenti, dovranno essere progettate nel rispetto della funzionalità delle affossature anche escludendone la chiusura con tubazioni. La progettazione dei nuovi percorsi dovrà inoltre provvedere alla realizzazione di adeguati volumi di invaso compensativi nel caso siano assolutamente necessarie opere di tombinamento;
- laddove i percorsi attrezzati ricadano nelle pertinenze idrauliche dei corsi d'acqua, si dovranno concordare con il Consorzio misure strutturali atte a contemperare le reciproche esigenze;



Si rilascia

f) i percorsi dovranno essere dotati di adeguati arredi, piazzole di sosta attrezzate, e di tutte le necessarie strutture di servizio.


Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge al geometra Augusto Zilio, in carta resa legale.



Il Responsabile del Procedimento
arch. Francesca Quarisa

Francesca Quarisa





LEGENDA

ZONE SIGNIFICATIVE: Trasposizione su base catastale.

	Ambito Foglio Catastale	
Zonizzazione		
	Aree ad urbanizzazione consolidata	
	Edificazione diffusa	Art. 32
	Aree idonee per interventi di riqualificazione, riconversione e trasformazione (Miniera di Carcoselle ed ex zona produttiva in Val Organa)	Art. 38
	Centri Storici (vedi tavole 3)	Art. 26
	Territorio agricolo	Art. 33
	Sa - Aree per l'istruzione	Art. 36
	Sb - Aree per attrezzature di interesse comune	Art. 36
	Sc - Aree attrezzate a parco, gioco e sport	Art. 36
	Sd - Aree per il parcheggio	Art. 36
Specificità degli interventi		
	Area Progetto	Piani Urbanistici Attuativi. Art. 3.2
	P.U.A. Vigenti (Convenzionati o collaudati)	Accordi ex art.6 L.R.11/2004. Art. 3.3
	Ambito S.U.A.P.	Art. 46
	Limiti fisici alla nuova edificazione di P.A.T.I. (Ambiti non trasformabili con il presente P.I.)	
	Opere Incongrue ed Elementi di degrado	Art. 37
	Attività produttiva da confermare con n° di rif. Scheda Progetto	Art. 30.1
	Attività produttiva da bloccare con n° di rif. Scheda Progetto	Art. 30.2
	Attività produttiva da trasferire con n° di rif. Scheda Progetto	Art. 30.3
	Attività produttiva dismessa con n° di rif. Scheda Progetto	Art. 30.4
	Schede Progetto delle aree ad "edificazione diffusa"	Art. 25.2
	Schede Progetto delle aree ad "urbanizzazione consolidata" o delle aree "trasformabili"	Art. 25.2
	Schede Progetto Costruzioni esistenti non più funzionali alle esigenze dell'azienda agricola con n° riferimento scheda.	Art. 35
	Gradi di protezione edifici di valore storico-testimoniale	Art. 27
	Elementi puntuali significativi	Art. 26
	Elementi lineari significativi	Art. 26
	Passaggi coperti	Art. 26
	Alberature sempreverdi autoctone	Art. 26
	Viabilità di progetto	Art. 41
	Percorsi ciclopedonali (esistenti ed in progetto)	Art. 42
Valori e tutele		
	Territorio agricolo di particolare tutela	Art. 34
	Coni visuali	Art. 19
	Pertinenze scoperte da tutelare	Art. 9
	Contesti figurativi dei complessi monumentali	Art. 9
Vincoli e/o elementi generatori di vincolo		
	Vincolo monumentale D.Lgs. 42/2004	Art. 9
	Vincolo a verde privato	Art. 12
	Vincolo paesaggistico D.Lgs. 42/2004 Zone di interesse archeologico	Art. 7.3
	Vincolo Sismico O.P.C.M. 3274/2003 - Zona 2 (Intero Territorio Comunale)	Art. 11
	Cimiteri/Fasce di rispetto	Art. 15
	Cave	Art. 20
	Miniere/Limite di concessione	Art. 21
	Pozzi di Prelievo per uso idropotabile/Fasce di rispetto	Art. 18
	Impianti di telecomunicazione elettronica di uso pubblico	Art. 16

COMUNE DI POSSAGNO
Regione Veneto - Provincia di Treviso

1a Variante
P.I. 2018/2022

Elaborato

Fg.10

Scala

1:2.000

Zone significative.

Trasposizione su base catastale

Sindaco di Possagno:
Dott. Valerio Favero

Progettista:
Arch. Elisa De Nardi

Responsabile Area Urbanistica:
Geom. Enrico Bissaro

Segretario Comunale:
Dott. Geom. Cav. Simone Bortolan

Adozione: Delibera C.C. N° del

Approvazione: Delibera C.C. N° del

Data: Luglio 2020

Varianti verdi per la riclassificazione di aree edificabili L.R. n°4/2015.

	Aree Inedificabili ex art.7 L.R. n°4 del 16 marzo 2015.	Art. 25/3
Altri Vincoli		
	Vincolo idrogeologico-forestale R.D.L. 30.12.23, n. 3267	Art. 8
	Vincolo paesaggistico D.Lgs. 42/2004 Aree di notevole interesse pubblico	Art. 7.4
	Vincolo paesaggistico D.Lgs. 42/2004 Corsi d'acqua	Art. 7.1
	Vincolo paesaggistico D.Lgs. 42/2004 Aree boscate	Art. 7.2
	Viabilità/Fasce di rispetto	Art. 13
	Idrografia/Fasce di rispetto idraulico	Art. 17
	Canali consortili principali/Zone di tutela nelle zone agricole ai sensi lett.g art.41 L.R.11/2004	Art. 17.1
	Elettrodotti/Fasce di rispetto	Art. 21

COMUNE DI POSSAGNO
Regione Veneto - Provincia di Treviso

1a Variante
P.I. 2018/2022

Elaborato

Norme Tecniche Operative

Sindaco di Possagno:
Dott. Valerio Favero

Responsabile Area Urbanistica:
Geom. Enrico Bissaro

Segretario Comunale:
Dott. Geom. Cav. Simone Bortolan

Progettista:
Arch. Elisa De Nardi



Adozione: Delibera C.C. N° del

Approvazione: Delibera C.C. N° del

Data: Luglio 2020

Acronimi principali usati nelle presenti Norme Tecniche Operative (N.T.O.)

- **A.P.** - Aree Progetto
- **A.P.P.** - Accordo Pubblico / Privato
- **A.U.C.** - Ambito di Urbanizzazione Consolidata
- **A.V.E.P.A.** - Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura
- **C.I.L.** - Certificato Inizio Lavori
- **C.I.L.A.** - Certificato Inizio Lavori Asseverato
- **D.C.C.** - Delibera Consiglio Comunale
- **D.C.R.** - Delibera Consiglio Regionale (Regione Veneto)
- **D.G.C.** - Delibera Giunta Comunale
- **D.G.R.V.** - Delibera Giunta Regionale Veneto
- **D.M.** - Decreto Ministeriale
- **D.G.R.V.** - Delibera Giunta Regionale Veneto
- **L.R.** - Legge Regionale del Veneto
- **L.U.** - Legge Urbanistica (L. 11501942)
- **N.C.S.** - Nuovo Codice della Strada
- **N.T.O.** - Norme Tecniche Operative del Piano degli Interventi
- **N.T.** - Norme Tecniche di Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (P.A.T.I.)
- **O.P.C.M.** - Ordinanza Presidente Consiglio dei Ministri
- **OO.UU.** - Opere di Urbanizzazione
- **P.A.I.** - Piano di Assetto Idrogeologico
- **P.A.M.A.G.** - Piano di Area del Massiccio del Grappa
- **P.A.T.** - Piano di Assetto del Territorio
- **P.A.T.I.** - Piano di Assetto del Territorio Intercomunale
- **P.I.** - Piano degli Interventi
- **P.R.C.** - Piano Regolatore Comunale
- **P.R.G.** - Piano Regolatore Generale
- **P.T.R.C.** - Piano Territoriale Regionale di Coordinamento
- **P.T.C.P.** - Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale
- **P.U.A.** - Piano Urbanistico Attuativo
- **R.A.L.** - Reichsausschuss fur Lieferbedingungen Scala di colori (a. 1925)
- **R.S.U.** - Rifiuti Solidi Urbani
- **R.D.** - Regio Decreto
- **S.I.C.** - Siti di Importanza Comunitaria
- **S.P.** - Schede Progetto
- **S.R.B.** - Stazioni Radio Base (Piano)
- **U.M.I.** - Unità Minima di Intervento
- **U.T.C.** - Ufficio Tecnico Comunale
- **V.Inc.A.** - Valutazione di Incidenza Ambientale
- **V.A.S.** - Valutazione Ambientale Strategica
- **V.C.I.** - Valutazione di Compatibilità Idraulica
- **Z.P.S.** - Zone di Protezione Speciale
- **Z.T.O.** - Zona Territoriale Omogenea
- **Z.T.I.O.** - Zona a Tessuto Insediativo Omogeneo

INDICE

CAPO I	9
FINALITA' E STRUMENTI DI ATTUAZIONE	9
Art. 1- Disciplina del Piano degli Interventi e richiamo alla legislazione vigente.	9
Art. 2 - Contenuti ed efficacia del P.I.	9
2.1 – Incongruenza e discordanza tra gli elaborati	10
Art. 3 - Strumenti di Attuazione del P.I.	11
3.1 – Intervento diretto	12
3.2 – Piani Urbanistici Attuativi (P.U.A.).....	12
3.2.1 – Interventi all'interno dei PUA – OO. di Urbanizzazione	13
3.2.2 – P.U.A. Previgenti al P.I.	13
3.3 – Accordi pubblico - privato (A.P.P.).....	13
3.4 – Il comparto	13
3.4.1 - Costituzione del consorzio di comparto.	14
Art. 4 - Modalità per l'applicazione della perequazione urbanistica.	14
4.1 - Ambiti assoggettati a perequazione.....	14
4.1.1 - Ambiti assoggettati a PUA e comparti urbanistici:.....	15
4.2 - Ambiti non assoggettati a perequazione	18
4.3 - Modalità di applicazione	18
4.4 - Corresponsione del Plus-valore – Modalità.....	18
Art. 5 – Credito edilizio.....	19
Art. 6 – Compensazione urbanistica.....	20
CAPO 2	21
REGIME VINCOLISTICO E PIANIFICAZIONE SUPERIORE	21
Art. 7 – Vincolo paesaggistico	21
7.1 – Vincolo paesaggistico - Corsi d'acqua.....	21
7.2 – Vincolo paesaggistico - Aree boscate.....	22
7.3 - Vincolo paesaggistico: Aree di interesse archeologico	22
7.4 - Vincolo paesaggistico D.Lgs 42/2004 – Aree di notevole interesse pubblico	22
Art. 8 - Vincolo idrogeologico - forestale.....	22
Art. 9 - Vincolo monumentale e relative pertinenze scoperte – Contesti figurativi	23
9.1 – Siti della grande guerra particolarmente significativi	24
Art. 10 – Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) – Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.).....	24
Art. 11 – Vincolo sismico	24
Art. 12 – Verde privato	25
CAPO 3	26
ZONE DI TUTELA E FASCE DI RISPETTO	26
Art. 13 – Viabilità - Fasce di rispetto	26
Art. 14 - Elettrodotti / Fasce di rispetto	27
Art. 15 – Cimiteri / Fasce di rispetto.....	28

Art. 16 - Impianti di comunicazione elettronica ad uso pubblico	28
Art. 17 – Idrografia – Zone di tutela – Fasce di rispetto.....	29
Art. 18 – Pozzi di prelievo per uso idropotabile	31
Art. 19 – Coni visuali.....	31
Art. 20 – Cave	32
Art. 21 – Miniere / Limite concessione.....	32
CAPO 4.....	33
AMBITI DI NATURA PAESAGGISTICO / AMBIENTALE	33
Art. 22 – Ambiti per l’istituzione di parchi e riserve naturali ed archeologiche e a tutela paesaggistica e ambito naturalistico a livello regionale (art. 33 PTRC – Aree di tutela Paesaggistica – Massiccio del Grappa).....	33
Art. 23 - Piani di Area o di Settore vigenti – P.A.M.A.G.....	33
CAPO 5.....	34
FRAGILITA’ DEL TERRITORIO	34
COMPATIBILITA’ GEOLOGICO – IDRAULICA AI FINI URBANISTICI.....	34
Art. 24 - Idoneità geologica-idraulica ai fini edificatori	34
CAPO 6.....	46
USO DEL SUOLO	46
Art. 25 – Suddivisione in Zone Omogenee	46
4.1 – Aree a tessuto consolidato a prevalente destinazione residenziale.....	48
4.1.1. - Z.T.I.O. residenziale di Centro storico.....	48
4.1.2 - Z.T.I.O. residenziale di formazione meno recente	48
4.1.3 - Z.T.I.O. residenziale di formazione più recente.....	48
4.2 – Aree a tessuto consolidato a prevalente destinazione produttiva	49
4.2.1 - Z.T.I.O. Produttivo organizzato	49
4.2.2 - Z.T.I.O. Produttivo sparso	49
4.3 – Z.T.I.O. - Residenziali diffuse	49
4.4 – Il territorio agricolo	49
4.4.1 – “territorio agricolo a prevalente destinazione produttiva”	49
4.4.2 – “territorio agricolo di particolare tutela, riqualificazione e valorizzazione”	49
4.4.3 – “territorio agricolo di connessione naturalistica”	49
Art. 26 – Z.T.I.O. Residenziale di Centro storico	50
Art. 27 - Edifici di valore storico – testimoniale - architettonico.	52
Art. 28 – Z.T.I.O. di urbanizzazione consolidata a prevalente destinazione residenziale	56
28.1 - Z.T.I.O. Residenziale di formazione meno recente.	56
28.2 - Z.T.I.O. Residenziale di formazione più recente	60
Art. 29 – Il tessuto produttivo	61
29.1 – Z.T.I.O.: Tessuto produttivo organizzato	63
29.2 – Z.T.I.O. Tessuto produttivo sparso	64

29.2.1 – Z.T.I.O. n. 5.1.....	64
29.3 – Strutture commerciali – (L.R. 50/2012).....	64
Art. 30 – Attività produttive in zona impropria.....	65
30.1 - Attività produttiva da confermare.....	66
30.2 - Attività produttiva da bloccare.....	67
30.3 - Attività produttiva da trasferire.....	68
30.4 - Attività produttive dismesse.....	68
Art. 31 – Lo sportello Unico – Attività Produttive (S.U.A.P.).....	68
Art. 32 – Z.T.I.O. – Residenziali diffuse.....	68
32.1 – Aree a tessuto diffuso - Aggregazioni edilizie rurali.....	68
Art. 33 – Il territorio agricolo.....	69
33.1 - Le strutture residenziali.....	70
33.1.1 - Case di abitazione esistenti.....	71
33.1.2 – Ampliamenti edilizi.....	71
33.1.3 – Locali interrati o al di fuori del sedime del fabbricato principale.....	72
33.1.4 – Edifici di valore storico ambientale.....	72
Art. 34 – Territorio agricolo di particolare tutela.....	77
34.1 – Territorio agricolo di particolare tutela, riqualificazione e valorizzazione.....	77
34.2 – Territorio agricolo di connessione naturalistica.....	77
34.3 – Strutture di pertinenza dei fabbricati.....	77
Art. 35 Fabbricati non funzionali alle esigenze del fondo agricolo.....	78
Art. 36 – Le aree per servizi.....	80
Art. 37 – Opere incongrue.....	86
Art. 38 – Aree idonee per interventi di riqualificazione-riconversione e trasformazione.....	86
CAPO 7.....	88
VALORI E TUTELE NATURALI – RETE ECOLOGICA.....	88
Art. 39 – Rete ecologica.....	88
CAPO 8.....	90
QUALITA' ARCHITETTONICA E MITIGAZIONE AMBIENTALE.....	90
Art. 40 – Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale.....	90
CAPO 9.....	90
IL SISTEMA INFRASTRUTTURALE.....	90
Art. 41 – Viabilità di progetto.....	90
Art. 42 – Percorsi ciclopedonali.....	91
CAPO 10.....	92
STATO DI ATTUAZIONE DEL P.I. - VERIFICA.....	92
Art. 43 – Verifica di congruità alle previsioni PATI / PI.....	92
Art. 44 – Verifica e monitoraggio – sostenibilità previsioni PATI in rapporto alla VAS.....	92

CAPO 11	93
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	93
Art. 45 – Ubicazione dei locali destinati a “punti gioco” e degli esercizi contenenti apparecchi per il gioco (L.R. n.38 del 10/09/2019)	93
Art. 46 – Deroghe.....	94
Art. 47 – Validità dei P.U.A., dei Permessi di Costruire e delle D.I.A. approvati e/o efficaci alla data di entrata in vigore delle presenti N.T.O.	98
Art. 48– Norme di salvaguardia / Adeguamento ai piani Sovraordinati.....	98
Art. 49 – Modifiche conseguenti a varianti legislative.....	99
CAPO 12	100
DEFINIZIONI	100
Art. 50 – Definizione dei parametri e degli indici urbanistici ed edilizi.	100
50.1 “Definizioni uniformi” dei parametri urbanistico edilizi di cui all'Allegato A – Intesa ottobre 2016 – Governo/Regioni/Comuni – DGR 1896 del 22 nov. 2017.....	100
50.2 Definizioni dei parametri urbanistico edilizi di competenza del Comune.....	104
Art. 51 – Definizione degli elementi edilizi ed architettonici.....	105
ALLEGATI	107

Art. 7 – Vincolo paesaggistico

- *Convenzione Europea sul Paesaggio – 19 luglio 2000*
- *D. Lgs 42/2004 parte III*
- *D.G.R.V. 986 del 14/03/1996*
- *L.R. 63/1994 art. 9*
- *P.T.C.P. art. 26*
- *P.A.T.I. art. 12 N.T.*
- *D.Lgs 42/2004 art. 142/2*

In tutte le aree assoggettate a vincolo paesaggistico, gli interventi di trasformazione del territorio dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:

- a) mantenimento delle caratteristiche, degli elementi costitutivi e delle morfologie tradizionali;
- b) salvaguardia delle tipologie architettoniche storicamente rilevanti;
- c) recupero delle tecniche e dei materiali tradizionali;
- d) recupero a tutela delle specie arboree esistenti autoctone.

Il “Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale” elenca le specie arboree autoctone a cui fare riferimento.

Sugli immobili esistenti sono ammessi gli interventi di cui alle lettere a) b) c) d) dell’art. 3 DPR 380/2001.

Sono ammessi interventi di reinterpretazione delle tipologie tradizionali, purché in accordo con la competente Sovrintendenza.

Ai centri storici perimetrali ex L.R. 80/80 (e, quindi, antecedentemente alla data del 6 sett. 1985) non si applicano le disposizioni previste dall’art. 142/1 D.Lgs. 42/2004.

7.1 – Vincolo paesaggistico - Corsi d’acqua.

- *D. Lgs 42/2004 parte III*
- *P.A.T.I. art. 18 N.T.*
- *DGRV 986 del 14/03/1996*
- *LR 63/1994 art.9*
- *LR 30/2016 art.68.*

Il P.I. individua il vincolo paesaggistico lungo i corsi d’acqua vincolati.

Le fasce di rispetto dei corsi d’acqua vincolati dovranno essere piantumate a verde almeno per una quota pari al 10% della stessa. Gli interventi edilizi ammissibili in tali fasce dovranno espressamente graficizzare nelle tavole progettuali le aree relative piantumate a verde.

Gli interventi edilizi – ancorché ammessi – dovranno rispettare le distanze di cui al successivo art. 17.

Ai sensi dell'art.68 della L.R. 30 dicembre 2016 n°30:

“Gli interventi di manutenzione degli alvei, delle opere idrauliche in alveo, delle sponde e degli argini dei corsi d'acqua, compresi gli interventi sulla vegetazione ripariale arborea e arbustiva, finalizzati a garantire il libero deflusso delle acque possono essere eseguiti senza necessità di autorizzazione paesaggistica e della Valutazione di Incidenza Ambientale (DPR 8 settembre 1997 n.357”).

7.2 – Vincolo paesaggistico - Aree boscate

- D.P.R. 380/2001 art. 3
- D. Lgs n. 22/2004 art. 142/1g
- L.R. 31/10/1994, n. 63 – Art. 9
- P.A.T.I. art. 20 N.T.
- P.A.M.A.G.

Il P.I. acquisisce e affina i perimetri del PATI.

Gli interventi edilizi ammessi in queste aree saranno solo quelli di cui alle lettere a), b), c), d) dell'art. 3 del D.P.R. 380/2001 (senza demolizione con ricostruzione).

- Gli interventi di tipo silviculturale negli ambiti forestali dovranno tendere ad un progressivo miglioramento delle peculiarità ecologiche e ambientali caratteristiche di ogni ambito.
- I Piani economici di riassetto forestale devono tenere in considerazione le prescrizioni di cui sopra, in particolare le aree boscate non potranno essere oggetto di manomissioni che comportino tagli non programmati delle alberature.
Nuove piantumazioni dovranno essere improntate all'uso esclusivo di essenze autoctone, (di cui l'allegato “prontuario per la qualità architettonica e mitigazione ambientale” propone un elenco).

7.3 - Vincolo paesaggistico: Aree di interesse archeologico

- D. Lgs n. 42/2004 – art. 157/d – f
- PATI – art. 22 N.T.

In queste aree qualsiasi intervento di trasformazione del territorio, ancorché ammesso, è sempre condizionato da una preventiva indagine archeologica.

7.4 - Vincolo paesaggistico D.Lgs 42/2004 – Aree di notevole interesse pubblico

- PATI art. 17 N.T.
- D. Lgs n. 42/2004 – Parte III – Capo II

Sono ribadite le norme generali di cui al precedente art. 7.

Art. 11 – Vincolo sismico

- *D.G.R. 96/CR del 17 agosto 2006*
- *O.P.C.M. 3274 del 20/03/2003*
- *D.C.R. n. 67 del 03/12/2003*
- *OPCM 3519 del 28/04/2006*
- *D.G.R. 22/01/2008 n° 71*
- *PATI N.T. art. 15*
- *D.G.R. 3308 del 4/11/2008 (abrogata)*
- *D.M. 14/01/2008*
- *DGRV 1572/2013 (Microzonazione Sismica di 3° livello)*

Il territorio comunale è classificato sismico, (grado 2) in base alla Delibera Consiliare Regionale. n. 67 del 3/12/2003, con i criteri generali di classificazione delle zone sismiche, allegati all' O.P.C.M. 28 aprile 2006, n. 3519, e della mappa di pericolosità sismica su scala regionale di cui alla D.G.R. n. 71 del 22/1/2008 ed ai cui contenuti va fatto riferimento.

Il P.I. (TAV. 1.3.3 Carta della fragilità) provvede, ai sensi della D.G.R. 3308/2008, a graficizzare le zone omogenee in prospettiva sismica, in affinamento alla classificazione ex D.C.R. 67/2003 (*Zonizzazione sismica*) allegata al PATI.

COMUNE DI POSSAGNO – 1a Variante PIANO DEGLI INTERVENTI (P.I.) 2018/2022

Tale zonizzazione individua due sottozone, che coincidono tra di loro, così definite:

- aree stabili suscettibili di amplificazioni sismiche;
- aree suscettibili di instabilità.

Tali sottozone si inseriscono nel contesto della idoneità ai fini edificatori (Capo V).

Il P.I. ha provveduto, altresì, ad elaborare, ai sensi della DGRV 1572/2013 la “Microzonazione sismica di 1° e 3° livello”.

La citata “micro zonazione” individua le aree di particolare criticità dal punto di vista geologico – geomorfologico – geotecnico.

I progetti edilizi dovranno in tal senso dichiarare esplicitamente la sottozona sismica nella quale sono previsti: le soluzioni tecniche adottate, ai sensi del D.M. 14/01/2008 (*Norme Tecniche per le costruzioni*).

Art. 23 - Piani di Area o di Settore vigenti – P.A.M.A.G.

- *P.T.R.C. – art. 33*

Il P.I. individua l'ambito P.A.M.A.G. (Piano di Area del Massiccio del Grappa). Su tali aree vigono le norme del Piano di Area della Regione Veneto così come affinato dalla specifica variante di P.R.G. (Del c.c. n° 40 del 10/06/1996).

In riferimento alle disposizioni di cui alle “norme specifiche di tutela di cui al titolo VII del PTRC” (punto 19bis – 21) le stesse in quanto riferite alla L.R. 24/85 (decaduta) sono così riformulate dal P.I.:

Nelle aree agricole ex PAMAG l'edificabilità ammessa dall'art. 44 L.R. n.11/2004 è assoggettata alle seguenti ulteriori limitazioni in aggiunta alle limitazioni ex PAMAG:

- *Sono ammessi solo gli allevamenti in funzione del fondo agricolo. (articolo successivo 33.2.4 paragrafo a1);*
- *È ammessa la stabulazione nelle malghe esistenti conformemente ai piani aziendali vigenti;*
- *Sono ammessi gli ampliamenti delle malghe esistenti conformemente ai piani aziendali approvati dalla R.V.;*
- *Non sono ammessi gli ampliamenti ex art. 44/5 L.R. 11/2004 (ampliamenti fino ad un limite massimo di 800 mc).*

Art. 29 – Il tessuto produttivo

- L.R. 50 del 28.12.2012
- DPR 175 del 17/05/1988
- D.M. 19/11/1981
- Regolamento DGR 1047/2013

All'interno delle aree di "urbanizzazione consolidata" del PATI, il P.I. individua:

- **le Z.T.I.O. a tessuto produttivo organizzato;**
- **le Z.T.I.O. a tessuto produttivo sparso**

Sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:

- 1) Attività artigianali ed industriali.
- 2) Gli impianti specifici relativi all'espletamento delle attività di cui al punto 1.
- 3) Le attrezzature e gli impianti di servizio ai lotti.
- 4) Gli uffici, i magazzini e depositi in relazione alle esigenze dell'attività.
- 5) Casa del custode.
- 6) Le attività di commercializzazione dei prodotti derivanti dall'attività.
- 7) Attività commerciali di prodotti ingombranti e per i quali abbisognino spazi di movimentazione notevoli (materiali edili - ferro - acciai - legnami - ecc.).
- 8) Attività commerciali anche se non collegate all'attività produttiva fino alla percentuale massima del 50% della superficie coperta ammissibile.
- 9) Gli impianti specifici relativi.

- 10) Studi professionali direzionali e commerciali fino al 50% della superficie coperta ammissibile.
- 11) Laboratori e magazzini artigianali.
- 12) Autorimesse.
- 13) Attività agroindustriali.

Sono consentiti edifici inerenti ad attrezzature per il tempo libero, l'assistenza ed il ristoro degli addetti, purché nei limiti delle carature planivolumetriche della zona.

Sono ammesse le medie strutture di vendita (ex L.R. 50/2012) esclusivamente all'interno di P.U.A. convenzionati.

I P.U.A. potranno, altresì, prevedere quantità di attività commerciali direzionali superiore anche fino al 100% della superficie coperta ammissibile.

Disposizioni generali

- L'altezza delle nuove costruzioni, delle ricostruzioni e degli ampliamenti non potrà essere superiore a ml. 11,00, compresi volumi tecnici (carri ponte ecc.).
- E' ammessa la costruzione di impianti tecnologici, torri, silos, la cui altezza sarà definita in ragione della funzione specifica. Detti impianti concorrono nella determinazione della superficie coperta.
Gli impianti tecnologici, di cui sopra, dovranno mantenere una distanza minima dal confine pari a mt. 5,00.
- Il distacco tra fabbricati, o corpi di fabbrica, non può essere inferiore a ml. 10,00.
- La distanza dal ciglio della strada: (comprese le strade del P.U.A.) nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni e negli ampliamenti, non può essere inferiore all'altezza del fronte del fabbricato e comunque non inferiore a ml. 10. E' fatto salvo il rispetto degli allineamenti esistenti, degli allineamenti obbligatori, se previsti, negli elaborati grafici del P.I./ P.U.A.
- La distanza dai confini di proprietà: nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni e negli ampliamenti, non può essere inferiore a 2/3 dell'altezza del fabbricato, con un minimo di ml. 5,00.
- Le strade di distribuzione, interne alle zone oggetto di P.U.A., devono essere dimensionate in relazione al carico veicolare previsto. Devono, comunque, avere una sezione complessiva non inferiore a ml. 11.60, corrispondenti a due corsie di transito (mt. 8,00) e marciapiedi, su entrambi i lati, di larghezza singola non inferiore a ml. 1,50.
- Le nuove costruzioni e gli ampliamenti possono essere realizzati in aderenza a fabbricati già insistenti sul confine, a condizione che ne abbiano le medesime caratteristiche formali e che le richieste di Permesso di Costruire avvengano congiuntamente. Devono inoltre essere fatte salve le distanze dal ciglio della strada e da almeno altri due confini. La costruzione in aderenza deve essere sempre e comunque sottoscritta dai confinanti interessati.
- Gli P.U.A. devono interessare l'intero ambito di intervento perimetrato negli elaborati grafici del P.I..
- Gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti, nonché i cambiamenti di destinazione d'uso, ancorché ammessi, devono prevedere una dotazione di standard commisurata alla superficie e alla destinazione funzionale dell'ampliamento stesso e, comunque, conforme a quella prevista dalla L.R. 11/2004 (art. 36/2 delle presenti NTO).
- L'insieme delle superfici delle aree per il verde attrezzato e i parcheggi, incluse nei perimetri del P.U.A. costituiscono la quantità minima inderogabile di verde attrezzato e parcheggi da cedere al Comune (o comunque da convenzionarsi con lo stesso).
- Sono ammessi gli edifici a uso abitativo (casa del custode) purché rispettino le seguenti condizioni:
 - Devono essere connessi funzionalmente e strutturalmente alle aziende insediate.
 - Devono costituire un manufatto unico e inseparabile dagli edifici produttivi.
 - Concorrono alla determinazione della superficie utile e della superficie coperta produttiva.

- Non possono essere realizzati all'interno di complessi produttivi nei quali insorgano potenziali cause di nocività.
 - La volumetria massima non potrà superare i 500 mc per ogni lotto.
- Per gli edifici residenziali, già compresi nelle zone per insediamenti produttivi, ma non collegati ad attività produttive stesse, sono ammessi solo gli interventi previsti all'art. 3, lettere a), b), c), d), D.P.R. 380.

Titoli abilitativi

Alla domanda di “Permesso di Costruire” relativa agli impianti produttivi deve essere allegata una relazione tecnica, prodotta da un professionista qualificato, che descriva dettagliatamente un ciclo di lavorazione, con particolare riguardo alle caratteristiche quantitative e qualitative delle acque di scarico, dei fumi, delle esalazioni, delle polveri, dei rumori ed ai mezzi che si intendono impiegare per la neutralizzazione delle emissioni. Detta relazione deve, eventualmente, porre in evidenza, attraverso la costruzione dell'albero degli eventi, i Rischi di Incidenti Rilevanti (R.I.R.), definiti dalla direttiva del Consiglio C.E.E. 501/82, recepita dal D.P.R. 17/05/1988 n° 175 e specificare quali siano i dispositivi di sicurezza adottati.

La domanda per il rilascio del titolo abilitativo per l'edificazione e/o l'ampliamento di edifici da adibire a nuovi insediamenti industriali dovrà essere corredata dagli elaborati previsti dal “Piano di classificazione acustica del territorio comunale”.

Gli eventuali adeguamenti della rete idraulica di scolo, necessari per far fronte al mutato uso del suolo, sono considerati alla stregua di oneri e di opere di urbanizzazione primaria e dovranno essere eseguite sotto il controllo del competente Consorzio di Bonifica.

Le nuove urbanizzazioni dovranno essere attuate tenendo ben presente la necessità vincolante, sotto l'aspetto idraulico, di non creare aumenti dei coefficienti di deflusso e dei coefficienti udometrici che siano incompatibili con la capacità scolante della rete di bonifica. Pertanto l'assetto idraulico del piano di lottizzazione dovrà essere adeguatamente studiato adottando tecniche costruttive atte a diminuire i coefficienti di deflusso (pavimentazioni esterne permeabili, pozzi a fondo perdente, tubazioni della rete acque bianche del tipo drenante, ecc.) nonché a riportare a valori compatibili il coefficiente udometrico dell'area attraverso appositi bacini di espansione per lo stoccaggio e lo scarico controllato delle piogge più intense, utilizzando ad esempio le aree destinate a verde. Tali studi dovranno essere concordati e approvati dal Consorzio di Bonifica.

Si richiamano in proposito i suggerimenti del “Prontuario di mitigazione ambientale – (Capo 3).

29.1 – Z.T.I.O.: Tessuto produttivo organizzato

Il P.I. individua le zone produttive di recente formazione.

Tali zone configurano un tessuto produttivo organizzato conseguente, all'attuazione di P.U.A. convenzionati, ovvero di P.U.A. di nuova formazione.

Interventi ammessi

In queste zone, sono ammissibili esclusivamente:

- gli interventi conformi ai P.U.A. convenzionati;
- gli interventi specifici definiti dalle schede delle “aree progetto”;
- gli interventi specifici con le destinazioni d'uso definite dalle “schede progetto”.

Dotazioni per servizi: conformemente alle quantità ex art. 31 della L.R. 11/2004 e precisamente: (v. anche art. 36)

- industria e artigianato: mq. 10 ogni 100 mq. di sup. territoriale riferita al P.U.A.
- commerciale e direzionale: mq. 100 ogni 100 mq. di superficie lorda di pavimento.

Lotto minimo:

- secondo le esigenze produttive, ma comunque non inferiore a 1000 mq.

Superficie coperta: fino al 50% delle Sf del lotto.

Indice di utilizzazione fondiaria Uf = 0,80 mq./mq.

29.2 – Z.T.I.O. Tessuto produttivo sparso

Il P.I. raggruppa, in queste zone, il tessuto produttivo sparso sul territorio comunale, sorto in assenza di piani attuativi convenzionati.

E' il tessuto produttivo che il PATI ha codificato all'interno delle aree di urbanizzazione consolidata o edificazione diffusa e che difficilmente potrà essere oggetto di interventi organici di sostituzione o di trasformazione urbanistica.

In queste zone sono ammesse le destinazioni d'uso delle aree produttive di cui al precedente articolo, nonché le medie strutture di vendita ex L.R. 50/2012, purché ricavate nelle strutture edilizie preesistenti.

Interventi ammessi

In queste zone sono ammessi solo i seguenti interventi:

- interventi di ristrutturazione edilizia (senza demolizione e ricostruzione);
- interventi di ristrutturazione ampliamento così come definiti dalle schede di "aree progetto";
- interventi di cambiamento di destinazione d'uso e ampliamenti definiti nelle schede delle "aree progetto".

Qualsiasi intervento ammesso è condizionato dal reperimento degli standard di cui al successivo art. 36.

Art. 33 – Il territorio agricolo

- *L.R. 11/2004 art. 43/44/45*

- *L.R. art. 50/1 lett. d) par 3*

Le trasformazioni del territorio agricolo sono disciplinate dagli articoli 43 – 44 – 45 della L.R. 11/2004.

Il P.I. suddivide il territorio agricolo nelle seguenti Z.T.I.O.:

- Territorio agricolo a prevalente destinazione produttiva
- Territorio agricolo di particolare tutela (riqualificazione e valorizzazione)
- Territorio agricolo di connessione naturalistica

Il territorio agricolo a prevalente destinazione produttiva

Attuazione del P.I.

Ai sensi dell'art. 44/1 della L.R. 11/2004 nella zona agricola sono ammessi esclusivamente interventi edilizi in funzione dell'attività agricola e, quindi, le residenze dell'imprenditore agricolo, titolare dell'azienda agricola, nonché le strutture agricolo-produttive come definite dal provvedimento della Giunta Regionale ex art. 50/1 lett. d) par. 3, strutture agricolo – produttive che, qui di seguito, si richiamano:

- strutture e manufatti per l'allevamento di animali o per la coltivazione, la protezione o la formatura delle colture;
- strutture per il ricovero di macchine ed attrezzature agricole, officine di manutenzione e magazzini utensili per lo svolgimento dell'attività agricola aziendale;
- manufatti ed impianti per il deposito e/o la conservazione delle materie prime (mangimi, lettimi, foraggi, imballaggi, fertilizzanti, prodotti veterinari e fitosanitari, ecc.);
- impianti per la sosta, la prima lavorazione, la trasformazione, la conservazione o la valorizzazione dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o dall'allevamento di animali;
- strutture ed impianti per l'esposizione, la promozione, la degustazione e la vendita dei prodotti aziendali;
- strutture ed impianti aziendali per attività di ricezione con finalità ricreative, culturali e didattiche, comunque in rapporto di connessione e complementarietà rispetto alle attività aziendali;
- locali da adibire ad uffici, mense, spogliatoi, servizi da utilizzarsi esclusivamente da parte di dipendenti dell'impresa agricola;
- opere ed impianti aziendali destinati all'approvvigionamento idrico ed energetico, alla regimazione delle acque, alla bonifica e alla viabilità;
- opere ed impianti destinati allo stoccaggio e/o trattamento delle deiezioni zootecniche e dei residui delle attività di trasformazione aziendali;
- piccole attività di artigianato di servizio o artigianato artistico.

L'applicazione di parametri edilizi ed urbanistici deve essere estesa all'intero fondo rustico di pertinenza di ogni singola azienda agricola.

33.1 - Le strutture residenziali.

- L.R. 11/2004 art. 44/1 - 45
- L.R. 24/85 e 57/1978. (abrogate)

Le nuove strutture residenziali sono ammesse purché:

sia istituito sul fondo, ai sensi dell'art. 45/1 della L.R. 11, un vincolo di non edificazione, trascritto presso la Conservatoria.

Sono fatti salvi i vincoli ex L.R. 24/85 e 57/1978 e, pertanto, il vincolo ex art. 45/1 L.R. 11/04 dovrà espressamente richiamarne l'inesistenza.

Ed inoltre,

- Non devono esistere edifici residenziali inutilizzati totalmente, o parzialmente (anche se gravati da grado di protezione).
- Non deve sussistere la possibilità di trasformare, a fine residenziale, l'eventuale parte rustica che sorge in aderenza, o in contiguità, all'abitazione già esistente.
- Non deve sussistere la possibilità di trasformare, a fini residenziali, un annesso rustico non contiguo.

Tutte le nuove edificazioni ad uso abitativo devono essere realizzate in armonia con i caratteri tipologici e formali degli edifici rurali più rappresentativi della cultura locale e devono comunque presentare caratteristiche formali, stilistiche e strutturali tali da garantire una grande semplicità negli esiti edilizi, rispettando i parametri urbanistici sotto indicati.

- Altezza dei fabbricati: non superiore a ml. 7,00. Nel caso di edificazione in aderenza a un edificio di altezza maggiore, la nuova costruzione potrà raggiungere l'altezza dell'edificio preesistente.
- Distanza dai confini di proprietà: non inferiore a ml. 5,00. È ammessa l'edificazione lungo il confine di proprietà, in aderenza ad altro edificio esistente.
- Distanza dal ciglio della strada pubblica: non inferiore a ml. 20,00.
- Distacco tra fabbricati, o tra corpi di fabbrica: non inferiore a ml. 10,00. È consentito un distacco inferiore, qualora i fabbricati preesistenti nei lotti finitimi all'edificio da edificare, o da ampliare, e prospicienti il medesimo, siano a una distanza inferiore a ml. 5,00 dal confine comune. In tale caso è permessa l'edificazione mantenendo il rispetto della distanza di ml. 5,00 dal confine di proprietà e un distacco tra i fabbricati non inferiore all'altezza del fabbricato più alto con un minimo assoluto di ml. 6,00, in caso di pareti e parti di pareti non finestrate che si fronteggiano.

33.1.1 - Case di abitazione esistenti.

Per le abitazioni esistenti, non funzionali alla conduzione di un fondo di pertinenza, sono ammessi solo gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, i restauri e la ristrutturazione, nonché, fatti salvi gli edifici di pregio oggetto di specifica schedatura e quelli comunque soggetti a vincolo monumentale e artistico, la demolizione e la ricostruzione in loco per inderogabili motivi di staticità o di tutela della pubblica incolumità.

Ove i fabbricati demoliti insistono nelle fasce di rispetto di cui al precedente capo 3 (stradali, fluviali ecc.) la ricostruzione dovrà avvenire al di fuori della stessa fascia, rispettando la minore distanza del sedime originario.

33.1.2 – Ampliamenti edilizi

Non sono ammessi ampliamenti dell'esistente edificato in zona agricola al di fuori della possibilità ammessa dall'art. 44 comma 5 L.R. 11/2004.

Sono ammessi esclusivamente gli ampliamenti per garages purché interrati e purché di dimensioni massima di mq 30 e di altezza non superiore a mt 2,40.

Gli ampliamenti, fino ad un limite massimo di mc 800 lordi, debbono intendersi "una tantum" e, quindi, comprensivi degli ampliamenti autorizzati ai sensi della L.R. 24/85, e della L.R. 58/78, nonché degli ampliamenti ex L.R. 8 luglio 2009 n° 14 e s.m.i..

Sono fatte salve le limitazioni in aree PAMAG.

Tutti gli ampliamenti devono comporsi armonicamente con le preesistenze e devono essere tali che l'edificio che ne deriva, assunto nella sua globalità, risulti coerente nelle

sue parti. Non si devono prevedere poggiosi e terrazze a sbalzo, le coperture devono rispettare le caratteristiche e gli elementi costitutivi dell'edificio preesistente.

Negli interventi di ristrutturazione e/ o ampliamento degli edifici esistenti devono essere demolite le superfetazioni non omogenee ai caratteri tipologici e ai profili dell'edificio originario. Le quantità edilizie demolite, se regolarmente assentite, possono essere recuperate nel quadro delle trasformazioni previste.

Sono sempre fatte salve le limitazioni di cui al precedente art. 23.

33.1.3 – Locali interrati o al di fuori del sedime del fabbricato principale

Sono ammessi in queste zone i locali interrati purché ad esclusiva destinazione di autorimessa/garage dell'unità abitativa che ne sia sprovvista.

Dovranno rispettarsi le seguenti dimensioni massime:

- superficie netta di pavimento: mq.30;
- altezza: ml. 2,40;
- distanze dai fabbricati: a confine ovvero a mt. 5,00.

Tali locali potranno essere collocati anche al di fuori del sedime del fabbricato principale.

Non sono, comunque, ammesse rampe di accesso con pendenze superiori al 5%.

33.1.4 – Edifici di valore storico ambientale

Si intendono tali, gli edifici, residenziali e non, censiti ai sensi dell'art. 43/1a L.R. 11/2004. In tali edifici, in relazione a quanto riportato nelle apposite schede di rilevamento, di cui all'allegato "Schede progetto edifici di valore storico testimoniale" delle presenti N.T.O., sono ammessi, per ogni edificio, solo gli interventi specifici afferenti alle categorie di intervento.

L'istanza di titolo abilitativo, inerente ad ogni intervento di trasformazione del territorio previsto entro un raggio di ml. 50,00 dagli edifici di valore storico-ambientale deve essere corredata da una relazione, costituita da un testo scritto e da un'ampia ed esaustiva documentazione, grafica e fotografica, volta a illustrare e a evidenziare quali nuovi rapporti, oggetto dell'istanza di titolo abilitativo, vengono istituiti con l'ambiente circostante e/o le preesistenze a seguito dell'intervento.

33.1.5 - Adeguamento dei vani abitabili.

L'adeguamento dei vani abitabili esistenti, con esclusione dei garage, delle cantine, dei depositi, all'altezza minima interna di ml. 2,70 è sempre consentito, nel rispetto della volumetria concedibile, e non viene considerato nella verifica del distacco tra i fabbricati e dai confini, anche se comporta una variazione dell'altezza complessiva degli edifici, purché la stessa non superi complessivamente mt. 0,80.

33.1.6 - Aree piantumate di pertinenza delle abitazioni agricole e delle altre abitazioni.

Allo scopo di salvaguardare e migliorare le caratteristiche agricole e paesistiche del territorio, la domanda di *Permesso di Costruire* per le nuove costruzioni e ampliamenti deve essere corredata da un progetto di sistemazione delle aree scoperte (giardini, orti, broli, aie, prati, zone di servizio, ecc.), nel quale devono essere chiaramente descritte sia le essenze arbustive ed arboree esistenti, sia quelle previste. Tali aree devono avere i requisiti quantitativi e dimensionali di seguito descritti.

- Per le abitazioni agricole, la superficie delle aree piantumate deve essere non inferiore a due volte la loro superficie coperta;

Le essenze arboree, di cui al precedente comma, devono rientrare, di norma, nell'elenco delle essenze arboree autoctone definite nel "Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale".

33.2 – Strutture agricolo produttive.

- L.R. 11/2004 art. 44/5-6
- DGR 172/2010
- DGR 3178/2004
- DGR 329/2010

Le caratteristiche tipologiche e costruttive delle strutture agricolo-produttive devono essere in armonia con i caratteri tipologici e formali degli edifici rurali più rappresentativi della cultura locale e devono comunque presentare caratteristiche formali, stilistiche e strutturali tali da garantire una grande semplicità negli esiti architettonici.

Parametri urbanistici:

- Altezza dei fabbricati: ml. 7,00, salvo diverse esigenze documentate (e comunque non superiori a mt. 8.00)
- Distanza dai confini di proprietà: non inferiore a ml. 10,00.
- Distanza dal ciglio della strada: non inferiore a ml. 20,00.
- Distacco tra i fabbricati: non inferiore a ml. 10,00.
- Distacco delle strutture residenziali: non inferiori a mt. 20,00

33.2.1 - Serre fisse

Sono ammesse nel limite di copertura del 50% del fondo di proprietà o disponibilità dell'imprenditore agricolo (L.R. 11/2004 art. 44/6)

Le modalità costruttive dovranno essere conformi alle indicazioni contenute nell'apposito provvedimento della Giunta Regionale ai sensi del succitato art. 44/6 L.R. 11/2004 (DGR n° 172 del 03/02/2010).

33.2.2 - Serre mobili

Sono i manufatti destinati alla forzatura delle coltivazioni a terra purché non stabilmente ancorati a terra con opere murarie.

Si danno i seguenti parametri urbanistici:

- Distanza dai confini di proprietà: non inferiore a ml. 5,00;
- Distacco dalle abitazioni: non inferiore a ml. 10,00;
- Indice di copertura: 80% del fondo.

33.2.3 - Manufatti in legno/box per ricovero cavalli

Ai sensi art.44 della L.R.V. n. 11/2004 è ammessa una tantum la collocazione di box e recinzioni per il ricovero di cavalli ed equini in genere privi di qualsiasi fondazione stabile e pertanto di palese rimovibilità e che non si configurino come allevamento, possono essere installati su terreni ricadenti nel territorio agricolo del P.I. nel limite massimo di mq. 30,00 di superficie coperta (SC), e con altezza media massima ml.3,50. Dovrà essere sempre rispettata la distanza minima di mt. 25,00 dalla più vicina unità abitativa non di proprietà. Per le deiezioni prodotte dagli animali è fatto obbligo la raccolta giornaliera ed il loro deposito in specifico contenitore impermeabilizzato ricavato all'interno della superficie coperta ammessa e smaltite periodicamente in idoneo impianto. Distanze dal confine di proprietà mt.5,00.

Box e recinzioni per addestramento cani, pensioni per cani e/o custodia diurna di cani comprensivi delle superfici necessarie per spogliatoi e W.C. per il personale addetto, privi di qualsiasi fondazione stabile e pertanto di palese rimovibilità, possono essere installati su terreni ricadenti nel Territorio agricolo del P.I. nel limite massimo di mq. 30,00 di superficie coperta (SC), e con altezza in gronda non superiore a m. 3. Dovrà essere sempre rispettata la distanza minima di mt. 20 da confini e 150 dalla più vicina unità abitativa non di proprietà; per le deiezioni prodotte dagli animali è fatto obbligo la raccolta giornaliera ed il loro deposito in specifico contenitore impermeabilizzato ricavato all'interno della superficie coperta ammessa e smaltite periodicamente in idoneo

impianto. Qualora il numero dei cani ospitati nella pensione e/o nella custodia diurna sia maggiore di 5 capi, l'attività va classificata come "allevamento zootecnico intensivo" ed assoggettata al rispetto delle distanze minime da residenze civili sparse/concentrate come previsto dalla D.G.R.V. n. 856/2012, e comunque non inferiori a quanto previsto dalla L.R.V. n. 60/1993. Tali manufatti non sono ammessi nelle aree PAMAG su fondi (costituenti un'unica figura geometrica) inferiori a mq. 10.000.

Non è ammessa l'installazione dei manufatti in legno all'interno delle aziende agricole già dotate di strutture agricolo-produttive a servizio del fondo, realizzate ai sensi della L.R. 24/85, ovvero della L.R. 58/1978, ovvero dell'art. 44 L.R. 11/2004.

Non è ammessa l'installazione di questi manufatti in legno nelle aree agricole comprese nell'ATO n° 1.

33.2.4 - Allevamenti zootecnici

La realizzazione di strutture agricolo produttive destinate ad allevamento deve rispettare le prescrizioni di cui all'art. 44/8 – 44/9 della L.R. 11/2004, conformemente ai "contenuti operativi" di cui al provvedimento della Giunta Regionale ex art. 50/1 lett. d) par. 4 (DGR 3178/2004 - DGR 329/2010 – DGR 856/2012).

Ai sensi dell'art. 44 della L.R. 11/04 (così come specificato dalla DGR 329 citata) gli allevamenti sono così definiti:

a) Strutture agricolo-produttive destinate ad allevamento.

Sono gli allevamenti in connessione con il fondo agricolo.

b) Allevamenti zootecnico-intensivi

Sono gli allevamenti privi di connessione con il fondo agricolo.

Il P.I. individua una ulteriore classificazione degli allevamenti di cui al precedente paragrafo a) in riferimento ai parametri della DGR 329/2010, della DGR 856/2012 e del decreto del Dirigente Regionale della Direzione Agroambiente e servizi per l'agricoltura n° 134 del 21/04/2008 e precisamente:

a1) Piccoli allevamenti di tipo familiare

Allevamenti per l'esclusivo consumo familiare con consistenza zootecnica complessiva inferiore ai 500 capi per le varie specie di piccoli animali da cortile e meno di 2 tonnellate di peso vivo per le specie equine, bovini, suini, ovini, caprini, con un massimo di 5 tonn. di peso vivo complessivo.

a2) Strutture agricole produttive

che superano i parametri di cui al precedente paragrafo a1, ma non superano il peso vivo medio dei limiti definiti in Tab.1 della Classe 1 (DGR 856/2012) qui di seguito riportata:

Classe	Allevamento	Peso vivo medio inferiore a
1	Bovini	120 tonnellate
	Suini	30 tonnellate
	Ovicapri	90 tonnellate
	Equini	90 tonnellate
	Avicoli	30 tonnellate
	Conigli	20 tonnellate
	altri	20 tonnellate

a3) Strutture agricole produttive che superano il peso vivo medio dei limiti definiti in Tab. 1 Classe 1 (DGR 856/2012).

Il P.I. disaggrega ulteriormente le strutture agricole produttive di cui al paragrafo a2) come segue:

a2.1) Strutture agricole produttive che superano i limiti del precedente punto a1, ma non superano il 50% del peso vivo medio dei limiti definiti in Tab.1 della Classe 1 (DGR 856/2012).

a2.2) Strutture agricole produttive il cui peso vivo medio è compreso tra il 50% e il 100% dei limiti definiti in Tab.1 della Classe 1 (DGR 856/2012).

Le distanze sono così definite:

tipologia	Confini di proprietà
a1	5 ml
a2.1	15 ml
a2.2	15 ml
a3	D.G.R. n. 856/2012
b	D.G.R. n. 856/2012

Ai fini della definizione delle distanze reciproche dalle civili abitazioni non funzionali all'azienda e dal limite di zona viene attribuito un punteggio sulla base delle seguenti tecniche di allevamento:

- a) Tipologia dell'ambiente di stabulazione e del sistema pulizia;
- b) Sistema di ventilazione;
- c) Sistema di stoccaggio e trattamento delle deiezioni.

Le distanze minime reciproche sono definite in funzione del punteggio e contenute nella DGR 856/2012.

Le distanze di cui sopra, per analogia a quanto indicato dalla citata DGR n. 856/2012, devono intendersi riferite alle strutture produttive dell'allevamento e quindi:

- ai ricoveri fissi di animali;
- alle aree di stabulazione libera.

Relativamente alle seguenti strutture produttive, le distanze dai fabbricati debbono rispettare le norme del Decreto legislativo 81/2008 allegato 4 punti 5 – 6:

- vasche scoperte di raccolta liquami;
- concimaie scoperte.

Il rispetto delle distanze deve intendersi "reciproco" nel senso che dovrà essere verificato sia per i nuovi allevamenti come per le nuove costruzioni e/o ampliamenti degli edifici adiacenti aventi destinazione diversa.

Tale valutazione verrà effettuata in sede di progetto edilizio.

Le nuove strutture agricole produttive, di cui sopra, sono condizionate al preventivo parere del U.L.S.S. competente.

Il progetto di nuova costruzione e di ristrutturazione dovrà essere corredato dalla seguente documentazione:

- a) relazione tecnico-descrittiva del progetto e delle sue caratteristiche, con speciale riguardo al sistema dello smaltimento dei rifiuti, dei liquami e dei residui dell'allevamento;
- b) illustrazione motivata della localizzazione prescelta, in relazione soprattutto alla consistenza e alle caratteristiche del lotto, dell'unità fondiaria o del fondo di pertinenza urbanistica dell'intervento;
- c) indicazione delle caratteristiche dei corpi idrici superficiali, di cui alla L. 319/76 e successive modificazioni e integrazioni, presenti in un raggio di ml. 500,00, nonché della direzione dei venti dominanti;
- d) misure previste per prevenire, o contenere, l'inquinamento entro i limiti previsti dalle vigenti leggi.

Dismissione degli allevamenti zootecnici

Per gli edifici soggetti a demolizione in seguito alla dismissione di allevamenti zootecnici, anche non intensivi, per il raggiungimento degli obiettivi di tutela e valorizzazione ambientale e paesaggistica, è possibile ricorrere all'applicazione del credito edilizio. Gli interventi possono essere attuati a mezzo di P.U.A. o di accordo ex art. 6 L.R. 11/2004.

L'accordo di cui sopra dovrà definire, in particolare, l'area di "atterraggio" e quindi, sulla base dei parametri di cui al precedente art. 5.3 quantificare il "credito edilizio".

Concimaie.

La costruzione di concimaie deve avvenire nel rispetto delle stesse norme previste per il tipo di allevamento a servizio del quale vengono destinate. Esse devono garantire idonei requisiti di igienicità, dimensione e capienza adeguata l'utilizzo previsto, posizionarsi sottovento rispetto ai fabbricati residenziali esistenti ed essere schermate da alberature lungo la viabilità pubblica.

33.2.5 - Aree piantumate di pertinenza delle strutture agricole produttive.

La superficie di queste aree deve essere maggiore o uguale a 0.5 volte la superficie del sedime del fabbricato esistente, o di progetto ed, in ogni caso, non inferiore a mq. 500,00, con presenza di almeno 5 piante autoctone ogni mq. 100,00.

Le attrezzature di tipo aziendale e/o interaziendale di servizio all'agricoltura devono essere interamente circondati da piantate o filari costituiti da alberi aventi altezza non inferiore a ml. 3,00, e interasse tra pianta e pianta non superiore a ml. 5,00.

Per la creazione di tali piantate, o filari, devono essere utilizzate essenze arboree autoctone elencate nell'allegato "Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale".

33.2.6 - Recinzioni.

Sono ammesse esclusivamente le recinzioni delle aree di pertinenza dei fabbricati, conseguenti a nuova edificazione o a ristrutturazione d'edifici esistenti. Saranno di semplice delimitazione o di protezione, nel rispetto dei caratteri paesistici e ambientali delle zone agricole.

Non possono quindi essere costruiti manufatti tendenti a modificare gli elementi preesistenti, a eliminare e/o precludere i sentieri e i percorsi in genere, ivi comprese le servitù, gli allineamenti arborei, le tracce naturali del terreno, le visuali significative.

33.2.7 - Strade e nuovi accessi per il collegamento dei fondi.

La viabilità carrabile e pedonale esistente deve essere conservata attraverso interventi finalizzati alla manutenzione della struttura e della forma dei percorsi.

Le modifiche necessarie all'assetto delle stesse, ivi compresi gli allargamenti, la sostituzione dei materiali, le recinzioni prospicienti, devono essere oggetto di attente valutazioni progettuali e devono comunque essere subordinate al rilascio del relativo titolo abilitativo.

Le nuove strade necessarie al collegamento dei fondi devono prioritariamente utilizzare i tracciati già esistenti (capezzagne). Qualora questo non sia possibile, devono essere previsti tracciati e modalità costruttive atti a garantire un corretto inserimento ambientale. La creazione dei nuovi accessi alla viabilità pubblica può essere consentita solo nel caso di riscontrate necessità, per una più razionale organizzazione del fondo rustico.

33.3 - Attività commerciali, o similari, di servizio all'agricoltura.

Le attività commerciali o similari a servizio dell'azienda sono ammesse se conformi al Piano Aziendale di cui all'art. 44/2 della L.R. 11/2004.

33.3.1 - Attività industriali, artigianali, commerciali.

All'interno del territorio agricolo, è escluso l'insediamento di attività industriali, artigianali e commerciali.

Sono ammesse solo le attività artigianali di servizio e/o artistico purché insediate su strutture edilizie preesistenti e purché non impieghino più di due addetti compresi i titolari.

Le superfici nette adibite a tali attività non potranno in ogni caso superare i 150 mq.

Le attività, insediate alla data di adozione del presente P.I. possono essere mantenute anche se in contrasto con le destinazioni di zona purché censite, ai sensi del precedente art. 30.

Art. 46 – Deroghe

- D.M. n. 1444/1968 art. 7,8,9
- D.P.R. 380/2001 art.14
- L.R. n.4/2015 art.8
- D.Lgs n.102/2014 art.14/6-7
- L.R. n.16 del 12 luglio 2007

Le diverse fattispecie di deroghe sono così riassumibili:

- 1) **Art. 14 DPR 380/2001**
Deroghe per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico.
- 2) **Art.8 L.R. n.4/2015**
Deroghe ai limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza in deroga a quelli stabiliti dagli articoli 7-8-9- del DM 2 aprile 1968 n.1444.
- 3) **Art.14/6-7 D.Lgs. 4 luglio 2014 n.102 (Attuazione Direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica)**
Deroghe per maggiori spessori delle murature per coibentazione termoacustica.
- 4) **L.R. n.16 del 12 luglio 2007**
Deroghe in materia di Barriere Architettoniche.

1) Deroghe per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico (art.14 DPR 380/2001)

Il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici generali (art.14 DPR 380/2001) è rilasciato esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, previo parere favorevole del competente ufficio tecnico comunale e deliberazione del Consiglio Comunale, nel rispetto, comunque delle disposizioni contenute nel D. Lgs. 42/2004 e delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia.

La deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza, può riguardare esclusivamente i limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati di cui alle norme di attuazione del P.I., fermo restando in ogni caso il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n.1444, e quanto disposto dal Codice Civile (Art.14/3 DPR 380/2001).

Le deroghe – anche delle destinazioni d'uso – per gli interventi di ristrutturazione edilizia, ammessi ai sensi dell'art.14/1 bis del DM 380/2001 non sono applicabili alle “attività produttive in zona impropria”.

I poteri di deroga non riguardano: le destinazioni di zona, l'obbligo definito dal P.I. di formare strumenti urbanistici attuativi, i distacchi dai confini.

Edifici ed impianti pubblici costruiti in deroga agli strumenti urbanistici generali devono disporre di area propria recintata, collocarsi al di fuori degli spazi riservati alle attività collettive ed essere realizzati nel rispetto dei caratteri ambientali e costruttivi del contesto in cui si collocano.

2) Deroghe ex art. 8 L.R. n°4/2015

(Limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza in deroga a quelli stabiliti dagli articoli 7 – 8 – 9 del DM 2 aprile 1968 n°1444)

La Tav.4.3.11 allegata individua gli ambiti di cui all'art. 8 L.R. n°4/2015 par.4 e precisamente:

a) Zone di completamento

così suddivise:

- a1) Tessuti urbani consolidati prevalentemente edificati prima del DM 2 aprile '68;
- a2) Gruppi di edifici che formino oggetto di PUA con previsioni planivolumetriche.

Per queste zone sono ammissibili le seguenti deroghe:

a1) Tessuti urbani consolidati, prevalentemente edificati prima del D.M. 2 aprile 1968 n°1444.

La tav. 3.2.15 ha provveduto ad estrapolare dalle carte storiche della pianificazione comunale gli ambiti già edificati prima dell'entrata in vigore del D.M. 2 aprile 1968 n°1444.

All'interno di questi ambiti sono ricompresi i centri storici ex LR 80/80 (ora abrogata) e i centri storici così come perimetrati ex art.40 LR 11/2004.

All'interno di questi ambiti il comune potrà condizionare la nuova edificazione alla preventiva adozione di un "Piano Urbanistico Attuativo" (P.U.A.) di iniziativa privata o pubblica (art.19 LR 11/2004).

+In assenza di P.U.A. sono ammissibili le seguenti deroghe:

- Limiti di densità edilizia (art.7 D.M. 2 aprile 1968 n°1444).

Sono ammessi gli ampliamenti conseguenti agli aumenti di altezza dell'edificato finalizzati al recupero ai fini abitativi dei fabbricati esistenti, purché non sia modificato il sedime preesistente.

Saranno ammesse le deroghe ai limiti di densità edilizia esclusivamente per le sopraelevazioni dell'esistente edificato necessarie per rendere agibili (altezze dei piani) i locali (con il limite massimo di altezza interpiano di mt. 2,70 per la residenza e mt. 3,20 per le attività commerciali e direzionali).

Tali deroghe saranno applicabili anche nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione ammessi dal P.I. (art.8/2 L.R. n°11/2004).

- Limiti di altezza degli edifici: (art.8/1 D.M. 2 aprile 1968 n°1444)

In questi ambiti sono sempre ammessi gli interventi di sopraelevazione dell'esistente edificato, purché esclusivamente finalizzati a rendere agibili/abitabili i locali preesistenti (le altezze interpiano non potranno, comunque, superare mt. 2,70).

La sopraelevazione complessiva non potrà, comunque, superare il 15% dell'altezza complessiva preesistente del fabbricato.

- Limiti di distanza tra fabbricati (art.9 D.M. 2 aprile 1968 n°1444)

Costituiscono deroga alle distanze tra fabbricati, le distanze conseguenti a sopraelevazioni al fine di rendere agibili i singoli piani dei fabbricati preesistenti, purché le sopraelevazioni non comportino un superamento delle altezze interpiano di mt.2,70 - per fabbricati residenziali - e mt.3,20 per fabbricati commerciali-direzionali.

- Distanze preesistenti dai confini di proprietà

Nel caso di edifici legittimamente edificati a distanze dai confini inferiori alle distanze stabilite dalle N.T.O., è ammessa l'edificazione prospiciente (pareti finestrate) su altra proprietà, purché sia, comunque, rispettata – per quest'ultima edificazione – la distanza dai confini di proprietà prescritta dalle N.T.O..

La distanza tra pareti finestrate fronteggianti non potrà, comunque, essere inferiore a mt. 7,00. Dovranno sempre essere rispettate le condizioni di cui all'art.8/3 della L.R. n°4/2015 di cui al successivo paragrafo 2.1.

- Ambiti di "Unità Minima d'intervento" (U.M.I.)

Le deroghe si intendono applicabili alle U.M.I. (di cui al precedente art.26) e quindi anche ai sedimi di nuova edificazione graficizzati nelle tavole di P.I. (Centri Storici scala 1/1.000).

a2) Gruppi di edifici che formino oggetto di PUA con previsioni planivolumetriche.

(art.17/3 lettera a) L.R. n°11/2004)

Le distanze tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti (art.9/2 D.M.1444/1968) sarà determinata dal PUA stesso, anche in deroga alle distanze minime di mt. 10 stabilite dall'art.9/2 D.M. 1444/1968.

Il PUA dovrà garantire – in relazione alle distanze tra pareti finestrate – il rispetto della salubrità dei locali, dell'insolazione e in generale la garanzia di condizioni di benessere ottimali (di cui al successivo paragrafo 2.1).

a2.1) La norma ex art.17/3a L.R. 11/2004 (Il P.I. *può altresì definire minori distanze rispetto a quelle previste dall'art.9 DM 1444 “nei casi di interventi disciplinati puntualmente”*) non è applicabile.

Il P.I. non ha pertanto individuato alcun intervento disciplinato puntualmente.

2.1 – Deroghe: condizioni generali ai fini dell'applicazione delle deroghe art.8/3 – art.8/4 L.R. n°4/2015

Ai sensi dell'art.8/4 della L.R. n°4/2015 le deroghe si applicano esclusivamente all'interno degli ambiti sopra elencati (a1-a2).

Sono ammissibili esclusivamente deroghe alle distanze dai fabbricati fuori degli ambiti (a1-a2) conseguenti all'aumento delle altezze per rendere agibili i locali a destinazione residenziale insistenti all'interno dell'ambito (nei limiti prescritti ai punti precedenti).

Tale deroga vale anche nel caso di demolizione con ricostruzione, purché la ricostruzione rispetti le distanze minime preesistenti.

Le condizioni di cui all'art.8/3 della citata legge 4/2015 sono così riassumibili; le deroghe non devono compromettere:

2.1.1 – le condizioni di sicurezza degli insediamenti e degli edifici;

2.1.2 – le condizioni igienico-sanitarie degli insediamenti e degli edifici;

2.1.3 – il mantenimento degli standard pubblici esistenti.

2.1.1 – Condizioni di sicurezza.

Gli interventi non potranno mai comportare la riduzione dell'ampiezza delle sedi stradali esistenti.

Gli interventi edilizi sull'esistente edificato dovranno garantire il rispetto delle norme ex L.1086/1971 (opere in c.a.) e del D.M. 14/01/2008 (norme tecniche per le costruzioni) ed eventualmente la normativa sismica se prescritta.

2.1.2 – Condizioni igienico-sanitarie.

Tutti gli interventi in deroga dovranno garantire l'insolazione dei locali di soggiorno per un tempo almeno pari al 30% del periodo stagionale di insolazione.

Non si potranno, comunque, mai ridurre i tempi di insolazione preesistenti all'intervento.

Dovranno, rispettarsi - per quanto possibile - le norme del “Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale” allegato al P.I. (capo 1 Mitigazione Ambientale).

2.1.3 – Mantenimento standard pubblici esistenti.

Gli interventi in deroga dovranno garantire la dotazione degli standard pubblici di cui all'art.31 L.R. 11/2004.

In particolare, in presenza di un aumento della densità edilizia, gli standard pubblici dovranno essere quantificati sulle nuove volumetrie ammesse.

3) Derghe ex Decreto Legislativo 4 luglio 2014 n° 102 art.14/6-7

Sono sempre ammissibili le deroghe contemplate all'art.14 commi 6 e 7 del D.Lvo 4 luglio 2014 n°102.

Deroghe così riassumibili:

3.1 – Fabbricati di nuova costruzione

Non concorrono al calcolo volumetrico:

- gli spessori dei muri perimetrali eccedenti 30 cm (fino ad un massimo di ulteriori 30 cm.);
- gli spessori dei solai interpiano eccedenti 30 cm. (fino ad un massimo di ulteriori 15 cm).

I maggiori spessori di cui sopra costituiscono deroghe alle distanze dai confini, dagli edifici, dal nastro stradale e ferroviario e – in generale – alle distanze previste dal regime vincolistico e dalle zone di tutela (Capo 2 e Capo 3 delle presenti NTO).

Le deroghe si applicano purché sia dimostrata almeno una riduzione del 20% dell'indice di prestazione energetica di cui al D. Lvo 192/2005.

3.2 – Edifici esistenti

Le deroghe di cui al precedente paragrafo si applicano anche per gli interventi sull'esistente edificato purché tali interventi comportino almeno una riduzione del 10% dei limiti di trasmittanza di cui al D.M. 192/2005 e purché i maggiori spessori siano così ridefiniti:

- per maggior spessore delle pareti perimetrali esterne: massimo cm.20 (su ogni una delle pareti perimetrali);
- per maggior altezza degli spessori di copertura: massimo cm. 30;
- per maggiore altezza dei solai interpiano eccedenti lo spessore di cm.30: massimo 15 cm..

4) Derghe in materia di barriere architettoniche – ex lege Reg. 12 luglio 2007 n°16

In tutte le zone di urbanizzazione consolidata e edificazione diffusa (con esclusione delle aree produttive) sono ammessi gli interventi “una tantum” per ogni nucleo familiare finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche (art.7 legge R. 12 luglio 2007 n°16) su fabbricati esistenti (purché in aderenza all'edificio esistente) anche in deroga ai parametri di superficie, volume, altezza e distanza (anche dai confini), purché nel rispetto delle distanze dalle strade previste dal N.C.S..

In particolare sono ammesse le seguenti deroghe:

volumetrie: fino a 150 mc., in eccedenza all'esistente edificato e/o degli indici di zona (art.10/3 L.R. 16/2007);

superficie: fino a + 10% della superficie coperta esistente;

distanze dai confini: fino alle distanze minime di codice civile – mt. 3.00 (art.873 c.c.);

distanze dalle strade all'interno delle aree di urbanizzazione consolidata/edificazione diffusa:

rispetto alle distanze minime di zona sono ammesse riduzioni di ulteriori mt. 2.00, purché, comunque, sia rispettata una distanza minima di mt. 3.00;

distanze dalle strade al di fuori dei centri edificati:

ammissibili solo gli interventi art. 41/4ter L.R. 11/2004.

**OGGETTO: RICHIESTA DI PRESA VISIONE O RILASCIO DI COPIE DI DOCUMENTI
AMMINISTRATIVI OD ATTI IN POSSESSO DELL'AMMINISTRAZIONE,
LEGGE 07/08/1991 N. 241**

Il sottoscritto AUGUSTO ZILIO

Residente ad ALTIVOLE Via EDIFICIO n.11/1 Prov. TREVISO

Tel. 337/244825-329/4077608 e-mail: geometra@augustozilio.it

in qualità di PERITO STIMATORE

per il seguente motivo: fallimento n° 25/2020

CHIEDE

- di avere informazioni
- di prendere visione
- il rilascio di copia fotostatica
- il rilascio di copia conforme

dei seguenti documenti o provvedimenti: CONCESSIONI EDILIZIE, PERMESSI DI COSTRUIRE, DIA, ECC., AGIBILITA' E CONDONI relative alla costruzione, ampliamenti, sanatorie degli immobili di cui alle planimetrie allegata, siti nel terreno censito Foglio 10 Mn 107-1567-1568-1569-1633-1634-651-652-756-757-1453-1454-1055-20-21-22-190-241-281-297-308-313-321-338-373-375-376-377-380-383-384-445-446-447-448-449-450-454-455-456-457-471-495-560-630-657-658-659-660-661-663-666-667-668-669-1142-1143-1144-1145-1163-1260-1262-1280-1282-1396-1397-1404-1405-1410-1417-1426-1432-1433-1459-1463-1574-1576-1578-1580-1582-1584-1590-1592-1593-1595-1596-1597-1599-1600-1635-1636-1637-1638-1639-1676-1678-1373-1728-1730-681-87-99-741-742-379-1263 Foglio 9 Mn 3977-3978 Foglio 3 MN 34.

Data 08/05/2020

Per: PRESA VISIONE/RICEVUTA

Data: _____

IL RICHIEDENTE



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Augusto Zilio".

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.)

Il/La sottoscritto

idente a

Via

codice fiscale

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del richiamato D.P.R.; ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. sotto la propria responsabilità

DICHIARA

Che il fabbricato eretto nel terreno censito all'Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di Treviso – Territorio Servizi Catastali (Catasto Terreni e Fabbricati) Comune di Possagno Catasto dei Terreni Foglio 10 Mappale n. 1567 è stato costruito prima del 01 settembre 1967.

Dichiara, infine, di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs 30 giugno 2003 n° 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

FOSSANO

il 31/12/2020

Dichiarante

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all'ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.

Comune di POSSAGNO**NULLA OSTA PER ESECUZIONE LAVORI EDILI****IL SINDACO**Vista la domanda del Sig. [REDACTED]

nato a [REDACTED] il [REDACTED]
 tendente ad ottenere l'autorizzazione a costruire fabbricato rurale con relativa stalla
 in questo Comune: catasto foglio X mappale N° 932-92 in località Tzarane

Via N°

Visti i disegni, il tipo di frazionamento e le planimetrie allegate alla domanda stessa:

Vista la relazione dell'Ufficio Tecnico Comunale in data Visto il parere favorevole dell'Ufficiale Sanitario in data 11 settembre 1967

(1)

Visto il parere favorevole della Commissione Edilizia in data 11 settembre 1967

Visti i regolamenti comunali di edilizia, d'igiene e di polizia urbana;

Visto il capo IV del titolo II della legge 17 agosto 1942, n. 1150;

Vista la denuncia relativa alle imposte di consumo sui materiali da costruzione che verranno impiegati;

Vista la legge comunale e provinciale, T. U. 3 marzo 1934, n. 383;

Viste le disposizioni del Codice Civile, libro terzo, in materia di proprietà edilizia;

Viste le leggi sulla prevenzione infortuni 27 aprile 1955, n. 547; 7 gennaio 1956, n. 164; 19 marzo 1956, n. 302;

Visto che copia del progetto, con i relativi calcoli statici delle opere in conglomerato cementizio semplice ed armato, è stata depositata presso la Prefettura per gli adempimenti di cui alla legge 16 novembre 1939, n. 2229;

Viste le norme di cui alla legge 25 novembre 1962, n. 1684, recante provvedimenti per l'edilizia, con particolari prescrizioni per le zone sismiche;

Vista l'autorizzazione del Genio Civile di in data N. di protocollo

Concede il proprio

NULLA OSTA.al Signor [REDACTED]

per l'esecuzione dei lavori di cui trattasi, sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di edilizia,
 di igiene e di polizia locale in conformità al progetto presentato e secondo la perfetta regola d'arte

(1) Edificare qui, in questo ne ricorre il caso, gli estremi del parere della Soprintendenza ai Monumenti e del nulla-osta del Comando VV. FF.

perchè riesca solida, igienica, decorosa ed atta alla sua destinazione, tanto per i materiali usati quanto per il sistema costruttivo adottato, nonchè sotto l'osservanza delle prescrizioni di seguito riportate:

- 1) - i diritti dei terzi debbono essere salvi, riservati e rispettati in ogni fase dell'esecuzione dei lavori;
- 2) - deve evitarsi in ogni caso di ingombrare le vie e gli spazi pubblici adiacenti e debbono essere adottate tutte le cautele atte a rimuovere ogni pericolo di danno a persone e a cose e ad evitare, per quanto possibile, ogni incomodo che i terzi possono risentire dall'esecuzione dei lavori;
- 3) - il luogo destinato alla costruzione di cui trattasi deve essere chiuso con assito lungo i lati prospicienti le vie, le aree o spazi pubblici;
- 4) - per eventuali occupazioni di aree e spazi pubblici si deve ottenere apposita autorizzazione dell'ufficio comunale.

Le aree e spazi così occupati debbono essere restituiti nel pristino stato, a lavoro ultimato o anche prima su richiesta dell'ufficio comunale, nel caso che la costruzione venisse abbandonata o sospesa oltre un certo tempo;

5) - se nel manomettere il suolo pubblico il costruttore incontrasse manufatti per servizi pubblici deve usare ogni cautela per non danneggiarli e deve darne contemporaneamente avviso agli enti o imprese proprietarie per i provvedimenti del caso;

6) - gli assiti di cui al paragrafo 3 ed altri ripari debbono essere imbiancati agli angoli salienti a tutta altezza e muniti di lanterne a luce rossa da mantenersi accese dal tramonto al levar del sole, secondo l'intero orario della pubblica illuminazione stradale. Dette lanterne debbono essere collocate in modo ed avere dimensioni tali da rendere facilmente visibile il recinto ed il riparo su cui sono collocate;

7) - l'ufficio comunale si riserva la riscossione delle tasse speciali e degli eventuali canoni, precari ecc. che risultassero applicabili ad opere ultimate a tenore dei relativi regolamenti;

8) - l'allineamento stradale e gli altri eventuali rilievi riguardanti il nuovo fabbricato, verranno dati da un funzionario dell'Ufficio Tecnico previo sopralluogo da effettuarsi con la presenza del Direttore dei Lavori;

9) - è assolutamente vietato apportare modifiche di qualsiasi genere al progetto approvato, pena i provvedimenti sanciti dai regolamenti in vigore e l'applicazione delle sanzioni comminate dalla legge;

10) - dovranno, infine, essere osservate le norme e disposizioni di cui al R. D. 16 novembre 1939, n. 2229 sulle opere in conglomerato cementizio semplice o armato, nonchè le prescrizioni costruttive di cui alla legge 25 novembre 1962, n. 1684, avente per oggetto « Provvedimenti per l'edilizia, con particolari prescrizioni per le zone sismiche »;

11) - il proprietario e l'assuntore dei lavori sono entrambi responsabili di ogni eventuale inosservanza alle norme generali di legge e di regolamenti comunali, come delle modalità esecutive fissate nella presente licenza di costruzione;

12) - se i lavori richiesti non vengono iniziati entro
dal rilascio della licenza, questa si riterrà decaduta.

Alla presente si allega un esemplare di ciascuno dei disegni presentati, munito di regolare visto.

Dalla Residenza municipale.

15 SET. 1967

196



IL SINDACO

Comune di POSSAGNO

NULLA OSTA PER ESECUZIONE LAVORI EDILI

IL SINDACO

Vista la domanda del Sig. [REDACTED]

nato a Possagno il 4 Febbraio 1926
 tendente ad ottenere l'autorizzazione a costruire fabbricato rurale ad uso stalla e fienile
 in questo Comune: catasto foglio X mappale N° 23.688 in località Taanane
 Via Molinetto

Visti i disegni, il tipo di frazionamento e le planimetrie allegate alla domanda stessa;

Vista la relazione dell'Ufficio Tecnico Comunale in data _____;

Visto il parere favorevole dell'Ufficiale Sanitario in data 22.9.1969

(1)

Visto il parere favorevole della Commissione Edilizia in data 22.9.1969

Visti i regolamenti comunali di edilizia, d'igiene e di polizia urbana;

Visto il capo IV del titolo II della legge 17 agosto 1942, n. 1150;

Vista la denuncia relativa alle imposte di consumo sui materiali da costruzione che verranno impiegati;

Vista la legge comunale e provinciale, T. U. 3 marzo 1934, n. 383;

Viste le disposizioni del Codice Civile, libro terzo, in materia di proprietà edilizia;

Viste le leggi sulla prevenzione infortuni 27 aprile 1955, n. 547; 7 gennaio 1956, n. 164; 19 marzo 1956, n. 302;

Visto che copia del progetto, con i relativi calcoli statici delle opere in conglomerato cementizio semplice ed armato, è stata depositata presso la Prefettura per gli adempimenti di cui alla legge 16 novembre 1939, n. 2229;

Viste le norme di cui alla legge 25 novembre 1962, n. 1684, recante provvedimenti per l'edilizia, con particolari prescrizioni per le zone sismiche;

Vista l'autorizzazione del Genio Civile di _____
 in data _____ N. _____ di protocollo _____

Concede il proprio

NULLA OSTA

al Signor CUNIAL ANTONIO (per Azienda Agricola Prealp. "MILK")
 per l'esecuzione dei lavori di cui trattasi, sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di edilizia, di igiene e di polizia locale in conformità al progetto presentato e secondo la perfetta regola d'arte

(1) Indicare qui, in questo caso, gli estremi del parere della Soprintendenza ai Monumenti e del subcomune del Comune VV. FF.

perchè riesca solida, igienica, decorosa ed atta alla sua destinazione, tanto per i materiali usati quanto per il sistema costruttivo adottato, nonché sotto l'osservanza delle prescrizioni di seguito riportate:

- 1) - i diritti dei terzi debbono essere salvi, riservati e rispettati in ogni fase dell'esecuzione dei lavori;
- 2) - deve evitarsi in ogni caso di ingombrare le vie e gli spazi pubblici adiacenti e debbono essere adottate tutte le cautele atte a rimuovere ogni pericolo di danno a persone e a cose e ad evitare, per quanto possibile, ogni incomodo che i terzi possono risentire dall'esecuzione dei lavori;
- 3) - il luogo destinato alla costruzione di cui trattasi deve essere chiuso con assito lungo i lati prospicienti le vie, le aree o spazi pubblici;
- 4) - per eventuali occupazioni di aree e spazi pubblici si deve ottenere apposita autorizzazione dell'ufficio comunale.

Le aree e spazi così occupati debbono essere restituiti nel pristino stato, a lavoro ultimato o anche prima su richiesta dell'ufficio comunale, nel caso che la costruzione venisse abbandonata o sospesa oltre un certo tempo;

5) - se nel manomettere il suolo pubblico il costruttore incontrasse manufatti per servizi pubblici deve usare ogni cautela per non danneggiarli e deve darne contemporaneamente avviso agli enti o imprese proprietarie per i provvedimenti del caso;

6) - gli assiti di cui al paragrafo 3 ed altri ripari debbono essere imbiancati agli angoli salienti a tutta altezza e muniti di lanterne a luce rossa da mantenersi accese dal tramonto al levar del sole, secondo l'intero orario della pubblica illuminazione stradale. Dette lanterne debbono essere collocate in modo ed avere dimensioni tali da rendere facilmente visibile il recinto od il riparo su cui sono collocate;

7) - l'ufficio comunale si riserva la riscossione delle tasse speciali e degli eventuali canoni, precari ecc. che risultassero applicabili ad opere ultimate a tenore dei relativi regolamenti;

8) - l'allineamento stradale e gli altri eventuali rilievi riguardanti il nuovo fabbricato, verranno dati da un funzionario dell'Ufficio Tecnico previo sopralluogo da effettuarsi con la presenza del Direttore dei Lavori;

9) - è assolutamente vietato apportare modifiche di qualsiasi genere al progetto approvato, pena i provvedimenti sanciti dai regolamenti in vigore e l'applicazione delle sanzioni comminate dalla legge;

10) - dovranno, infine, essere osservate le norme e disposizioni di cui al R. D. 16 novembre 1939, n. 2229 sulle opere in conglomerato cementizio semplice o armato, nonché le prescrizioni costruttive di cui alla legge 25 novembre 1962, n. 1684, avente per oggetto «Provvedimenti per l'edilizia, con particolari prescrizioni per le zone sismiche»;

11) - il proprietario e l'assuntore dei lavori sono entrambi responsabili di ogni eventuale inosservanza alle norme generali di legge e di regolamenti comunali, come delle modalità esecutive fissate nella presente licenza di costruzione;

12) - se i lavori richiesti non vengono iniziati entro _____
dal rilascio della licenza, questa si riterrà decaduta.

Alla presente si allega un esemplare di ciascuno dei disegni presentati, munito di regolare visto.

Dalla Residenza municipale, 23 settembre 1969



IL SINDACO

esca solida, igienica, decorosa ed atta alla sua destinazione, tanto per i materiali usati quanto per il costruttivo adottato, nonchè sotto l'osservanza delle prescrizioni di seguito riportate:

- 1) - i diritti dei terzi debbono essere salvi, riservati e rispettati in ogni fase dell'esecuzione dei lavori;
- 2) - deve evitarsi in ogni caso di ingombrare le vie e gli spazi pubblici adiacenti e debbono essere adottate tutte le cautele atte a rimuovere ogni pericolo di danno a persone e a cose e ad evitare, per quanto possibile, ogni incomodo che i terzi possono risentire dall'esecuzione dei lavori;
- 3) - il luogo destinato alla costruzione di cui trattasi deve essere chiuso con assito lungo i lati prospicienti le vie, le aree o spazi pubblici;
- 4) - per eventuali occupazioni di aree e spazi pubblici si deve ottenere apposita autorizzazione dell'ufficio comunale.

Le aree e spazi così occupati debbono essere restituiti nel pristino stato, a lavoro ultimato o anche prima su richiesta dell'ufficio comunale, nel caso che la costruzione venisse abbandonata o sospesa oltre un certo tempo;

5) - se nel manomettere il suolo pubblico il costruttore incontrasse manufatti per servizi pubblici deve usare ogni cautela per non danneggiarli e deve darne contemporaneamente avviso agli enti o imprese proprietarie per i provvedimenti del caso;

6) - gli assiti di cui al paragrafo 3 ed altri ripari debbono essere imbiancati agli angoli salienti a tutta altezza e muniti di lanterne a luce rossa da mantenersi accese dal tramonto al levar del sole, secondo l'intero orario della pubblica illuminazione stradale. Dette lanterne debbono essere collocate in modo ed avere dimensioni tali da rendere facilmente visibile il recinto od il riparo su cui sono collocate;

7) - l'ufficio comunale si riserva la riscossione delle tasse speciali e degli eventuali canoni, precari ecc. che risultassero applicabili ad opere ultimate a tenore dei relativi regolamenti;

8) - l'allineamento stradale e gli altri eventuali rilievi riguardanti il nuovo fabbricato, verranno dati da un funzionario dell'Ufficio Tecnico previo sopralluogo da effettuarsi con la presenza del Direttore dei Lavori;

9) - è assolutamente vietato apportare modifiche di qualsiasi genere al progetto approvato, pena i provvedimenti sanciti dai regolamenti in vigore e l'applicazione delle sanzioni comminate dalla legge;

10) - dovranno, infine, essere osservate le norme e disposizioni di cui al R. D. 16 novembre 1939, n. 2229 sulle opere in conglomerato cementizio semplice o armato, nonchè le prescrizioni costruttive di cui alla legge 25 novembre 1962, n. 1684, avente per oggetto «Provvedimenti per l'edilizia, con particolari prescrizioni per le zone sismiche»;

11) - il proprietario e l'assuntore dei lavori sono entrambi responsabili di ogni eventuale inosservanza alle norme generali di legge e di regolamenti comunali, come delle modalità esecutive fissate nella presente licenza di costruzione;

12) - se i lavori richiesti non vengono iniziati entro
dal rilascio della licenza, questa si riterrà decaduta.

Alla presente si allega un esemplare di ciascuno dei disegni presentati, munito di regolare visto.

Dalla Residenza municipale, 14 gennaio 1970 106



IL SINDACO

Marcia
da ballo

COMUNE DI POSSAGNO

PROVINCIA DI Treviso

LICENZA DI ESECUZIONE DI LAVORI EDILI

IL SINDACO

Vista la domanda del Sig. [REDACTED]

intesa ad ottenere la licenza per ~~costruzione~~ spostamento sala mangitura

in questo Comune, in Via Molinetto

Foglio X^o Sez. Un. mapp. N. 92

Visti i disegni e il tipo allegati alla domanda stessa;

Visto il referto del Tecnico comunale in data [REDACTED]

Visto il parere favorevole dell'Ufficiale Sanitario in data 26.12.1971

Visto il parere [REDACTED] del Comando VV. UU. in data [REDACTED]

Sentito il parere favorevole della Commissione Edilizia in data 26.12.1971 N. 46

Visti i regolamenti comunali di edilizia, igiene, polizia locale e tutela delle strade comunali;

Visto il capo IV del titolo II della legge 17 agosto 1942, n. 1150;

Vista la denuncia agli effetti dell'applicazione della imposta di consumo sul materiale da costruzione edilizio che verrà impiegato;

Vista la legge comunale e provinciale;

Visto il C.C., libro terzo, proprietà edilizia;

Visto il regolamento generale per l'igiene del lavoro, approvato con R.D. 14 aprile 1927, n. 530;

Avvertito che qualunque modifica al progetto originale deve formare oggetto di nuova domanda a scanso dell'applicazione dell'art. 32 della Legge 17 agosto 1942, n. 1150

Visto il foglio n. 1694 in data 13.3.1972 della Soprintendenza ai Monumenti di Venezia;

dà

L I C E N Z A

al Signor [REDACTED]

per l'esecuzione dei lavori in conformità del progetto presentato, a condizione che siano osservate le vigenti prescrizioni in materia edilizia, igiene, polizia locale e stradale, e le migliori regole d'arte, perché la costruzione riesca solida, igienica, decorosa ed atta alla sua destinazione, tanto per i materiali usati, quanto per il sistema adottato.

L'interessato dovrà osservare le seguenti disposizioni:

1. Dovranno essere sempre salvi, riservati e rispettati i diritti di terzi;
 2. Il Comune deve restare indenne e sollevato da ogni azione, molestia o spesa che potesse per qualsiasi ragione esser cagionata dalla presente licenza in qualsiasi tempo e luogo;
 3. Durante l'esecuzione dei lavori non si dovranno mai ingombrare le vie e gli spazi pubblici adiacenti alle fabbriche e si dovranno osservare tutte le cautele atte a rimuovere ogni pericolo di danno a persone e cose e evitare, per quanto possibile, gli incomodi che i terzi possono risentire dalle esecuzioni dei lavori stessi; — — —
 4. Il luogo destinato all'opera dovrà essere chiuso con assito lungo i lati prospicienti le vie o spazi pubblici;
 5. Per eventuali occupazioni di aree stradali dovrà essere ottenuta speciale autorizzazione dall'Ufficio Comunale.
- Le aree così occupate dovranno essere restituite nel pristino stato, a lavoro ultimato o anche a prima richiesta dell'Ufficio Comunale, nel caso che la costruzione venisse abbandonata o sospesa oltre un certo tempo;
6. Se nel manomettere il suolo pubblico il costruttore incontrasse manufatti di un servizio pubblico, dovrà usare ogni cautela per non danneggiarli e darne contemporaneamente avviso alle imprese proprietarie per i provvedimenti del caso;
 7. Gli assiti, di cui al paragrafo 4, od altri ripari dovranno essere inbianchi agli angoli salienti a tutta altezza ed essere muniti pure agli angoli di una lanterna a vetri rossi da mantenersi accesa dal tramonto al levar del sole, secondo l'intero orario della pubblica illuminazione stradale. Questa lanterna dovrà avere dimensioni tali da essere sistemata in modo da rendere facilmente visibili il recinto od il riparo su cui viene collocata;
 8. A cura del costruttore dovrà essere richiesta, a costruzione ultimata e prima dell'uso, la relativa licenza ai sensi del vigente T.U. delle leggi sanitarie;
 9. L'Ufficio Comunale fa riserva di applicare, ad opere ultimate, gli eventuali diritti, tasse, canoni, od altro che fossero dovuti in base ai relativi regolamenti;
 10. Il concessionario deve avvertire l'Ufficio Comunale prima di dare inizio ai lavori di cui alla presente licenza: libero accesso al luogo dei lavori deve essere riservato all'apposito incaricato del Comune;
 11. Il proprietario, eventuale esecutore dei lavori in economia, o l'appaltatore, hanno l'obbligo di presentare al Prefetto la denuncia per le opere in conglomerato cementizio a norma dell'art. 4 del R.D. 16 novembre 1939 n. 2229.

Il proprietario e l'assuntore dei lavori sono entrambi responsabili di ogni eventuale inosservanza delle norme generali di leggi e di regolamenti, come delle modalità esecutive fissate nella presente licenza di costruzione.

Si ritorna vistato un esemplare di ciascun disegno presentato in doppio.

Dalla Residenza Municipale, li 4 APR. 1972 19



IL SINDACO
[Handwritten signature]

...Sve) X JovC
shuneco oulqeh
(77) - .M

Intendenza ai Monumenti di Venezia.
Visti i regolamenti comunali di edilizia, igiene, polizia urbana e rurale e la legge Comunale e Provinciale;

CONCÈDE

la licenza richiesta, salvi i diritti dei terzi ed i poteri attribuiti agli altri organi, per l'esecuzione del lavoro sopra specificato, sotto l'osservanza delle disposizioni contenute nella circolare del Ministero dei LL. PP. 24 gennaio 1933, n. 189, dei regolamenti comunali edilizio e d'igiene, di tutte le altre disposizioni vigenti nonché delle seguenti condizioni particolari:

- 1 - Il fabbricato dovrà essere eseguito in conformità ai tipi presentati, a perfetta regola d'arte ed ultimato entro il termine di mesi 12 da oggi in ogni sua parte finché interna che esterna, compresi gli intonaci e la tinteggiatura;
- 2 - Il fabbricato dovrà essere dotato di acqua potabile dell'acquedotto comunale e di latrine a caduta d'acqua;
- 3 - Dovrà essere assicurato il regolare scolo delle acque luride in pozetto a due scomparti di adeguata capacità e lo smaltimento delle acque chiarificate;
- 4 - La tinteggiatura dei progetti dovrà essere preventivamente approvata dall'Ufficio Tecnico Comunale;
- 5 - Il fabbricato non potrà essere abitato senza il permesso del Comune, e, se del caso, senza certificato di prevenzione incendi rilasciato dal Comando dei Vigili del Fuoco, il permesso di agibilità;
- 6 - Dovranno essere osservate, in quanto applicabili, le norme sull'impiego di acciaio speciale sagomato ad alto limite elastico nelle strutture in cemento armato come da circolare n. 2337 in data 30 settembre 1936 del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;
- 7 - Prima di iniziare la costruzione delle opere di cui all'art. 1 del R.D. 16 novembre 1939, n. 2229, è fatto obbligo di presentarne denuncia alla Prefettura che all'uopo rilascerà apposita dichiarazione di ricevuta al denunciante e ne informerà il Comune interessato;
- 8 - Dovrà, inoltre, essere presentata denuncia all'Ufficio Imposte di Con-

suno per i materiali da costruzione;

- 9 - Il luogo destinato all'opera deve essere chiuso con assetto lungo i prospicienti le vie o spazi pubblici;
- 10 - Per le eventuali occupazioni di aree stradali si deve ottenere speciale autorizzazione dell'Ufficio Comunale.
Le aree così occupate devono essere restituite nel pristino stato, a lavoro ultimato e anche prima su richiesta dell'Ufficio Comunale, nel caso che la costruzione venisse abbandonata o sospesa oltre un certo tempo;
- 11 - Se nel manovellare il suolo pubblico il costruttore incontrasse manufatti per servizio pubblico deve usare ogni cautela per non danneggiarli e deve darne contemporaneamente avviso alle Ditte o Imprese proprietarie per i provvedimenti del caso;
- 12 - Gli accessi di cui al paragrafo 9 ed altri ripari devono essere ambientati agli angoli salienti a tutta altezza e muniti pure agli angoli di una lanterna a vetri rossi da mantenersi accesa dal tramonto al levar del sole, secondo l'intero orario della pubblica illuminazione;
- 13 - Appena tracciato le fondamenta dovrà essere informato il Comune, per il sopralluogo di competenza;
- 14 - La presente licenza è valida per mesi 12 (non più di 12) dalla data della presente, qualora entro tale termine i lavori non siano stati iniziati, dovrà essere presentata istanza diretta ad ottenere il rinnovo della licenza.

il Comune

COMUNE DI POSSAGNO

LICENZA EDILIZIA

IL SINDACO

Vista la domanda del Sig. Azienda Prealpina Milk di Cunial Cav. Antonio
 residente a Possagno Via Molinetto N.
 tendente ad ottenere l'autorizzazione a (1) costruire fabbricato rurale ad uso deposito
 in questo Comune: mappale N. 30 foglio X in località
 Via Molinetto N.

Visti i disegni e le planimetrie allegate alla domanda stessa;

Vista la relazione dell'Ufficio Tecnico Comunale in data 6 settembre 1976;

Visto il parere favorevole dell'Ufficiale Sanitario in data 8 giugno 1976;

(2)

Visto il parere favorevole della Commissione Edilizia in data 8 giugno 1976;

Visti i regolamenti comunali di edilizia, d'igiene e di polizia urbana;

Vista la legge Comunale e Provinciale;

Viste le disposizioni del Codice Civile libro terzo, in materia di proprietà edilizia;

Viste le leggi sulla prevenzione infortuni;

Vista la nota n. 3213 in data 28.8.1976 della Soprintendenza Monumenti di Venezia;

Visto l'art. 10 della legge 6 agosto 1967, N. 765;

Concede

L I C E N Z A

al Sig. AZIENGA PREALPINA MILK DI CUNIAL Cav. ANTONIO
 di eseguire i lavori di cui si tratta sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia, in conformità al progetto presentato che, munito del visto di questo Ufficio Tecnico, si restituisca in copia all'interessato, e sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- 1) Che siano salvati, riservati e rispettati i diritti di terzi;
- 2) Chi fabbrica non deve mai ingombrare le vie e gli spazi pubblici adiacenti alle aree fabbricabili e deve osservare tutte le cautele atte a rimuovere ogni pericolo di danno a persone e a cose ed assicurare per quanto è possibile, che i terzi non risentano danni e disturbi dalle esecuzioni di tali opere;
- 3) Il luogo destinato all'opera deve essere chiuso con assiti lungo i lati prospicienti le vie e gli spazi pubblici;
- 4) Per eventuale occupazione di aree stradali si deve ottenere speciale autorizzazione dall'Ufficio Comunale; le aree così occupate devono essere restituite nello stato iniziale a lavoro ultimato o anche prima su richiesta dell'Ufficio Comunale, nel caso che la costruzione venisse abbandonata o sospesa oltre un certo tempo;

(1) Costruire, ampliare, modificare, ricostruire.

(2) Indicare qui, in quanto ad interesse di stato:

a) se costruisce in zone rurali, fare riferimento al titolo di non edificabilità dell'area oggetto;
 b) gli estremi del piano della Soprintendenza ai Monumenti;
 c) nella nota del Comitato C.C.P.P.;
 d) riferirsi al Codice Civile nei casi previsti dalla legge 5.11.1971 n. 1086.

- 5) Se nel manomettere il suolo pubblico il costruttore incontrasse manufatti per servizio pubblico, deve usare ogni cautela per non danneggiarli e deve darne, contemporaneamente, avviso alle imprese proprietarie per i provvedimenti del caso;
- 6) Gli assiti di cui al n. 3 od altri ripari devono essere imbiancati agli angoli salienti a tutta altezza e muniti sempre agli angoli, di una lanterna a vetri rossi da mantenersi accesa dal tramonto al levar del sole, secondo l'orario dell'illuminazione pubblica. Tale lanterna deve essere collocata in modo da rendere facilmente visibile il recinto od il riparo che deve illuminare;
- 7) L'Ufficio Comunale si riserva l'applicazione d'eventuali tasse, canoni, precari, ecc. applicabili ad opere ultimate a norma dei relativi regolamenti;
- 8) E' assolutamente vietato apportare modifiche di qualsiasi genere al progetto approvato, pena i provvedimenti sanciti dai regolamenti in vigore e l'applicazione delle sanzioni comminate dalla legge;
- 9) L'obbligo di comunicare la data di inizio dei lavori, e non appena ultimate le opere al civile;
- 10) Prima dell'inizio dei lavori dovrà essere data comunicazione scritta a questo Comune del nome del Direttore dei lavori incaricato e della Ditta esecutrice i lavori medesimi, nell'assumere i rispettivi incarichi;
- 11) Prima di iniziare la recinzione dovrà essere inoltrata separata domanda corredata di elaborati tecnici;
- 12) Gli eventuali cambiamenti nelle persone del richiedente la licenza edilizia, del Direttore dei lavori o dell'assuntore dei lavori, devono essere immediatamente comunicati al Sindaco mediante lettera raccomandata A.R. dagli interessati subentranti;
- 13) Ultimati i lavori e prima della occupazione del fabbricato dovrà essere chiesta l'autorizzazione di abitabilità (per le abitazioni) o di agibilità (per i locali con diversa destinazione; negozi, magazzini, ecc).

14) Obbligo per la Ditta proprietaria di denunciare l'opera all'Ufficio del Genio Civile di Treviso ai sensi della Legge n. 1086 del 5.11.1971. =

Il proprietario, l'assuntore e il Direttore dei lavori sono responsabili di ogni eventuale inosservanza delle norme generali di legge, dei regolamenti comunali e delle modalità esecutive fissate nella presente autorizzazione di costruzione.

La presente licenza è valida per mesi (1)..... 32, = da oggi.

Qualora entro tale termine i lavori non sono stati iniziati, l'interessato dovrà produrre altra istanza diretta ad ottenere il rinnovo della licenza.

Il, 19 ottobre 1976.....



Il SINDACO
- M^o Giovanni Mercorella -

(1) Non più di un anno.

RELATA DI NOTIFICA

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara di aver oggi notificato la presente licenza, ai sensi dell'art. 51 della legge 17 agosto 1942 n. 1150 mediante consegna di copia a mani di *Paquolato fu p.p.*

il, 20-6-1976.....

Il MESSO COMUNALE

EVENTUALI VARIAZIONI

COMUNE DI P.O.S.S.A.G.N.O.

LICENZA EDILIZIA

IL SINDACO

Vista la domanda del Sig. AZIENDA AGRICOLA PREALPINA MILK DI CUNIAL Cav. ANTONIO
residente a Possagno Via Molinetto N.

tendente ad ottenere l'autorizzazione a (1) ad ampliare fabbricato ad uso ricovero bestiame
in questo Comune; mappa N. 92 foglio X in località

Via Molinetto N.

Visti i disegni e le planimetrie allegate alla domanda stessa;

Vista la relazione dell'Ufficio Tecnico Comunale in data 6.9.1976;

Visto il parere favorevole dell'Ufficiale Sanitario in data 8 giugno 1976;

(2) Vista la nota n. 3215 in data 28 agosto 1976 della Soprintendenza ai Monumenti di Venezia;

Visto il parere favorevole della Commissione Edilizia in data 8 giugno 1976;

Visti i regolamenti comunali di edilizia, d'igiene e di polizia urbana;

Vista la legge Comunale e Provinciale;

Viste le disposizioni del Codice Civile libro terzo, in materia di proprietà edilizia;

Viste le leggi sulla prevenzione infortuni;

Visto l'art. 10 della legge 6 agosto 1967, N. 765;

Concede

L I C E N Z A

al Sig. AZIENDA AGRICOLA PREALPINA MILK di [REDACTED]
di eseguire i lavori di cui si tratta sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia, in conformità al progetto presentato che, munito del visto di questo Ufficio Tecnico, si restituisce in copia all'interessato, e sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- 1) Che siano salvi, riservati e rispettati i diritti di terzi;
- 2) Chi fabbrica non deve mai ingombrare le vie e gli spazi pubblici adiacenti alle aree fabbricabili e deve osservare tutte le cautele atte a rimuovere ogni pericolo di danno a persone e a cose ed assicurarne per quanto è possibile, che i terzi non risentano danni e disturbi dalle esecuzioni di tali opere;
- 3) Il luogo destinato all'opera deve essere chiuso con assiti lungo i lati prospicienti le vie e gli spazi pubblici;
- 4) Per eventuale occupazione di aree stradali si deve ottenere speciale autorizzazione dall'Ufficio Comunale; le aree così occupate devono essere restituite nello stato iniziale a lavoro ultimato o anche prima su richiesta dell'Ufficio Comunale, nel caso che la costruzione venisse abbandonata o sospesa oltre un certo tempo;

(1) Costruire, ampliare, modificare, demolire.

(2) Indicare qui, se questo ha valore il caso:

a) di costruire su zona rurale, fare riferimento al titolo di suo edificabilità sull'area omologa;
b) gli estremi del parere della Soprintendenza ai Monumenti;
c) nella sede del Consenso IV FF;
d) denuncia al Genio Civile nei casi previsti dalla legge 5.11.1971 n. 1086;
e) licenza dell'Agenzia Sanitaria Provinciale sull'efficienza degli impianti di depurazione.

- 5) Se nel manomettere il suolo pubblico il costruttore incontrasse manufatti per servizio pubblico, deve usare ogni cautela per non danneggiarli e deve darne, contemporaneamente, avviso alle imprese proprietarie per i provvedimenti del caso;
- 6) Gli assiti di cui al n. 3 ed altri ripari devono essere imbiancati agli angoli salienti a tutta altezza e muniti sempre agli angoli, di una lanterna a vetri rossi da mantenersi accesa dal tramonto al levar del sole, secondo l'orario dell'illuminazione pubblica. Tale lanterna deve essere collocata in modo da rendere facilmente visibile il recinto od il riparo che deve illuminare;
- 7) L'Ufficio Comunale si riserva l'applicazione d'eventuali tasse, canoni, precari, ecc. applicabili ad opere ultimate a norma dei relativi regolamenti;
- 8) E' assolutamente vietato apportare modifiche di qualsiasi genere al progetto approvato, pena i provvedimenti sanciti dai regolamenti in vigore e l'applicazione delle sanzioni comminate dalla legge;
- 9) L'obbligo di comunicare la data di inizio dei lavori, e non appena ultimate le opere al civile;
- 10) Prima dell'inizio dei lavori dovrà essere data comunicazione scritta a questo Comune del nome del Direttore dei lavori incaricato e della Ditta esecutrice i lavori medesimi, nell'assumere i rispettivi incarichi;
- 11) Prima di iniziare la recinzione dovrà essere inoltrata separata domanda corredata di elaborati tecnici;
- 12) Gli eventuali cambiamenti nelle persone del richiedente la licenza edilizia, del Direttore dei lavori o dell'assuntore dei lavori, devono essere immediatamente comunicati al Sindaco mediante lettera raccomandata A.R. dagli interessati subentranti;
- 13) Ultimati i lavori e prima della occupazione del fabbricato dovrà essere chiesta l'autorizzazione di abitabilità (per le abitazioni) o di agibilità (per i locali con diversa destinazione: negozi, magazzini, ecc).

Il proprietario, l'assuntore e il Direttore dei lavori sono responsabili di ogni eventuale inosservanza delle norme generali di legge, dei regolamenti comunali e delle modalità esecutive fissate nella presente autorizzazione di costruzione.

La presente licenza è valida per mesi (1) 12 da oggi.

Qualora entro tale termine i lavori non siano stati iniziati, l'interessato dovrà produrre altra istanza diretta ad ottenere il rinnovo della licenza.

li. 19 ottobre 1976



IL SINDACO
- M^o Giovanni Mercorella -

(1) Non più di sei mesi.

RELATA DI NOTIFICA

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara di aver oggi notificato la presente licenza, ai sensi dell'art. 31 della legge 17 agosto 1942 n. 1150 mediante consegna di copia a mani di Pasquale Perigo

incaricato a ricevere

IL MESSO COMUNALE

li. 20 - 5 - 1977

EVENTUALI VARIAZIONI

PERMESSO DI AGIBILITA' N. 256**Il Sindaco**

Vista la domanda del Sig. AZIENDA PIREALPINA LILIK DI CUNLAI ANTONIO & F.lli
residente a POSSAGNO Via MOLINETTO nr. ---
intesa ad ottenere il permesso di agibilità per ampliamento
del fabbricato ad uso ricovero bestiame
sito in Possagno

Via Molinetto nr. --- Sez. U Foglio X Mapp. n. 92;

Visto il verbale d'ispezione sanitaria in data 7/4/1979;

nonchè quello del tecnico comunale in data 3/4/1979;

Accertato che i lavori sono stati iniziati in data 17/10/1977 ed ultimati
in data 31/1/1979 ed eseguiti in conformità al progetto approvato;

Visto che le condizioni e prescrizioni contenute nell'atto di concessione sono state adempite nei modi e termini in esso previsti, come risulta dalla documentazione in atti;

Visto il certificato di collaudo statico in data (in caso di opere in c.a.) 15/2/1979;

Visto che il richiedente ha prodotto la prova del pagamento della tassa di concessione ^{comunale} ~~governativa~~ di
L. 6.000;

Visto che copia del certificato di collaudo è stato depositato presso l'Uff. Genio Civile in data 17/2/1979
come da ricevuta n. 1495 e 2505 prot. a' sensi dell'art. 8 della legge 5-11-1971, n. 1086;

Visti gli articoli 221, 226 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con D.L. 27-7-1934, n. 1265;

Visto il nulla-osta di (1) ---

Viste le leggi 30-4-1976, n. 373 e 10 maggio 1976, n. 319;

Visto il vigente Regolamento d'igiene ed Edilizio;

DICHIARA

che la costruzione l'ampliamento fabbricato ad uso ricovero bestiame di proprietà
del Sig. AZIENDA PIREALPINA LILIK DI CUNLAI ANTONIO & F.lli
sopra descritta, di piani nr. 1 vani nr. 2 E' AGIBILE con decorrenza da 9/2/1979

Li 9 aprile 1979

**IL SINDACO**

Giovanni Mercorella

Marca da bollo

CONCESSIONE n. 752

0669

COMUNE DI ROSSIGNO (TV)

Prot. n. 8572 in data 23 novembre 1982

Oggetto: Concessione per esecuzione di opere comportanti trasformazione urbanistica ed edilizia di un terreno sito in ...

Concessione n. 752 al nome di GIUSEPPE JOHRETTA

FRANCESCO MULLER

Codice fiscale 00286440658

IL SINDACO

Vista la domanda del sig. Azienda Agricola Prealpina "Milk"

domiciliato in Paganico Via Molinetto

presentata in data 26.8.1982 intesa ad ottenere

la concessione di eseguire: apertura di n. 2 vanchi sillon di nuova sortita

in Paganico su terreno censito in Cata-

sto Comune di Paganico

Sez. IV Foglio 10^o Mapp. n. 225-078-02

Visto il referto del Tecnico Comunale in data 2.10.1980

Visto il parere del Resp. Uff. Igiene Pubblica in data 2.10.1980

Sentito il parere della Commissione Edilizia in data 2.10.1980

che la concessione è stata autorizzata

Preso atto del nulla osta e pareri di Regione Veneto n. 2134/TV/61/18 del 16.2.1981 e

L.P.A. n. 8406 del 15.9.1982 e n. 8404 del 7.10.1982

Constatato: []

10 A (1) 4.000 - 1/10
L'incarico è stato affidato a ...

mine di 3 anni dalla data di inizio (art. 31 Legge 17-8-1942, n. 1150).



IL SINDACO
Giovanni Mercorella

Allegati: - Copie del grafico di progetto vietati.

Il sottoscritto si obbliga alla esecuzione delle prestazioni ed alla osservanza di tutte le prescrizioni contenute nella concessione

Da atto con la presente sottoscrizione di aver ricevuto copia della concessione stessa e degli allegati sopra citati.

11.1.83

IL CONCESSIONARIO

- (1) ...
- (2) ...
- (3) ...
- A) ...
- B) ...
- C) ...
- D) ...
- E) ...
- F) ...
- G) ...
- H) ...
- I) ...
- J) ...
- K) ...
- L) ...
- M) ...
- N) ...
- O) ...
- P) ...
- Q) ...
- R) ...
- S) ...
- T) ...
- U) ...
- V) ...
- W) ...
- X) ...
- Y) ...
- Z) ...

Io sottoscritto Michele Comandante dichiaro di aver oggi esibito un esemplare della presente e della carta di urbanistica Analitica n. 115 consegnandola copia in un esemplare di ...
 11-1-1983

NO
REGISTRATA

Form. n. 302

che la presente per omertà di autorizzazione al nome dell'art. 19 della Legge 28-1-1977, n. 124 stabilita in lire 1.663.000 e che la stessa è stata versata al Tesoriere Comunale con quietanza n. 158 in data 19-11-1988

Richiedendo il vigente regolamento edilizio comunale, visto la legge 17-8-1962, n. 950 e successive integrazioni e modifiche nonché la legge 28-1-1977, n. 124, si concede

CONCEDE

al Sig. ACTONIO ANTONIO PROSPERETTI, l'esecuzione delle opere richieste secondo gli allegati grafici di progetto, che fanno parte integrante della presente concessione e comunque nel rispetto delle leggi, dei regolamenti vigenti e delle condizioni e prescrizioni tutte contenute nella presente e negli atti che allegati ad essa, ne fanno parte integrante. Sono fissate le seguenti modalità costruttive:

I criteri impiegati sono uguali a quelli degli edifici ad abitazione.

Il titolare la presente concessione, il Direttore dei Lavori e l'Assuntore dei Lavori sono responsabili di ogni eventuale inosservanza delle norme

generali di leggi e regolamenti, come delle modalità esecutive sopra fissate.

La presente concessione è rilasciata salvi i diritti di terzi ed è valida per il perfezionamento ed esecuzione dei lavori.

I lavori dovranno essere iniziati entro mesi (1) 12 ed ultimati entro mesi (2) 48 dalla data di notifica della presente.

Prima dell'inizio dei lavori si dovrà provvedere ai seguenti adempimenti:

- denuncia delle opere in cemento armato normale, precompresso od a struttura metallica all'Ufficio del Genio Civile; consegna in cartella una copia vistata (Legge 3-11-1971, n. 1056);
- denuncia scritta dai nominativi del Direttore dei lavori e dell'Esecutore dei lavori e della data di inizio dei lavori.

L'impianto di combustione per il riscaldamento dovrà essere eseguito in conformità alle norme della Legge 30-4-1976, n. 376, D.P.R. 28-6-1977, n. 1052 nonché a quelle di sicurezza previste dal D.M. 1-12-1975.

Lo scarico delle acque dovrà essere eseguito secondo quanto previsto dalla Legge 10-5-1976, n. 319 attenendo la prescritta autorizzazione.

La presente concessione è trasferibile ai successori o, avendoli causa,

Essa non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi all'immobile realizzato per effetto del suo rilascio ed è irrevocabile.

Salvi i casi di decadenza previsti dalla Legge 28-1-1977, n. 124 per incompiutezza delle fasi ed obblighi contenuti in atti di abilitazione convegni e le sanzioni previste dall'art. 15 della legge stessa.

L'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche comporta la decadenza della concessione edilizia in contrasto con le previsioni stesse, salvo che i relativi lavori siano iniziati e vengano completati entro il ter-

12/11/88
Atto di concessione edilizia n. 158 del 19/11/88

PREL. 01 Tab. 5/1/12

Via Fornaci n. 1;

[REDACTED]

1971, Tribunale
in Viale Canova n. 1;

[REDACTED]

Via Serbelloni n. 3;

[REDACTED]

definite nel proseguo della presente Convenzione "Ditta Attua-
trice".

Detti componenti della sua identità personale e suddetta
veste lo Notaio sono certo mi richiedono di ricevere il pre-
sente atto al quale premettono:

• che i signori ANDREAZZA DIRCE, CUNIAL ANTONELLA, CUNIAL FER-
NANDA, CUNIAL ROBERTA, CUNIAL SABRINA, CANOVA ESTER, CUNIAL
DANIELA, CUNIAL MARCO, CUNIAL RENATO, ANDREATTA ELENA, CUNIAL
LILLIANA, CUNIAL MARIO sono la prima usufruttuaria della quota
indivisa di 156/576 (centocinquantasei cinquecentosettanta-
seiesimi), la seconda, la terza, la quarta e la quinta nuda
proprietarie della quota indivisa di 39/576 (trentanove cin-
quecentosettantaseiesimi) ciascuna, la sesta piena propieta-
ria della quota indivisa di 72/576 (settantadue cinquecento-
settantaseiesimi), la settima e l'ottavo pieni proprietari
della quota indivisa di 18/576 (dieciotto cinquecentosettanta-
seiesimi) ciascuno, il nono pieno proprietario della quota in-
divisa di 156/576 (centocinquantasei cinquecentosettantaseie-
simi) e gli ultimi tre pieni proprietari della quota indivisa
di 52/576 (cinquantadue cinquecentosettantaseiesimi) ciascuno
dei seguenti beni siti nel:

-----COMUNE DI POSEGGNO-----

• Catasto Fabbricati:

-----Foglio 16-----

M.N. 1567 sub 1 Via Molinetto - b.c.n.c. al sub
2-3-4-5 corte

M.N. 1567 sub 2 Via Molinetto - (P.T.1.2.S1)
Cat. A/3 Cl. 1 vani 0,5 R.C.E. 368,75

M.N. 1567 sub 3 Via Molinetto - (P.T.)-----
Cat. C/6 Cl. 1 mq. 21 R.C.E. 46,54

M.N. 1567 sub 4 Via Molinetto - (P.S1.)-----
Cat. C/6 Cl. 1 mq. 21 R.C.E. 46,54-----

M.N. 1567 sub 5 Via Molinetto - (P.T.)-----
Cat. C/2 Cl. 1 mq. 22 R.C.E. 38,53-----

M.N. 1568 sub 1 Via Molinetto - b.c.n.c. ai sub
2 e 3 corte-----

M.N. 1568 sub 2 Via Molinetto - (P.T.1.S1)-----
Cat. A/3 Cl. 1 vani 6,5 R.C.E. 281,99

M.N. 1568 sub 3 Via Molinetto - (P.T.)-----
Cat. C/6 Cl. 1 mq. 16 R.C.E. 35,53-----

M.N. 1569 sub 1/sub 2 Via Molinetto - (P.T.) Cat. D/2 -----
R.C.E. 19.520,00 - locale di deposito con corte---
esclusiva di mq. 22609 (parte)-----

Si precisa che il M.N. 1557 (già M.N.990 f.r. del C.T.) E.U.
di Are 14,95 è stato oggetto di Mod.3/SFC presentato in data
19.3.2002 e registrato al n. 96315 di prot.

Si precisa che il M.N. 1568 (già M.N. 991 f.r. del C.T.) E.U.
di Are 6,40 è stato oggetto di Mod.3/SFC presentato in data
19.3.2002 e registrato al n. 96310 di prot.

Si precisa che il M.N. 1569 E.U. di Ha. 2.83,15 deriva dal-
l'unificazione dei M.N. 30 di Are 42,50, M.N. 688 di Are
14,45, M.N. 725 di Are 7,22, M.N. 937 di Are 24,60, M.N. 976
di Are 6,18, 1125 di Are 15,75, M.N.1399 di Are 12,99, M.N.
1402 di Are 11,28, M.N. 1407 di Ha. 1,39 83 e M.N. 1409 di Are
13,35 effettuata con Mod.3/SFC presentato in data 19.3.2002 e
registrato al n. 96299 di prot.

Le Parti dichiarano il M.N. 1569 rientra in convenzione per
una superficie di totali mq.73.941.-----

- Catasto Terreni:-----
.....FOGLIO 10-----

M.N. 22 p.a.3^ Ha 00.17.70 R.D.E. 5,94 R.A.E. 5,48-----
(per una porzione oggetto di convenzione di mq 320);-----

= che la società "INDUSTRIE COTTO POSSAGNO S.P.A" con sede in
Possagno è proprietaria del seguente bene sito nel:-----

-----COMUNE DI POSSAGNO-----
Catasto Fabbricati:-----

-----Foglio 10-----

M.N. 110 sub 6 Via Molinetto n. 80 - (P.T.1)-----
Cat. D/1 R.C.E. 64.868,00 - graffato con il sub 7-----

M.N. 110 sub 7 Via Molinetto - b.c.n.c. corte esclusiva ..
del sub 6 di mq. 25826 - graffato con il sub 6-----

Si precisa che il M.N. 110 E.U. di Ha 4,51,56 deriva dal-
l'unificazione dei M.N. 86 di Ha. 0.30,95, M.N. 1400 di Ha. 0.
07,12, M.N.1401 di Ha. 0.19,09, M.N. 1408 di Ha. 0,97,76, M.N.
1416 di Ha. 0,07,15 e M.N.110 di Ha. 2,99,49 effettuata con
Mod.3/SFC presentato in data 7.3.2003 e registrato al n.
360470 di prot.

Le Parti dichiarano il M.N. 310 rientra in convenzione per una

superficie di totali mq. 2.400.-----

- che la superficie complessiva ricadente in zona di recupero è pari a mq. 34.800;-----

- che i signori ANTEAZZA DIRCE, CUNIAL ANTONELLA, CUNIAL FERNANDA, CUNIAL ROSERTA, CUNIAL SABRINA, CANOVA ESTER, CUNIAL DANIELA, CUNIAL MARCO, CUNIAL RENATO, ANTEAZZA ELENA, CUNIAL LILLIANA e CUNIAL MARIO partecipano agli impegni previsti dalla sottoscritta convenzione nella misura del 91% mentre la società "INDUSTRIE COTTO POSSAGNO S.P.A." con sede in Possagno partecipa agli impegni previsti dalla sottoscritta convenzione nella misura del 9% così come concordato tra le parti;-----

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, convengono e stipolano quanto segue:-----

.....ART. N. 1.....

ATTUAZIONE DEL PIANO-----

La Ditta Attuatrice, che presta al Comune di Possagno la più ampia e illimitata garanzia per la proprietà e/o le disponibilità degli immobili sopra descritti, si impegna a dare esecuzione al PUA - Piano di Recupero di iniziativa privata denominato "ex Prealpino Milk" in r.l.o. D1/2 del P.R.G., secondo i contenuti e l'efficacia di cui all'art. 28 della l. 5 agosto 1978 n. 457, nei tempi e nei modi specificati dalla presente convenzione redatta ai sensi della lettera m) comma 2 art. 19 della L.R. 23 aprile 2004 n. 11, secondo gli elaborati di progetto, già agli atti del Comune, con le modifiche richieste dall'Amministrazione Comunale in fase di approvazione del Piano, secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale pure già agli atti del Comune, assumendo in modo esplicito e formale tutti gli impegni e gli obblighi previsti da questo articolo e dai seguenti, per sé, eredi ed aventi causa a qualsiasi titolo.-----

Il Piano di Recupero è attualmente suddiviso in 5 unità (individuata in planimetria con le lettere A-B-C-D-E) all'interno dei cui ambiti viene prevista la destinazione d'uso produttiva e da due unità (F-G) all'interno dei cui ambiti viene prevista la destinazione d'uso residenziale, così come meglio identificato negli elaborati di progetto già agli atti del Comune.-----

.....ART. N. 2.....

DICHIARAZIONE DI PROPRIETA'-----

La Ditta attuatrice dichiara di avere la disponibilità delle aree interessate dall'ambito d'intervento del Piano di Recupero oggetto della presente Convenzione e si riserva, su richiesta dell'Amministrazione Comunale, di produrre il titolo di proprietà.-----

.....ART. N. 3.....

USO PUBBLICO DELLE AREE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA-----

La Ditta Attuatrice si impegna ad assoggettare ad uso pubblico, e di provvedere alla loro manutenzione e controllo, le aree per opere di urbanizzazione primaria comprese nell'ambito d'intervento e ricadenti nei limiti di proprietà (vedi Tav. N.

Handwritten signatures and notes on the left margin:
- *Alc.*
- *Stipite Andreazza*
- *Stipite*
- *Stipite*
- *Bonore Foste*
- *Comune*
- *Cunial P. Dini*
- *Andreasalta Elena*
- *Alc.*
- *Alc.*
- *Alc.*

138.07.PL2), in zona D1/2 per mq. 2'510 (standards) + mq. 2'015 (viabilità)

Le aree suddette sono evidenziate nella TAV. N. 138.07.PL., già agli atti del Comune, come:-----

- aree a standards per opere di urbanizzazione primaria, e rappresentate con un retino formato da una serie di esagoni vuoti al centro e collocate ad ovest e ad est della nuova viabilità di uso pubblico di progetto;-----

- viabilità di uso pubblico, e rappresentata con un retino a fondo grigio chiaro.-----

L'uso di tali aree, al fine di assicurare controllo e manutenzione, potrà essere oggetto di convenzione tra privati proprietari dei fondi finitimi alle aree stesse e Comune di Possagno.-----

-----ART. 4-----

USO PUBBLICO DELLE AREE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA

La Ditta Attuatrice si impegna ad assoggettare ad uso pubblico, e di provvedere alla loro manutenzione e controllo, le aree destinate ad opere di urbanizzazione secondaria e ricadenti nei limiti di proprietà (vedi TAV. 138.07.PL2) per mq. 1.790.-----

Le aree suddette sono evidenziate nella TAV. N. 138.07.PL2., già agli atti del Comune, come:-----

- aree a standards per opere di urbanizzazione secondaria, rappresentate con un retino formato da una serie di crocette e collocate tra il limite est dell'ambito di intervento e il lato est della nuova viabilità di uso pubblico di progetto.-----

L'uso di tali aree, al fine di assicurare controllo e manutenzione, potrà essere oggetto di convenzione tra privati proprietari dei fondi finitimi alle aree stesse e Comune di Possagno.-----

-----ART. N. 5-----

ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA

ED ALLACCIAMENTO AI PUBBLICI SERVIZI-----

La Ditta attuatrice si impegna a realizzare, a totale proprie cure e spese, le opere di urbanizzazione di seguito elencate, relative alle aree di cui al precedente articolo n. 3, e ad eseguire gli allacciamenti alle reti dei servizi, in conformità al progetto e secondo le prescrizioni di cui al Capitolato Speciale già agli atti del Comune.-----

Le opere di urbanizzazione da realizzare, relativamente alle aree di cui all'articolo 3 suddetto sono:-----

- strade;-----
- parcheggi;-----
- segnaletica stradale;-----
- rete di raccolta delle acque meteoriche;-----
- rete di distribuzione dell'energia elettrica, (secondo le indicazioni dell'Enel);-----
- rete dell'illuminazione pubblica (secondo le indicazioni del Comune di Possagno);-----
- rete di distribuzione del telefono (secondo le indicazioni della Telecom);-----

- rete di distribuzione dell'acquedotto (secondo le indicazioni del Comune di Possagno);
- rete di distribuzione del gas metano (secondo le indicazioni dell'Asco Piave)
- verde.

Oltre a tali opere la Ditta Attuatrice si impegna a realizzare anche le opere di urbanizzazione al di fuori dell'ambito d'intervento necessarie a provvedere agli allacciamenti alle reti tecnologiche esistenti.

ART. N. 6

ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA ED ALLACCIAMENTO AI PUBBLICI SERVIZI

La Ditta Attuatrice si impegna a realizzare, a totali proprie cure e spese, le opere di urbanizzazione di seguito elencate, relative alle aree di cui al precedente articolo n. 4, e ad eseguire gli eventuali allacciamenti alle reti dei servizi, in conformità al progetto e secondo le prescrizioni di cui al Capitolato speciale già agli atti del Comune.

Le opere di urbanizzazione da realizzare, relativamente alle aree di cui all'articolo 4 sono:

- sistemazione a verde delle aree per opere di urbanizzazione secondaria all'interno dell'area a standard e collocate lungo il limite est di proprietà ad est della nuova viabilità di progetto.

ART. N. 7

URBANIZZAZIONE PRIMARIA - QUOTA DI ONERI - SCOMPUTO

L'importo delle opere di cui al precedente articolo 5, si scompota dall'importo degli oneri di urbanizzazione primaria in base alle possibilità edificatorie di progetto, così come evidenziato dalla relazione già agli atti del Comune ed in base alle tabelle parametriche vigenti al momento della presente convenzione.

- Costo per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria (come da computo metrico) = Euro 296.931,68.-

- Oneri di urbanizzazione primaria (come da tabelle parametriche comunali vigenti):

Zona D1/2:

parte dest. produttiva mq. 6307⁽¹⁾ x 8,436⁽²⁾ Euro/mq. = Euro 53.205,85.-

parte dest. residenziale mc. 1.688⁽³⁾ x 5,552⁽⁴⁾ Euro/mc. = Euro 9.371,14

Totale Oneri di urbanizzazione primari in z.t.o. D1/2 = Euro 62.576,99.-

(1) Superficie Utile Ipotetica di progetto a destinazione d'uso produttiva

(2) Oneri di Urbanizzazione 1° x mq. di S.O. x destinazione d'uso produttiva

(3) Volume massimo consentito a destinazione d'uso residenziale

(4) Oneri di Urbanizzazione 1° x mc. di Volume a destinazione

Per quanto previsto dal comma 5 e 11 dell'art. 31 della L.R. del 27.04.2004 n. 11, essendo le opere comprese in quelle individuate alla lettera g) comma 2 dello stesso art. 31 della L.R. del 27.04.2004 n. 11, la monetizzazione di cui al presente articolo va a scomputo degli oneri di cui al precedente art. n.8 URBANIZZAZIONE SECONDARIA - QUOTA DI ONERI - SCOMPU-
TO:-----

monetizzazione (come da Allegato Sub.A) alla deliberazione del C.C. del 27.06.2005 n. 20) - Euro 103.376,96;-----

quota residua oneri di urbanizzazione (come da articolo precedente di questa Convenzione) - Euro 33.154,79-----

L'importo della monetizzazione, come sopra evidenziate, compensa l'importo del contributo per opere di urbanizzazione secondaria.-----

In ogni caso nessun conguaglio è dovuto dall'Amministrazione Comunale alla Ditta Attuatrice.-----

-----ART. N. 9-----

-----OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA-----

-----ED ALLACCIAMENTO AI PUBBLICI SERVIZI-----

La Ditta Attuatrice si impegna ad iniziare le opere di cui al precedente articolo 5, dopo il rilascio del permesso a costruire entro 365 giorni dalla data di notifica dell'autorizzazione a lottizzare e ad ultimare entro tre anni dalla data di inizio dei lavori stessi.-----

Qualora allo scadere dei tempi suddetti le opere, senza giustificati motivi, non risultassero eseguite e/o risultassero incomplete, il Sindaco potrà:-----

- Revocare l'autorizzazione ad attuare il piano di recupero;
- incassare la fidejussione a garanzia, eseguire d'ufficio le opere mancanti.-----

L'inizio e l'ultimazione dei lavori, sono determinati mediante verbale redatto in contraddittorio fra il Comune e la Ditta Attuatrice il Piano di recupero, rappresentato:-----

- dal Tecnico Comunale e/o dal Collaudatore in corso d'opera;
- dal Direttore dei Lavori.-----

-----ART. N. 10-----

-----OBBLIGHI DELLA DITTA ATTUATRICE AL TERMINE DEI LAVORI-----

La richiesta dell'accertamento dell'avvenuta esecuzione delle opere dovrà essere fatta dalla Ditta Attuatrice, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, inviata al Signor Sindaco del Comune di Possagno, il quale provvederà all'accertamento con apposito verbale di accertamento, a mezzo del Collaudatore in corso d'opera e/o dal Tecnico Comunale, entro trenta giorni dal ricevimento dell'avviso raccomandato suddetto.-----

Il verbale di accertamento dell'ultimazione dei lavori verrà rilasciato al termine dell'accertamento dell'avvenuta realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria.-----

-----ART. N. 11-----

-----COLLAUDO-----

Il Comune, su richiesta della Ditta Attuatrice, sottopone a

collaudo tecnico ed amministrativo tutte le opere di urbanizzazione di cui ai precedenti articoli, e ciò non prima di trenta giorni dall'ultimazione dei lavori e non oltre i sessanta giorni dalla medesima ultimazione definita come previsto dall'articolo 9 precedente.

Entro i termini per il rilascio della autorizzazione per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, l'Amministrazione Comunale può nominare il Collaudatore in corso d'opera o incaricare il Tecnico Comunale per tale funzione.

Tutte le spese di collaudo sono fin d'ora stabilite a carico della Ditta Attuatrice e verranno liquidate secondo la Tariffa Professionale.

In caso di disaccordo sulle risultanze del collaudo, la controversia sarà deferita ad un collegio di tre arbitri nominati: il primo dalla Ditta Attuatrice interessata, il secondo dal Comune ed il terzo di comune accordo tra le parti e, in caso di mancato accordo, dal Presidente dell'Ordine Ingegneri della Provincia di Treviso.

La "Ditta Attuatrice" si impegna a provvedere, assumendo a proprio carico tutte le spese, alla riparazione delle imperfezioni e/o al completamento delle opere, secondo le risultanze del collaudo, entro i termini stabiliti dal Sindaco sentito il Collaudatore o il Tecnico Comunale; in caso di inadempienza da parte della Ditta Attuatrice il Sindaco provvede d'ufficio con spese a carico della Ditta Attuatrice medesima e ciò anche mediante incasso della fidejussione a garanzia.

-----ART. N. 12-----

-----MANUTENZIONE DELLE OPERE-----

Durante l'attuazione delle opere previste nel Piano di Recupero e di cui all'articolo 5 e fino alla consegna di cui al successivo articolo 17 tutti gli oneri di manutenzione e ogni responsabilità civile e penale inerente all'attuazione ed all'uso del piano stesso sono a totale ed esclusivo carico della ditta operante il Piano di Recupero.

La manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di uso pubblico resta in perpetuo a carico della ditta operante il Piano di Recupero o delle ditte subentranti nella proprietà delle aree stesse.

Qualora all'atto della consegna le opere citate non risultassero in perfette condizioni di manutenzione, si applicano le disposizioni di cui ai due ultimi commi del precedente articolo 11.

-----ART. N. 13-----

-----PERMESSI A COSTRUIRE-----

Il Responsabile del servizio rilascerà i singoli permessi a costruire nel rispetto della vigente normativa urbanistica e secondo quanto previsto dal vigente P.R.G. e dal presente Piano di Recupero.

I permessi a costruire potranno essere rilasciati, dopo la stipula della presente Convenzione contemporaneamente al-

L'inizio delle opere di urbanizzazione primaria. Il certificato di agibilità delle singole unità potrà essere rilasciato solo dopo l'avvenuto collaudo delle opere di urbanizzazione primaria relative all'unità per cui viene chiesta l'agibilità, sottoscritto anche dal collaudatore in corso d'opera o dal Tecnico Comunale.

-----ART. N. 14-----

-----ENTRATA IN VIGORE DI NUOVE PREVISIONI URBANISTICHE-----

L'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche comporta la decadenza della presente convenzione per le parti in contrasto con le previsioni stesse, salvo che i lavori non siano stati iniziati e vengano completati entro 3 anni dalla data d'inizio.

-----ART. N. 15-----

-----VIGILANZA-----

Il Sindaco si riserva di vigilare sull'esecuzione delle opere di urbanizzazione al fine di assicurare la rispondenza al progetto approvato ed al Capitolato Speciale già agli atti del Comune.

Qualora siano riscontrate difformità, il Sindaco diffida la Ditta Attuatrice interessata ad adeguarsi agli obblighi contrattuali e ciò entro i termini di ultimazione dei lavori di cui ai precedenti articoli.

Per tale vigilanza il Sindaco si avvale del Collaudatore in corso d'opera nominato dall'Amministrazione Comunale o del Tecnico Comunale.

-----ART. N. 16-----

-----TRASFERIMENTO DELLE AREE E SERVITU'-----

La Ditta Attuatrice s'impegna a stipulare l'atto definitivo per l'uso pubblico, per la cessione delle aree e per la costituzione delle servitù per il passaggio di linee di impianti tecnologici entro tre mesi dalla comunicazione dell'intervenuto collaudo favorevole di cui all'articolo n. 11.

In tale occasione la Ditta Attuatrice fornirà il tipo di frazionamento e l'indicazione, sottoscritta dal Tecnico che avrà redatto il frazionamento, delle superfici reali; l'Amministrazione Comunale fornirà il certificato di destinazione urbanistica di cui alla legislazione in vigore.

-----ART. N. 17-----

-----CONSEGNA DELLE AREE E DELLE OPERE-----

La Ditta Attuatrice s'impegna a rendere di uso pubblico e/o a cedere le aree e le opere secondo quanto stabilito negli precedenti articoli entro tre mesi dalla data dei collaudi con esito favorevole, con l'atto di cui al precedente articolo n. 16 ed a sua volta l'Amministrazione Comunale si impegna ad accettare tale trasferimento, onde evitare maggiori oneri alla Ditta Attuatrice, entro gli stessi termini.

-----ART. N. 18-----

-----TRASFERIMENTO AI TERZI DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE-----

La Ditta Attuatrice si impegna a non trasferire a terzi, senza

al previo consenso del Comune, gli oneri per l'attuazione delle opere di urbanizzazione di cui alla presente convenzione, dichiarandosi fin d'ora unica responsabile per l'adempimento in termini e per la nuova esecuzione di tutte le opere.....

-----ART. N. 19-----

-----CALZIONE-----

La Ditta Attuatrice costituisce quale garanzia finanziaria per l'adeguamento degli obblighi derivanti dalla presente convenzione polizza fidejussoria per un ammontare di Euro 310'903,40.= (euro trecentodiecimilanovecentotré/40) corrispondente al 100% dell'importo degli oneri di cui all'art. 5 e 6 e come risulta dal Computo Metrico già agli atti del Comune.----
Tale garanzia sarà vincolata all'adempimento di quanto prescritto ai precedenti articoli 11, 16 e 17.....

L'importo di cui sopra potrà essere ridotto in proporzione alle opere eseguite, previo esplicito assenso del Sindaco.....

-----ART. N. 20-----

-----REGIME FISCALE-----

Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti alla presente Convenzione sono a carico della Ditta Attuatrice e si invoca il trattamento di cui all'art. n. 12 secondo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601.

-----ART. N. 21-----

-----RINUNCIA ALL'IPOTECA LEGALE-----

La Ditta Attuatrice autorizza la trascrizione del presente atto nei registri immobiliari con piena rinuncia all'ipoteca legale e con esonero del Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni responsabilità a riguardo.....

-----ART. N.23-----

-----REGIME PATRIMONIALE-----

- la signora ANDREAZZA DYRCH dichiara di essere vedova;.....
- la signora CUNIAL ANTONELLA dichiara di essere coniugata in separazione dei beni;.....
- la signora CUNIAL FERNANDA dichiara di essere nubile;.....
- la signora CUNIAL ROBERTA dichiara di essere coniugata in separazione dei beni;.....
- la signora CUNIAL SABRINA dichiara di essere nubile;.....
- la signora CANOVA ESTER dichiara di essere vedova;.....
- la signora CUNIAL DANIELA dichiara di essere coniugata in separazione dei beni;.....
- il signor CUNIAL MARCO dichiara di essere celibe;.....
- il signor CUNIAL RENATO dichiara di essere coniugato in separazione dei beni;.....
- la signora ANDREATTA ELENA dichiara di essere vedova;.....
- la signora CUNIAL LILIANA dichiara di essere nubile;.....
- il signor CUNIAL MARIO dichiara di essere coniugato in separazione dei beni.....

Le Parti mi dispensano dalla lettura degli allegati.....

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto a macchina da persona di mia fiducia, e da me letto ai comparenti i quali lo dichiarano conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono qui di seguito ed a margine degli altri fogli con me Notaio.....

Lo scritto occupa dodici pagine di tre fogli

[Handwritten signatures]
Gordano
Dina Andressera
Luigi
Giovanni
Roberto
Ettore
Emanuele
Camillo
Camillo
Andreatta Elena
Luisa
Marta

[Handwritten signature]





COMUNE DI POSSAGNO

C O P I A

PROVINCIA DI TREVISO

Deliberazione n. 20

in data 27.06.2005

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria di 1ª convocazione – seduta pubblica

Oggetto:	Approvazione Piano di Recupero di Iniziativa Privata denominato "Prealpina Milk".
----------	--

L'anno duemilacinque addì ventisette del mese di giugno alle ore 20.00 nella Sala delle Adunanze consiliari

Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali.

All'appello risultano:

N.	Cognome e nome	Presenti	Assenti
1	VARDANEGA Narciso		1
2	RIGO Giorgio	1	
3	VARDANEGA Giovanni		2
4	ZANESCO Marica	2	
5	ZULIAN Luciano	3	
6	TONIN MORANO Diana	4	
7	CUNIAL Gianprimo	5	
8	FINATO Isabella	6	
9	CUNIAL Gianantonio	7	
10	ZATTA Ivano	8	
11	CUNIAL Ennio		3
12	DE PAOLI Gianni		4
13	CATTUZZO Glandomenico	9	
Totale		9	4

Partecipa il Segretario comunale Sig.ra CONSOLI dr.ssa TERESA, il quale provvede alla redazione del presente verbale. Ricontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Sig. RIGO GIORGIO – Vice-sindaco, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato.

E' PRESENTE L'ASSESSORE ESTERNO ANSELMO CESARE

Si allontanano II. SINDACO e [REDACTED]; assume la presidenza RIGO GIORGIO (Presenti n. 9).

L'Assessore [REDACTED] relaziona sull'argomento; spiega la natura del piano di recupero e in particolare le caratteristiche della convenzione che il Consiglio sta per approvare.

Rientra in aula il Consigliere [REDACTED] (Presenti n. 10).

ZATTA IVANO - fa presente che bisogna prendere in considerazione l'ipotesi della viabilità, ma manca l'area di manovra, bisogna creare una viabilità aperta. E' in discussione la staticità del muro lato est.

A questo punto si allontana il Consigliere ZATTA IVANO (Presenti n. 9).

Si apre la discussione.

L'Assessore [REDACTED] - E' d'accordo ad accogliere il suggerimento del Consigliere Zatta, relativo al muro di sostegno che viene inserito come prescrizione: "Prima dell'inizio dei lavori di urbanizzazione sia prodotto un certificato di idoneità statica relativo al muro di sostegno esistente Lato Est dove è previsto di ricavare una viabilità a servizio dei fabbricati".

DOPO DI CHE

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la domanda delle [REDACTED] con la quale viene presentato il piano di recupero denominato "Ex Prealpina Milk", che insiste sull'area catastalmente individuata: Comune di Passagno - Foglio n. 10 - Mappali n. 1400, 1401, 1416, 1576, 1568, 22 (parte), 1408 (parte) e 1569 (parte), della superficie di mq. 34800;

PRESO ATTO che nel vigente Piano Regolatore Generale la proposta progettuale risulta all'interno della zona territoriale omogenea D1 - attività produttive - in particolare all'interno della sottozona D1/2, soggetta a piano di recupero di iniziativa privata,

VISTI gli elaborati presentati relativi al piano di recupero "Ex Prealpina Milk", composti da n. 11 documenti tecnici e da n. 16 tavole grafiche;

RITENUTO il piano di recupero di iniziativa privata denominato "Ex Prealpina Milk" meritevole di approvazione;

VISTO lo schema di convenzione - integrazione - predisposta ai sensi dell'art. 63 della Legge Regionale 27.6.1985, n. 61 e ritenuta la stessa meritevole di approvazione perché conforme alla vigente normativa;

VISTI gli articoli n. 16, 34 e 35 delle "Norme Tecniche d'Attuazione" del P.R.G. vigente, nonché le Tabelle di Normativa relative alla sottozona D1/2;

VISTO che sono state rispettate le disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche (Legge n. 13/1990);



VISTO il parere favorevole con prescrizioni, espresso dalla Commissione Edilizia Integrata nelle sedute del 23.12.2003 (verbale n. 3712) del 17.2.2004 (verbale n. 3725), del 27.4.2004 (verbale n. 3729), e ritenuto di farle proprie e condividere le prescrizioni date;

PRECISATO che gli standards previsti dal vigente strumento urbanistico vengono in parte realizzati e in parte monetizzati;

VISTA la relazione del responsabile del servizio tecnico relativamente alla monetizzazione delle aree a standards che non vengono realizzate, allagata alla presente come "Allegato A" per farne parte integrante e sostanziale;

- VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico come riportato in calce alla presente deliberazione;

SENTITI gli interventi;

FATTA propria la proposta avanzata dal Consigliere ZATTA IVANO;

CON votazione espressa in forma palese di cui: n. 7 favorevoli e n. 2 astenuti (Cunial Ennio e Cattuzzo Giandomenico), su 9 Consiglieri presenti,

DELIBERA

1) **DI APPROVARE** il piano di recupero di iniziativa privata denominato "Ex Prealpina Milk", presentato dalle Ditte [redacted] S.p.A. e [redacted] S.p.A. e costituito dai seguenti elaborati:

- 01 - Elenco catastale proprietà
- 02 - Atti di proprietà
- 03 - Relazione tecnico-illustrativa
- 04 - Norme tecniche di attuazione
- 05 - Schema di convenzione
- 06 - Capitolato Speciale d'Appalto
- 07 - Computo Metrico Estimativo
- 08 - Elenco Voci
- 09 - Documentazione fotografica
- 10 - Dichiarazione congiunte
- 11 - Dichiarazione di conformità Legge 13/89
- TAV. 138.01.PL2 - Estratto P.R.G. - Estratto di mappa in scala 1:2000
- TAV. 138.02.PL2 - Stato di fatto: planimetria in scala 1:500
- TAV. 138.03.PL2 - Stato di fatto: piante in scala 1:200
- TAV. 138.04.PL2 - Stato di fatto: prospetti e sezioni in scala 1:200 (unità A,B,C)
- TAV. 138.05.PL2 - Stato di fatto: prospetti e sezioni in scala 1:200 (unità D)
- TAV. 138.06.PL2 - Stato di fatto: prospetti e sezioni in scala 1:200 (unità E,F,G)
- TAV. 138.07.PL2 - Planimetria di progetto e vincoli in scala 1:500
- TAV. 138.08.PL2 - Planivolumetrico in scala 1:500
- TAV. 138.09.PL2 - Planimetria reti: telefonica, acquedotto fognaria
- TAV. 138.10.PL2 - Planimetria reti: energia elettrica, illuminazione pubblica, metano
- TAV. 138.11.PL2 - Particolari: rete acquedotto e illuminazione pubblica in scale varie
- TAV. 138.12.PL2 - Particolari: rete telefonica e energia elettrica in scale varie
- TAV. 138.13.PL2 - Particolari: rete gas metano in scale varie
- TAV. 138.14.PL2 - Particolari: rete acque meteoriche in scale varie
- TAV. 138.15.PL2 - Particolari: rete acque nere
- TAV. 138.16.PL2 - Sezioni stradali con schema posizione reti





2) **DI DARE ATTO** che il costo della monetizzazione delle aree a standards che non vengono realizzate risulta pari ad Euro 103.376,00 - come emerge dalla relazione tecnica del responsabile del servizio, che si allega alla presente come "Allegato A" per farne parte integrante e sostanziale.

3) **DI RECEPIRE** le indicazioni date dalla Commissione Edilizia Integrata e conseguentemente siano adeguati gli elaborati grafici alle seguenti prescrizioni:

- Che le reti tecnologiche siano realizzate anche nell'area destinato a parcheggio, in particolare la rete dell'illuminazione pubblica e della fognatura acque bianche.
- Che sia implementato la sistemazione a verde con l'inserimento di un cospicuo numero di alberature e sia prodotta una tavola esplicativa dell'arredo urbano che si intende realizzare nell'ambito di pertinenza delle unità, che include anche l'area a parcheggio. Questo anche in considerazione della disposizione regionale concernente la compatibilità idraulica.
- Che sia rivisto lo "Schema di Convenzione" inserendo un articolo che preveda la monetizzazione dell'area a parcheggio non realizzata nell'ambito del piano di recupero, pari a mq. 1290 (mq. 4300 - mq. 3010 = mq. 1290);
- Gli ambiti di possibile futura edificazione rispettino le distanze da strade e confini come da Norma Tecnica di Attuazione del Piano Regolatore Generale.
- Le altezze dei fabbricati non superino le altezze esistenti
- La fine della strada pubblica a fondo cieco deve essere servita da un idoneo spazio di manovra
- Che sia prodotto un atto di servitù attivo e passivo o altro accordo tra le ditte inestatarie e l'altra ditta proprietaria per la realizzazione dell'accesso al piano di recupero dalla strada di Via Molineto.

4) **DI RECEPIRE** nella convenzione urbanistica tutte le prescrizioni dettate dalla Commissione Edilizia e fatte proprie con il presente atto.

5) **DI RECEPIRE** la prescrizione suggerita dal Consigliere ZATTA IVANO ossia: "Prima dell'inizio dei lavori di urbanizzazione sia prodotto un certificato di idoneità statistica relativo al muro di sostegno esistente Lato Est dove è previsto di ricavare una viabilità a servizio dei fabbricati"

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, per quanto di competenza e ciò ai sensi dell'articolo 49, del D.Lgs. del 18.8.2000, n. 267.
 Possagno, 27 giugno 2005

Il Responsabile del Servizio Tecnico
 P.to John Bossa



PIANO DI RECUPERO DI INIZIATIVA PRIVATA "EX PREALPINA MILK"

RELAZIONE TECNICA

Il vigente piano regolatore generale prevede che il recupero dei fabbricati della vecchia azienda agricola denominata "Prealpina Milk" di proprietà della Ditta Conial Antonio Ica S.p.A - avvenga attraverso la redazione di un piano di recupero di iniziativa privata. Stabilisce inoltre che all'interno del piano di recupero venga realizzata un'area a parcheggio delle dimensioni di mq. 4300.-

Dai progetti presentati e sottoposti al parere della Commissione Edilizia Integrata è emerso che verrà realizzato un parcheggio della superficie di mq. 3010.- L'area a parcheggio mancante dovrà quindi essere monetizzata.

Si è pertanto valutato quali sono i costi che deve sostenere il Comune per realizzare in un'altra parte del territorio, un'area a parcheggio delle dimensioni di mq. 1290 (mq. 4300 - mq. 3010 = mq. 1290) - ovvero la differenza tra quanto previsto nel P.R.G. e quello che la ditta proprietaria realizza.

Nel valutare i costi per l'esecuzione delle opere si è fatto riferimento ai prezzi citati nell'elenco Prezzi del progetto presentato.

Per l'acquisto dell'area si è fatto riferimento al prezzo medio di mercato di un'area produttiva riducendolo del 50 per cento in quanto la stessa non è edificabile.

1. ACQUISTO DELL'AREA: mq. 1290 x € 52,00 =	€ 67.080,00
2. ESECUZIONE DELLE OPERE	
Scavo di sbancamento: mq. 1290 x € 3,15 =	€ 4.063,00
Riparto di ghiaia (tout-venant): mq. 1290 x € 3,50 =	€ 4.515,00
Stesa di stabilizzato: mq. 1290 x € 1,30 =	€ 1.677,00
Cordonate prefabbricate: mq. 1290 x € 2,50 =	€ 3.225,00
Pozzetti sifonati con caditoia: n. 4 x € 77,00 =	€ 308,00
Pozzetti linea fognatura: n. 4 x € 52,00 =	€ 208,00
Tubo in cemento linea fognatura: ml. 50 x € 20,60 =	€ 1.030,00
Pozzetto linea fognatura: n. 1 x € 250,00 =	€ 250,00
Tubo P.V.C. per illuminazione pubbl.: ml. 60,00 x € 12,90 =	€ 774,00
Pozzetti per illuminazione pubbl.: n. 2 x € 51,65 =	€ 103,30
Cavo in rame per messa a terra: ml. 60 x € 12,90 =	€ 774,00
Dispensore di terra dei punti luce: n. 3 x € 15,49 =	€ 46,47
Cavo elettrico di collegamento: ml. 60,00 x € 3,90 =	€ 234,00
Punti luce con palo e fanale: n. 3 x € 620,00 =	€ 1.860,00

	Somma Euro 86.147,47
	I.V.A. al 20% Euro 17.229,49

	Somma in totale Euro 103.376,96

Pesagno, 23 novembre 2004

Il Responsabile del Servizio
John Rosa



La lettura e l'approvazione del presente verbale vengono rimesse alla prossima seduta Consigliare. Esteso e sottoscritto ai sensi dello Statuto Comunale.

IL PRESIDENTE
F.to Rigo Giorgio

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Consoli dr.ssa Teresa

Per copia conforme alla deliberazione originale, estratta dal verbale delle adunanze del Consiglio comunale, redatto e tenuto nelle forme di legge.



IL SEGRETARIO COMUNALE
Consoli dr.ssa Teresa

PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio, nella sede del Comune, oggi 25 luglio 2005 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, fino al 9 agosto 2005.

IL MESSO COMUNALE
F.to Lazzarotto Roberta

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267)

Si certifica che la suesata deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di illegittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267.

il 5 agosto 2005

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Consoli dr.ssa Teresa

Possagno, 10 luglio 2006

Numero 198/2006 ST 068

VERBALE DI DETERMINAZIONE

OGGETTO: Piano di recupero di iniziativa privata denominato "Prealpina Milk"
Puntualizzazioni per la sottoscrizione della convenzione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 4055 del 1.6.2002 di nomina del Responsabile del Settore;

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 27.6.2005 con la quale si approvava il Piano di Recupero di Iniziativa Privata denominato "Prealpina Milk" e la relativa convenzione.

CONSIDERATO che gli standard del Piano di Recupero "Prealpina Milk", così come previsti dal vigente strumento urbanistico comunale, vengono in parte realizzati e in parte monetizzati.

PRESO ATTO della relazione del responsabile del servizio tecnico, allegata alla delibera del C.C. n. 20, che quantifica in € 103.376,96 le aree a standard che non vengono realizzate.

RITENUTO pertanto di dare seguito alla volontà dei consiglieri inserendo nella convenzione un articolo che vincoli le ditte proprietarie al pagamento degli standard che non vengono realizzati, pari ad € 103.376,96.

PRESO ATTO inoltre che la convenzione allegata alla delibera del Consiglio Comunale n. 20 presenta delle imperfezioni dovute a:

- Variazione degli importi delle tabelle parametriche relative al contributo di costruzione a seguito di agglomeramento degli stessi.
- Variazione dei prezzi di mercato per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, come da computo metrico redatto dal professionista.
- Inserimento di una ditta a causa di un refuso nell'attribuzione delle quote percentuali di proprietà.
- Rinomina di alcuni mappali a seguito di operazioni catastali intervenute dopo l'approvazione della convenzione da parte del Consiglio Comunale.

RITENUTO pertanto di affinare la convenzione allegata alla delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 27.6.2005 apportando le necessarie correzioni ai fini della stipula notarile.

VISTO l'articolo 107 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000;

DETERMINA

DI APPORTARE alla convenzione allegata alla delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 27.6.2005 con la quale si approvava il Piano di Recupero di Iniziativa Privata denominato "Prealpina Milk" le seguenti modifiche.

1. Inserimento del seguente articolo che assumerà il numero 8 bis e avrà il seguente titolo:

URBANIZZAZIONE - QUOTA DI ONERI - SCOMPUTO

Ai sensi di quanto contenuto nella Deliberazione del Consiglio Comunale di Possagno del 27.6.2005 n. 20 viene inserito il presente articolo che prevede la monetizzazione dell'area a parcheggio non realizzata nell'ambito del piano di recupero, pari a mq. 1290 (mq. 4300 - mq. 3010 = mq. 1290) che, per quanto definito dall'Allegato Sub.A) alla stessa deliberazione del C.C. del 27.06.2005 n. 20 ammonta complessivamente ad € 103.376,96 (euro centotremilatrecentosettantasei/96).

Per quanto previsto dal comma 5. e 11. dell'art. 31 della L.R. del 27.04.2004 n. 11, essendo le opere comprese in quelle individuate alla lettera g) comma 2. dello stesso art. 31 della L.R. del 27.04.2004 n. 11, la monetizzazione di cui al presente articolo va a scomputo degli oneri di cui al precedente art. n.8

URBANIZZAZIONE SECONDARIA - QUOTA DI ONERI - SCOMPUTO:
monetizzazione (come da Allegato Sub.A) alla deliberazione del C.C. del 27.06.2005 n. 20) = €

103.376,96;



quota residua oneri di urbanizzazione (come da articolo precedente di questa Convenzione) = €.
33.154,79;

L'importo della monetizzazione, come sopra evidenziate, compensa l'importo del contributo per
opere di urbanizzazione secondaria:

In ogni caso nessun conguaglio è dovuto dall'Amministrazione Comunale alla Ditta Lottizzante.

**2. Aggiornamento degli importi delle tabelle parametriche relative al contributo di costruzione e
dei relativi importi totali, nel seguente modo:**

articolo 7 della convenzione - da euro 4,7721 ad euro 8,436 per un totale di € 53.205,85 -

- da euro 2,14743 ad euro 5,522 per un totale di € 9.321,14 -

per tanto il nuovo testo della convenzione sarà il seguente:

Zona D1/2: parte dest. produttiva mq. 6307⁽¹⁾ x 8,436⁽²⁾ €/mq. = € 53.205,85 =

parte dest. residenziale mc. 1688⁽³⁾ x 5,522⁽⁴⁾ €/mc. = € 9.321,14 =

Totale Oneri di urbanizzazione primari in z.t.o. D1/2 = € 62.526,99 =

articolo 8 della convenzione - da euro 3,81765 ad euro 6,749 per un totale di € 42.565,94 -

- da euro 1,074 ad euro 2,761 per un totale di € 4.660,57 -

Zona D1/2: parte dest. produttiva mq. 6307⁽¹⁾ x €/mq. 6,749⁽²⁾ = € 42.565,94 =

parte dest. residenziale mc. 1688 x €/mq. 2,761⁽⁶⁾ = € 4.660,57 =

Totale Oneri di urbanizzazione secondari in z.t.o. D1/2 = € 47.226,51 =

**3. Aggiornamento dei prezzi di mercato, per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e
secondaria nel seguente modo:**

articolo 7 della convenzione - da euro 247.300,82 ad euro 296.831,68 -

articolo 8 della convenzione - da euro 6.479,80 ad euro 14.071,72 -

**4. Inserimento della ditta ANDREATTA ELENA che risulta essere cointestataria delle proprietà
eredi Cunial Antonio, in particolare dei mappali n. 1567, 1568, 1569 (parte).**

**5. Riunificazione dei seguenti mappali a seguito della denuncia di cambiamento n. 360470
presentata il 7.7.2003 eseguita dall'ing. Fabrizio Busnardo.**

In particolare i mappali n. 1400, 1401, 1416 e 1408 (parte) sono stati riuniti ed hanno assunto il n. 110
(parte).

DI INSERIRE il seguente verbale di determinazione nell'apposito registro cronologico.

Il Responsabile del Servizio
John Bosa





Comune di Possagno

Martino 0403 902 731 - Telefax 0429 920799
Via Canale N. 20 - 31054 Possagno
Provincia TV - 0439084028

Protocollo n. 1417

Pratica edilizia n. 2003/045.3

AUTORIZZAZIONE n. 2003/045.3

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la domanda presentata in data 27.05.2005 - protocollo n. 3984 - e successivamente in data 15.12.2005 - protocollo 0352 - e successive modifiche ed integrazioni, della Ditta:

- Ditta Casid Antonio ILCA S.p.A. con sede a Possagno in Via Molineto n. 80 - P.Iva 02137400267

- Ditta Industrie Case Possagno S.p.A. con sede a Possagno in Via Molinetta n. 80 - P.Iva 03321030268

intesa ad ottenere l'autorizzazione per il Piano di Recupero di iniziativa Privata denominato "Ex Prealpin MILK" nei fabbricati e nei terreni ubicati a Possagno in Via Molinetta e conosciuti in Catastro:

Foglio n. 10 - Mappali n. 1567 sub 1

Foglio n. 10 - Mappali n. 1567 sub 2

Foglio n. 10 - Mappali n. 1567 sub 3

Foglio n. 10 - Mappali n. 1567 sub 4

Foglio n. 10 - Mappali n. 1567 sub 5

Foglio n. 10 - Mappali n. 1568 sub 1

Foglio n. 10 - Mappali n. 1568 sub 2

Foglio n. 10 - Mappali n. 1568 sub 3

Foglio n. 10 - Mappali n. 1569 sub 1 (parte)

Foglio n. 10 - Mappali n. 1569 sub 2 (parte)

Foglio n. 10 - Mappali n. 22 (parte)

Foglio n. 10 - Mappali n. 110 sub 6 (parte)

Foglio n. 10 - Mappali n. 110 sub 7 (parte)

PRESO ATTO del parere espresso dalla Commissione Edilizia Integrata nella seduta del 23.12.2004 - con verbale n. 3713, parere sospensivo, del 17.02.2004 verbale n. 3725 e del 27.04.2004 con verbale 3728, parere favorevole con prescrizioni;

VISTA l'autorizzazione per quanto concerne il vincolo di protezione delle bellezze naturali ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 29.10.1998, n. 498 rilasciata in data 05.05.2004 con protocollo n. 4024;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 27.05.2005 con la quale veniva approvato, con prescrizioni, il Piano di Recupero di iniziativa Privata denominato "Ex PREALPINA MILK";

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 17.07.2006 con la quale si riconosceva al trattamento degli oneri per l'attuazione delle opere di urbanizzazione di cui all'art. 18 della Convenzione del Piano di Recupero di iniziativa Privata denominato "Ex PREALPINA MILK";

VISTA la costruzione per l'attuazione del Piano di Recupero di Iniziativa Privata stipulato in data 19.07.2006 con n. 115.827 di repertorio del notaio dr. Francesco Inposito con studio ad Asolo tra i signori:

Bona John nella sua veste di Responsabile del Servizio Tecnico a legale rappresentante del "COMUNE DI PORSACANO"

la sua veste di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società " [redacted] "

[redacted] in qualità di acquirente;

PRESO ATTO dell'atto di compravendita stipulato in data 19.07.2006 con n. 113.829 di repertorio del notaio dr. Francesco Inposito con studio ad Asolo tra i signori:

[redacted] e [redacted] in qualità di acquirenti;

VERBATO; [redacted] nella sua veste di Consigliere delegato ed in rappresentanza della società [redacted] in qualità di acquirente;

VISTA la polizza fiduciaria n. 0923/678555/02 in data 19.07.2006 con decorrenza dal 19.07.2006 della "Fiduciarie - Sai" - agenzia Anselmo Nicola - Roma - - a garanzia degli obblighi ed oneri inerenti le opere da eseguire per un importo di € 251.831,75 con contratto la Ditta [redacted] valida sino al 19.07.2007 e rinnovata per lo stesso importo di € 251.831,75 con polizza n. 271380714 in data 12.07.2007 della "Generali Assicurazioni Generali s.p.a." - Agenzia di Asolo - contratto la stessa ditta [redacted]

VISTA la polizza fiduciaria n. 0623/6785689/02 in data 19.07.2006 con decorrenza dal 19.07.2006 della "Fiduciarie - Sai" - agenzia Anselmo Nicola - Roma - - a garanzia degli obblighi ed oneri inerenti le opere da eseguire per un importo di € 59.071,65 con contratto la Ditta [redacted] valida sino al 19.07.2007 e rinnovata per lo stesso importo di € 59.071,65 con polizza n. 271380715 in data 12.07.2007 della "Generali Assicurazioni Generali s.p.a." - Agenzia di Asolo - contratto la stessa ditta [redacted]

VISTA l'integrazione pervenuta il 14.10.2008 con protocollo n. 7333 della Tir. n. 136/07.PC.23 "Planimetria di progetto e vincoli" in attuazione alla seguente prescrizione - che sia regolamentato la sistemazione a verde con inserimento di un cespuglio nuovo di allavatore e sia prodotto una tavola esplicativa dell'arredo urbano che si intende realizzare nell' "ambito di pertinenza dell' area" - che include anche l'area a parcheggio, quanto anche in considerazione della dipartizione regionale concernente la compatibilità urbanistica;

VISTO che, per quanto attiene al rispetto dell'articolo 1 bis (urbanizzazione - quote oneri - scoperte) della sopraindicata convenzione, i richiedenti hanno versato la somma (a durata pari ad € 103.376,96 - quote definite nell'Allegato sub.A) della Delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 27.05.2006 e attinente alla monetizzazione dell'area a parcheggio non realizzata nell'ambito del Piano di Recupero - con bollette n. 423 del 04.08.2005 per € 19.641,62 (delibcomuni040604042304080502) o con bollette n. 424 del 04.08.2005 per € 83.735,34 (delibcomuni040604042404080504).

VISTE le leggi statali e regionali vigenti;

AUTORIZZA

Il Piano di Recupero di Iniziativa Privata richiesta e denominata "EX PREALPINA MER" secondo gli elaborati grafici di progetto presentati che si compongono di 11 elaborati e 17 tavole grafiche allegati al Permesso di Costruire 2005/045.3 del 02.03.2009 protocollo 1418 e in conformità alla convenzione stipulata in data 19.07.2006 con n. 115.827 di repertorio del notaio dr. Francesco Inposito con studio ad Asolo e comunque nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti e delle seguenti prescrizioni:

1. GLI AMBITI DI POSSIBILE FUTURA EDIFICAZIONE RISPETTINO LE DISTANZE DA STRADE E CONTINI COME DA NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE
2. LE ALTEZZE DEI FABBRICATI NON SUPERINO LE ALTEZZE ESISTENTI
3. LA FINE DELLA STRADA PUBBLICA A FONDO CIECO DEVE ESSERE SERVITA DA UN IDONEO SPAZIO DI MANOVRA
4. CHE SIA PRODOTTO UN ATTO DI SERVIZI ATTIVO E PASSIVO O ALTRO ACCORDO TRA LE DITTE INTESITATARIE E L'ALTRA DITTA PROPRIETARIA PER LA REALIZZAZIONE DELL'ACCESSO AL PIANO DI RECUPERO INALTRA STRADA DI VIA MOLINETTO.
5. CHE PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI DI URBANIZZAZIONE SIA PRODOTTO UN CERTIFICATO DI IDONEITA' STATICA RELATIVO AL MURO DI SOSTEGNO ESISTENTE POSTO NEL LATO EST, DOVE E' PREVISTO DI RICAVARE UNA VIABILITA' A SERVIZIO DEI FABBRICATI.
6. CHE PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI SIA PRODOTTO IL NULLA OSTA DELL'ULSS. N. 8 E E. NELLA OSTA DEL GENIO CIVILE.

Il permesso di costruire per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1 della sopraindicata convenzione, sarà rilasciato dal Comune previa presentazione ed approvazione del progetto esecutivo delle opere medesime. La presente autorizzazione è rilasciata fatti salvi i limiti di terzi.

Peseggia, 02.03.2009


Il Responsabile del Servizio
John Bona


RELAZIONE DI NOTIFICA

Il sottoscritto BONATO ESTERNO in qualità di Responsabile del Servizio dichiara di accettare per sé ed altri la presente autorizzazione a costruire e di obbligarli per sé ed altri all'osservanza di tutte le condizioni ad esso e subordinata.

Peseggia, 2.3.2009

Il Messo Comunale


Il Concessionario


Il sottoscritto dichiara di accettare il presente Permesso di Costruire e di obbligarsi all'osservanza di tutte le condizioni sul verso è subordinato.

Possagno, 2-3-2009

Il Funzionario Comunale



Il Concessionario

SPINOLA



Comune di Possagno

Telefono 0423 932171 - Fax 0423 932791
Via Concordia n. 78 - 31054 Possagno
Partita I.V.A. 0147040345

Possagno, 2 marzo 2009
Protocollo n. 1418
Pratica edilizia n. 20090483

PERMESSO DI COSTRUIRE n. 2009048
PER L'ESECUZIONE DI OPERE COMPARTIMI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA
(Articolo 19 del D.P.R. 08.2001, n. 306)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO la domanda presentata in data 27.05.2003 - protocollo n. 3956 - e in data 15.12.2003 - protocollo 9352 - e successive modifiche ed integrazioni, dalla Ditta:
- Ditta Cusiati Antonio ILCA S.p.A. con sede a Possagno in Via Molinazzo n. 80 - P.Iva 02137430267
- Ditta Industrie Cotto Possagno S.p.A. con sede a Possagno in Via Molinazzo n. 80 - P.Iva 03321000268
con la quale viene chiesto il permesso di costruire per eseguire un Piano di Recupero di Iniziativa Privata denominato "PREALPINA HELIX" all'Indirizzo e nei fabbricati censiti in Catasto:

Foglio n. 10 - Mappali n. 1567 sub 1
Foglio n. 10 - Mappali n. 1567 sub 2
Foglio n. 10 - Mappali n. 1567 sub 3
Foglio n. 10 - Mappali n. 1567 sub 4
Foglio n. 10 - Mappali n. 1567 sub 5
Foglio n. 10 - Mappali n. 1568 sub 1
Foglio n. 10 - Mappali n. 1568 sub 2
Foglio n. 10 - Mappali n. 1568 sub 3
Foglio n. 10 - Mappali n. 1569 sub 1 (parte)
Foglio n. 10 - Mappali n. 1569 sub 2 (parte)
Foglio n. 10 - Mappali n. 22 (parte)
Foglio n. 10 - Mappali n. 110 sub 6 (parte)
Foglio n. 10 - Mappali n. 110 sub 7 (parte)

VISTO il progetto delle opere allegato alla domanda e firma del progettista arch. Fausto Daidone - codice fiscale FVRDVG66;14D1671 - con studio a Possagno in Via Europa n. 4;

VISTO il parere del Responsabile del Servizio in data 25.12.2003, 17.02.2004, 07.04.2004;

PRESENTE ATTO del parere espresso dalla Commissione Edilizia, integrati con i verbali esperti in materia di Beni Ambientali e sensi della L.R. 65/94, nella seduta del 25.12.2003 con verbale n. 3710, parere successivo del 17.02.2004 verbale n. 3725 e del 07.04.2004 con verbale 3728, parere favorevole con prescrizioni;

VISTO il provvedimento di autorizzazione trasmesso per l'esecutività alla Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici del Veneto in data 05.05.2004;

PRESENTE atto che la Ditta in parola ha dichiarato di essere proprietaria dell'immobile a cui compete il aver stato in base ad altro titolo reale o personale, compatibilmente con l'intervento da realizzarsi;

VISTA la polizza fidejussoria n. 0623/0766665/02 in data 19.02.2006 con decorrenza dal 14.07.2006 della "Fortalis - Srl" - agente Assicurazione Italia Roma - - a garanzia degli obblighi ed oneri inerenti le opere da eseguire per un importo di € 251.831,75 con contraente la Ditta CUSIATI ANTONIO ILCA S.p.A. valida sino al 19.07.2007 e rinnovata per lo stesso importo di € 251.831,75 con polizza n. 271180074 in data 12.07.2007 della "General Assicurazioni Generali s.p.a." - Agente di Assisi - contraente la stessa ditta CUSIATI ANTONIO ILCA S.p.A.;

VISTA la polizza fidejussoria n. 0823.078988 del 16.07.2005 con decorrenza dal 30.07.2005 della "Ponderale - Sa" - agenzia Anzalone Nicola - Rana - - a garanzia degli obblighi ad essere versati la somma di € 99.071,00 con contratto la Ditta [redacted] valida sino al 16.07.2007 e ricevuta per lo stesso importo di € 99.071,00 con polizza n. 27150073 in data 16.07.2007 della "Ponderale Assicurazioni Generali s.p.a." - Agenzia di Anzio - convalente la stessa Ditta [redacted]

VISTO il vigente Piano Regolatore Generale Comunale;
VISTO il Regolamento Urbanistico Comunale vigente e adottato;
VISTA la Legge urbanistica 17.6.1962, n. 1168 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTE le Leggi 20.1.1977, n. 10 e 20.2.1985, n. 47 con le successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.P.R. 6.6.2001, n. 360 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la Legge Regionale 27.6.1985, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la Legge 3.11.1952, n. 1932 come integrata e modificata dalla Legge 6.7.1989, n. 317;
VISTO il Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 287.

RILASCIATA

senza alcun pregiudizio dei diritti di terzi

PERMESSO A COSTRUIRE

Alla [redacted] e [redacted] Indietro [redacted] edo gli alloggi grafici di progetto che compongono:

1. Elenco catastale proprietà
2. Atto di proprietà
3. Relazione tecnica descrittiva
4. Atto di concessione di abitazione
5. Schema di convenzione
6. Capitolato speciale d'appalto
7. Computo metrico estimativo
8. Denaro vad
9. Documentazione fotografica
10. Dichiarazione completa
11. Dichiarazione di conformità L. 13/80
12. Tav. n. 136.01.PL2 sistema P.R.L. - dettaglio di mappa
13. Tav. n. 136.02.PL2 stato di fatto planimetria
14. Tav. n. 136.03.PL2 stato di fatto stato
15. Tav. n. 136.04.PL2 stato di fatto prospetti e sezioni (A,B,C)
16. Tav. n. 136.05.PL2 stato di fatto prospetti e sezioni (A,B,D)
17. Tav. n. 136.06.PL2 stato di fatto prospetti e sezioni (A,B,E,G)
18. Tav. n. 136.07.PL28 planimetria di progetto e vincoli (integrazione)
19. Tav. n. 136.08.PL29 planimetria
20. Tav. n. 136.09.PL20 planimetria rete telefonica, acquedotto, fognatura
21. Tav. n. 136.10.PL21 planimetria rete energia elettrica, il pubblica, metano
22. Tav. n. 136.11.PL2 particolari rete acquedotto ed il pubblica
23. Tav. n. 136.12.PL2 particolari rete telefonica ed energia elettrica
24. Tav. n. 136.13.PL2 particolari rete gas metano
25. Tav. n. 136.14.PL3 particolari rete acque meteoriche
26. Tav. n. 136.15.PL2 particolari rete acque nere
27. Tav. n. 136.16.PL2 sezioni stradali con schiera e pendenza reti

elaborati che debitamente visati hanno parte integrante del presente permesso di costruire e comunque nel rispetto della legge, del regolamento vigente e delle condizioni o prescrizioni tutto contenuto nel presente e negli atti che allegati ad esso, ne fanno parte integrante.

Alla data dell'articolo 78 della Legge Regionale 27.6.1985, n. 31 i lavori dovranno iniziare entro 30 (trenta) giorni dalla data del presente permesso di costruire, ed al fine di essere [redacted] entro il stesso termine di utilizzazione dovrà essere presentata al Comune di Panzano la richiesta di [redacted] tecnico ed amministrativo di tutte le opere eseguite.

Il presente permesso di costruire viene rilasciato con l'obbligo di osservanza delle seguenti modalità e prescrizioni:

1. GLI ANNI DI POSSIBILE FUTURA EDIFICAZIONE RISPETTINO LE DISTANZE DA STRADE E CONFINI COME DA NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE
2. LE ALTEZZE DEI FABBRICATI NON SUPERINO LE ALTEZZE ESISTENTI
3. LA LINEA DELLA STRADA PUBBLICA A FONDO CIRCO DEVE ESSERE SERVITA DA UN ADEGUATO SPAZIO DI MANOVRA
4. CHE SIA PRODOTTO UN ATTO DI SERVIZI ATTIVO E PASSIVO O ALTRO ACCORDO TRA LE DITTE INTERESSATE E L'ALTRA DITTA PROPRIETARIA PER LA REALIZZAZIONE DELL'ACCESSO AL PIANO DI RECUPERO DALLA STRADA DI VIA MOLINETTO.
5. CHE PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI DI URBANIZZAZIONE SIA PRODOTTO UN CERTIFICATO DI IDONEITA' STATICA RELATIVO AL MURO DI SOSTEGNO ESISTENTE POSTO NEL LATO EST, DOVE E' PREVISTO DI RICAVARE UNA VIABILITA' A SERVIZIO DEI FABBRICATI.
6. CHE PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI SIA PRODOTTO IL NULLA OSTA DELL' U.L.S.S. N. 8 E IL NULLA OSTA DEL CIVICO CIVILE.

Il permesso di costruire è valido per il periodo assestato ad ultimare i lavori ed è subordinato alle seguenti prescrizioni:

Il titolo del permesso di costruire trasmesso all'amministrazione competente prima dell'inizio dei lavori, oggetto del permesso di costruire, il nominativo delle imprese incaricate per i lavori connessi alla documentazione di cui alle lettere A) e B) del articolo 86 del D.Lgs. 10.1.2003, n. 201.

In assenza della certificazione della regolarità contributiva (D.U.R.C.) anche in caso di variazione dell'impresa incaricata dei lavori, è sempre richiesta del titolo abilitativo.

Deve essere denunciato l'inizio dei lavori con indicazione e contestuale accettazione degli incaricati della direzione dei lavori e dell'assunzione dei lavori, con l'obbligo di temporaria comunicazione per scollazioni in corso d'opera. Il vincolato rispetto del termine fissato per l'inizio dei lavori comporta l'assunzione di decadenza del permesso di costruire senza necessità di alcun provvedimento.

L'ultimazione dei lavori deve essere comunicata al Comune. Nel caso di mancata ultimazione dei lavori nel termine prescritto, solo il caso di proroga consentita dalle vigenti disposizioni dovrà essere richiesta un nuovo permesso di costruire per la parte non ultimata. In ogni caso l'interruzione dei lavori dovuta ad eventi eccezionali e di forza maggiore può determinare la sospensione del termine di ultimazione per la durata dell'interruzione stessa, purché debitamente comunicata al Comune e da questi autorizzata.

Per tutta la durata dei lavori il cantiere dovrà essere recintato e provvisto di segnaletica d'ingombro e di pericolo. Tali segnalazioni dovranno essere provvisorie, gestite e mantenute dall'Assuntore dei lavori responsabile degli stessi.

Nel cantiere dovrà essere esposta per tutta la durata dei lavori e in maniera ben visibile, una tabella con l'indicazione delle opere in corso, degli estremi del permesso di costruire e del nominativo del Committente, del Progettista, del Direttore dei Lavori, del Calcolatore delle opere in cantiere autorizzato, del Costruttore e della data d'inizio dei lavori.

Nel cantiere dovranno essere conservati a disposizione delle autorità, comunali e non, utili alla vigilanza, il permesso di costruire completo degli elaborati di progetto ed ogni altra documentazione, relazione, etc. presentati.

Non è consentita, se non espressamente autorizzata, l'occupazione di spazi e di aree pubbliche. Nel caso di manomissione di suolo pubblico - che deve essere in ogni caso espressamente autorizzata - dovranno essere usate tutte le cautele necessarie ad evitare ogni danno agli impianti dei servizi pubblici. L'area occupata dovrà essere restituita allo stato originale.

Presso l'ufficio dei lavori dovrà essere depositata presso l'Ufficio Tecnico Comunale, la seguente documentazione:

- Nulla osta dell'Ufficio del Censù Civile
- Nulla osta dell'Ufficio U.L.S.S. n. 8

Il presente permesso di costruire è trasferibile ai successori e eventuale causa. La tabella in vigore di norme prescrittive urbanistiche comporta la decadenza del permesso di costruire in contratto con le previsioni stesse, salvo che i relativi lavori siano iniziati e vengano congegnati entro il termine di tre anni dalla data di inizio (D' comma - articolo 78 - Legge Regionale 27.6.1985, n. 31).

Il titolare del permesso di costruire, il committente ed il costruttore sono responsabili con il direttore dei lavori - al fine e per gli effetti delle norme contenute nel Capo I° della Legge 20.1.1903, n. 47 e nel Titolo V°, Capo II°, della L.R. 91/80 - delle conformità dello stato al presente permesso di costruire con le modalità esecutive espresse indicate e alla conformità statica. Inoltre, essi sono tenuti al pagamento delle sanzioni pecuniarie e solidali, alla spesa per l'assunzione in danno, in caso di demolizione delle opere situazionalmente realizzate.

Il Responsabile del Servizio
[redacted]
[redacted]

ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE di POSSAGNO

OGGETTO: Denuncia di inizio lavori

Pratica edilizia concessione Nr. 2003/045.3

Protocollo Nr. 1418

Le ditte:

[Redacted]
[Redacted] [Redacted] [Redacted]

In relazione al Permesso di Costruire n. 2003.045 del 02.03.2009 per l'esecuzione del Piano di Recupero di Iniziativa Privata denominato "Prealpina Milk" con opere di urbanizzazione e realizzazione piazzale ICP da eseguire su terreno censito al foglio 10°, mappali n. 1567 (sub. 1-2-3-4-5), n. 1568 (sub. 1-2-3), n. 1569 (sub. 1 parte-2 parte), n. 22 parte, n. 110 (sub. 6 parte-7 parte);

DENUNCIA

- che i lavori saranno eseguiti dall'impresa [Redacted] con sede in [Redacted];

- ed avranno inizio il giorno 26/02/2010;

- il direttore dei lavori è l'ARCH. GIAMPAOLO FABBIAN cod. fisc. FBB GPL 63H06 D157F con sede in Borso Del Grappa (TV) via Ospitale n. 2/d iscritto all'Albo degli architetti al numero 1001;

con impegnativa anche di redigere il certificato di regolare esecuzione a lavori ultimati.

Li,

IL DIRETTORE DEI LAVORI

L'IMPRESA ESECUTRICE

Stampa professionale dell'Architetto Giampaolo Fabbian, iscritto all'Albo degli Architetti del Tribunale di Treviso.

[Redacted signature and stamp of the contractor]

ARCHITETTO

I TITOLARI DELLA CONCESSIONE

[Redacted signatures of the concession holders]

REVENUTO IL 26.02.2010

Stampa circolare dell'Amministrazione Comunale di Possagno con la data 26.02.2010 e una firma.



Comune di Possagno

telefono 0423 922 721 - fax 0423 922799
Via Canova n. 70 - 31054 Possagno
Partita I.V.A. 01970840 268

Possagno, 31 marzo 2010
Protocollo n. 1463 / 2497
Pratica edilizia n. 2003/045.A

PERMESSO DI COSTRUIRE n. 2003/045..A
PER L'ESECUZIONE DI OPERE COMPORANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA
(Articolo 10 del D.P.R. 6.6.2001, n. 380)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la domanda presentata in data 14.010.2008 – protocollo n. 7313 – e in data 03.03.2009 – protocollo 1463 - e successive modiche ed integrazioni, dalle Ditte:

- [redacted] con sede a [redacted]
[redacted]
- Ditta [redacted] con sede a [redacted]
[redacted]

con la quale viene chiesto il permesso di costruire – prima variante - per eseguire le opere relative al Piano di Recupero di Iniziativa Privata denominato “PREALPINA MILK” sull’area e sui fabbricati censiti in Catasto:

Foglio n. 10 – Mappali n. 1567 sub 1
Foglio n. 10 – Mappali n. 1567 sub 2
Foglio n. 10 – Mappali n. 1567 sub 3
Foglio n. 10 – Mappali n. 1567 sub 4
Foglio n. 10 – Mappali n. 1567 sub 5
Foglio n. 10 – Mappali n. 1568 sub 1
Foglio n. 10 – Mappali n. 1568 sub 2
Foglio n. 10 – Mappali n. 1568 sub 3
Foglio n. 10 – Mappali n. 1569 sub 1 (parte)
Foglio n. 10 – Mappali n. 1569 sub 2 (parte)
Foglio n. 10 – Mappali n. 22 (parte)
Foglio n. 10 – Mappali n. 110 sub 6 (parte)
Foglio n. 10 – Mappali n. 110 sub 7 (parte)

VISTO il progetto delle opere allegato alla domanda a firma del progettista arch. Favero Davide – codice fiscale FVRDVD60L14D157I – con studio a Possagno in Via Europa n. 4;

VISTO il parere del Responsabile del Servizio in data 05.03.2009;

PRESO ATTO del parere espresso dalla Commissione Edilizia, integrata con i membri esperti in materia di Beni Ambientali ai sensi della L.R. 63/94, nella seduta del 05.03.2009 con verbale n. 4327, parere favorevole;

VISTO il provvedimento di autorizzazione trasmesso per l’esecutività alla Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici del Veneto in data 12.03.2009 ed in seguito a richiesta di integrazioni il 15.06.2009;

PRESO ATTO del parere dell’U.LSS. n. 8 – Dipartimento di prevenzione servizi di sanità umana – del 04.06.2009 protocollo 31343 – parere favorevole con prescrizioni, allegato come parte integrante al presente Permesso di Costruire.

PRESO ATTO del parere del Genio Civile ai sensi del D.P.R. 380/01 art. 89 e alla L. 64/74 art. 13 e al D.M. 14.01.2008 pervenuto il 13.10.2009 protocollo n. 7261 – parere favorevole con prescrizioni, allegato come parte integrante al presente Permesso di Costruire.

VISTA la polizza fidejussoria n. 0923.6785689.02 in data 19.07.2006 con decorrenza dal 19.07.2006 della "Fondiaria - Sai" - agenzia Anzalone Nicola Roma - - a garanzia degli obblighi ed oneri inerenti le opere da eseguire per un importo di € 59.071,65 con contraente la Ditta [redacted] S.P.A. valida sino al 19.07.2007 e rinnovata per lo stesso importo di € 59.071,65 con polizza n. 271580713 in data 12.07.2007 della "Generali Assicurazioni Generali s.p.a." - Agenzia di Asolo - contraente la stessa ditta [redacted];

PRESO atto che la Ditta in parola ha dichiarato di essere proprietaria dell'immobile o comunque di aver titolo in base ad altro diritto reale o personale, compatibile con l'intervento da realizzare;

VISTO il vigente Piano Regolatore Generale Comunale;

VISTO il Regolamento Edilizio Comunale vigente e adottato;

VISTA la Legge urbanistica 17.8.1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTE le Leggi 28.1.1977, n. 10 e 28.2.1985, n. 47 con le successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 6.6.2001, n. 380 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 27.6.1985, n. 61 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge 3.11.1952, n. 1902 come integrata e modificata dalla Legge 5.7.1966, n. 517;

VISTO il Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267.-

RILASCI A

senza alcun pregiudizio dei diritti di terzi

PERMESSO A COSTRUIRE

Alla Ditta [redacted] e alla Ditta [redacted] sede a Possagno in [redacted] per eseguire un Piano di Recupero di Iniziativa Privata denominato "PREALPINA MILK" - prima variante - secondo gli allegati grafici di progetto che sono composti da:

1. Tav. n. 138.07.PL2i3 planimetria di progetto e vincoli (integrazione)
2. Tav. n. 138.016.PL3 sezioni stradali di progetto

Elaborati che vanno a sostituire le relative tavole allegate al permesso di costruire rilasciato in data 02.03.2009

E dalle seguenti tavole integrative:

3. Tav. n. 138.17.PL2 i3 planimetria quotata di progetto
4. Tav. n. 138.18.PL.2 i3 profili 1-2-3-4-5
5. Tav. n. 138.19.PL2 i3 profili 6-7-8
6. Tav. n. 138.20.PL2 i3 profili 9-10-11
7. Tav. n. 138.21.PL2 i3 cabina Enel: piante prospetti e sezioni

Il presente permesso di costruire viene rilasciato con l'obbligo di osservanza delle seguenti modalità e prescrizioni:

1. GLI AMBITI DI POSSIBILE FUTURA EDIFICAZIONE RISPETTINO LE DISTANZE DA STRADE E CONFINI COME DA NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE
2. LE ALTEZZE DEI FABBRICATI NON SUPERINO LE ALTEZZE ESISTENTI
3. LA FINE DELLA STRADA PUBBLICA A FONDO CIECO DEVE ESSERE SERVITA DA UN IDONEO SPAZIO DI MANOVRA
4. CHE SIA PRODOTTO UN ATTO DI SERVITU' ATTIVO E PASSIVO O ALTRO ACCORDO TRA LE DITTE INTESTATARIE E L'ALTRA DITTA PROPRIETARIA PER LA REALIZZAZIONE DELL'ACCESSO AL PIANO DI RECUPERO DALLA STRADA DI VIA MOLINETTO.
5. CHE PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI DI URBANIZZAZIONE SIA PRODOTTO UN CERTIFICATO DI IDONEITA' STATICA RELATIVO AL MURO DI SOSTEGNO ESISTENTE POSTO NEL LATO EST, DOVE E' PREVISTO DI RICAVARE UNA VIABILITA' A SERVIZIO DEI FABBRICATI.

Il permesso di costruire è valido per il periodo assentito ad ultimare i lavori ed è subordinato alle seguenti prescrizioni:

Il titolare del permesso di costruire trasmette all'amministrazione concedente prima dell'inizio dei lavori, oggetto del permesso di costruire, il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori unitamente alla documentazione di cui alle lettere b) e b-bis) dell'articolo 86 del D.Lgs. 10.9.2003, n. 276.-

In assenza della certificazione della regolarità contributiva (D.U.R.C.), anche in caso di variazione

dell'impresa esecutrice dei lavori, è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo.

Deve essere denunciato l'inizio dei lavori con indicazione e contestuale accettazione degli incaricati della direzione dei lavori e dell'esecuzione dei lavori, con l'obbligo di tempestiva comunicazione per sostituzioni in corso d'opera. Il mancato rispetto del termine fissato per l'inizio dei lavori comporta l'automatica decadenza del permesso di costruire senza necessità di alcun provvedimento.

L'ultimazione dei lavori deve essere parimenti comunicata al Comune. Nel caso di mancata ultimazione dei lavori nel termine prescritto, salvo il caso di proroga consentita dalle vigenti disposizioni dovrà essere richiesta un nuovo permesso di costruire per la parte non ultimata. In ogni caso l'interruzione dei lavori dovuta ad eventi eccezionali e di forza maggiore può determinare la sospensione del termine di utilizzazione per la durata dell'interruzione stessa, purché debitamente comunicata al Comune e da questi autorizzata.

Per tutta la durata dei lavori il cantiere dovrà essere recintato e provvisto di segnalazioni d'ingombro e di pericolo. Tali segnalazioni dovranno essere provvedute, gestite e mantenute dall'assuntore dei lavori responsabile degli stessi.

Nel cantiere dovrà essere esposta per tutta la durata dei lavori e in maniera ben visibile, una tabella con l'indicazione delle opere in corso, degli estremi del permesso di costruire e dei nominativi del Committente, del Progettista, del Direttore dei Lavori, del Calcolatore delle opere in cemento armato, del Costruttore e della data d'inizio dei lavori.

Nel cantiere dovranno essere conservati a disposizione delle autorità, comunali e non, addette alla vigilanza, il permesso di costruire completo degli elaborati di progetto ed ogni altra autorizzazione, null'osta, etc. prescritti.

Non è consentita, se non espressamente autorizzata, l'occupazione di spazi e di aree pubbliche. Nel caso di manomissione di suolo pubblico – che deve essere in ogni caso espressamente autorizzata – dovranno essere usate tutte le cautele necessarie ad evitare ogni danno agli impianti dei servizi pubblici. L'area occupata dovrà essere restituita allo stato originale.

Prima dell'inizio dei lavori dovrà essere depositata presso l'Ufficio Tecnico Comunale, la seguente documentazione:


CHE PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI SIA PRODOTTO IL RINNOVO DELLA POLIZZA FIDEJUSSORIA

Il presente permesso di costruire è trasferibile ai successori o aventi causa.

L'entrata in vigore di nuove prescrizioni urbanistiche comporta la decadenza del permesso di costruire in contrasto con le previsioni stesse, salvo che i relativi lavori siano iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio (6° comma - articolo 78 - Legge Regionale 27.6.1985, n. 61).

Il titolare del permesso di costruire, il committente ed il costruttore sono responsabili con il direttore dei lavori – ai fini e per gli effetti delle norme contenute nel Capo I° della Legge 28.1.1985, n. 47 e nel Titolo V°, Capo III°, della L.R. 61/85 – della conformità delle opere al presente permesso di costruire con le modalità esecutive sopra indicate e alla normativa urbanistica. Inoltre, essi sono tenuti al pagamento delle sanzioni pecuniarie e solidamente alle spese per l'esecuzione in danno, in caso di demolizione delle opere abusivamente realizzate.

Il Responsabile del Servizio
John Bosa



Il sottoscritto dichiara di accettare il presente Permesso di Costruire e di obbligarsi all'osservanza di tutte le condizioni cui esso è subordinato.

Possagno, 16.04.2010

Il Funzionario Comunale




Il Concessionario





Regione del Veneto - **AZIENDA U.L.S.S. N. 8 ASOLO**
 dipartimento di prevenzione
 servizi di sanità umana
 servizio di igiene e sanità pubblica - direttore: dott. Gianluigi Lustrò

COMUNE DI POSSAGNO					
Region.	Prot. No.	6193			Urbanist.
Tributi	- 5 GIU. 2009				LL. PP.
Anagrafe					Bibliot.
Lava	*Cat.	Cl.	Fasc.	Segret.	
Elettor.	S. C.	Comm.	Polizia Munic.	Assisten.	Sindaco

Data 04 GIU. 2009

| Protocollo n.

31343

| Allegati n. 11

Oggetto: **PARERE PREVENTIVO - PIANO DI RECUPERO DI INIZIATIVA PRIVATA**
 - PRATICA EDILIZIA N° 2003/045 Z.T.O. D1/2 -
 denominato: "EX PREALPINA MILK"
 Ditte: [REDACTED]
 nel Comune di Possagno

Spett. Studio Tecnico
 FA Progetti - Favero Associati
 Via Europa, 4
POSSAGNO

Con riferimento alla nota della S.V. del 12.03.2009, il Direttore Servizio Igiene e Sanità Pubblica, vista la richiesta, esaminata la documentazione prodotta e la legislazione in materia, esprime:

PARERE FAVOREVOLE

dal lato igienico sanitario, alla realizzazione del progetto presentato, fatte salve le prescrizioni ed autorizzazioni di altri Enti od Organi interessati, con le seguenti prescrizioni:

- etonit: eventuali lavori di rimozione di materiali contenenti amianto dovranno essere effettuati preferibilmente prima di eventuale demolizione e conformemente a quanto previsto dalla vigente legislazione: art. 34 Dlgs 277/91;
- dovranno essere previste delle idonee zone "cuscinetto", a tutela degli insediamenti civili esistenti o di progetto in corrispondenza di aree con destinazione artigianale - industriale al fine di evitare inconvenienti igienico sanitari;
- dovranno essere previsti un adeguato numero di parcheggi destinati ai disabili, in base alla normativa vigente in materia;
- per quanto riguarda l'inserimento delle singole attività nella zona, si rimanda a quanto previsto dai locali strumenti urbanistici.

Distinti saluti.

responsabile procedimento: dr. Gianluigi Lustrò
 responsabile istruttoria: sig. Ugo Ragonesi



IL DIRETTORE
 SERVIZIO DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA
 - dr. Gianluigi Lustrò

N.B.: Si restituiscono in allegato gli elaborati avuti in visione, vidimati da questo Servizio.



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMUNE DI POSSAGNO					
Regione	Prov.	TV 261		Urbanist.	
Tributi	13 OTT. 2009				U. PP.
Anagrafe					Dirett.
Leve	Cl.	6	3	Fasc.	Segret.
Elettor.	S. C.	Comm.	Polizia Munic.	Assisten.	Sindaco

12 OTT. 2009

Protocollo N°

558965-57.13

Alegati N°

15

l. 380/01 art. 89 - Legge 02/02/1974 n. 64 art. 13 - D.M. 14/01/2008.

sta alla nota n. 4817/4928 del 03/01/2009 (pervenuta il 14/07/2009 con ns prot. n. 382584/57.13) e successive azioni alla relazione geologica ns. prot. n. 531470/57.13 del 29/09/2009 e n. 542377/57.13 del 05/10/2009.

O DI RECUPERO DI INIZIATIVA PRIVATA DENOMINATO "EX PREALPINA MILK" IN COMUNE DI POSSAGNO.

ilto progetto presso il Comune di Possagno il 01/07/2009 al n. 4817.

[Redacted]



AI COMUNE DI
POSSAGNO
Via Canova, 70
31050 - POSSAGNO (TV)

c/o Area Tecnica
Responsabile Servio. John Bosa

E p.c. Alla Regione Veneto - Direzione Regionale
Per la Geologia e Attività Estrattiva
VENEZIA

In riferimento alla nota in oggetto con la quale è stato richiesto il rilascio del parere relativo alla compatibilità delle opere del Piano in oggetto con le condizioni geomorfologiche dei terreni.

Premesso che il Piano di Recupero in oggetto riguarda un'area dismessa occupata da una serie di edifici a tipologia mista e da due palazzine residenziali (ex Prealpina Milk). Premesso che il Piano attuativo prevede il recupero e alla riqualificazione dei manufatti edilizi esistenti, opere di urbanizzazione interne al lotto, spazi destinati a verde e a parcheggio e servizi sotterranei.

Effettuati gli opportuni accertamenti dell'area interessata dal Piano in oggetto.

Esaminati gli elaborati progettuali a firma dell'arch. Davide Favero del 02/04/2004; esaminata la relazione geologica a firma del dott. Marco Bernardi del 29/06/2009 e le successive integrazioni del medesimo alla relazione geologica del 14/09/2009 ns. prot. n. 531470/57.13 e n. 542377/57.13 del 05/10/2009.

Richiamato il parere favorevole con prescrizioni espresso dallo scrivente Ufficio con nota n. 5115 del 07/07/1989 in riferimento alla compatibilità delle previsioni del P.R.G. con le condizioni geomorfologiche dell'intero territorio comunale.

Si esprime parere favorevole

in riferimento alla previsione del Piano in oggetto, ai sensi del **D.P.R. 380/01 art. 89 (Legge 02/02/1974 art. 13) con le seguenti prescrizioni:**

Si mette in evidenza che dal 1° luglio 2009 è **obbligatoria l'applicazione della nuova normativa tecnica per le opere alle costruzioni iniziate dopo il 30/06/2009 di cui al D.M. 14/01/2008 "NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI"**. Il presente parere non esime le ditte interessate dal presentare, in sede di adempimento degli artt. 93 e 94 del D.P.R. 380/2001 (artt. 17-18 e 19 della legge 02/02/1974 n. 64) per ciascuna OPERA DA REALIZZARE, in osservanza ai criteri esposti nel D.M. 14/01/2008 una **Relazione geologica, una Relazione geotecnica e sulle opere di fondazione (opera-terreno)** parti integranti degli atti progettuali, redatte sulla base di risultati relativi a **specifiche e puntuali indagini geognostiche in sito/laboratorio.**

dovranno essere adottate le prescrizioni espresse nella relazione geologica (e relative integrazioni sopra citate) del dott. Marco Bernardi.

In tale sede dovranno, peraltro, essere richiamati gli estremi del presente parere.

Si restituiscono gli atti visti.

Distinti saluti.





Comune di Possagno

telefono 0423 922 721 - fax 0423 922 799
Via Canova n. 70 - 31054 Possagno (TV)
Partita I.V.A. 01970840 268

Possagno, 24 gennaio 2011
Protocollo n. 7170 / 0504
Pratica edilizia n. 2010/099



PERMESSO DI COSTRUIRE n. 2010/099
PER L'ESECUZIONE DI OPERE COMPORNTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA
(Articolo 10 del D.P.R. 6.6.2001, n. 380)

----- O O O -----

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la domanda in data 01/10/2010 – protocollo n. 7170 – presentata dalla [redacted] D [redacted] con sede a Possagno (TV) in [redacted] – in qualità di Comproprietario e dalla [redacted] – con sede a [redacted] 80 – [redacted] in qualità di Comproprietario con la quale viene chiesto il Permesso di Costruire per eseguire opere di sistemazione del piazzale per stoccaggio materiale derivante da attività produttiva sull'immobile censito in Catasto: Foglio n. Foglio 10 mappale 110-990-991-1569-1633-1635 – sito a Possagno in Via molinetto;

VISTO il progetto delle opere allegato alla domanda a firma del progettista Fabbian Giampaolo – codice fiscale FBBGPL63H06D157F – con studio a Borso del Grappa (TV) Via Ospitale n. 2/D;

VISTO il parere del Responsabile del Servizio in data 05/10/2010;

PRESO ATTO del parere espresso dalla Commissione Edilizia, integrata con i membri esperti in materia di Beni Ambientali ai sensi della L.R. 63/94, nella seduta del 05/10/2010 – verbale n. 4451 – Favorevole;

VISTO il provvedimento di autorizzazione paesaggistico ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 del 13.01.2011 protocollo 238;

PRESO atto che la Ditta in parola ha dichiarato di essere proprietaria dell'immobile o comunque di aver titolo in base ad altro diritto reale o personale, compatibile con l'intervento da realizzare;

VISTO il vigente Piano Regolatore Generale Comunale;

VISTO il Regolamento Edilizio Comunale vigente e adottato;

VISTA la Legge urbanistica 17.8.1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTE le Leggi 28.1.1977, n. 10 e 28.2.1985, n. 47 con le successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 6.6.2001, n. 380 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 27.6.1985, n. 61 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge 3.11.1952, n. 1902 come integrata e modificata dalla Legge 5.7.1966, n. 517;

VISTO il Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267.-

RILASCIA

senza alcun pregiudizio dei diritti di terzi

PERMESSO DI COSTRUIRE

Alla D. [redacted] – con sede a [redacted] e alla Ditta [redacted] – con sede a [redacted] in [redacted] – per l'esecuzione dei lavori di sistemazione di un piazzale per stoccaggio materiale derivante da attività produttiva, secondo gli allegati grafici di progetto che si compongono di n. 5 (cinque) elaborati, che debitamente visti fanno parte integrante del presente Permesso di Costruire e comunque nel rispetto delle leggi, dei regolamenti vigenti e delle condizioni e prescrizioni tutte contenute nel presente e negli atti che allegati ad esso, ne fanno parte integrante.

Ai sensi dell'articolo 78 della Legge Regionale 27.6.1985, n. 61 i lavori dovranno iniziare entro DODICI MESI dalla notifica del presente Permesso di Costruire, ed ultimati entro TRENTASEI MESI dal loro inizio. Entro lo stesso termine di ultimazione dovrà essere presentata la richiesta del certificato di agibilità.

Il presente Permesso di Costruire viene rilasciato con l'obbligo di osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. CHE LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE SI LIMITI ALLA Z.T.O. D1/2 SOGGETTA A PIANO DI RECUPERO DI INIZIATIVA PRIVATA DENOMINATO "PREALPINA MILK" GIÀ AUTORIZZATO E NON NELLA PORZIONE DI AREA POSTA AD OVEST ALL'INTERNO DELLA Z.T.O. D1/3 SOGGETTA A P.I.R.U.E.A. [REDACTED]. IN QUEST'ULTIMA AREA LE OPERE POTRANNO ESSERE AUTORIZZATE E REALIZZATE AD AVVENUTA SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE.

Il Permesso di Costruire è valido per il periodo assentito ad ultimare i lavori ed è subordinato alle seguenti prescrizioni:

Il titolare del permesso di costruire trasmette all'amministrazione concedente prima dell'inizio dei lavori, oggetto del permesso di costruire, il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori unitamente alla documentazione di cui alle lettere b) e b-bis) dell'articolo 86 del D.Lgs. 10.9.2003, n. 276.-

In assenza della certificazione della regolarità contributiva (D.U.R.C.), anche in caso di variazione dell'impresa esecutrice dei lavori, è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo.

Deve essere denunciato l'inizio dei lavori con indicazione e contestuale accettazione degli incaricati della direzione dei lavori e dell'esecuzione dei lavori, con l'obbligo di tempestiva comunicazione per sostituzioni in corso d'opera. Il mancato rispetto del termine fissato per l'inizio dei lavori comporta l'automatica decadenza del Permesso di Costruire senza necessità di alcun provvedimento.

L'ultimazione dei lavori deve essere parimenti comunicata al Comune. Nel caso di mancata ultimazione dei lavori nel termine prescritto, salvo il caso di proroga consentita dalle vigenti disposizioni dovrà essere richiesta un nuovo Permesso di Costruire per la parte non ultimata. In ogni caso l'interruzione dei lavori dovuta ad eventi eccezionali e di forza maggiore può determinare la sospensione del termine di utilizzazione per la durata dell'interruzione stessa, purché debitamente comunicata al Comune e da questi autorizzata.

Per tutta la durata dei lavori il cantiere dovrà essere recintato e provvisto di segnalazioni d'ingombro e di pericolo. Tali segnalazioni dovranno essere provvedute, gestite e mantenute dall'assuntore dei lavori responsabile degli stessi.

Nel cantiere dovrà essere esposta per tutta la durata dei lavori e in maniera ben visibile, una tabella con l'indicazione delle opere in corso, degli estremi del Permesso di Costruire e dei nominativi del Committente, del Progettista, del Direttore dei Lavori, del Calcolatore delle opere in cemento armato, del Costruttore e della data d'inizio dei lavori.

Nel cantiere dovranno essere conservati a disposizione delle autorità, comunali e non, addette alla vigilanza, il Permesso di Costruire completo degli elaborati di progetto ed ogni altra autorizzazione, nullamano, etc. prescritti.

Non è consentita, se non espressamente autorizzata, l'occupazione di spazi e di aree pubbliche. Nel caso di manomissione di suolo pubblico - che deve essere in ogni caso espressamente autorizzata - dovranno essere usate tutte le cautele necessarie ad evitare ogni danno agli impianti dei servizi pubblici. L'area occupata dovrà essere restituita allo stato originale.

Prima dell'inizio dei lavori dovrà essere depositata presso l'Ufficio Tecnico Comunale, la seguente documentazione:

- Dichiarazione ai sensi della Legge 9.1.1989, n. 13.-
- Progetto delle opere e relazione tecnica sul contenimento dei consumi energetici, ai sensi degli articoli 26 e 28 della Legge 10/91 e D.P.R. 412/93 sottoscritti dal richiedente e dal progettista. La relazione tecnica dovrà essere compilata in conformità ai modelli tipo approvati con D.M. 297/93 (G.U. n. 297 del 20.12.1993).
- Progetto dell'impianto termico, elettrico, canne fumarie, condizionamento, antincendio, nei casi d'obbligo previsti dalla Legge 5.3.1990, n. 46.-
- Progetto/verifica dell'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche, ai sensi della Legge 46/90 (edifici con volume superiore a metri cubi 200 e alti oltre 5 metri).
- Denuncia delle opere in cemento armato - ai sensi della Legge 1086/71 e Legge 64/74 - conservandone in cantiere una copia vistata dall'Ufficio del Genio Civile. Al termine dei lavori, tali opere dovranno essere sottoposte al collaudo statico e il relativo certificato dovrà essere depositato presso l'Ufficio del Genio Civile, prima di essere inoltrato al Comune allo scopo di ottenere la licenza d'uso delle opere eseguite. Qualora non siano state eseguite opere indicate all'articolo 1 della citata legge, con la domanda intesa ad ottenere la licenza d'uso, dovrà essere prodotta una dichiarazione del Direttore dei Lavori e della Ditta esecutrice, attestante che nell'intervento non sono state eseguite opere soggette a denuncia.

Qualora, per il rilascio del Permesso di Costruire sia stato richiesto il preventivo nulla osta dei Vigili del Fuoco, il titolare del Permesso di Costruire, con la domanda intesa ad ottenere la licenza d'uso delle opere eseguite, deve presentare il certificato di collaudo rilasciato dal Comando dei Vigili del Fuoco.

Il presente Permesso di Costruire è trasferibile ai successori o aventi causa.

L'entrata in vigore di nuove prescrizioni urbanistiche comporta la decadenza del Permesso di Costruire in contrasto con le previsioni stesse, salvo che i relativi lavori siano iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio (2° comma - articolo 15 - D.P.R. 6.6.2001, n. 380).

Il titolare del Permesso di Costruire, il committente ed il costruttore sono responsabili con il direttore dei lavori - ai fini e per gli effetti delle norme contenute nel Titolo IV° - Capo I° - del D.P.R. 6.6.2001, n. 380 - della conformità delle opere al presente Permesso di Costruire con le modalità esecutive sopra indicate e alla normativa urbanistica. Inoltre, essi sono tenuti al pagamento delle sanzioni pecuniarie e solidamente alle spese per l'esecuzione in danno, in caso di demolizione delle opere abusivamente realizzate.

Il Responsabile del Servizio
John Bosa



Il sottoscritto dichiara di accettare il presente Permesso di Costruire e di obbligarsi all'osservanza di tutte le condizioni cui esso è subordinato.

Possagno, 22.03.2011

Il Funzionario Comunale



X Il Concessionario

A handwritten signature in cursive script, likely reading 'Gabriele Fucini'.

ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE di POSSAGNO

COMUNE DI POSSAGNO					
Regia.	Prot. N°		Biblot.		
Tribù	- 8 APR. 2011				IL.FI.
Assagra					Biblot.
Ins.	Com.	Cl.	Pass.	Segret.	
Elitist.	S. C.	Cont.	Calend. (Anno)	Assisten.	Sindaco

OGGETTO: Denuncia di inizio lavori

Pratica edilizia concessione Nr. 2010/099

Protocollo Nr. 7170/0504

La ditta:

- [redacted] sede [redacted] co [redacted]
 in relazione al Permesso di Costruire n. 2010/099 del 22.03.2011 per l'esecuzione di opere comportanti trasformazione urbanistica ed edilizia (SISTEMAZIONE PIAZZALI ESISTENTI IN CONFORMITÀ AL P.D.I.R. "EX PREALPINA MILK")

DENUNCIA

- Per i movimenti terra i lavori saranno eseguiti dall'impresa [redacted] con sede in [redacted]
- Per le opere in c.a. impresa da definire
- ed avranno inizio il giorno 11/04/2011 ad esclusione delle opere in C.A.;
- il direttore dei lavori è l'ARCH. GIAMPAOLO FABBIAN cod. fisc. FBB GPL 63H06 D157F con sede in Borso Del Grappa (TV) via Ospitale n. 2/d iscritto all'Albo degli architetti al numero 1001;

con impegnativa anche di redigere la pratica il certificato di regolare esecuzione a lavori ultimati e di effettuare la denuncia delle opere in C.A. ai sensi della L. 1086/71 e L.64/74 prima dell'esecuzione delle opere in C.A. stesse.

Li, 08.04.2011

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Giampaolo Fabbian
 GIAMPAOLO FABBIAN
 ARCHITETTO

L'IMPRESA ESECUTRICE

[redacted signature]

IL TITOLARE DELLA CONCESSIONE

[redacted signature]



Comune di Possagno

telefono 0423 922 721 - fax 0423 922 799
Via Canova n. 70 - 31054 Possagno (TV)
Partita I.V.A. 01970840 268

Possagno, 1 agosto 2013
Protocollo n. 1602 / 4556
Pratica edilizia n. 2010/099.1

PERMESSO DI COSTRUIRE n. 2010/099.1
PER L'ESECUZIONE DI OPERE COMPORTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA
(Articolo 10 del D.P.R. 6.6.2001, n. 380)

----- O O O -----

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la domanda in data 09/03/2012 - protocollo n. 1602 - presentata dalle Ditte [redacted] - [redacted] con sede a Possagno (TV) in Via Molinetto [redacted] rispettivamente [redacted] - [redacted] in qualità di comproprietari, con la quale viene chiesto il Permesso di Costruire per eseguire le opere di sistemazione di un piazzale per stoccaggio materiale derivante da attività produttiva. Prima variante in corso d'opera, sull'area censita in Catasto: Foglio 10 mappale 110-990-991-1569-1633-1635 - sito a Possagno in Via Molinetto;

VISTO il progetto delle opere allegato alla domanda a firma del progettista Fabbian Giampaolo - codice fiscale FBBGPL63H06D157F - con studio a Borso del Grappa (TV) Via Ospitale n. 2/D;

VISTO il parere del Responsabile del Servizio in data 22/03/2012;

PRESO ATTO del parere espresso dalla Commissione Edilizia, integrata con i membri esperti in materia di Beni Ambientali ai sensi della L.R. 63/94, nella seduta del 22/03/2012 - verbale n. 4537 - Favorevole;

VISTO il provvedimento di autorizzazione paesaggistico ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 del 18 giugno 2013 protocollo 4069;

PRESO atto che la Ditta in parola ha dichiarato di essere proprietaria dell'immobile o comunque di aver titolo in base ad altro diritto reale o personale, compatibile con l'intervento da realizzare;

VISTO il vigente Piano Regolatore Generale Comunale;

VISTO il Regolamento Edilizio Comunale vigente e adottato;

VISTA la Legge urbanistica 17.8.1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTE le Leggi 28.1.1977, n. 10 e 28.2.1985, n. 47 con le successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 6.6.2001, n. 380 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 27.6.1985, n. 61 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge 3.11.1952, n. 1902 come integrata e modificata dalla Legge 5.7.1966, n. 517;

VISTO il Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267.-

RILASCI A

senza alcun pregiudizio dei diritti di terzi

PERMESSO DI COSTRUIRE

Alle Ditte [redacted] - [redacted] con sede a [redacted] per l'esecuzione dei lavori di sistemazione di un piazzale per stoccaggio materiale derivante da attività produttiva - prima variante in corso d'opera - secondo gli allegati grafici di progetto che si compongono di n. 2 (due) elaborati, che debitamente vistati fanno parte integrante del presente Permesso di Costruire e comunque nel rispetto delle leggi, dei regolamenti vigenti e delle condizioni e prescrizioni tutte contenute nel presente e negli atti che allegati ad esso, ne fanno parte integrante.

Ai sensi dell'articolo 15 del Decreto del presidente della Repubblica del 06.06.2001, n. 380 i lavori dovranno terminare entro i tre anni dalla data di inizio lavori del 11.04.2011 relativa al Permesso di Costruire originario.

Entro 15 giorni dall'ultimazione dei lavori dovrà essere presentata la richiesta del certificato di agibilità allo sportello unico con relativa documentazione ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. 380/2001;

Il presente Permesso di Costruire viene rilasciato con l'obbligo di osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. CHE LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE SI LIMITI ALLA Z.T.O. D1/2 SOGGETTA A PIANO DI RECUPERO DI INIZIATIVA PRIVATA DENOMINATO "PREALPINA MILK" GIÀ AUTORIZZATO E NON NELLA PORZIONE DI AREA POSTA AD OVEST ALL'INTERNO DELLA Z.T.O. D1/3 SOGGETTA A P.I.R.U.E.A. "CUNIAL ANTONIO". IN QUEST'ULTIMA AREA LE OPERE POTRANNO ESSERE AUTORIZZATE E REALIZZATE AD AVVENUTA SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE.

Il Permesso di Costruire è valido per il periodo assentito ad ultimare i lavori ed è subordinato alle seguenti prescrizioni:

Il titolare del permesso di costruire trasmette all'amministrazione concedente prima dell'inizio dei lavori, oggetto del permesso di costruire, il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori unitamente alla documentazione di cui alle lettere b) e b-bis) dell'articolo 86 del D.Lgs. 10.9.2003, n. 276.-

In assenza della certificazione della regolarità contributiva (D.U.R.C.), anche in caso di variazione dell'impresa esecutrice dei lavori, è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo.

Deve essere denunciato l'inizio dei lavori con indicazione e contestuale accettazione degli incaricati della direzione dei lavori e dell'esecuzione dei lavori, con l'obbligo di tempestiva comunicazione per sostituzioni in corso d'opera. Il mancato rispetto del termine fissato per l'inizio dei lavori comporta l'automatica decadenza del Permesso di Costruire senza necessità di alcun provvedimento.

L'ultimazione dei lavori deve essere parimenti comunicata al Comune. Nel caso di mancata ultimazione dei lavori nel termine prescritto, salvo il caso di proroga consentita dalle vigenti disposizioni dovrà essere richiesta un nuovo Permesso di Costruire per la parte non ultimata. In ogni caso l'interruzione dei lavori dovuta ad eventi eccezionali e di forza maggiore può determinare la sospensione del termine di utilizzazione per la durata dell'interruzione stessa, purché debitamente comunicata al Comune e da questi autorizzata.

Per tutta la durata dei lavori il cantiere dovrà essere recintato e provvisto di segnalazioni d'ingombro e di pericolo. Tali segnalazioni dovranno essere provvedute, gestite e mantenute dall'assuntore dei lavori responsabile degli stessi.

Nel cantiere dovrà essere esposta per tutta la durata dei lavori e in maniera ben-visibile, una tabella con l'indicazione delle opere in corso, degli estremi del Permesso di Costruire e dei nominativi del Committente, del Progettista, del Direttore dei Lavori, del Calcolatore delle opere in cemento armato, del Costruttore e della data d'inizio dei lavori.

Nel cantiere dovranno essere conservati a disposizione delle autorità, comunali e non, addette alla vigilanza, il Permesso di Costruire completo degli elaborati di progetto ed ogni altra autorizzazione, nulla-osta, etc. prescritti.

Non è consentita, se non espressamente autorizzata, l'occupazione di spazi e di aree pubbliche.

Nel caso di manomissione di suolo pubblico – che deve essere in ogni caso espressamente autorizzata – dovranno essere usate tutte le cautele necessarie ad evitare ogni danno agli impianti dei servizi pubblici. L'area occupata dovrà essere restituita allo stato originale.

Qualora, per il rilascio del Permesso di Costruire sia stato richiesto il preventivo nulla osta dei Vigili del Fuoco, il titolare del Permesso di Costruire, con la domanda intesa ad ottenere la licenza d'uso delle opere eseguite, deve presentare il certificato di collaudo rilasciato dal Comando dei Vigili del Fuoco.


Il presente Permesso di Costruire è trasferibile ai successori o aventi causa.

L'entrata in vigore di nuove prescrizioni urbanistiche comporta la decadenza del Permesso di Costruire in contrasto con le previsioni stesse, salvo che i relativi lavori siano iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio (2° comma - articolo 15 – D.P.R. 6.6.2001, n. 380).

Il titolare del Permesso di Costruire, il committente ed il costruttore sono responsabili con il direttore dei lavori – ai fini e per gli effetti delle norme contenute nel Titolo IV° - Capo I° - del D.P.R. 6.6.2001, n. 380 – della conformità delle opere al presente Permesso di Costruire con le modalità esecutive sopra indicate e alla normativa urbanistica. Inoltre, essi sono tenuti al pagamento delle sanzioni pecuniarie e solidamente alle spese per l'esecuzione in danno, in caso di demolizione delle opere abusivamente realizzate.

Il Responsabile del Servizio

John Bosa




Il sottoscritto dichiara di accettare il presente Permesso di Costruire e di obbligarsi all'osservanza di tutte le condizioni cui esso è subordinato.

Possagno, 2.8.13

Il Funzionario Comunale



Il Concessionario





Comune di Possagno

telefono 0423 922 721 - fax 0423 922 799
Via Canova n. 70 - 31054 Possagno (TV)
Partita I.V.A. 01970840 268

Protocollo n. 1035 / 6830
Pratica Edilizia n. 2003/045.B

Possagno, 21 novembre 2013

RACCOMANDATA A.R. X MANO

Alla Ditta [REDACTED]
e alla [REDACTED]
Via Molinetto n. [REDACTED]
31054 Possagno (TV)

e p.c. Al progettista Fabbian Giampaolo
Via Ospitale n. 2/D
31030 Borso del Grappa (TV)

**OGGETTO: Determinazione favorevole con prescrizioni alla richiesta di Permesso di Costruire, presentata il 14.02.2012 – protocollo n. 1035 – per la realizzazione del Piano di Recupero di Iniziativa Privata denominato "Ex Prealpina Milk".
Seconda variante in corso d'opera.
Estremi catastali: Foglio n. 10 - Mappali 22-1400-1401-1408-1416-1567-1568-1569 –**

Con la presente siamo a comunicare che la richiesta di Permesso di Costruire citata in oggetto:

- Epletata l'istruttoria del caso;
- Sentito il parere della Commissione Edilizia Integrata nella seduta del 16/02/2012 – verbale n. 4533;
- Vista la proposta di provvedimento formulata dal Responsabile del Procedimento in pari data;

E' STATA ACCOLTA FAVOREVOLMENTE

con le seguenti prescrizioni dettate dalla Commissione Edilizia:

- CHE LA LIBERTA' D'AZIONE NELLA PROGETTAZIONE DEGLI EDIFICI INDICATI NEL PLANIVOLUMETRICO (TAV. 12), SIA SEMPRE VALUTATA COMPLESSIVAMENTE E NON PER SINGOLO EDIFICIO. OGNI PROGETTO PRESENTATO PER IL SINGOLO LOTTO DOVRA' RICALIBRARE IL PLANIVOLUMETRICO PRESENTATO, COSI' ANCHE PER GLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE CHE DOVRANNO ESSERE CONTESTUALIZZATI CON L'INTERA PROGETTAZIONE.
- CHE EVENTUALI SEDIMI EDIFICABILI NON SIANO COLLOCATI NELLE AREE ACQUISITE CON LA MODIFICA DEL PERIMETRO DEL PIANO E CHE TALI AREE SIANO PREFERIBILMENTE ADIBITE AD AREE DI SERVIZIO, OVVERO DI VERDE PRIVATO, AL FINE DI LIMITARE IL CONSUMO DI TERRITORIO, COME RICHIESTO DALL'ARTICOLO 90 DELLE "NORME TECNICHE" DEL P.A.T.I..
- CHE SIA PRODOTTA LA RELAZIONE GEOLOGICA CORREDATA DA CARTOGRAFIA GEOLOGICO-TECNICA, COME INDICATO NELL'ARTICOLO 45 DELLE "NORME TECNICHE" DEL P.A.T.I..
- CHE SIA PRODOTTO UN NUOVO COMPUTO METRICO ESTIMATIVO RELAZIONATO ALLE NUOVE OPERE IN PROGETTO.
- CHE SIA PRODOTTA NUOVA POLIZZA FIDEJUSSORIA RELAZIONATA AL COMPUTO METRICO AGGIORNATO.
- CHE SIA RIVISTA LA CONVENZIONE IN RAPPORTO ALLE NUOVE OPERE DA REALIZZARE.
- CHE SIA ACQUISITO IL PARERE DELLA GIUNTA COMUNALE.

Si comunica inoltre, che per il perfezionamento della pratica sono necessari i seguenti documenti:

1. n. 1 marca da bollo da € 16,00.
2. Diritti di segreteria pari ad € 150,00 da versare alla Tesoreria del Comune di Possagno – Banca Unicredit – Agenzia di Possagno o di Crespano del Grappa.
3. n. 1 copia degli elaborati grafici.
4. Parere preventivo dell'U.L.S.S..

5. Parere del Genio Civile ai sensi dell'articolo 89 del D.P.R. n. 380/2001, della Legge n. 64/74 e del D.M. 14.01.2008.

Si prega di presentare tutta la documentazione mancante contestualmente, con un unico deposito.

Se il Permesso non verrà ritirato entro 120 giorni dalla notifica della presente, ovvero se entreranno in vigore nuove norme urbanistiche e la pratica non sarà perfezionata, la richiesta è da ritenersi decaduta ai sensi degli articoli 49 e 79 della Legge Regionale 27.06.1985, n. 61 - con la conseguente necessità di presentare una nuova domanda.

L'Ufficio e la persona responsabili del procedimento sono:
L'Ufficio Tecnico Settore Edilizia Privata - geom. John Bosa -
Per prendere visione di tutti gli atti del procedimento, avere informazioni a riguardo, presentare scritti o memorie, Codesta Ditta può rivolgersi all'ufficio e alla persona sopra indicati.

L'Ufficio Tecnico, ubicato nella Sede Municipale del Comune di Possagno, sita in Via Canova n. 70, è aperto al pubblico con il seguente orario: Lunedì dalle 9,30 alle 12,30

Mercoledì dalle ore 9,30 alle 12,30 e dalle ore 15,00 alle 17,30

Cordiali saluti.

Il Responsabile del Servizio
John Bosa



RELAZIONE DI RITIRO ATTI


Il sottoscritto [redacted] dichiara di aver oggi ritirato

copia dell'originale del presente atto. *in qualità di rappresentante dell'edilizia*

Passagno, *27 settembre 2013*

Il ricevente
[redacted signature]

Il funzionario comunale





Comune di Possagno

telefono 0423 922 721 - fax 0423 922799
Via Canova n. 70 - 31054 Possagno (TV)
Partita I.V.A. 01970840 268

SETTORE TECNICO UFFICIO PER LA TUTELA DEL PAESAGGIO

Protocollo n. 1035 / 3584
Pratica Edilizia n. 2003/045.B.P

Possagno, 29 maggio 2012

Alla Ditta

Via Molinetta
Possagno (TV)

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ai sensi dell'articolo 146 del Decreto Legislativo 22.1.2004, n. 42.-

Progetto per la realizzazione del Piano di Recupero di Iniziativa Privata denominato "Ex Prealpina Milk". Seconda variante in corso d'opera - presentato dalla Ditta

L'area è in Catasto al Foglio 10 mappale 22-1400-1401-1406-1416-1567-1568-1569 -

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la domanda presentata in data 14/02/2012, intesa ad ottenere l'autorizzazione paesaggistica per i lavori descritti in oggetto;

VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

VISTO l'art. 82 del D.P.R. 24.7.1977, n. 616 (è la legge che dà alle Regioni poteri che prima erano dello Stato), e la Legge Regionale 31.10.1994, n. 63 (competenze ai Comuni in materia di tutela ambientale e paesaggistica);

VISTO l'art. 31 della Legge Regionale 12.01.2009, modificato dall'art. 5 della Legge Regionale 09.10.2009, n. 26 con i quali la Regione Veneto ha confermato ai Comuni fino al 31 dicembre 2010 le competenze in materia di rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche previste dall'art. 146 del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42;

VISTA la D.G.C. n. 11 del 22.02.2010 che istituisce l'"Ufficio per la tutela del Paesaggio" e il Decreto del Sindaco del 08.03.2010 protocollo 1796 in cui viene nominato il responsabile dell'"Ufficio per la Tutela del Paesaggio" ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004

VISTO il Decreto n. 134 del 20.12.2010 a firma del Dirigente della Direzione Urbanistica e Paesaggio della Regione Veneto con il quale è stato approvato l'elenco degli enti idonei all'esercizio delle funzioni autorizzatorie ai sensi dell'art. 146, comma 6, del D.Lgs. 42/2004 e l'Allegato A del Decreto n. 134/2010 dal quale risulta che il Comune di Possagno possiede i requisiti ed è quindi idoneo al rilascio delle Autorizzazioni Paesaggistiche;

VISTA la relazione paesaggistica redatta in conformità e secondo i contenuti di cui il D.P.C.M. 12.12.2005;

PRESO ATTO del parere espresso dalla Commissione Edilizia Integrata nella seduta del 16/02/2012 con verbale n. 4533;

ATTESO che la pratica è stata trasmessa in data 20.03.2012 con nota prot. 2054 con la richiesta di parere al Ministero dei Beni Culturali - Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per la provincia di Venezia, Belluno, Padova e Treviso;

PRESO ATTO che la pratica è pervenuta presso la Soprintendenza il 29.03.2012 e che il Soprintendente per i Beni Architettonici e paesaggistici del Veneto non ha rilasciato nei termini previsti dall'art. 146, comma 8 del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 il previsto parere;

RITENUTO così come previsto dal comma 9 dell'art. 146 del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 di dover procedere in merito;

CONSIDERATO che l'intervento è compatibile con le esigenze di tutela dell'area vincolata ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 42/2004 istituito con Decreto Ministeriale 04.06.1973 (G.U. n. 170 del 05.07.1973)

A U T O R I Z Z A

Per quanto concerne il vincolo di protezione delle bellezze naturali, l'esecuzione dei lavori di realizzazione del Piano di Recupero di Iniziativa Privata denominato "Ex Prealpina Milk" - seconda variante in corso d'opera - secondo gli elaborati grafici di progetto che si compongono di n. 21 elaborati depositati in data 14.02.2012 protocollo 1035 e così di seguito descritti:

1. Elaborato A - Relazione tecnica illustrativa
2. Elaborato B - Relazione paesaggistica
3. Elaborato C - Norme tecniche di attuazione
4. Elaborato D - Computo metrico estimativo
5. Elaborato E - verifica volume urbanistico dell'ipotesi planivolumetrica in progetto
6. TAV N. 01 - estratto oriofoto - estratto PRG - PATI catastale digitalizzato - mappa di impianto
7. TAV N. 02 - planimetria generale di progetto - verifica standard - dati urbanistici
8. TAV N. 03 - sezioni longitudinali - sezioni 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08
9. TAV N. 04 - sezioni longitudinali - sezioni 09 - 10 - 11 - 12
10. TAV N. 05 - sezione longitudinale - asse strada
11. TAV N. 06 - planimetria gen. acque meteoriche - plan. gen. rete fognaria - particolari costruttivi
12. TAV N. 07 - planimetria rete idropotabile - particolari costruttivi
13. TAV N. 08 - planimetria generale segnaletica - sezioni stradali tipo - particolari costruttivi
14. TAV N. 09 - cabina ENEL
15. TAV N. 10 - tavola comparativa - opere di urbanizzazione - ambiti di massima edificazione
16. TAV N. 11 - ipotesi planivolumetrico - planimetria generale di progetto
17. TAV N. 12 - ipotesi planivolumetrico - sezioni longitudinali di progetto viste di progetto
18. TAV N. 13 - planimetria invarianza idraulica - documentazione fotografica
19. TAV. E. 06 - distribuzione sottoservizi esterni - tubazioni ENEL -
20. TAV. E. 07 - distribuzione sottoservizi esterni - tubazioni TELECOM -
21. TAV. E. 08 - distribuzione sottoservizi esterni - illuminazione pubblica -

La presente autorizzazione è rilasciata ai soli fini del D.Lgs. del 22.01.2004, n. 42 e non costituisce provvedimento definitivo, pertanto l'inizio dei lavori di cui all'oggetto, è subordinato al rilascio del Permesso di Costruire/decorrenza dei termini inerenti la Dichiarazione di Inizio Attività ai sensi del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.

La stessa, ai sensi del comma 11 dell'art. 4 del D.P.R. 09.07.2010, n. 139, è valida per un periodo di 5 (cinque) anni scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento dello stesso, ovvero al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni, ai sensi del D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199.

Il responsabile dell'ufficio Tutela del Paesaggio
Francesca Quarisa



Il sottoscritto dichiara di accettare la presente Autorizzazione Paesaggistica e di obbligarsi all'osservanza di tutte le condizioni cui essa è subordinata.

Possagno, 14.11.2013

Il Funzionario Comunale




Il Concessionario





Deliberazione n. 80
in data 02-12-2013

COPIA

COMUNE DI POSSAGNO
PROVINCIA DI TREVISO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto:	Adozione della variante in corso d'opera n. 2 al Piano di Recupero di Iniziativa Privata denominato "ex Prealpina Milk", ai sensi dell'articolo 20 della L.R. 23.04.2004, n. 11.-
-----------------	--

L'anno duemilatredici addì due del mese di dicembre alle ore 19:05 presso la Residenza Municipale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Eseguito l'appello risultano:

Nominativi	Carica	P/A
DE PAOLI GIANNI	SINDACO	P
CUNIAL GIAMPRIMO	VICE SINDACO	P
ZATTA IVANO	ASSESSORE	A

risultano presenti n. 2 e assenti n. 1.

Partecipa alla seduta il dott. Bergamin Raffaele Mario, SEGRETARIO COMUNALE.

Il Presidente, nella persona del sig. DE PAOLI GIANNI in qualità di SINDACO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE sottoposta all'esame della Giunta Comunale

IL SINDACO

PREMESSO che:

- Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 27.06.2005 è stato approvato con prescrizioni il Piano di Recupero di Iniziativa Privata (P.R.I.Pr.) denominato "ex Prealpina Milk";
- In data 19.07.2006 con repertorio n. 115827 del Not. Francesco Imparato di Asolo veniva sottoscritta la convenzione per l'attuazione del P.R.I.Pr. "ex Prealpina Milk";
- Il giorno 02.03.2009 veniva emesso l'atto amministrativo che autorizzava il P.R.I.Pr. "ex Prealpina Milk", in particolare l'autorizzazione n. 2003/045.3 (ns. protocollo n. 1417);
- In data 02.03.2009 si rilasciava il Permesso di Costruire n. 2003/045, ai sensi dell'articolo 10 del D.P.R. 06.06.2001, n. 380 - per la realizzazione delle opere di urbanizzazione previste nel P.R.I.Pr. "ex Prealpina Milk";

VISTA la richiesta di variante in corso d'opera n. 2 al Piano di Recupero di Iniziativa Privata (P.R.I.Pr.) denominato "ex Prealpina Milk", presentata dalle ditte proprietarie [redacted] e [redacted], in data 13 febbraio 2012 (ns. protocollo n. 1035 del 14.02.2012) e composta dai seguenti elaborati:

1. Allegato A - Relazione tecnica illustrativa.
2. Allegato B - Relazione paesaggistica.
3. Allegato C - Norme Tecniche di Attuazione.
4. Allegato D - Computo Metrico Estimativo.
5. Allegato E - Verifica volume.
6. Tavola 1 - Estratto ortofoto, P.R.G., P.A.T.I., Catastale, Mappa d'impianto.
7. Tavola 2 - Planimetria generale di progetto, verifica standard, dati urbanistici.
8. Tavola 3 - Sezioni longitudinali, sezioni 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08.
9. Tavola 4 - Sezioni longitudinali, sezioni 09, 10, 11, 12.
10. Tavola 5 - Sezione longitudinale, asse strada.
11. Tavola 6 - Planimetria acque meteoriche, rete fognatura, particolari costruttivi.
12. Tavola 7 - Planimetria rete idropotabile, particolari costruttivi.
13. Tavola 8 - Planimetria generale segnaletica, sezioni stradali tipo, particolari costruttivi.
14. Tavola 9 - Cabina E.N.E.L..
15. Tavola 10 - Tavola comparativa, opere di urbanizzazione, ambiti di massima edificazione.
16. Tavola 11 - Ipotesi planivolumetrico, planimetria generale di progetto.
17. Tavola 12 - Ipotesi planivolumetrico, sezioni longitudinali di progetto, viste di progetto.
18. Tavola 13 - Planimetria invarianza idraulica, documentazione fotografica.
19. Tavola E.06 - Distribuzione sottoservizi esterni - Tubazioni E.N.E.L..
20. Tavola E.07 - Distribuzione sottoservizi esterni - Tubazioni Telecom.
21. Tavola E.08 - Distribuzione sottoservizi esterni - Illuminazione pubblica.

CONSIDERATO che la variante non modifica l'impostazione generale del piano di recupero e prevede le seguenti modifiche:

- Ridefinizione dell'ambito del piano con modifica del perimetro, in adeguamento ai limiti naturali o di proprietà.
- Ridefinizione delle opere di urbanizzazione e viabilità di accesso, che sostanzialmente mantengono la stessa impostazione, ma risultano maggiormente organiche al contesto.
- Riordino dei volumi da realizzare, da riproporre con forme ed architetture che si discostano dalle attuali e delle relative aree di pertinenza, con l'obiettivo di riqualificare il contesto che risulta degradato.

PRESO ATTO che la variante non modifica i parametri urbanistici del piano di recupero approvato e già autorizzato e che le aree a standard rimangono sostanzialmente inalterate con un lieve incremento delle stesse.

PRESO ATTO inoltre del parere favorevole alla proposta di variante, espresso dalla Commissione Edilizia Integrata nella seduta del giorno 16.02.2012 - verbale n. 4533 - con le prescrizioni che qui di seguito si riportano:

- *Che la libertà d'azione nella progettazione degli edifici indicati nel planivolumetrico (Tav. 12), sia sempre valutata complessivamente e non per singolo edificio.*
- *Ogni progetto presentato per il singolo lotto dovrà ricalibrare il planivolumetrico presentato, così anche per gli interventi di ristrutturazione che dovranno essere contestualizzati con l'intera progettazione.*
- *Che eventuali sedimi edificabili non siano collocati nelle aree acquisite con la modifica del perimetro del piano e che tali aree siano preferibilmente adibite ad aree di servizio, ovvero di verde privato, al fine di limitare il consumo di territorio, come richiesto dall'articolo 90 delle "Norme Tecniche" del P.A.T.I..*
- *Che sia prodotta la relazione geologica corredata da cartografia geologico-tecnica, come indicato nell'articolo 45 delle "Norme Tecniche" del P.A.T.I..*
- *Che sia prodotto un nuovo computo metrico estimativo relazionato alle nuove opere in progetto.*
- *Che sia prodotta nuova polizza fidejussoria relazionata al computo metrico aggiornato.*
- *Che sia rivista la convenzione in rapporto alle nuove opere da realizzare.*
- *Che sia acquisito il parere della Giunta Comunale.*

RITENUTO di adottare la variante n. 2 al Piano di Recupero di Iniziativa Privata denominato "ex Prealpina Milk";

VISTI:

- La Legge 17.08.1942, n. 1150 "Legge urbanistica" e successive modificazioni;
- La Legge Regionale 23.04.2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 20 "Procedimento di formazione, efficacia e varianti del piano urbanistico attuativo";
- L'articolo n. 56 del P.A.T.I.;
- L'articolo 6 delle "Norme Tecniche d'Attuazione" del Piano Regolatore Generale;

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli sulla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 (T.U.E.L.);

PROPONE DI DELIBERARE

1. DI ADOTTARE, ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della Legge Regionale 23.04.2004, n. 11, la variante n. 2 al Piano di Recupero di Iniziativa Privata denominato "ex Prealpina Milk", proposta dalle [redacted], in data 13 febbraio 2012 (ns. protocollo n. 1035 del 14.02.2012) e composta dai seguenti elaborati:
 - Allegato A – Relazione tecnica illustrativa.
 - Allegato B – Relazione paesaggistica.
 - Allegato C – Norme Tecniche di Attuazione.
 - Allegato D – Computo Metrico Estimativo.
 - Allegato E – Verifica volume.
 - Tavola 1 – Estratto ortofoto, P.R.G., P.A.T.I., Catastale, Mappa d'impianto.
 - Tavola 2 – Planimetria generale di progetto, verifica standard, dati urbanistici.
 - Tavola 3 – Sezioni longitudinali, sezioni 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08.
 - Tavola 4 – Sezioni longitudinali, sezioni 09, 10, 11, 12.
 - Tavola 5 – Sezione longitudinale, asse strada.
 - Tavola 6 – Planimetria acque meteoriche, rete fognatura, particolari costruttivi.
 - Tavola 7 – Planimetria rete idropotabile, particolari costruttivi.
 - Tavola 8 – Planimetria generale segnaletica, sezioni stradali tipo, particolari costruttivi.
 - Tavola 9 – Cabina E.N.E.L..
 - Tavola 10 – Tavola comparativa, opere di urbanizzazione, ambiti di massima edificazione.
 - Tavola 11 – Ipotesi planivolumetrico, planimetria generale di progetto.
 - Tavola 12 – Ipotesi planivolumetrico, sezioni longitudinali di progetto, viste di progetto.
 - Tavola 13 – Planimetria invarianza idraulica, documentazione fotografica.

Tavola E.06 – Distribuzione sottoservizi esterni - Tubazioni E.N.E.L.
Tavola E.07 – Distribuzione sottoservizi esterni - Tubazioni Telecom.
Tavola E.08 – Distribuzione sottoservizi esterni – Illuminazione pubblica.

2. DI RECEPIRE le prescrizioni espresse dalla Commissione Edilizia Integrata nella seduta del giorno 16.02.2012 - verbale n. 4533 - che qui di seguito si riportano:
- *Che la libertà d'azione nella progettazione degli edifici indicati nel planivolumetrico (Tav. 12), sia sempre valutata complessivamente e non per singolo edificio.*
 - *Ogni progetto presentato per il singolo lotto dovrà ricalibrare il planivolumetrico presentato, così anche per gli interventi di ristrutturazione che dovranno essere contestualizzati con l'intera progettazione.*
 - *Che eventuali sedimi edificabili non siano collocati nelle aree acquisite con la modifica del perimetro del piano e che tali aree siano preferibilmente adibite ad aree di servizio, ovvero di verde privato, al fine di limitare il consumo di territorio, come richiesto dall'articolo 90 delle "Norme Tecniche" del P.A.T.I..*
 - *Che sia prodotta la relazione geologica corredata da cartografia geologico-tecnica, come indicato nell'articolo 45 delle "Norme Tecniche" del P.A.T.I..*
 - *Che sia prodotto un nuovo computo metrico estimativo relazionato alle nuove opere in progetto.*
 - *Che sia prodotta nuova polizza fidejussoria relazionata al computo metrico aggiornato.*
 - *Che sia rivista la convenzione in rapporto alle nuove opere da realizzare.*
 - *Che sia acquisito il parere della Giunta Comunale.*
3. DI DISPORRE l'attivazione della procedura prevista dall'articolo 20, commi 1 e 13 della L.R. n. 11/2004, provvedendo al deposito degli atti del piano di recupero entro cinque giorni dall'adozione, presso la segreteria del Comune per la durata di dieci giorni;
4. DI DARE NOTIZIA dell'avvenuto deposito del piano di recupero mediante avviso pubblicato all'Albo Pretorio on-line e mediante affissione di manifesti, avvertendo che nei successivi venti giorni, i proprietari degli immobili possono presentare opposizioni, mentre chiunque può presentare osservazioni;
5. DI DARE ATTO che, ai sensi degli articoli 20, commi 4 e 13 della L.R. n. 11/2004 e 5, comma 13, lettera b), del Decreto Legge n. 70/2001 convertito con modificazioni dalla Legge 12.07.2011, n. 106, entro 75 giorni dalla scadenza del termine di cui al punto 3, la Giunta Comunale approva la variante, decidendo sulle osservazioni e sulle opposizioni presentate.

Possagno, 02-12-2013

IL SINDACO
f.to DE PAOLI GIANNI

PARERE REGOLARITA' TECNICA

Al sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, per quanto di competenza,
si esprime parere: **Favorevole**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to BOSA JOHN

Data 02-12-2013

PARERE REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, per quanto di competenza,
si esprime parere: **Favorevole**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to FORNASIER STELLA

Data 02-12-2013

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione;

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

Accertata la propria competenza ai sensi dello Statuto Comunale;

Visti i pareri favorevoli di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 come riportati nella presente deliberazione;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese,

DELIBERA

1. DI ADOTTARE, ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della Legge Regionale 23.04.2004, n. 11, la variante n. 2 al Piano di Recupero di Iniziativa Privata denominato "ex Prealpina Milk", proposta dalle Ditte Cunial Antonio ILCA S.p.A. e Industrie Cotto Possagno S.p.A., in data 13 febbraio 2012 (ns. protocollo n. 1035 del 14.02.2012) e composta dai seguenti elaborati:
 - Allegato A - Relazione tecnica illustrativa.
 - Allegato B - Relazione paesaggistica.
 - Allegato C - Norme Tecniche di Attuazione.
 - Allegato D - Computo Metrico Estimativo.
 - Allegato E - Verifica volume.
 - Tavola 1 - Estratto ortofoto, P.R.G., P.A.T.I., Catastale, Mappa d'impianto.
 - Tavola 2 - Planimetria generale di progetto, verifica standard, dati urbanistici.
 - Tavola 3 - Sezioni longitudinali, sezioni 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08.
 - Tavola 4 - Sezioni longitudinali, sezioni 09, 10, 11, 12.
 - Tavola 5 - Sezione longitudinale, asse strada.
 - Tavola 6 - Planimetria acque meteoriche, rete fognatura, particolari costruttivi.
 - Tavola 7 - Planimetria rete idropotabile, particolari costruttivi.
 - Tavola 8 - Planimetria generale segnaletica, sezioni stradali tipo, particolari costruttivi.
 - Tavola 9 - Cabina E.N.E.L..
 - Tavola 10 - Tavola comparativa, opere di urbanizzazione, ambiti di massima edificazione.
 - Tavola 11 - Ipotesi planivolumetrico, planimetria generale di progetto.
 - Tavola 12 - Ipotesi planivolumetrico, sezioni longitudinali di progetto, viste di progetto.
 - Tavola 13 - Planimetria invarianza idraulica, documentazione fotografica.
 - Tavola E.06 - Distribuzione sottoservizi esterni - Tubazioni E.N.E.L..
 - Tavola E.07 - Distribuzione sottoservizi esterni - Tubazioni Telecom.
 - Tavola E.08 - Distribuzione sottoservizi esterni - Illuminazione pubblica.

2. DI RECEPIRE le prescrizioni espresse dalla Commissione Edilizia Integrata nella seduta del giorno 16.02.2012 - verbale n. 4533 - che qui di seguito si riportano:
- *Che la libertà d'azione nella progettazione degli edifici indicati nel planivolumetrico (Tav. 12), sia sempre valutata complessivamente e non per singolo edificio.*
 - *Ogni progetto presentato per il singolo lotto dovrà ricalibrare il planivolumetrico presentato, così anche per gli interventi di ristrutturazione che dovranno essere contestualizzati con l'intera progettazione.*
 - *Che eventuali sedimi edificabili non siano collocati nelle aree acquisite con la modifica del perimetro del piano e che tali aree siano preferibilmente adibite ad aree di servizio, ovvero di verde privato, al fine di limitare il consumo di territorio, come richiesto dall'articolo 90 delle "Norme Tecniche" del P.A.T.I..*
 - *Che sia prodotta la relazione geologica corredata da cartografia geologico-tecnica, come indicato nell'articolo 45 delle "Norme Tecniche" del P.A.T.I..*
 - *Che sia prodotto un nuovo computo metrico estimativo relazionato alle nuove opere in progetto.*
 - *Che sia prodotta nuova polizza fidejussoria relazionata al computo metrico aggiornato.*
 - *Che sia rivista la convenzione in rapporto alle nuove opere da realizzare.*
 - *Che sia acquisito il parere della Giunta Comunale.*
3. DI DISPORRE l'attivazione della procedura prevista dall'articolo 20, commi 1 e 13 della L.R. n. 11/2004, provvedendo al deposito degli atti del piano di recupero entro cinque giorni dall'adozione, presso la segreteria del Comune per la durata di dieci giorni;
4. DI DARE NOTIZIA dell'avvenuto deposito del piano di recupero mediante avviso pubblicato all'Albo Pretorio on-line e mediante affissione di manifesti, avvertendo che nei successivi venti giorni, i proprietari degli immobili possono presentare opposizioni, mentre chiunque può presentare osservazioni;
5. DI DARE ATTO che, ai sensi degli articoli 20, commi 4 e 13 della L.R. n. 11/2004 e 5, comma 13, lettera b), del Decreto Legge n. 70/2001 convertito con modificazioni dalla Legge 12.07.2011, n. 106, entro 75 giorni dalla scadenza del termine di cui al punto 3, la Giunta Comunale approva la variante, decidendo sulle osservazioni e sulle opposizioni presentate.
6. DI DICHIARARE, con successiva e separata votazione favorevole unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

ALLEGATO N° 46

Al comune di Possagno
Ufficio Tecnico
31054 **Possagno (TV)**

Oggetto: piano di recupero di iniziativa privata denominato "Ex Prealpina Milk".

Il sottoscritto geom. AUGUSTO ZILIO, con studio in Caselle d'Altivole Via Edificio n.11/1 è stato nominato dal curatore Dottor Raffaele Gallina in data 17 marzo 2020 Perito Stimatore nel compendio Fallimentare della Ditta [REDACTED] che comprende anche gli immobili oggetto del piano di recupero di iniziativa privata denominato "Ex Prealpina Milk".

PREMESSO

Che l'evoluzione della pratica è la seguente:

- 1) La proprietà originaria e la ditta confinante in data 27 maggio 2003 hanno presentato al protocollo n° 3986 la richiesta per eseguire un piano di recupero di iniziativa privata denominato "Ex Prealpina Milk", al quale la commissione edilizia integrata nelle sedute del 23 dicembre 2003 verbale n° 3712, 17 febbraio 2004 verbale n° 3725, 27 aprile 2004 verbale n° 3729 ha espresso parere favorevole con alcune prescrizioni il consiglio comunale con delibera n° 20 del 27 giugno 2005 lo approvava recependo le prescrizioni date.
- 2) Le due ditte sottoscrivevano la convenzione per l'attuazione del piano di recupero di iniziativa privata denominato "Ex Prealpina Milk" in data 19 luglio 2006 con atto repertorio n° 115.827 del notaio Dott. Francesco Imparato di Asolo.
- 3) Il Responsabile del Servizio del Comune di Possagno in data 2 marzo 2009 ha rilasciato l'autorizzazione n° 2003/045.3 protocollo n° 1417.
- 4) Il Responsabile del Servizio del Comune di Possagno in data 2 marzo 2009 ha rilasciato il permesso di costruire n° 2003/045 per la realizzazione delle opere di urbanizzazione previste nel piano di recupero iniziativa privata denominato "Ex Prealpina Milk".
- 5) I lavori sono iniziati il giorno 26 febbraio 2010.

- 6) La proprietà originaria e la ditta confinante in data 14 ottobre 2008 hanno presentato al protocollo n° 7313 ed in data 3 marzo 2009 al protocollo n° 1463 la richiesta per eseguire la prima variante al piano di recupero di iniziativa privata denominato "Ex Prealpina Milk", al quale la commissione edilizia integrata nelle sedute del 05 marzo 2009 con verbale n° 4327, ha espresso parere favorevole. Il Responsabile del Servizio del Comune di Possagno in data 31 marzo 2010 ha rilasciato il permesso di costruire n° 2003/045.A.
- 7) La proprietà originaria e la ditta confinante in data 1° ottobre 2010 hanno presentato la richiesta per eseguire le opere di sistemazione del piazzale per stoccaggio materiale derivante dall'attività produttiva, il Responsabile del Servizio del Comune di Possagno in data 24 gennaio 2011 ha rilasciato il permesso di costruire n° 2010/099, pratica n° 2010/099, protocollo n° 7170/0504.
- 8) I lavori sono iniziati il giorno 11 aprile 2011.
- 9) La proprietà originaria e la ditta confinante in data 9 marzo 2012 hanno presentato la richiesta per eseguire la prima variante in corso d'opera alle opere di sistemazione del piazzale per stoccaggio materiale derivante dall'attività produttiva, il Responsabile del Servizio del Comune di Possagno in data 1° agosto 2013 ha rilasciato il permesso di costruire n° 2010/099.1. pratica n° 2010/099.1, protocollo n° 1602/4556.
- 10) La proprietà originaria e la ditta confinante in data 14 febbraio 2012 hanno presentato al protocollo n° 1035 la richiesta per eseguire una variante in corso d'opera al piano di recupero di iniziativa privata denominato "Ex Prealpina Milk" firmato dall'architetto Giampaolo Fabbian, al quale la commissione edilizia integrata nella seduta del 16 febbraio 2012 verbale n° 4533 ha espresso parere favorevole con alcune prescrizioni. La comunicazione delle decisioni è stata inviata alle ditte il giorno 21 novembre 2013 con lettera protocollo n° 1035/6830 pratica edilizia 2003/045.B.
- 11) Il responsabile dell'ufficio Tutela del Paesaggio del comune di Possagno in data 29 maggio 2012 rilasciava l'autorizzazione paesaggistica con lettera protocollo n° 1035/3584 pratica edilizia 2003/045.B.P.
- 12) La Giunta Municipale del Comune di Possagno in data 2 dicembre 2013 con propria delibera n° 80 ha adottato la variante in corso d'opera numero 2 al piano di recupero di iniziativa privata

denominato "Ex Prealpina Milk".

- 13) Successivamente venivano acquisiti alcuni pareri, ma non era completata la documentazione richiesta in fase di approvazione ed al successivo rilascio dei provvedimenti autorizzativi.

Il rilascio dell'autorizzazione n° 2003/045.3 protocollo n° 1417 è stato subordinato al pagamento della somma di € 103.376,96 quale monetizzazione delle aree a parcheggio e contestualmente è stato rilasciato il permesso di costruire n° 2003/045 per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, i cui lavori sono iniziati il giorno 26 febbraio 2010.

I lavori eseguiti all'epoca riguardavano la sistemazione ed un riordino del piazzale di stoccaggio di ICP con la realizzazione delle opere necessarie, oggetto anche di successive concessioni.

Tutto ciò premesso,

Si chiede:

- a) Se l'autorizzazione n° 2003/045.3 del P.D.R. di iniziativa privata denominato "Ex Prealpina Milk" è tuttora vigente oppure è decaduta;
- b) Nella seconda ipotesi se si può richiedere la proroga dell'autorizzazione e dei permessi di costruire nel rispetto della normativa vigente all'epoca del rilascio;
- C) Nell'ipotesi che l'autorizzazione n° 2003/045.3 sia decaduta, e l'autorizzazione ed i permessi di costruire non prorogabili, la somma versata a monetizzazione sarà restituita al fallimento poiché nel nuovo Piano di Recupero le aree a parcheggio potranno essere reperite all'interno della proprietà?

In attesa di riscontro,

porgo cordiali saluti

Augusto Zilio





COMUNE DI POSSAGNO

Piazza Canova 1 - 31054 Possagno (TV)
telefono 0423 922 720 - fax 0423 922 799
P.E.C.: comune.possagno.tv@perveneto.it
C.F. 83002990261 P. I.V.A. 01970840268

Prot. come da invio PEC 4535

Possagno, 17 giugno 2021

Risposta al prot. 1736

Egr. Sig.

Geom. AUGUSTO ZILIO
Perito stimatore
Fallimento Cunial Antonio I.L.C.A. s.r.l.
Via Edificio n. 11/1
31030 - CASELLE D'ALTIVOLE (TV)

Invio tramite PEC augusto.zilio@geopec.it

Oggetto: piano di recupero di iniziativa privata denominato "Ex Prealpina Milk" – riscontro istanza del 12 marzo 2021 assunta a prot. n. 1736.

Con riferimento alle richieste svolte in relazione all'oggetto si significa quanto segue.

L'autorizzazione n. 2003/045.3 e il connesso permesso di costruire n. 2003/045, entrambi del 2 marzo 2009 ed afferenti il P.D.R. di iniziativa privata denominato "Ex Prealpina Milk", sono da considerare decaduti stante il decorso dei termini di validità previsti dalla legge.

Essendo tali titoli venuti meno, non è accordabile alcuna proroga degli stessi dal momento che le proroghe sono di norma consentite solo prima della relativa scadenza.

Infine, la somma versata a titolo di monetizzazione dell'area a parcheggio non realizzata nell'ambito del Piano di Recupero, come previsto dall'art. 8 bis della convenzione urbanistica del 19 luglio 2016, non risulta più ripetibile, essendosi prescritto il diritto alla relativa restituzione.

Si rimane comunque a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti.


IL SINDACO
Dr. Valerio Favero


IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Geom. Enrico Bissaro

ALLEGATI:

48. Visura per nominativo.
49. Elenco formalità per nominativo.
50. Atto di acquisto della proprietà (Atto di Trasformazione di Società, in data 24 ottobre 2017 n° 19.974 di Repertorio e n° 8.850 di raccolta del Notaio dr. Avv. Edoardo BERNINI, notaio in Montebelluna, registrato a Montebelluna il 13 novembre 2017 al n° 8650/1T, trascritto all'Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di Treviso – Territorio Servizio di Pubblicità Immobiliare in data 13 novembre 2017 Reg. Generale n° 39120 e Reg. Part. n° 26854).
51. Atto Ipoteca Volontaria (atto di mutuo in data 19 dicembre 2013 Rep. n. 137.892 del dr. Francesco IMPARATO, Notaio in Asolo (TV), iscritto all'Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di Treviso – Territorio Servizio di Pubblicità Immobiliare in data 24 dicembre 2013 Registro Generale n° 38056 e Registro Particolare n° 5487).
52. Atto Ipoteca Volontaria (atto di mutuo in data 13 giugno 2014 Rep. n. 139.036 del dr. Francesco IMPARATO, Notaio in Asolo (TV), iscritto all'Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di Treviso – Territorio Servizio di Pubblicità Immobiliare in data 17 giugno 2014 Registro Generale n° 15.386 e Registro Particolare n° 2340).
53. Nota Trascrizione Sentenza dichiarativa di Fallimento (Atto Giudiziario in data 26 febbraio 2020, n° 25/2020 di Rep. del Tribunale di Treviso (TV) trascritta all'Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di Treviso – Territorio Servizio Pubblicità Immobiliare in data 2 aprile 2020 Reg. Generale n° 11.059 Registro Particolare n° 7617).
54. Nota integrativa Trascrizione Sentenza dichiarativa di Fallimento (Atto Giudiziario in data 26 febbraio 2020, n° 25/2020 di Rep. del Tribunale di Treviso (TV) trascritta all'Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di Treviso – Territorio Servizio Pubblicità Immobiliare in data 15 dicembre 2020 Registro Generale n° 42.066 Registro Particolare n° 28.860).
55. Contratto di locazione DAL BROI.
56. Risoluzione consensuale affitto DAL BROI.
57. Contratto di locazione FORNASIER.
58. Risoluzione consensuale affitto FORNASIER.
59. Servitù esistenti di passaggio e cabina.
60. Servitù acque bianche e nere e tubazione dal pozzo alle vasche di bagnatura.

TRIBUNALE DI TREVISO	FALLIMENTO N°	SEZIONE
DOCUMENTAZIONE IPOTECARIA	25/2020	4.6
Perito Stimatore Geom. AUGUSTO ZILIO	DATA: 28/01/2022	
È vietata la riproduzione e/o la duplicazione di tutto o in parte di questo documento, se non autorizzata dal geom. Augusto Zilio (L. 22/04/1941 n°633 Codice Civile Titolo IX Capo I Art. 2575-2578)		

Ispezione telematica

Ispezione n. T43858 del 25/03/2020

per denominazione

Richiedente ZLIGST

-
1. TRASCRIZIONE A FAVORE del 16/12/1989 - Registro Particolare 23207 Registro Generale 31280
Pubblico ufficiale PASCUCCI FRANCESCO Repertorio 42808 del 14/12/1989
ATTO TRA VIVI - COMPRAVENDITA
Immobili siti in POSSAGNO(TV)
SOGGETTO ACQUIRENTE
Nota disponibile in formato immagine
 2. TRASCRIZIONE A FAVORE del 19/01/1990 - Registro Particolare 1482 Registro Generale 1834
Pubblico ufficiale INNOCENTI GIACOMO Repertorio 91914 del 02/11/1989
ATTO TRA VIVI - FUSIONE DI SOCIETA' PER INCORPORAZIONE
Immobili siti in POSSAGNO(TV), RIESE PIO X(TV)
Nota disponibile in formato immagine
 3. TRASCRIZIONE A FAVORE del 22/01/1992 - Registro Particolare 3359 Registro Generale 3791
Pubblico ufficiale IMPARATO FRANCESCO Repertorio 28191 del 23/12/1991
ATTO TRA VIVI - COMPRAVENDITA
Immobili siti in POSSAGNO(TV)
SOGGETTO ACQUIRENTE
Nota disponibile in formato immagine
 4. TRASCRIZIONE A FAVORE del 13/11/1992 - Registro Particolare 21822 Registro Generale 29019
Pubblico ufficiale IMPARATO FRANCESCO Repertorio 32799 del 30/10/1992
ATTO TRA VIVI - COMPRAVENDITA
Immobili siti in POSSAGNO(TV)
SOGGETTO ACQUIRENTE
Nota disponibile in formato immagine
 5. TRASCRIZIONE A FAVORE del 02/12/1992 - Registro Particolare 23083 Registro Generale 30568
Pubblico ufficiale IMPARATO FRANCESCO Repertorio 33117 del 17/11/1992
ATTO TRA VIVI - COMPRAVENDITA
Immobili siti in POSSAGNO(TV)
SOGGETTO ACQUIRENTE
Nota disponibile in formato immagine
 6. TRASCRIZIONE A FAVORE del 29/09/1993 - Registro Particolare 17567 Registro Generale 23636
Pubblico ufficiale IMPARATO FRANCESCO Repertorio 38012 del 23/08/1993
ATTO TRA VIVI - FUSIONE DI SOCIETA' PER INCORPORAZIONE
Immobili siti in POSSAGNO(TV), VEDELAGO(TV)
Nota disponibile in formato immagine
 7. TRASCRIZIONE A FAVORE E CONTRO del 29/09/1993 - Registro Particolare 17568 Registro Generale 23637

Ispezione telematica

Ispezione n. T43858 del 25/03/2020

per denominazione

Richiedente ZLIGST

-
- Pubblico ufficiale IMPARATO FRANCESCO Repertorio 38012 del 23/08/1993
ATTO TRA VIVI - MUTAMENTO DI DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE
Immobili siti in POSSAGNO(TV), RIESE PIO X(TV), VEDELAGO(TV)
Nota disponibile in formato immagine
8. TRASCRIZIONE A FAVORE del 15/12/1993 - Registro Particolare 22667 Registro Generale 30640
Pubblico ufficiale IMPARATO FRANCESCO Repertorio 39802 del 25/11/1993
ATTO TRA VIVI - COMPRAVENDITA
Immobili siti in POSSAGNO(TV)
SOGGETTO ACQUIRENTE
Nota disponibile in formato immagine
9. TRASCRIZIONE A FAVORE del 20/10/1994 - Registro Particolare 19177 Registro Generale 26080
Pubblico ufficiale TRIBUNALE Repertorio 80/93 del 05/10/1994
ATTO GIUDIZIARIO - DECRETO DI TRASFERIMENTO IMMOBILI
Immobili siti in POSSAGNO(TV)
Nota disponibile in formato immagine
10. TRASCRIZIONE A FAVORE del 07/08/1995 - Registro Particolare 16315 Registro Generale 21702
Pubblico ufficiale DALL'ARMI G. BATTISTA Repertorio 55677 del 31/07/1995
ATTO TRA VIVI - COMPRAVENDITA
Immobili siti in POSSAGNO(TV)
SOGGETTO ACQUIRENTE
Nota disponibile in formato immagine
11. ISCRIZIONE CONTRO del 23/09/1995 - Registro Particolare 3708 Registro Generale 25013
Pubblico ufficiale IMPARATO FRANCESCO Repertorio 49068 del 22/09/1995
IPOTECA VOLONTARIA derivante da CONCESSIONE A GARANZIA DI FINANZIAMENTO
Immobili siti in POSSAGNO(TV), VEDELAGO(TV)
SOGGETTO DEBITORE
Nota disponibile in formato immagine
Documenti successivi correlati:
 1. Annotazione n. 305 del 20/01/1999 (RESTRIZIONE DI BENI)
 2. Annotazione n. 305 del 20/01/1999 (RESTRIZIONE DI BENI)
 3. Annotazione n. 3599 del 04/09/2003 (CANCELLAZIONE TOTALE)
 4. Annotazione n. 3599 del 04/09/2003 (CANCELLAZIONE TOTALE)
12. TRASCRIZIONE CONTRO del 01/07/1996 - Registro Particolare 12700 Registro Generale 17445
Pubblico ufficiale IMPARATO FRANCESCO Repertorio 54049 del 14/06/1996
ATTO TRA VIVI - COMPRAVENDITA
Immobili siti in POSSAGNO(TV)

Ispezione telematica

Ispezione n. T43858 del 25/03/2020

per denominazione

Richiedente ZLIGST

SOGGETTO VENDITORE

Nota disponibile in formato immagine

13. TRASCRIZIONE A FAVORE E CONTRO del 08/08/1996 - Registro Particolare 15812 Registro Generale 21814
Pubblico ufficiale CURIONE DOMENICO Repertorio 139239 del 25/07/1996
ATTO TRA VIVI - PERMUTA
Immobili siti in POSSAGNO(TV)
Nota disponibile in formato immagine
14. TRASCRIZIONE A FAVORE del 09/10/1996 - Registro Particolare 18503 Registro Generale 25943
Pubblico ufficiale DALL'ARMI G. BATTISTA Repertorio 63664 del 20/09/1996
ATTO TRA VIVI - COMPRAVENDITA
Immobili siti in POSSAGNO(TV)
SOGGETTO ACQUIRENTE
Nota disponibile in formato immagine
15. TRASCRIZIONE CONTRO del 09/10/1996 - Registro Particolare 18504 Registro Generale 25944
Pubblico ufficiale DALL'ARMI G. BATTISTA Repertorio 63665 del 20/09/1996
ATTO TRA VIVI - COMPRAVENDITA
Immobili siti in POSSAGNO(TV)
SOGGETTO VENDITORE
Nota disponibile in formato immagine
16. ISCRIZIONE CONTRO del 18/12/1996 - Registro Particolare 4820 Registro Generale 33610
Pubblico ufficiale IMPARATO FRANCESCO Repertorio 57135 del 13/12/1996
IPOTECA VOLONTARIA derivante da CONCESSIONE A GARANZIA DI FINANZIAMENTO
Immobili siti in POSSAGNO(TV), VEDELAGO(TV)
SOGGETTO DEBITORE
Nota disponibile in formato immagine
Documenti successivi correlati:
 1. Annotazione n. 306 del 20/01/1999 (RESTRIZIONE DI BENI)
 2. Annotazione n. 306 del 20/01/1999 (RESTRIZIONE DI BENI)
 3. Annotazione n. 3600 del 04/09/2003 (CANCELLAZIONE TOTALE)
 4. Annotazione n. 3600 del 04/09/2003 (CANCELLAZIONE TOTALE)
17. TRASCRIZIONE A FAVORE del 14/01/1998 - Registro Particolare 1008 Registro Generale 1185
Pubblico ufficiale PRETURA Repertorio 3362/93 del 09/11/1993
ATTO GIUDIZIARIO - DECRETO DI ACQUISTO PER USUCAPIONE
Immobili siti in POSSAGNO(TV)
Nota disponibile in formato elettronico

Ispezione telematica

Ispezione n. T43858 del 25/03/2020

per denominazione

Richiedente ZLIGST

-
18. TRASCRIZIONE CONTRO del 24/01/1998 - Registro Particolare 1851 Registro Generale 2326
Pubblico ufficiale BARAVELLI FRANCESCO CANDIDO Repertorio 41991 del 29/12/1997
ATTO TRA VIVI - ATTO DI SCISSIONE
Immobili siti in POSSAGNO(TV)
Nota disponibile in formato elettronico
Documenti successivi correlati:
 1. Trascrizione n. 29959 del 15/12/2008

 19. TRASCRIZIONE CONTRO del 31/12/1998 - Registro Particolare 27935 Registro Generale 40806
Pubblico ufficiale PAONE ROBERTO Repertorio 30939 del 23/12/1998
ATTO TRA VIVI - COMPRAVENDITA
Immobili siti in VEDELAGO(TV)
SOGGETTO VENDITORE
Nota disponibile in formato elettronico

 20. TRASCRIZIONE CONTRO del 31/12/1998 - Registro Particolare 27936 Registro Generale 40807
Pubblico ufficiale PAONE ROBERTO Repertorio 30940 del 23/12/1998
ATTO TRA VIVI - COMPRAVENDITA
Immobili siti in VEDELAGO(TV)
SOGGETTO VENDITORE
Nota disponibile in formato elettronico

 21. TRASCRIZIONE CONTRO del 31/12/1998 - Registro Particolare 27937 Registro Generale 40808
Pubblico ufficiale PAONE ROBERTO Repertorio 30940 del 23/12/1998
ATTO TRA VIVI - COMPRAVENDITA
Immobili siti in VEDELAGO(TV)
SOGGETTO VENDITORE
Nota disponibile in formato elettronico

 22. TRASCRIZIONE CONTRO del 07/06/1999 - Registro Particolare 13041 Registro Generale 19844
Pubblico ufficiale IMPARATO FRANCESCO Repertorio 72326 del 25/05/1999
ATTO TRA VIVI - COMPRAVENDITA
Immobili siti in POSSAGNO(TV)
SOGGETTO VENDITORE
Nota disponibile in formato elettronico

 23. TRASCRIZIONE A FAVORE del 18/04/2001 - Registro Particolare 11193 Registro Generale 15440
Pubblico ufficiale BARAVELLI FRANCESCO CANDIDO Repertorio 48671 del 28/03/2001
ATTO TRA VIVI - COMPRAVENDITA
Immobili siti in POSSAGNO(TV)
SOGGETTO ACQUIRENTE

Ispezione telematica

Ispezione n. T43858 del 25/03/2020

per denominazione

Richiedente ZLIGST

Nota disponibile in formato elettronico

24. TRASCRIZIONE CONTRO del 26/03/2002 - Registro Particolare 8278 Registro Generale 11572
Pubblico ufficiale GAGLIARDI ANTONIO Repertorio 166101 del 05/03/2002
ATTO TRA VIVI - COMPRAVENDITA
Immobili siti in RIESE PIO X(TV)
SOGGETTO VENDITORE
Nota disponibile in formato elettronico
25. TRASCRIZIONE CONTRO del 13/08/2003 - Registro Particolare 22926 Registro Generale 34597
Pubblico ufficiale IMPARATO FRANCESCO Repertorio 97984 del 08/08/2003
ATTO TRA VIVI - DONAZIONE ACCETTATA
Immobili siti in POSSAGNO(TV)
SOGGETTO DONANTE
Nota disponibile in formato elettronico
26. TRASCRIZIONE CONTRO del 15/07/2004 - Registro Particolare 19148 Registro Generale 29708
Pubblico ufficiale IMPARATO FRANCESCO Repertorio 103817/27578 del 07/07/2004
ATTO TRA VIVI - COMPRAVENDITA
Immobili siti in POSSAGNO(TV)
SOGGETTO VENDITORE
Nota disponibile in formato elettronico
27. TRASCRIZIONE A FAVORE del 11/08/2006 - Registro Particolare 24665 Registro Generale 42630
Pubblico ufficiale IMPARATO FRANCESCO Repertorio 115829/31912 del 19/07/2006
ATTO TRA VIVI - COMPRAVENDITA
Immobili siti in POSSAGNO(TV)
SOGGETTO ACQUIRENTE
Nota disponibile in formato elettronico
28. ISCRIZIONE CONTRO del 16/04/2007 - Registro Particolare 4645 Registro Generale 18018
Pubblico ufficiale RISCOSSIONE UNO S.P.A. Repertorio 109939/113 del 05/04/2007
IPOTECA LEGALE derivante da IPOTECA LEGALE AI SENSI ART.77 DPR 602/73 MODIFICATO DAL D.LGS.
46/99 E DAL D.LGS. 193/01
Immobili siti in POSSAGNO(TV)
SOGGETTO DEBITORE
Nota disponibile in formato elettronico
Documenti successivi correlati:
1. Annotazione n. 4257 del 31/05/2007 (CANCELLAZIONE TOTALE)
29. Rettifica a TRASCRIZIONE CONTRO del 15/12/2008 - Registro Particolare 29959 Registro Generale 47864

Ispezione telematica

Ispezione n. T43858 del 25/03/2020

per denominazione

Richiedente ZLIGST

Pubblico ufficiale BARAVELLI FRANCESCO CANDIDO Repertorio 41991 del 29/12/1997

ATTO TRA VIVI - ATTO DI SCISSIONE

Immobili siti in POSSAGNO(TV)

Nota disponibile in formato elettronico

Formalita di riferimento: Trascrizione n. 1851 del 1998

30. TRASCRIZIONE A FAVORE del 09/06/2011 - Registro Particolare 12979 Registro Generale 20226

Pubblico ufficiale IMPARATO FRANCESCO Repertorio 131367/40782 del 31/05/2011

ATTO TRA VIVI - COMPRAVENDITA

Immobili siti in POSSAGNO(TV)

SOGGETTO ACQUIRENTE

Nota disponibile in formato elettronico

31. ISCRIZIONE CONTRO del 24/12/2013 - Registro Particolare 5487 Registro Generale 38056

Pubblico ufficiale IMPARATO FRANCESCO Repertorio 137892/44455 del 19/12/2013

IPOTECA VOLONTARIA derivante da CONCESSIONE A GARANZIA DI MUTUO FONDIARIO

Immobili siti in POSSAGNO(TV), RIESE PIO X(TV)

SOGGETTO DEBITORE

Nota disponibile in formato elettronico - Presenza Titolo Telematico

Documenti successivi correlati:

1. Annotazione n. 1570 del 06/04/2017 (RESTRIZIONE DI BENI)

2. Annotazione n. 1570 del 06/04/2017 (RESTRIZIONE DI BENI)

32. ISCRIZIONE CONTRO del 17/06/2014 - Registro Particolare 2340 Registro Generale 15386

Pubblico ufficiale IMPARATO FRANCESCO Repertorio 139036/45094 del 13/06/2014

IPOTECA VOLONTARIA derivante da CONCESSIONE A GARANZIA DI FINANZIAMENTO

Immobili siti in POSSAGNO(TV)

SOGGETTO DEBITORE

Nota disponibile in formato elettronico - Presenza Titolo Telematico

33. TRASCRIZIONE CONTRO del 07/04/2017 - Registro Particolare 8270 Registro Generale 11856

Pubblico ufficiale IMPARATO FRANCESCO Repertorio 144834/48633 del 03/04/2017

ATTO TRA VIVI - COMPRAVENDITA

Immobili siti in POSSAGNO(TV)

SOGGETTO VENDITORE

Nota disponibile in formato elettronico - Presenza Titolo Telematico

34. TRASCRIZIONE A FAVORE E CONTRO del 13/11/2017 - Registro Particolare 26854 Registro Generale 39120

Pubblico ufficiale BERNINI EDOARDO Repertorio 19974/8850 del 24/10/2017

ATTO TRA VIVI - TRASFORMAZIONE DI SOCIETA'

Immobili siti in POSSAGNO(TV), RIESE PIO X(TV)

Direzione Provinciale di TREVISO
Ufficio provinciale - Territorio
Servizio di Pubblicità Immobiliare

Data 25/03/2020 Ora 11:09:39
Pag. 8 - Fine

Ispezione telematica

Ispezione n. T43858 del 25/03/2020

per denominazione

Richiedente ZLIGST

Nota disponibile in formato elettronico - Presenza Titolo Telematico

Sezione 2 Parzialmente recuperato e/o validato nel periodo antecedente al 03/01/1977

Potrebbero essere presenti annualita' non completate e/o formalita' non validate dall'ufficio. Per verificare i dettagli richiedere lo 'Stato dell'automazione'

Nessuna formalita presente.



Repertorio n. 19.974

Raccolta n. 8.850

VERBALE DI ASSEMBLEA DI SOCIETA' PER AZIONI

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventiquattro del mese di ottobre,

(24 ottobre 2017),

alle ore 16,15 (sedici e quindici minuti).

In Montebelluna (TV), presso il complesso di Villa Rinaldi, in Via Cima Mandria, n.1/D int. 2, nel mio Studio.

Innanzi a me, Avv. Edoardo BERNINI, Notaio in Montebelluna, iscritto presso il Collegio del Distretto Notarile di Treviso, è presente il Signor:

- [REDACTED]

[REDACTED] il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Amministratore Unico della Società:

[REDACTED]

[REDACTED] avente capitale sociale di Euro 1.692.480,00 (unmilionesecentonovantaduemilaquattrocetottanta virgola zero zero), interamente versato, e avente numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso e [REDACTED]

[REDACTED] in forza dei poteri ad esso attribuiti dal vigente Statuto sociale.

Detto Comparente, cittadino italiano, Amministratore di Società di nazionalità italiana e della cui identità personale io Notaio sono certo, mi dichiara che si trova in questi luogo, giorno ed ora riunita l'assemblea straordinaria della predetta Società, ai sensi dell'art. 13 del vigente Statuto sociale, assemblea di cui egli assume la presidenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 2371 C. C. e 17 dello Statuto sociale.

E chiama, su unanime designazione degli intervenuti, me Notaio a fungere da Verbalizzante.

A ciò aderendo, io Notaio do atto di quanto segue, secondo quanto il Presidente, nell'ambito dei suoi poteri di legge - di verifica della identità e legittimazione dei presenti e di regolazione dei lavori dell'Assemblea - accerta, proclama e mi fa constare.

Il Presidente, constatato e dato atto che:

- la presente Assemblea è stata regolarmente convocata, ai sensi degli artt. 2366 C.C. e 13 dello Statuto sociale, per questi giorno, luogo ed ora (salvo solo qualche minuto di attesa come da prassi) mediante lettera data 16 ottobre 2017 trasmessa a mezzo mail a ciascuno de-

AVV. EDOARDO BERNINI
NOTAIO
 Via Cima Mandria, 1/D int. 2
 MONTEBELLUNA (TV)
 Tel. 0423.22811

Registrato a
Montebelluna
 il 13/11/2017
 al n. 8650/1T
 con Euro 600,00

Trascritto a TREVISO
 il 13/11/2017
 ai nn. 39120/26854
 per Euro 290,00

gli aventi diritto, che risultano regolarmente ricevuta, come da documentazione che il Presidente esibisce e da verifiche che ha eseguito;

- del capitale sociale (ripartito in azioni da nominali Euro 5,16 (cinque virgola sedici) ciascuna) è presente l'unico socio, costituito dalla Società "[REDACTED]"

[REDACTED] n. 24, capitale sociale di Euro 112.625,00 (centododicimilaseicentoventicinque virgola zero zero), interamente versato, avente numero di iscrizione al Registro delle Imprese [REDACTED] Repertorio Economico Amministrativo presso la C.C.I.A.A. di Padova n. 410566, presente in persona dal suo legale rappresentante l'Amministratore Unico Signor [REDACTED]

[REDACTED] Società titolare di tutte le n. 328.000 (trecentoventottomila) azioni ordinarie, pari a nominali Euro 1.692.480,00 (unmilionesecentonovantaduemilaquattrocentottanta virgola zero zero) in proprio;

- è presente l'Organo Amministrativo nella persona di sé medesimo, predetto Componente, Amministratore Unico;

- del Collegio Sindacale, composto dai [REDACTED]

[REDACTED]

- non sussistono altri soggetti portatori di strumenti aventi diritto di intervento e voto né la Società, per quanto in appresso sarà meglio esposto, ha più in corso obbligazioni;

- il Presidente ha potuto previamente verificare le azioni dell'unico socio, il possesso azionario ad oggi come sopra e come da iscrizione a libro soci, come previsto da Statuto e da legge, in vista l'intervento in assemblea, a norma dell'art. 15 dello Statuto, il Presidente

dichiara

validamente costituita la presente Assemblea - ai fini dell'art. 19 dello Statuto e dell'art. 2366 C.C. - per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. *Revoca della precedente deliberazione approvativa del progetto di fusione con la società "Kuma s.r.l." come da verbale in data 14 giugno 2017.*

2. *Trasformazione della Società "[REDACTED]" [REDACTED] l." con adozione di uno statuto completamente riformulato;*

3. *Integrazione dell'oggetto sociale, con l'aggiunta*

della previsione dell'attività di produzione e assistenza alla produzione di laterizi direttamente o indirettamente, tramite società controllata e/o partecipata.

Delibere inerenti e conseguenti.

4. Varie ed eventuali.

Il Presidente ricorda che l'Assemblea di questa Società, con sua deliberazione del 14 giugno 2017 di cui al mio Repertorio n. 19.779, Raccolta n. 8.727, registrato a Montebelluna il 29 giugno 2017 al n. 5091/S1T e debitamente depositato ed iscritto al Registro Imprese in data 22 giugno 2017, aveva, su proposta del Consiglio di Amministrazione, approvato il progetto di fusione mediante incorporazione della presente Società, [REDACTED]

Le motivazioni della proposta operazione di fusione illustrate in quella sede - migliore razionalizzazione della gestione delle società partecipanti alla fusione (all'interno anche del gruppo imprenditoriale di cui esse fanno parte), con snellimento della catena societaria, pianificazione dei costi e migliore gestione fiscale delle attività di gruppo - sarebbero ancora oggi, come lo erano qualche mese addietro, di fondo valide ed utili alla prosecuzione dell'attività unificata tra le due società interessate. Tuttavia, rispetto all'attuazione immediata di quell'operazione di fusione si è presentata qualche esigenza operativa diversa ed importante di questa Società. Infatti, sia per la gestione di una serie di posizioni finanziarie, bancarie, economiche ed organizzative che risultano meglio affrontate senza modificazioni e senza per ora l'unificazione patrimoniale derivante dalla fusione, sia per l'imminente perfezionamento di un nuovo contratto con la società italiana SIMEST SPA con sede in Roma, che comporterà la acquisizione di un'importante partecipazione da parte di quest'ultima nella attuale controllata totale - la Società israeliana [REDACTED] - e il conseguente impatto sullo stato patrimoniale di [REDACTED]

[REDACTED] l'Organo Amministrativo ha proposto di non perfezionare per ora l'operazione approvata, rinviandola; ed intendendo la stessa Società procedere comunque frattanto alla sopra prospettata trasformazione nella più idonea forma (già prevista) di srl, con modifiche statutarie rimandando la fusione di qualche tempo.

Per tali ragioni, parzialmente estranee rispetto alle pure dinamiche di sviluppo dell'attività produttiva propria della Società e che il Presidente meglio illustra, pare opportuno agli amministratori sospendere il pro-

gramma di fusione già approvato dai soci e non giungere, dunque, per ora, all'atto di fusione prospettato. Si tratterà di deliberare quella che dal punto di vista sostanziale ed economico deve intendersi quale sospensione momentanea dell'operazione, ma che, dal punto di vista giuridico e formale, deve esser intesa come revoca della deliberazione di fusione, dato che vi sarà l'esigenza di basare una nuova futura fusione - da riprendere in considerazione in un tempo che si auspica non lungo, quando gli aspetti sopra illustrati si saranno chiariti in modo soddisfacente - su uno nuovo progetto di fusione, richiamando dati ed elementi aggiornati alla situazione delle società partecipanti che ad allora risulterà disponibile.

In questo contesto, pertanto, la proposta che l'Organo Amministrativo ritiene opportuno avanzare al riguardo al Socio è quella di revocare la propria precedente delibera di approvazione del progetto di fusione illustrato in data 14 giugno 2017, approvando espressamente per tale via la sospensione del programma di fusione posta all'ordine del giorno predetto, autorizzando quindi gli amministratori a non procedere all'atto di fusione, permanendo - fino a nuove decisioni, da assumere nelle forme e nei modi di legge - le due società esistenti, separate e ciascuna munita del proprio patrimonio e della propria realtà societaria ed aziendale e libera di adottare le decisioni più opportune.

Il Presidente riferisce in modo formale che l'altra Società partecipante alla fusione, la qui intervenuta controllante totale [REDACTED] con deliberazione adottata oggi appena prima di quest'assemblea, come da verbale di cui al mio Repertorio n. 19.973 in data odierna e non ancora sottoposto a registrazione perché nei termini, ha accolto la proposta nel senso sopra illustrato rivolta dall'Organo Amministrativo ed ha quindi deliberato la revoca della propria deliberazione di fusione, rendendo quanto infra ulteriormente proposto, possibile a questa Società senza violazioni delle intese di fusione a suo tempo prospettate.

Per la Società poi qui riunita, egli a nome dell'Organo Amministrativo ritiene che quella forma di Società a responsabilità limitata che avrebbe assunto in esito alla fusione l'unica società rimasta, come da progetto a suo tempo illustrato e come da statuto relativo allegato, sia comunque la forma più idonea da conseguire anche in questa fase nella quale, a condizione che l'assemblea condivida le valutazioni ed approvi quindi la revoca della deliberazione di fusione, la Società permarrà in modo distinto dalla "KUMA S.R.L."

Alla luce degli attuali sviluppi dell'attività societa-

ria infatti, è parso che la forma di società a responsabilità limitata sia maggiormente adatta all'attuale frangente della vita sociale.

La trasformazione in società a responsabilità limitata comporterebbe ovviamente la modificazione lo statuto sociale vigente in varie sue parti e la conseguente adozione di un testo di statuto complessivamente riformulato in più punti.

Il Presidente propone, in particolare, l'adozione di uno Statuto che, pur se caratterizzato da queste modificazioni, in ampia parte rispecchi le attuali previsioni e lasci in particolare immutati: sede, durata, oggetto salvo quanto a breve sarà indicato al riguardo, ammontare del capitale sociale, regolamentazione della circolazione dei diritti sulle partecipazioni sociali con prelazione, possibile struttura dell'organo amministrativo, clausola compromissoria; andando, invece, a recepire regole tipiche della forma di società a responsabilità limitata in materia di denominazione, di abolizione del libro soci e di domicilio dei soci, di ripartizione del capitale sociale in quote, di decisioni dei soci in forma semplificata e non assembleare, di organo di controllo e revisione legale.

Passa quindi ad illustrare brevemente all'assemblea il testo dello statuto messo a punto a questo fine, richiamando i passaggi modificati.

Relativamente alla proposta di trasformazione, alle intenzioni anticipate dal socio unico così come al diritto di recesso previsto in astratto per i soci assenti o dissenzienti (nel caso di specie non configurabile in caso di approvazione, attesa l'unicità del socio), fa presente che l'unico socio ha già anticipato il pieno consenso alla proposizione all'ordine del giorno della trasformazione senza che venisse previamente predisposta la relazione dell'organo amministrativo sulla trasformazione e senza la preventiva determinazione dell'ammontare della liquidazione degli eventuali soci recedenti, avendo intenzione di approvare tale proposta (il tutto come ritenuto pacificamente ammissibile con rinuncia unanime da parte dell'intero capitale, rinuncia che verrà quindi formalizzata).

Il Presidente segnala, per scrupolo che, circa la scadenza del mandato dell'Organo sindacale in carica, la stessa andrebbe verosimilmente secondo legge al compimento del relativo mandato originariamente ad esso affidato (e cioè alla data della decisione dei soci che approverà il bilancio dell'esercizio chiuso alla data del 31 dicembre 2017), salvo non ritenere che si versi in un caso di decadenza automatica dell'Organo o in un caso di giusta causa di sua revoca. Anche se l'obbiettivo

della Società è di permanere senza organo di controllo nella nuova forma dal momento che ne sussistono i presupposti di cui all'art. 2477 C.C. (in particolare non avendo la Società i requisiti necessari alla nomina obbligatoria essendo divenuto non più rilevante l'importo del capitale sociale), la stessa ha verificato che i Sindaci in carica hanno già espresso, per il caso di approvazione della relativa delibera di trasformazione, la volontà di dimettersi dal loro ufficio con effetto alla data di iscrizione della relativa deliberazione nel Registro delle Imprese, per assecondare tale nuovo corso della attività sociale.

Il Presidente fa, ancora, presente che l'adozione della forma di società a responsabilità limitata, come detto già proposta come esito della prospettata fusione, e senz'altro possibile attesa l'estinzione di qualunque prestito obbligazionario, come ben illustrato nella succitata deliberazione del 14 giugno 2017.

Infine il Presidente fa presente che la Società trasformanda è titolare di numerosi beni immobili in provincia di Treviso, per lo più in Possagno, per i quali si prevede che a seguito dell'efficacia della trasformazione sia necessario provvedere ad adempimenti pubblicitari di trascrizione nei RR.II. e di voltura catastale, beni che a tali fini - e con riserva di addivenire come da poteri infra indicati, ad eventuali atti di integrazione o modifica o rettifica - risultano allo stesso, sotto sua responsabilità, essere quelli indicati dettagliatamente nell'elenco che si allega al presente verbale sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale, omessane la lettura per espressa dispensa datamene dal Componente.

Conclusivamente, il Presidente afferma che non vi sono cause che risultino ostative alla proposta trasformazione e che, per quanto corresse in questa sede il capitale sociale deliberato scritto e versato, come da pubblicità camerale nel suddetto ammontare di Euro 1.692.480,00, come da bilancio approvato con riferimento all'esercizio 2016, e quindi tuttora può ritenersi esistente e non intaccato da perdite per legge rilevanti. Interviene per il Collegio Sindacale, il Sindaco presente [REDACTED] il quale conferma quanto esposto dal Presidente, dichiara di prestare parere favorevole alle proposte deliberazioni, ritenute legittimamente adottabili e corrette in coerenza con quanto illustrato; e conferma la volontà di dimissione dei Sindaci da intendere resa con effetto all'iscrizione della trasformazione in Società a responsabilità limitata sussistendo per essa i presupposti per non avere ulteriormente il Collegio Sindacale.

Non risultando che l'intervento adesivo del Socio unico a mezzo del suo legale rappresentante, il Presidente quindi, nell'esercizio dei citati poteri, proclama, mi dà atto e fa constatare a verbale che, con voto palesemente espresso per dichiarazione del predetto rappresentante del Socio portatore dell'intero capitale sociale, come sopra, l'Assemblea dei Soci,

D E L I B E R A

1) di approvare, per quanto occorresse, la proposta dell'Organo Amministrativo, di sospendere il programma di fusione e di revocare quindi la propria deliberazione di approvazione del relativo progetto come adottata in data 14 giugno 2017 secondo il verbale sopra richiamato;
2) previa formalizzazione della già anticipata rinuncia, da parte dell'unico socio, alla predisposizione la relazione dell'Organo Amministrativo sulla trasformazione di cui all'art. 2500 *sexies* C.C. e senza la preventiva determinazione dell'ammontare della liquidazione degli eventuali soci recedenti di cui all'art. 2437 *ter* comma secondo C.C., e più in generale, ad ogni elemento di informazione preassembleare in vista dello svolgimento del presente ordine del giorno cui,

di trasformare

la Società dalla sua attuale forma di società per azioni alla forma della società a responsabilità limitata, che

^andrà ad assumere la denominazione di [REDACTED]

^sarà dotata dello Statuto più innanzi indicato e caratterizzato da mantenimento invariato dei vigenti sede, durata, capitale, regolamentazione della circolazione dei diritti sulle partecipazioni sociali con prelazione, possibile struttura dell'organo amministrativo, clausola compromissoria; modificando ed adeguando le restanti previsioni dell'odierno Statuto, per andare a recepire regole tipiche della forma di società a responsabilità limitata (in materia di denominazione, di abolizione del libro soci e di domicilio dei soci, di ripartizione del capitale sociale in quote, di decisioni dei soci in forma semplificata e non assembleare, di organo di controllo e revisione legale), con l'integrazione dell'oggetto sociale di cui in appresso, il tutto come sopra proposto, illustrato (ed infra allegato);

3) di integrare l'oggetto sociale della Società nella sua nuova forma di società a responsabilità limitata inserendovi anche con l'attività di:

"di produzione e assistenza alla produzione di laterizi direttamente o indirettamente, tramite società controllata e/o partecipata.", che andrà ad essere la nuova lettera d) dell'art. 3 con rideterminazione delle due

lettere seguenti, rimanendo infatti invariate le altre attività previste;

4) di adottare, quindi il nuovo testo dello Statuto, riformulato secondo le proposte sopra illustrate dal Presidente, che si allega al presente verbale sotto la lettera "B" per formarne parte integrante e sostanziale, omissane la lettura per espressa dispensa datamene dal Comparsente;

5) di prendere atto delle annunciate dimissioni dei membri del Collegio Sindacale all'iscrizione della delibera di trasformazione, e di confermare la volontà di non mantenere in carica l'Organo Sindacale nella nuova tipologia societaria, venutane meno l'esigenza in presenza dei presupposti di legge;

6) di dare atto, ai fini degli adempimenti pubblicitari prescritti od opportuni, che la Società trasformata è titolare:

- dei beni immobili di cui sopra, indicati nell'allegato sub "A" che si hanno per qui testualmente richiamati, da trascrivere e volturare alla nuova denominazione una volta efficace la relativa deliberazione (con avvertenza che la volturazione avverrà per quelli tra i beni indicati che siano muniti di ditta catastale, escludendone dunque i beni comuni non censibili, che pure sono stati indicati per completezza e il tutto subordinatamente all'espletamento delle altre eventuali intermedie volture o rettifiche o istanze eventualmente mancanti);

- del seguente automezzo: Daimlerchrysler Ag Mb - C220 CDI - Targa CS335FD;

- dei seguenti marchi:

* marchio [redacted]

* marchio figurativo (con immagine di tartaruga con guscio ricoperto in cotto - classe Vienna 19) registrato presso il [redacted]

* marchio consistente in "Segni distintivi [redacted] e [redacted] è introdotto in una corrispondente figura geometrica", depositato all'Ufficio Competente della C.C.I.A.A. di Treviso [redacted]

- delle seguenti partecipazioni:

*partecipazione pari a circa lo 0,8% (zero virgola otto per cento) e per nominali Euro 247.888,00 (duecentoquarantasettemilaottocentottantotto virgola zero zero), nel capitale sociale della Società [redacted]

oltre alla

*partecipazione pari al 100% (cento per cento) del capi-

tale sociale della Società estera "ARTILE ROOF LTD" con sede in Israele (EE);

7) di delegare il Signor [REDACTED] predetto, quale Amministratore Unico all'introduzione nel presente verbale (con quanto allegato) delle eventuali aggiunte, modifiche o soppressioni - non sostanziali - che si rendessero necessarie od opportune, anche ai fini dell'iscrizione delle assunte predette delibere, nel loro ordine, con effetti e a termini di legge nel competente Registro delle Imprese;

8) di conferire altresì al medesimo Signor [REDACTED] predetto la facoltà di dare esecuzione alle deliberazioni oggi assunte una volta efficaci, con ogni potere inerente per richiedere atti, volture, formalità e per procedere ad integrazioni rettifiche ed adempimenti in genere.

Null'altro essendovi da trattare il Presidente dichiara sciolta la riunione essendo le ore 16,45 (sedici e quarantacinque minuti).

Del che richiesto io Notaio ho ricevuto il presente verbale del quale, ad eccezione di quanto allegato, per il quale ho avuto sua espressa dispensa, ho dato lettura al Comparente che lo approva.

Scritto con l'ausilio di mezzi elettronici da persona di mia fiducia e completato a mano da me Notaio, consta di tre fogli per otto facciate intere e parte della nona fino a qui e viene sottoscritto dal Comparente e da me Notaio come per legge alle ore 18,20 (diciotto e venti) sulla presente decima facciata.

F.to [REDACTED]

F.to Edoardo Bernini, Notaio (I.S.)

ALLEGATO N° 51

Scatto da imposta di bollo ai sensi del DPR 19 settembre 1973

n. 601-----

N. 107.691 di repertorio

11, 10.12.2013

N. 44.419 di Raccolta

Registrato con Modello Unico
presso l'Agenzia delle Entrate
di Montebelluna
il 24 dicembre 2013
al n. B594 serie IT

-----CONTRATTO DI MUTUO FONDIARIO-----

-ai sensi dell'art. 38 e seguenti del D.lgs. 1.9.1993 n. 385

-----REPUBBLICA ITALIANA-----

L'anno diemilatrecento, quarto giorno di giovedì vicesannove del
mese di dicembre.

in Asolo, nel cui studio sito in Via Manin n.-----

Avanti a me dott. FRANCESCO IMPARATO, Notaio residente in
Asolo ed iscritto nel Collegio del Distretto Notarile di Tre-
viso, sono presenti i signori:-----

- FABIO MATTEI, nato a Venezia il giorno 22 agosto 1960, domici-
liato per la presente operazione, ove in appresso, al quale
interviene al presente atto, nella sua veste di Funzionario di
Banca e legale rappresentante della società:-----

- "BANCO DELLE TRE VENEZIE S.P.A.", con sede legale S.D.V. SPA,
con sede legale in Padova Via Belloni n. 65, capitale sociale
di Euro 44.668.000,00- l.v., codice fiscale e numero d'iscrizi-
one del Registro delle Imprese di Padova n. 04147980283, a
quest'atto autorizzato in forza della procura speciale in data
6.7.2012 al n. 68.767 di rep. e n. 22.783 di racc. del Notaio
Lorenzo Todeschini Promoda di Padova, registrata presso
l'Agenzia delle Entrate di Padova l in data 3.6.2012 al n.
8.52 serie IT che in copia conforme all'originale è stata al-
legata sub M al contratto di apertura di credito in conto
corrente con garanzia ipotecaria in data 15.10.2013 al n.
137.449 di mio rep. registrato a Montebelluna in data
15.10.2013 al n. 6523 serie 17 iscritto e Triviso in data
15.10.2013 al n. 30559/4308;-----

- CUNIAL dr. MARCO, nato a Passano del Grappa (VI) il giorno
28 settembre 1967, domiciliato presso la società al cui infra
il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua
veste di Consigliere Delegato e legale rappresentante della
società:-----

- "CUNIAL ANTONIO I.L.C.A. S.P.A." con sede legale in Possagno
Via Malinetta n. 40, capitale sociale di Euro 1.632.430,00-
l.v., codice fiscale e numero d'iscrizione del Registro delle
Imprese di Treviso, n. 02137420267, a quest'atto autorizzato
dal verbale del Consiglio di Amministrazione in data
3.12.2013, ed seguito unitamente parte mutuataria (Cliente) e
datore di ipoteca.-----

Atto figurati, della cui personale identità e piena capacità
io Notaio sono certo, convengono e stipulano quanto segue:---

Indice del presente atto:-----

Art. 1 Documento di sintesi,-----

Art. 2 Importo del mutuo e residenza,-----

Art. 3 Tasso di interesse,-----

Art. 4 Finalità del mutuo e imposta costitutiva.-----

ISCRITTO
Agenzia del Territorio
Ufficio provinciale di Treviso
Servizio Pubblicità
Immobiliare
il 24 dicembre 2013
al n. 38056/5487

Art. 5 Responsabilità della Banca mutuatrice,

Art. 6 Obbligazioni del Cliente e risoluzione del contratto,

Art. 7 Rimborso del mutuo,

Art. 8 Terzi passivi di garanzia del rapporto,

Art. 9 Estinzione anticipata,

Art. 10 Seguevole,

Art. 11 Interessi di mora,

Art. 12 Spese giudiziali ed extragiudiziali e procedimento esecutivo,

Art. 13 Ipoteca,

Art. 14 Garanzie e obbligazioni,

Art. 15 Assunzione degli imprevisti ipotetici,

Art. 16 Risoluzione di diritto e decadenza del beneficio del termine,

Art. 17 Solidarietà e indivisibilità delle obbligazioni,

Art. 18 Legge applicabile - Elezione di domicilio e foro competente,

Art. 19 Opere e spese,

Art. 20 Modifica delle condizioni contrattuali ed economiche,

Art. 21 Recorsi - Ricorso a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie,

Art. 22 Agevolazioni fiscali,

Art. 23 Titoli costituiti in ipoteca,

Art. 24 Onere delle commissioni periodiche,

Art. 25 Varie.

legenda, sigle e abbreviazioni

Art. 1 Documento di sintesi

La Banca concede al Cliente che accetta questo mutuo ai sensi e alle condizioni tutte premesse in questo contratto e nel relativo «documento di sintesi» (di seguito «DDS») che, firmato dalle parti e da me Notaio, si allega sotto la lettera A) e che forma parte integrante e sostanziale del contratto stesso. Le parti prendono atto che il DDS riporta le condizioni economiche relative a questo contratto.

Art. 2 Importo del mutuo e scadenze

La Banca, a mezzo del suo costituito con legale rappresentante, concede a mutuo la somma di Euro 1.000.000,00 (somma in virgola zero euro) (di seguito «somma mutuatata») alla società «COMINANTONIO ITALIA S.P.A.» che, accettando, riconosce di aver ricevuto l'intero importo. Tale somma viene rispettivamente data dalla Banca e ricevuta dal Cliente a titolo di mutuo ad interesse sui sensi dell'art. 17 del Testo Unico delle Leggi in materia bancaria e creditizia emanato con Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385, in seguito poi rivista denominata «UDL» per il tempo determinato da art. 11 (dieciotto) comma 129 dell'articolo trentunesimo.

Art. 3 Tasso di interesse

Il tasso d'interesse è indicato al paragrafo "EQUIS" 3.12

57,305", pari alla media aritmetica dei dati giornalieri relativi al tasso dell'EURO a 3 (tre) mesi - EURIBOR applicati per varie volte durante la giornata come rilevato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" NON ARROTONDATO e maggiorato di uno spread di 0,500 (cinque virgola cinquecento) punti.

Il tasso, come sopra determinato, sarà variabile mensilmente, con decorrenza ogni inizio mese in relazione alla data mensile in vigore nel mese precedente a quello di riferimento (esempio, per il mese di maggio sarà utilizzato la media rilevata nel precedente mese di aprile e così via).

Il parametro è attualmente pari allo 0,2068 (zero virgola duecentoventisei per cento).

Il tasso del mutuo è fissato nella misura iniziale del 5,7268 (cinque virgola settecentoventisei per cento) nominale annuo.

Il tasso così determinato non potrà mai scendere al di sotto 5,500% (cinque virgola cinquecento per cento), in ragione d'anno.

Qualora venisse sospesa o soppressa la determinazione del parametro all'indicazione come sopra precisata, la sostituzione verrà operata con il parametro applicato alla Banca per la provvista destinata ai finanziamenti della specie che verrà comunicato nel rispetto dei modi e dei termini richiamati dall'Art.119 del TUB e successive modifiche, anche per gli effetti previsti dal comma 3 dell'articolo stesso.

E' fatta salva l'adesione di un eventuale diverso parametro concordato con la Banca ad iniziativa e su richiesta del Cliente.

Gli elementi che concorreranno alla determinazione Asse Annuo Effettivo Richiesto (TAEG) ed il valore del TAEG stesso sono riportati nel DDS.

Art. 4 Finalità del mutuo e imposta sostitutiva

Il Cliente, ai soli fini fiscali per la determinazione dell'aliquota dell'imposta sostitutiva:

1) dichiara di destinare il presente finanziamento a scopo di liquidità

2) richiede sin da ora l'applicazione al presente atto dell'imposta sostitutiva di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 e ciò anche ai sensi del D.L. 3 agosto 2004, n. 270, convertito con modificazioni dalla Legge 19 ottobre 2004, n. 257, nella misura dello 0,25% (zero virgola venticinque per cento), sollevando la Banca da ogni accertamento in materia.

Art. 5 Disponibilità della Somma mutuata

La somma mutuata verrà resa disponibile per il Cliente, come da lui richiesta, sul c/c n. 62, tenuto presso l'Agenzia di Mestre della Banca, intestato alla società "CONIAC AZIONI S.P.A.",

Il suddetto Cliente autorizza la trattenuta delle spese e degli oneri di cui all'art. 18 del presente contratto ed al DSU.

Art. 6 Obbligazioni del Cliente e risoluzione del contratto

Il Cliente si obbliga a fornire alla Banca, entro il termine

di 30 (trenta) giorni da oggi, lo provvede
ad aver eseguita la formalità di pubblicazione delle garan-
zie reali;

10) che la situazione di proprietà, di libertà e di responsabi-
lità relativa ai beni in oggetto della garanzia corrisponde a
quella dichiarata in questo contratto;

11) di aver prodotto copia in forma esecutiva di questo con-
tratto;

12) di aver adempiuto agli obblighi amministrativi;
13) che il Cliente e/o il terzo datore di ipoteca sono regola-
rmente intervenuti in contratto e sono nel pieno e libero godi-
mento dei propri diritti fino a data successiva di dieci gior-
ni a quella della pubblicazione delle formalità ipotecarie di
cui è la precedente lettera al;

Il Cliente prende atto che se non provvede agli adempimenti
sopra descritti in questo articolo entro il suddetto termine
di 30 (trenta) giorni da oggi, o se entro lo stesso termine si
sono verificate circostanze o inadempienze che la Banca nel-
l'attuale ritenere pregiudizievoli, la Banca medesima potrà, a suo
insindacabile giudizio, considerare risolto questo contratto
di mutuo;

Art. 7 Rimborso del mutuo

Il Cliente si obbliga a rimborsare il mutuo, salvo il rimbor-
so del piano di ammortamento e della rata a seguito delle sus-
cettibili variazioni di interesse di cui all'art. 3, mediante il
pagamento di numero 40 (quaranta) rate trimestrali, posticipate,
comprensive di capitale ed interessi, con scadenza il
giorno 18 (diciotto) dei mesi di marzo, giugno, settembre e
dicembre di ogni anno.

Art. 8 Tempi massimi di chiusura del rapporto

In caso di restituzione anticipata della intera somma mutuatata,
il rapporto sarà chiuso entro il termine massimo di 10 (dieci)
giorni lavorativi da quello in cui il pagamento è pervenuto,
alla Banca.

Art. 9 Estinzione anticipata

Il Cliente può estinguere anticipatamente in tutto o in parte
il mutuo con un preavviso di almeno due giorni senza dover pa-
gare alcuna penale, compenso o onere aggiuntivo.
L'estinzione totale comporta la chiusura del rapporto contratu-
ale con la restituzione del capitale ancora dovuto - tutto
insieme - prima della scadenza del mutuo.

Per i contratti di mutuo ipotecario stipulati per finalità di
vario dell'acquisto o della ristrutturazione di immobili ad-
dati ad abitazione o allo svolgimento di attività commerciale o
professionale, il Cliente può estinguere anticipatamente in
tutto o in parte il mutuo pagando unitamente il capitale ed i
interessi arretrati nel PIA, nel caso di essere in contravven-
zione alcuna compenso sarà dovuto dal Cliente.

La diminuzione dell'importo delle rate successive, ferma per

stando il numero di esse originali o come pottrino, oppure una corrispondente dizione del numero delle rate stabilite, senza alcuna interruzione nei pagamenti, con conseguente accorciamento della durata del mutuo.

La Banca si riserva di consentire l'uno o l'altro effetto.

Art. 10 Pagamenti

Il Cliente dovrà effettuare ogni pagamento in valuta legale presso la sede centrale della Banca o una sua dipendenza.

Art. 11 Interessi di mora

Sulle somme dovute dal Cliente per qualunque titolo in dipendenza di questo contratto e non pagate in termine, la Banca mutuante potrà pretendere l'interesse di mora nella misura di 3 (tre) punti in più del tasso applicato tempo per tempo, nei limiti della legge 7 marzo 1996 n. 103.

Art. 12 Spese giudiziali ed extragiudiziali e procedimento esecutivo

Il Cliente assume espressamente fin d'ora a proprio carico tutte le spese, giudiziali ed extragiudiziali, ancorché irrepetibili, a pieno rilievo della Banca, sostenute dalla Banca in concessione ad attività, giudiziarie e/o extragiudiziarie, svolte da parte della Banca stessa e/o per suo conto per conseguire il pagamento delle somme dovute a qualsiasi titolo ai sensi di questo contratto e non corrisposte tempestivamente, ovvero ad attività volte a garantire e/o ottenere l'adempimento in generale del contratto stesso.

Senza pregiudizio per quanto previsto nel precedente articolo, resta inteso che, qualora le suddette spese a carico del Cliente, unitamente agli altri oneri posti a carico del Cliente ai sensi del presente contratto per il caso di inadempimento, dovessero essere considerate come previste e/o applicate in violazione delle disposizioni in materia di usura come di tempo in tempo vigenti, esse verranno automaticamente ridotte in misura tale da rendere l'importo della totalità degli oneri applicabili per il caso di inadempimento corrispondente al limite massimo consentito dalla normativa applicabile.

Il procedimento esecutivo sarà regolato dall'art. 41 del TUB.

Art. 13 Ipoteca

A cautela e garanzia di questo contratto ed ai sensi dell'art. 39 del TUB, sia per la restituzione della somma capitale sia per il pagamento dei relativi interessi, anche di mora, degli accessori tutti, delle spese giudiziali ed extragiudiziali ripetibili ed irripetibili, come supra detto, oltre quelle di cui all'art. 2885 C.C. e dei premi di assicurazione contro gli incendi e rischi in genere e per quant'altro possa essere dovuto in dipendenza di questo contratto di mutuo, la società "CASSA DI RISPARMIO E CREDITO S.P.A." adempiente all'iscrizione di ipoteca volontaria di primo grado a favore della Banca, che a mezzo del costituito suo legale rappresentante accetta, per la somma di Euro 2.000.000,00 (due milioni virgola zero zero) di cui Euro 1.000.000,00 (un milione virgola zero zero) per pagar

... e loro 1.111.000,00 Euro, che virerà come segue per un
terzo ad immobili, sopra gli immobili descritti all'art. 13
del presente contratto, con riserve di diritto, paghi da
cessori, per il resto del ...

Il Cliente si dichiara a essere contestivamente informato in
Banco, mediante dei mutamenti e deterioramenti, ma su vendita
converso negli stessi ...

Per gli effetti dell'applicabilità degli artt. 28 e seguenti
del DUB, le parti dichiarano che il valore dell'immobile è pari
e da garantire il limite di finanziabilità previsto dalla vir-
gente normativa in materia di credito fondiario.

Al sensi dell'art. 30, comma 3 del DUB, la somma per la quale
viene iscritta ipoteca si intende aumentata di pieno diritto
dell'importo effettivamente dovuto alla Banca per effetto dell'
applicazione di clausola di indicizzazione, per capitale,
interessi, spese ed accessori.

Art. 14 Garanzia e obbligazioni

Il Cliente e datore di ipoteca garantisce che gli immobili de-
scritti in garanzia sono, per quanto è legittimo titolo di sua pro-
prietà, e sono liberi da ipoteche, privilegi, oneri fiscali,
nomina di trascrizioni pregiudizievoli, convenzioni, oneri e
vincoli di qualsiasi natura ed eccezione di:

- i M.N. 1567, 1568, 1569 (parte) e N.N. 22 (parte) di Comune
di Rosignano sono compresi nel piano di recupero di cui all'at-
to di convenzione in data 19.7.2006 al n. 115827 di mio rep.,
registrato a Montebelluna in data 4.8.2006 al n. 1202 Serie L,
trasmesso in data 10.8.2006 al n. 91064/24378,

- per i M.N. 63 e 64 in Comune di Fiesse Pio 8 servizi di elet-
tricità a favore dell'ENEL di cui all'atto in data 30.11.1980
al n. 26990 di rep. del Notaio Antonio Fossati di Montebelluna,
trascritto in data 29.12.1978 al n. 37558/10780 per il solo
M.N. 63 servizio di acquedotto a favore del CONSORZIO ARIENIPI-
AT di cui all'atto in data 3.9.1989 al n. 12275 di rep. del
Notaio Rosanna Turchetto di Treviso.

Il Cliente e datore di ipoteca si impegna a non affittare, loca-
rare o comunque vincolare gli immobili costituiti in ipoteca
per un periodo di tempo superiore a quello minimo previsto
dalle vigenti leggi e a non percepire anticipazioni di fatto
senza il consenso della Banca cedente.

Il Cliente e datore di ipoteca si impegna, altresì, a non co-
stituire nuovi vincoli di qualsivoglia natura sugli immobili costi-
tuiti in ipoteca, per tutta la durata del mutuo o sino al suo
completo rimborso.

Il Cliente e datore di ipoteca si impegna a pagare puntualmen-
te a tempo, fidejussoriamente agli immobili ipotecati e la
Banca cedente potrà richiedere in qualunque momento le somme
da rimborsare pagando la Banca e inoltre, con dolo od altri-
mente adempiere i relativi adempimenti non divisa di rimborsar-
zione per l'immobile.

Art. 15 Assicurazione sugli immobili ipotecati

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 26 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 (con rubrica "Assicurazioni commesse all'ipoteca di beni immobili e di credito al consumo"), nonché quanto previsto dall'art. 48, comma 1 bis, del regolamento ISVAP 16 ottobre 2000, n. 5 (in materia di conflitto di interesse degli intermediari assicurativi), il Cliente e datore di ipoteca si obbliga a tenere assicurati gli immobili costituiti in ipoteca contro il rischio del fulmine, dell'incendio, dello scoppio in genere e rischi diversi, sino a l'estinzione del mutuo, presso primarie compagnie, e ad adeguare tempestivamente i valori assicurati;

Il valore inizialmente assicurato non potrà essere comunque inferiore a Euro 500.00,00 (cinquantamila virgola zero zero) per i soli fabbricati;

Nella polizza deve essere inserita la clausola in forza della quale:

a) il contratto di assicurazione non potrà essere risolto o modificato, né sottoposto ad altro vincolo, senza il consenso della Banca;

b) alcun indennizzo in caso di sinistro potrà essere pagato, senza l'intervento della Banca;

Il Cliente e datore di ipoteca ed i relativi aventi causa sono tenuti a pagare i premi di assicurazione dovuti ed a comprovare detto pagamento;

In difetto di ciò, la Banca potrà provvedere direttamente con diritto di rivalsa nei confronti dei debitori per capitale, interessi e spese;

Art. 16 Risoluzione di diritto e decadenza dal beneficio del termine

Comportano la risoluzione di diritto di questo contratto (art. 1456 C.C.) una qualunque delle seguenti ipotesi;

- se il Cliente, o i garanti, subisce contesti, procedimenti conservativi o esecutivi o procedimenti concorsuali, o se vengono iscritte ipoteche giudiziali sugli immobili ipotecati;

- se la documentazione prodotta e le comunicazioni fatte alla Banca risultano non veritiere;

o se si producono eventi tali da incidere negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica del Cliente o dei garanti, in modo tale da porre in pericolo il soddisfacimento delle ragioni di credito della Banca;

- se si verificano per almeno sette volte, anche non consecutive, ritardi nei pagamenti (art. 40, comma 2, del TUB) eccedente ritardato pagamento quello effettuato tra il trentesimo e il quarantesimo giorno della scadenza;

- se il Cliente non provvede al pagamento della rata decorsi centottanta giorni dalla scadenza stessa, salvo esecuzioni da parte del curatore della procedura di cui all'art. 2, comma 476, della Legge 24 dicembre 2007, n. 247;

Il Cliente può essere considerato decaduto dal beneficio del

termina (art. 1196 C.C.) con
avviso in iscritto o
- cartaceo, per fatto proprio, le garanzie date o
- non da le garanzie promesse.

Questo contratto si intenderà sempre risolto di diritto an-
che nel caso in cui sugli immobili dati in ipoteca vengono ac-
centrate opere o variazioni in genere non denunciati o non sono ve-
rificati sulla stessa. Decorrenti tali da diminuire la pte.
stata perizia.

Il Cliente e datore di ipoteca si obbliga a denunciare immo-
diatamente alla Banca tutante ogni deterioramento ai beni
ipotecati, non compreso quello di incendio.

La Banca tutante potrà, quando lo creda, verificare lo stato
degli immobili dati in ipoteca, compiendo ogni opportuno ac-
certamento a spese del Cliente.

La Banca potrà risolvere questo contratto e/o avvalersi delle
deposizioni dal beneficio del termine nelle ipotesi di cui su-
pra, dopo comunicazione a mezzo telegramma, fax o lettera
raccomandata con avviso di ricevimento al Cliente e/o ai ga-
ranti.

In tal caso il Cliente e/o i garanti dovranno, senza necessità
di ulteriori solleciti, accettare all'obbligo di rimborso di
tutto quanto dovuto entro il primo giorno lavorativo successivo
al ricevimento della comunicazione stessa.

Se il Cliente e datore di ipoteca intende stipulare con terzi
contratti preliminari soggetti a trascrizione ai sensi dell'
l. art. 2645 bis C.C. ed aventi per oggetto i beni concessi in
garanzia a favore della Banca, il Cliente se il tale datore
di ipoteca, ha dovrà dare preventiva comunicazione alla Banca
a mezzo raccomandata.

La Banca potrà in tal caso chiedere la riduzione del mutuo
della quota attribuita all'unità immobiliare oggetto della
trascrizione.

A tal fine, la Banca entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione
della comunicazione da cui sopra invierà al Cliente raccoman-
dato con l'indicazione dell'importo per cui il mutuo dovrà es-
sere eventualmente ridotto.

Se, a seguito di accertamenti ipotocari e contrattuali, è conve-
nuta la violazione degli obblighi di cui al presente contratto,
la Banca potrà avvalersi della risoluzione di diritto del con-
tratto di mutuo.

Art. 17 Solidarietà e indivisibilità delle obbligazioni

Tutte le obbligazioni nascite da questo contratto sono crediti
di cui il Cliente e datore di ipoteca in via solidale ed indivisa
risponde per sé, per i crediti, successori e avventi come anche al
titolo particolare.

Tutti gli eredi, i successori e gli aventi causa anche a titolo
di particolare del Cliente e datore di ipoteca sono l'obbligo
di, come per legge e come le circostanze della stessa porta-
no, di comunicare alla Banca tutante, come prima subscrittore

nel possesso dei beni ipotecati e di eleggere domicilio presso la casa Comitale di Bassano.

Art. 18 Legge applicabile - Elezione di domicilio e Foro competente

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per l'esecuzione di questo contratto e per ogni effetto di legge le parti eleggono domicilio di giurisdizione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 C.C. e 39 C.P.C., quanto alla Banca mediante la Sede nella sede centrale, quanto al Cliente (ed ai fidejussori ed al datore di ipoteca), presso la Casa Comitale di Bassano.

La Banca è autorizzata a notificare presso il suddetto domicilio eletto, ove ancora e rimesso ogni possibile eccezione, il precetto, il pignoramento immobiliare ed ogni successiva atto di procedura, quando non preferisce farlo al domicilio reale del Cliente e datore di ipoteca.

Salva l'applicazione del disposto degli art. 21 C.F.C. (eforc per le cause relative a diritti reali e ad azioni possessorie) e 26 C.F.C. ("Foro dell'esecuzione forzata"), per qualsiasi controversia che dovesse insorgere fra il Cliente e datore di ipoteca e la Banca, quando il Cliente e datore di ipoteca stesso non sia consumatore ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a), del Codice del Consumo (Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206), il foro competente per le azioni promosse dal Cliente e datore di ipoteca è quello di Padova.

La Banca ha invece facoltà di agire nei confronti del Cliente e datore di ipoteca, oltre che in uno dei Fori competenti ai sensi degli artt. 18, 19 e 20 C.P.C. (foro generale delle persone fisiche, Foro generale delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute, Foro facoltativo per le cause relative ai diritti di obbligazione), anche nel Foro nella cui giurisdizione si trova la dipendenza della Banca presso la quale si è costituito il rapporto, e in quella nella cui giurisdizione si trova la sede centrale della Banca stessa.

Quando il Cliente e datore di ipoteca riveste la qualifica di consumatore ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a), del Codice del Consumo, è competente il foro di residenza o domicilio eletto dal Cliente e datore di ipoteca.

Art. 19 Spese e tasse

Le uniche incrementi al presente contratto sono riportate nel DSS parte in variante del contratto.

Gli oneri fiscali saranno applicati tempo per tempo sulla base della normativa vigente.

Per la richiesta di servizi eventuali nel corso dell'ammortamento saranno applicate le tariffe vigenti, tempo per tempo, e pubblicate nei fogli informativi, a disposizione nei locali della Banca e sul sito internet www.bancaedellavenezia.it. Per gli operatori e i clienti stranieri si applica l'art. 30, 5° comma, del TUB.

Art. 20 Modifica delle condizioni contrattuali ed economiche

1) La Banca può modificare unilateralmente i termini e le altre condizioni previsti dal contratto, anche in caso sfavorevole al Cliente, così come previsto dal vigente testo dell'art. 113 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385; non è invece possibile la modifica unilaterale della clausola che hanno ad oggetto i tassi di interesse.

La Banca comunicherà al Cliente tali modifiche con un preavviso minimo di due mesi, in forma scritta, o in alternativa, mediante utilizzo di altro supporto durevole e preventivamente accettato dal Cliente.

La suddetta comunicazione conterrà in modo evidenziato la formula «Proposta di modifica unilaterale del contratto».

Entro la data prevista per l'applicazione delle modifiche proposte con questa comunicazione, il Cliente può recedere dal rapporto senza penalità e senza spese di qualsiasi ed ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

2) In caso di variazione della normativa richiamata al comma precedente si applicheranno le disposizioni tempo per tempo vigenti.

Art. 21 Reclami - Ricorso a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie

1) Il Cliente potrà eventualmente presentare i propri reclami alla Banca, per mezzo di lettera, che potrà essere consegnata anche al personale della Banca (che dovrà rilasciare ricevuta), oppure per telex, e-mail e telefax, indirizzata all'Ufficio Reclami della Banca.

L'Ufficio Reclami dovrà rispondere entro il termine massimo di trenta giorni dal ricevimento del reclamo.

2) Nel caso di insoddisfatto o non tempestivo risposta dell'Ufficio Reclami, il Cliente potrà rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (di seguito «ABF»).

Se la richiesta ha ad oggetto la corrispondenza di una somma di denaro, a qualunque titolo, la competenza spetta nelle cognizioni dell'ABF solo se l'importo richiesto non è superiore ad Euro 100.000,00 (centomila euro zero zero).

Il Cliente può presentare il ricorso anche a mezzo di associazione di categoria.

Il Cliente deve redigere il ricorso utilizzando le modestampille pubblicate sul sito Internet dell'«ABF», reperibile anche presso tutte le Filiali della Banca d'Italia aperte al pubblico.

Il Cliente deve inviare tempestivamente una copia del ricorso alla Banca a mezzo lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata.

Il ricorso all'«ABF» non può essere proposto qualora siano intervenuti più di 12 (dodici) mesi dalla conclusione del reclamo alla Banca.

L'«ABF» adotta una decisione nel termine di sessanta giorni

dalla data in cui la segreteria tecnica ha ricevuto la controdeduzione della banca, ovvero dalla scadenza del termine previsto per la presentazione di tali controdeduzioni.

Il suddetto termine di sessanta giorni può essere sospeso una o più volte, e in ogni caso per un periodo non superiore a sessanta giorni, dalla segreteria tecnica.

Il ricorso è gratuito per il Cliente, salvo il versamento di un importo di Euro 20,00 (venti euro) solo zero, per contributi alla spesa di procedura, che in caso di accoglimento anche solo parziale del ricorso verrà tuttavia rimborsato dalla Banca.

Presso ogni filiale della Banca il Cliente può trovare una Guida Pratica relativa all'accesso ai meccanismi di soluzione stragiudiziale delle controversie (ASF).

Il ricorso all'ASF esonera il Cliente dall'obbligo di esaurire il procedimento di mediazione obbligatoria (previsto dal Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28) nel caso in cui il Cliente intenda sottoporre la controversia all'autorità giudiziaria.

5. In relazione al preventivo esperimento di tentativo di conciliazione ai fini della risoluzione stragiudiziale delle controversie che possono sorgere da, o in relazione a, questo contratto, il Cliente e la Banca, singolarmente e in forma congiunta, qualunque sia il valore della controversia, possono ricorrere all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e assicurative - ADR (Organismo abilitato alla mediazione iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia).

Il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario può essere consultato sul sito www.conciliatorebancario.it e chiesto alla Banca.

5.1 Resta salva la possibilità per la Banca ed il Cliente di individuare concordemente un altro organismo di conciliazione abilitato alla mediazione, iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

5.2 Resta comunque salva la possibilità per il Cliente di adire, in alternativa all'Organismo di Conciliazione Bancaria, l'ASF ai sensi del precedente comma 2.

Resta ferma la possibilità di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria nel caso in cui il tentativo di conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo.

Art. 22 Agevolazioni fiscali

Al fine fiscale il Cliente chiede l'applicazione delle agevolazioni di cui all'art. 11 del D.L.R. 29 settembre 1973, n. 601, titolo IV, sezione imposta di registro, bolli, ipotecarie e di cui si intende beneficiare di durata superiore a di sessanta mesi.

Art. 23 Immobili costituiti in ipoteca

Gli immobili costituiti in ipoteca, in relazione ai quali,

dimensioni e perimetro, costituzioni passanti e future, anche se non specificate nella descrizione dei fogli, sono:

DITTA INTERESATA:-----

- "CUNIAL ANTONIO I.L.C.A. S.P.A." con sede in Fossagno-----

----- COMUNI DI FOSSAGNO-----

Catasto Terreni:-----

----- Foglio 10-----

M.N.	308	pas.1	Ha	00.00.76	R.D.E.	4,89	R.A.E.	0,35			
M.N.	321	pas.1	Ha	00.00.08	R.D.E.	1,30	R.A.E.	0,09			
M.N.	375	inc. ster.	Ha	00.05.50							
M.N.	376	pas.3	Ha	00.06.00	R.D.E.	2,11	R.A.E.	1,90			
M.N.	377	pas.5	Ha	00.04.00	R.D.E.	5,69	R.A.E.	5,06			
M.N.	380	pas.11	Ha	00.00.00	R.D.E.	2,63	R.A.E.	0,44			
M.N.	382	pas.0	Ha	00.02.04	R.D.E.	6,51	R.A.E.	1,00			
M.N.	384	inc. ster.	Ha	00.07.75							
M.N.	395	pas.4	Ha	00.10.94	R.D.E.	4,29	R.A.E.	2,06			
M.N.	440	pas.0	Ha	00.09.46	R.D.E.	4,34	R.A.E.	0,86			
M.N.	447	pas.5	Ha	00.09.61	R.D.E.	2,22	R.A.E.	1,99			
M.N.	448	pas.0	Ha	00.22.47	R.D.E.	3,49	R.A.E.	0,50			
M.N.	449	pas.4	Ha	00.09.13	R.D.E.	2,53	R.A.E.	1,89			
M.N.	450	pas.0	Ha	00.10.87	R.D.E.	1,62	R.A.E.	0,27			
M.N.	454	pas.0	Ha	00.32.00	R.D.E.	4,90	R.A.E.	0,83			
M.N.	455	pas.0	Ha	00.09.76	R.D.E.	4,30	R.A.E.	0,72			
M.N.	456	pas.0	Ha	00.20.34	R.D.E.	3,45	R.A.E.	0,57			
M.N.	457	pas.0	Ha	00.49.61	R.D.E.	3,69	R.A.E.	1,28			
M.N.	498	pas.2	Ha	01.08.90	R.D.E.	26,93	R.A.E.	4,10			
M.N.	557	inc. ster.	Ha	00.09.40							
M.N.	558	inc. ster.	Ha	00.02.10							
M.N.	679	pas.3	Ha	00.01.90	R.D.E.	1,64	R.A.E.	1,52			
M.N.	681	pas.3	Ha	00.45.72	R.D.E.	13,66	R.A.E.	12,41			
M.N.	680	pas.3	Ha	00.05.30	R.D.E.	1,76	R.A.E.	1,64			
M.N.	683	pas.0	Ha	00.08.60	R.D.E.	2,00	R.A.E.	1,75			
M.N.	741	pas.1	Ha	00.17.00	R.D.E.	9,27	R.A.E.	3,01			
M.N.	747	pas.4	Ha	00.04.60	R.D.E.	1,31	R.A.E.	0,35			
M.N.	1470	pas.4	Ha	00.13.01	R.D.E.	5,28	R.A.E.	4,78			
M.N.	1595	pas.0	Ha	00.04.05	R.D.E.	0,83	R.A.E.	0,16			
M.N.	1596	pas.3	Ha	00.02.30	R.D.E.	0,77	R.A.E.	0,71			
M.N.	1597	pas.0	Ha	00.04.15	R.D.E.	0,43	R.A.E.	0,10			
M.N.	1599	inc. ster.	Ha	00.07.30							
M.N.	1600	pas.3	Ha	00.00.45	R.D.E.	0,15	R.A.E.	0,14			
					Totale	Ha	06.21.51	R.D.E.	130,53	R.A.E.	52,31

 Isolo etari con, are ventotto e centare dispostibili-----
 Contati in serie N.D.S.C.: 100, 304, 1440, 209, 866, 607, 618,

629, 632, 1149, 7439, 1427, 1403, 735, 1415, 800, 359, strada, M.N. 196, strada, M.N. 454, 657, 457, strada, M.N. 374 e 1608; salvo altri e/o più previsti-----

----- COMUNI DI FOSSAGNO-----

Catasto Terreni:-----

----- Foglio 10-----

M.N.	1142	pas.5	Ha	00.09.45	R.D.E.	2,19	R.A.E.	1,95
------	------	-------	----	----------	--------	------	--------	------

M.N. 1143 p.a.4 R. 00.09.00 R.D.E. 2,56 R.A.E. 2,32
 M.N. 1144 p.a.4 R. 00.09.21 R.D.E. 2,62 R.A.E. 2,38
 M.N. 1145 p.a.4 R. 00.09.50 R.D.E. 2,50 R.A.E. 2,27
 M.N. 666 destrutto U

Di 00.01.40 R.D.E. 1,39 R.A.E. 0,57
 M.N. 668 p.a.0 R. 00.08.75 R.D.E. 1,94 R.A.E. 0,11
 M.N. 669 p.a.0 R. 00.08.90 R.D.E. 0,45 R.A.E. 0,01
 M.N. 667 p.a.0 R. 00.09.00 R.D.E. 1,32 R.A.E. 0,11
 Totale R. 00.02.24 R.D.E. 14,09 R.A.E. 5,50

(sono are trentatré e centiare ventiquattro).
 Confini in senso N.E.S.O.: M.N. 1447, 1429, 1443, 1445, 1455,
 362, 363, 457, 360, 379 e 1431; salvo altri e/o più precisi.

-----COMUNE DI FOSSAGNO-----

Catasto Terreni:

-----Foglio 10-----

M.N. 1432 p.a.5 R. 00.17.24 R.D.E. 4,07 R.A.E. 3,51
 M.N. 1260 p.a.3 R. 00.17.65 R.D.E. 4,23 R.A.E. 3,90
 M.N. 1262 p.a.2 R. 00.01.16 R.D.E. 0,45 R.A.E. 0,47
 M.N. 241 p.a.1 R. 00.08.01 R.D.E. 2,96 R.A.E. 1,07
 M.N. 630 p.a.2 R. 00.21.33 R.D.E. 13,17 R.A.E. 11,53
 Totale R. 00.68.63 R.D.E. 23,96 R.A.E. 21,04

(sono are sessantotto e centiare sessantatré).
 Confini in senso N.E.S.O.: del M.N. 1432: M.N. 1433, 1447,
 1442, 399, 1440 e 1441; del M.N. 1260, 241 e 1262: M.N. 140,
 strada, 1263, 214, 1216 e 1261; del M.N. 630: M.N. 1287, 91,
 1280, 1582, strada e M.N. 1241; salvo altri e/o più precisi.

-----COMUNE DI FOSSAGNO-----

Catasto Terreni:

-----Foglio 10-----

M.N. 297 p.a.4 R. 00.17.66 R.D.E. 3,03 R.A.E. 2,75
 M.N. 373 p.a.3 R. 00.12.41 R.D.E. 4,49 R.A.E. 3,93
 M.N. 560 p.a.1 R. 00.14.10 R.D.E. 6,90 R.A.E. 4,27
 Totale R. 00.27.07 R.D.E. 14,49 R.A.E. 11,05

(sono are tredicesette e centiare ventisette).
 Confini in senso N.E.S.O.: strada, M.N. 1260, 1273, 399, 300,
 377, 1005, 1591, 374 e strada; salvo altri e/o più precisi.

-----COMUNE DI FOSSAGNO-----

Catasto Fabbricati:

-----Foglio 10-----

M.N. 1567 sub 1 Via Molinetto - l.p.a. di sub
 2 3 4 5 corse,
 M.N. 1567 sub 2 Via Molinetto - l.p. (12,51)
 Cor. 1/3 Cl. 1 vani 3,3 R.C.E. 366,75,
 M.N. 1567 sub 3 Via Molinetto - l.p. (12,51)
 Cor. 0/3 Cl. 1 mg. 20 R.C.E. 48,34,
 M.N. 1567 sub 4 Via Molinetto - l.p. (12,51)
 Cor. 1/3 Cl. 1 mg. 21 R.C.E. 46,04,
 M.N. 1567 sub 5 Via Molinetto - l.p. (12,51)
 Cor. 0/2 Cl. 1 mg. 22 R.C.E. 39,01.

-----Misure transitorie pos. deviate a seguito della presentazione

dell'insubordinamento in data 19.6.2006, registrato al n. 79016/2007 di prot.-----

Si precisa che il M.N. 1567 (gis. M.N. 990 s.r. del C.T.) E.O. di Ace 14,95 è stato oggetto di Mod. VSPC presentato in data 19.3.2002 e registrato al n. 90315 di prot.-----

-----COMUNE DI POSSAGNO-----

Catasto Fabbricati:-----
-----Foglio 10-----

M.N. 1568 sub 1 Via Molinetto - s.p. area di am.-----
----- s.p. 1 corte,-----

M.N. 1568 sub 2 Via Molinetto - (P. T.118.1)-----
Cot. 872 Cl. 1 van. 6,5 R.C.E. 281,99,-----

M.N. 1568 sub 3 Via Molinetto - (P. T)-----
Cot. 676 Cl. 1 mq. 16 R.C.E. 33,53,-----

Unità immobiliari così descritte a seguito della presentazione dell'adeguamento in data 1.6.2000, registrato al n. 105942 di prot.-----

Si precisa che il M.N. 1568 (gis. M.N. 991 s.r. del C.T.) E.O. di Ace 0,90 è stato oggetto di Mod. VSPC presentato in data 19.3.2002 e registrato al n. 96310 di prot.-----

-----COMUNE DI POSSAGNO-----

Catasto Terreni:-----
-----Foglio 10-----

M.N. 20 pascol. Ha 00.21.87 R.D.E. 3,84 R.A.E. 12,40-----

M.N. 21 pascol. Ha 00.32.00 S.D.E. 5,89 R.A.E. 18,57-----

M.N. 22 pascol. porzione AA-----
Ha 00.13.00 R.D.E. 2,38 R.A.E. 7,35-----

M.N. 22 pascol. porzione AB-----
Ha 00.04.10 R.D.E. 1,58 R.A.E. 4,46-----

M.N. 313 pascol. Ha 00.08.65 S.D.E. 2,90 R.A.E. 8,60-----

M.N. 1183 pascol. Ha 00.11.62 R.D.E. 7,10 R.A.E. 21,60-----

M.N. 1387 pascol. Ha 00.07.99 R.D.E. 1,00 R.A.E. 3,00-----

M.N. 1635 pascol. Ha 00.00.95 R.D.E. 0,27 R.A.E. 0,25-----

M.N. 1636 pascol. Ha 00.00.12 R.D.E. 0,15 R.A.E. 0,13-----

M.N. 1637 pascol. Ha 00.00.68 R.D.E. 0,25 R.A.E. 0,15-----

M.N. 1638 pascol. Ha 00.01.19 R.D.E. 0,34 R.A.E. 0,11-----

M.N. 1639 pascol. Ha 00.00.03 R.D.E. 0,01 R.A.E. 0,01-----

Totale Ha 00.98.96 S.D.E. 20,78 R.A.E. 62,78-----
(sono are novantotto e centiare novantasei)-----

-----COMUNE DI POSSAGNO-----

Catasto Fabbricati:-----
-----Foglio 10-----

M.N. 1633 Via Molinetto - Cot. 871 area-----
urbana di mq. 330,-----

M.N. 1634 Via Molinetto - Cot. 871 area-----
urbana di mq. 5,-----

Confini in senso R.D.E.O. dei M.N. 20, 22 e 1633; M.N. 313, 16, 27, 32, 39, 1089 e 1011; del P.N. 1567 e 1568; M.N. 1569, 110 e 1162; del M.N. 21, 313 e 1637; M.N. 1635, 1636, 1639, 10 e 1011; del M.N. 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638 e 1639;

M.N. 1009, 110, 1410, 1495, e 1669: salvo altro c/o più predi-
sti.

-----COMUNE DI POSSAGNO-----

Catasto Terreni:

-----Foglio 10-----

M.N. 1209 piaz. 1 Ha 00.03.00 R.D.E. 1,00 R.A.E. 4,50-----

M.N. 1212 piaz. 2 Ha 00.36.03 R.D.E. 12,12 R.A.E. 15,00-----

Totale Ha 00.39.03 R.D.E. 13,12 R.A.E. 19,50-----

(sono are centesime e centiare ventitré)

Confine in senso N.E.S.O.: M.N. 1371, 624, 1586, 1280, 155,
630, 91 e 1231: salvo altro c/o più predisti.

-----COMUNE DI POSSAGNO-----

Catasto Terreni:

-----Foglio 10-----

M.N. 1365 piaz. 0 Ha 00.02.83 R.D.E. 0,59 R.A.E. 0,10-----

M.N. 1369 piaz. 0 Ha 00.00.78 R.D.E. 0,12 R.A.E. 0,02-----

M.N. 1371 piaz. 2 Ha 00.40.45 R.D.E. 16,67 R.A.E. 14,50-----

M.N. 1372 piaz. 2 Ha 00.04.40 R.D.E. 1,82 R.A.E. 1,59-----

M.N. 1373 piaz. 2 Ha 00.00.45 R.D.E. 0,18 R.A.E. 0,16-----

M.N. 1580 piaz. 0 Ha 00.24.16 R.D.E. 10,02 R.A.E. 8,70-----

M.N. 1582 piaz. 2 Ha 00.30.62 R.D.E. 10,65 R.A.E. 11,00-----

M.N. 190 piaz. 4 Ha 00.14.40 R.D.E. 4,40 R.A.E. 2,90-----

M.N. 281 piaz. 0 Ha 00.10.35 R.D.E. 1,34 R.A.E. 0,20-----

M.N. 338 piaz. 0 Ha 00.32.07 R.D.E. 4,14 R.A.E. 0,85-----

M.N. 1594 piaz. 4 Ha 00.03.60 R.D.E. 1,12 R.A.E. 0,74-----

M.N. 1576 piaz. 4 Ha 00.00.90 R.D.E. 0,26 R.A.E. 0,23-----

M.N. 1575 piaz. 1 Ha 00.09.50 R.D.E. 0,34 R.A.E. 0,26-----

M.N. 1584 piaz. 4 Ha 00.21.20 R.D.E. 0,48 R.A.E. 0,44-----

Totale Ha 01.37.21 R.D.E. 59,15 R.A.E. 58,54-----

(sono ettari uno, tre novanovesime e centiare ventitré)

Confine in senso N.E.S.O.: del M.N. 1365, 1369, 1371, 1372,
1373: strada, M.N. 61, M.N. 624, 1232, 1581, strada, 1230 e
M.N. 1600 del M.N. 1369 e 1572: M.N. 1280, 1232, 1586, 1281,
1231, 1230, strada e M.N. 130; del M.N. 1584: M.N. 1170, stra-
da, M.N. 1583, scolo e M.N. 1577; del M.N. 80, 1574, 1576:
strada, M.N. 1170, 1172, 1575, 1577, scolo e M.N. 139; del
M.N. 1576, 181 e 338: scolo, M.N. 1579, scolo, M.N. 243, stra-
da, M.N. 201, 240, 310 e M.N. 223: salvo altro c/o più predi-
sti.

-----COMUNE DI POSSAGNO-----

Catasto Terreni:

-----Foglio 10-----

M.N. 1592 piaz. strad. Ha 00.09.55

M.N. 1590 piaz. strad. Ha 00.08.90-----

M.N. 1593 piaz. strad. Ha 00.00.55

Totale Ha 00.09.40-----

(sono are cent)

Confine in senso N.E.S.O.: del M.N. 1592: M.N. 112, 112,
M.N. 111, 230, 714, strada e M.N. 1591; del M.N. 1590:
M.N. 112, 111, 115 e 131; del M.N. 1593: M.N. 121, 117.

strada; salvo altri e/o più precisi.

-----COMUNE DI POSSAGNO-----

Catasto Faberzoppo:-----

-----Foglio 10-----

M.N. 651 Via Fornaci Paetor - (P. T.)-----

Cat. F/2, area collabente.

Confine: nord M.N. 303a, sud M.N. 652, ovest M.N. 304; salvo altri e/o più precisi.

-----COMUNE DI POSSAGNO-----

Catasto Faberzoppo:-----

-----Foglio 10-----

M.N. 652 Via Fornaci Paetor - Cat. F/1,-----

area urbana di mq. 18,

M.N. 756 Via Fornaci Paetor - Cat. F/2,-----

area urbana di mq. 145,

M.N. 757 Via Fornaci Paetor - Cat. F/1,-----

area urbana di mq. 124,

M.N. 1453 Via Fornaci Paetor - Cat. F/1,-----

area urbana di mq. 135,

Confine: del M.N. 652: nord M.N. 651, ovest M.N. 304, est M.N. 1603; del M.N. 756 e 757: nord e sud M.N. 304, ovest M.N. 304 e 1436; del M.N. 1453: nord M.N. 1231 e 1414, est M.N. 1731, 1608 e 312, sud M.N. 355; salvo altri e/o più precisi.

-----COMUNE DI RIESE PIO X-----

Catasto Terrenz:-----

-----Foglio 10-----

M.N. 60 snt. 2 ha 00.28,92 R.D.E. 26,9 R.A.E. 16,20-----

M.N. 61 snt. 2 ha 01.84,40 R.D.E. 171,42 R.A.E. 104,70-----

Totale ha 02.12,92 R.D.E. 197,93 R.A.E. 120,90-----

(sono ettari due, are dodici e centesimi novantadue).

Confine: nord R.N. 30 e 22, sud M.N. 65, 107, 47 e 35, ovest strada e M.N. 65; salvo altri e/o più precisi.

Resta inteso che la Banca potrà chiedere la risoluzione del presente contratto, senza necessità di giudizio o costituzione in mora, se si avverano, in qualunque momento, relativamente agli immobili costituiti in garanzia ipotecaria, difformità alla concessione edilizia e sue varianti, e quant'altra in contrasto con gli atti urbanistici.

Art. 24 Invia delle comunicazioni periodiche-----

Le comunicazioni periodiche saranno inviate al Cliente tramite il canale prescelto tra i seguenti: posta ordinaria, posta elettronica (anche certificata) o servizio di "Home Banking" via internet, se attivato.

Nei casi sono riportati i costi previsti per le diverse tecniche di comunicazione utilizzate.

Il Cliente avrà diritto di modificare in ogni momento la tecnica di comunicazione utilizzata, salvo che ciò sia incompatibile con la natura dell'operazione o del servizio.

Art. 25 Varie-----

Sono fatte salvo le disposizioni inderogabili del Codice del

Consenso, sono pure le disposizioni inderogabili previste in materia di cancellazione delle ipoteche, estinzione anticipata nei mutui immobiliari, estinzione nei contratti di finanziamento e possibilità degli artt. 40-bis, 120-bis e 120-quadro del TUB.

Le clausole del presente contratto e dei suoi allegati che sono in contrasto con queste disposizioni non producano effetto.

Al sensi dell'art. 4-bis del Decreto Legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 aprile 2007, n. 40, nessuna spesa sarà dovuta dal Cliente per la predisposizione, produzione, spedizione o altre spese comunque denominate, relative alle comunicazioni da cui agli artt. 40-bis, 120-bis e 120-quadro del TUB.

-----Legenda-----

AMMORTAMENTO: processo di restituzione graduale del mutuo, mediante il pagamento periodico di rate comprendenti, di norma, una quota capitale e una quota interesse.

CLIENTE AD DEBITO: i consumatori; le persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale; gli enti senza finalità di lucro; le imprese che occupano meno di 10 addetti e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di Euro.

CODICE DEL CONSUMO: Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modifiche o integrazioni.

CONSUMATORE: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.

EURIBOR (Euro Inter Bank Offered Rate): tasso medio a cui avvengono le transazioni finanziarie a breve termine in Euro tra le grandi banche europee (e estese da un comitato di direzione istituito dalla Federazione Bancaria Europea - FEB), il cui valore è pubblicato giornalmente sui principali quotidiani finanziari.

Ne esistono diversi, in funzione della durata della transazione.

INTERESSI DI MORSA: interessi applicabili in caso di ritardo nel pagamento della rata.

INTERESSI DI PREAMMORTAMENTO: interessi dovuti sulla somma nominale per il periodo che va dalla data della firma del contratto di mutuo alla data di scadenza della prima rata costituita come di una quota capitale.

IRS (Interest rate Swap) o EURIRS: tasso di riferimento applicato in sede interbancaria sulle operazioni a medio lungo termine in Euro, il cui valore è pubblicato giornalmente sui principali quotidiani finanziari.

Ne esistono diversi, in funzione della durata della transazione.

PLANO DI AMMORTAMENTO: piano di rimborso del mutuo con l'insieme delle rate mensili, calcolato al

Tasso definito in contratto;-----

PREANNUOVIAMENTO: periodo intercorrente dalla data di erogazione alla data di inizio dell'ammortamento, durante il quale le rate sono di soli interessi;-----

RICHIAMO: atto con cui il Cliente dichiara in forma scritta (es. lettera, fax, e-mail) un comportamento o un'omissione della Banca del cui è rimasto insoddisfatto;-----

SPESA: componente fissa espressa su base annua scalmata al parametro di riferimento applicabile;-----

TASSO ANNUO EFFETTIVO (TAEG) (TAEFF): indice di costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notariali;-----

TASSO DI INTERESSE NOMINALE ANNUO: rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse (quale compenso del capitale prestato) ed il capitale prestato;-----

-----**Segle e abbreviazioni**-----

ABF: Arbitro Bancario Finanziario;-----

ART.: articolo;-----

CEE: Banca Centrale Europea;-----

C.C. Codice Civile;-----

C.P.C. Codice di Procedura Civile;-----

CCS: Documento di Sintesi;-----

D.L.: Decreto Legge;-----

D.P.R.: Decreto del Presidente della Repubblica;-----

TUB: Testo Unico delle Leggi in materia bancaria e creditizia.

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge, il Cliente dichiara:-----
di NON rivestire la qualifica di "consumatore";-----
di non essersi avvalso del diritto all'alternativa precontrattuale;-----

Il Cliente dichiara una copia del presente contratto di mutuo gli è stata oggi consegnata;-----

Il Cliente è datore di ipoteca dichiara di approvare specificamente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341, comma 2° e 1342, comma 1, del codice civile, le seguenti condizioni:-----

Art. 1 Tasso di interesse;-----

Art. 4 Finalità del mutuo e imposta sostitutiva;-----

Art. 6 Obbligazioni del Cliente e risoluzione del contratto;-----

Art. 8 Estinzione anticipata;-----

Art. 10 Pagamenti;-----

Art. 11 Interessi di mora;-----

Art. 13 Ipoteca;-----

Art. 15 Assicurazione sugli immobili ipotecati;-----

Art. 16 Risoluzione di diritto e decadenza dal beneficio del termine;-----

Art. 17 Solidarietà e indivisibilità delle obbligazioni;-----

Art. 13 Legge applicabile - Elezione di domicilio e loro competenza,-----

Art. 13 Spese e tasse,-----

Art. 20 Modifica delle condizioni contrattuali ed economiche,-----
Art. 21 Procura - ricorso a sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie,-----

Al sensi e per gli effetti dell'art.13 del D.Lgs. n.196/03 i
comparenti, nelle loro qualità, dichiarano di essere
infornati del trattamento dei propri rispettivi dati personali e di essere a conoscenza dei diritti di cui all'art.7
della stessa D.Lgs.n.196/03.--

Io sottoscritto sospendo dalla lettura dell'allegato,-----

Richiesto lo Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto e
recitato da persona di mia fiducia ed in pieno di mio pugno e
da me letto ai componenti i quali lo dichiarano conforme alla
loro volontà e lo sottoscrivono qui di seguito ed a margine
dell'altro foglio come Notaio alle ore 11,40 (undici e qua-
ranta).-----

Il presente occupa diciannove pagine di cinque fogli.--

F.to Natale Fabio-----

F.to Gianal Mario-----

F.to Francesco Imparato Notaio (L.S.)-----

Imposto di bollo, registro, ipotecario e catastale assolto ai sensi del DPR 29 settembre 1973 n. 601 e successive modificazioni e integrazioni-----

N. 139.036 di Repertorio 11, 13.6.2014
N. 45.094 di Raccolta

Registrato con Modello Unico presso l'Agenzia delle Entrate di Montebelluna il 17 giugno 2014 al n. 3990 serie 1T

-----CONTRATTO DI FINANZIAMENTO "IPOTECARIO-FONDIARIO"-----
-----A IMPRESE N. 54 5070171-----

----- ai sensi dell'art. 38 e seguenti del -----
----- D.lgs. 1.9.1993 n. 385-----

-----REPUBBLICA ITALIANA-----

L'anno duemilquattordici, questo giorno di venerdì tredici del mese di giugno-----

In Asolo, nel mio studio sito in Via Magna n.2-----

Avanti a me dottor FRANCESCO IMPARATO, Notaio residente in Asolo ed iscritto nel Collegio dei Distretti Notarili di Treviso, sono presenti i signori-----

- SGARDOSSA GIANLUIGI, nato a Galliera Veneta (PD) il giorno 15 giugno 1959, il quale interviene al presente atto, nella sua veste di Quadro Direttivo di 4° livello, Consulente Imprese e legale rappresentante della società "BANCA POPOLARE DI VICENZA - Società Cooperativa per Azioni" con sede legale in Vicenza via Ego.Framarin n. 18, codice fiscale e numero d'iscrizione del Registro delle Imprese di Vicenza n. 00204010248, numero di iscrizione al REA di Vicenza 1956, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia, Capogruppo del Gruppo Bancario "Banca Popolare di Vicenza", iscritta al n. 1515 dell'Albo delle Banche, cod. ABI e Gruppo Bancario 1.5728.1, n.A159632 dell'Albo Società Cooperative (sez.Cooperative Diverse), autorizzata al presente atto in forma del potere condonitigli con atto di conferimento e revoca di procura speciali in data 23.12.2010 al n. 14541 di rep. della ditta Francesco Boschetti Notaio in Barbarano Vicentino, registrata a Vicenza 2 in data 23.12.2010 al n.1694 serie 10, che in copia conforme all'originale è stata allegata sub A) al contratto di mutuo in data 24.3.2011 al n.120.809 di mio rep. registrato a Montebelluna il 30.3.2011 al n. 2065 serie 1t iscritto a Treviso il 21.5.2011 al n. 10932/2294,-----

- CUNIAL ex. MARTIO, nato a Bassano del Grappa (VI) il giorno 28 settembre 1982, domiciliato per la presente operazione, ove in appresso, il quale interviene al presente atto, nella sua veste di Consigliere Delegato e legale rappresentante della società:-----

- "CUNIAL ANTONIO I.L.C.A. S.P.A." società per azioni con unico socio, con sede legale in Possagno Via Molinetto n. 80, capitale sociale di Euro 1.692.490,00- i.v., codice fiscale e numero d'iscrizione nel Registro delle Imprese di Treviso n. 02137420267, REA DV-100020, durata fino al 31.12.2050, a quest'atto autorizzato dal Verbale del Consiglio di Amministrazione in data 9.9.2014, di seguito brevemente denominata

ISCRITTO
Agenzia del Territorio
Ufficio provinciale di Treviso
Servizio Pubblicità
Immobiliare
il 17 giugno 2014
al n. 15386/2340

parte finanziata o parte mutuataria ed interviene inoltre al presente atto per prestare ipoteca a garanzia del buon fine del presente finanziamento, di seguito brevemente denominata detritrice di ipoteca, la quale è merito legale rappresentante di:

- che la parte finanziata non rientra nella categoria delle micro imprese.

Detti Signori, della cui identità personale e piena capacità di agire, qualità e poteri lo Notaio sono certo.

-----P r o m e s s o-----

- che la parte finanziata, come sopra rappresentato, ha richiesto alla Banca un finanziamento per sopporre al fabbisogno finanziario derivante dalla realizzazione del programmi aziendali;

- che la Banca, in conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo 1° Settembre 1993 n.385, (di seguito per brevità indicato con "Testo Unico"), esaminata la documentazione esibita dalla parte finanziata, ha deliberato la concessione alla parte finanziata stesso di un finanziamento di Euro 1.100.000,00 (millesimettomila virgola zero zero).

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e si stipula quanto segue:

-----ARTICOLO 1 - (Importo e durata)-----

La Banca concede alla parte finanziata, che accetta quale unica beneficiaria, un finanziamento fondiario, ex artt.38 e seguenti del Testo Unico, di Euro 1.100.000,00 (millesimettomila virgola zero zero) da rimborsarsi entro il termine del 30 (giugno) 2020 (due milavestidue) con le modalità e al tasso indicati al successivo art.2, salva la facoltà della Banca di consentire, previa richiesta scritta della parte Mutuataria, dilazione del termine predetto.

---ARTICOLO 2 - (Normativa e approvazione clausole onerose)---

Il presente finanziamento viene concesso sotto l'osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano le operazioni di credito della specie ed è regolato, oltre che dalle clausole specificate nei successivi articoli, dai patti e dalle condizioni risultanti dal "Capitolato delle Condizioni Generali" che, si allega, firmato dalle Parti Contraenti e ce me Notaio, sotto la lettera A) al presente atto, affinché ne formi parte integrante e sostanziale, nonché dall'allegato "Documento di Sintesi" contenente le condizioni economiche di cui al successivo art.3bis.

Il detto "Documento di Sintesi" viene allegato sub B) al presente atto, affinché ne formi parte integrante e sostanziale.

I comparenti al presente contratto dichiarano di ben conoscere il summenzionato e qui allegato "Capitolato delle Condizioni Generali" per averne avuto in precedenza testuale comunicazione della Banca, dichiarano altresì di accettarlo integralmente.

Spett.le
Parti
MTS

Inoltre i comparanti al presente contratto approvano espressamente agli effetti degli articoli 1341 - 2° comma - e 1342 C.C., le seguenti clausole contenute nel Contratto e nell'allegato Capitolato delle Condizioni Generali:

Articolo 3 (Modalità di rimborso, Tasso di interesse, Tasso minimo di rimborso, Tasso Annuo Effettivo Globale TAEG) con particolare riguardo all'applicazione del tasso minimo di rimborso;

Articolo 3/218 (Documento di sintesi e Variazione unilaterale delle condizioni economiche - modifiche al contratto) con particolare riguardo alla Variazione delle condizioni economiche.

Articolo 7 (Spese, regime e oneri fiscali);

Lettera A (Condizioni per l'erogazione del finanziamento);

Lettera C (Obblighi della parte mutuataria e agli eventuali dettori di ipoteca e fidejussori);

Lettera D (Disciplina delle garanzie - fidejussione);

Lettera E (Iscrizione e pagamento anticipato);

Lettera F (Imputazione dei pagamenti);

Lettera G (Inalienabilità degli obblighi della parte finanziata ed interessi di mora);

Lettera H (Decadenza dal beneficio del termine e clausola risolutiva espressa);

Lettera I (Conseguenze della decadenza dal beneficio del termine e della risoluzione del contratto);

Lettera M (Spese, commissioni ed oneri);

Lettera N (Requisiti ed oneri fiscali);

Lettera O - punti 3, 3 e 4 (foro competente);

Lettera P (Elezioni di domicilio);

Lettera Q (Cessione del credito);

Lettera R (Accollo).

Sono fatte salve le disposizioni inderogabili delle leggi vigenti ed in particolare le disposizioni inderogabili del D.Lgs.206/2005 (Codice del Consumo) ove applicabili, del D.L. 141/2010 e del D.Lgs. 118/2010, Testo unico e loro successive modifiche e integrazioni; non producono effetto, pertanto, le clausole del presente contratto o voci di spesa e relativi allegati, che possano essere ritenute in contrasto con le suddette discipline.

ARTICOLO 3 - (Modalità di rimborso, tasso di interesse, tasso ---minimo di rimborso, Tasso Annuo Effettivo Globale TAEG)---

1. La parte finanziata si obbliga a rimborsare il finanziamento erogato mediante il pagamento n. 14 (quattordici) rate semestrali posticipate di Euro 95.727,02 (novantacinquemilasettecentoventisette virgola zero due), ciascuna comprendente gli interessi e la parte di capitale necessaria per il graduale rimborso del finanziamento, scadenti la prima il 31 (trentuno) dicembre 2015 (dodici) e l'ultima il 30 giugno 2022 (dodici).

Ogni qual volta il tasso di interesse venisse modificato per effetto dell'applicazione del parametro di indicizzazione più

avanti indicato, sulla base del periodo capitale e scadere verrà ricalcolato l'importo delle rate di ammortamento del finanziamento, ferme restando le scadenze originariamente previste.

Nel periodo di preammortamento, intercorrente fra la data delle singole erogazioni e la data di inizio del periodo di ammortamento (punti luglio 2015 (due miliaquindici)), la parte finanziata si obbliga a versare alla Banca le rate di soli interessi, calcolate al tasso di interesse convenuto nel presente contratto e secondo la periodicità prevista per il periodo di ammortamento.

Il tasso di interesse, applicato in via partecipata con la periodicità prevista per il rimborso del finanziamento, viene fissato fino alla data del 30 (trenta) giugno 2014 (due milaquattordici) (data di fine trimestre solare) nella misura del 4% (sei per cento) nominale annuo.

Successivamente, il tasso di interesse sarà sottoposto a revisione semestrale con decorrenza il gennaio e il luglio di ogni anno sulla base della quotazione, aumentata di 0,10 (zero virgola dieci) punti e moltiplicata per il coefficiente 365/360, dell'"EURIBOR" (Euro InterBank Offered Rate) nominale annuo sull'"Euro sei mesi lettera" rilevata sul circuito Reuters (oppure pubblicata su "Il Sole - 24 Ore" in caso non fosse disponibile o rilevabile la quotazione del circuito Reuters) rispettivamente per valuta 15 dicembre e la giugno.

Qualora la data valuta cada in un giorno festivo, si prenderà come riferimento quella del primo giorno lavorativo successivo.

Nel caso in cui, per cause indipendenti dalla volontà della Banca, non fosse più possibile determinare o rilevare la suddetta quotazione, la Banca è, fin d'ora, autorizzata ad applicare l'indice che, sulla base di provvedimenti legislativi emanati dalle Autorità Monetarie nazionali o comunitarie, sarà determinato in sostituzione di detto indice contrattuale.

In mancanza di sostituzione da parte delle Autorità competenti, la Banca individuerà in buona fede un parametro alternativo seguendo ragionevolmente le indicazioni desumibili dal mercato; in questo caso si conviene che il nuovo tasso indicizzato dovrà essere equivalente, dal punto di vista economico-finanziario, al parametro cessato.

In ogni caso il tasso di interesse non subirà modifiche alcuna qualora si verifichi una diminuzione dello stesso pari ed inferiore a 0,10 (zero virgola dieci) punti rispetto a quello applicato nel periodo immediatamente precedente.

Tasso di interesse: il suddetto tasso EURIBOR in ragione d'anno, arrotondato su cinque centesimi superiori e alla data odierna pari allo 0,104 (zero virgola cinquanta per cento), sarà ammortato sino alla data del 30 (trenta) giugno 2015 (due milaquindici) di 0,50 (cinque virgola cinquanta) punti annui di spread e alla data dell'1 (uno) luglio 2015 (due milaquindi-

ci) di 5 (cinque) punti annui di spread.-----
Tasso minimo di rimborso: la parte finanziata accetta che il tasso applicato al presente finanziamento non sia mai inferiore al 4,00% (quattro virgola zero zero per cento) (tasso minimo, cosiddetto "floor"), anche nell'ipotesi in cui, per effetto delle variazioni di mercato del valore dell'indice Euribor, quest'ultimo aumentato dello 0,10 (zero virgola dieci), come supra rilevato e maggiorato dello spread, risultasse inferiore al predetto tasso minimo.-----

Gli interessi saranno calcolati sulla base dei giorni di calendario commerciale con divisore 360.-----

Il Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) è pari al 6% (sei per cento) calcolato conformemente alla disciplina in materia di credito al consumo come prescritto dalla Normativa sulla Trasparenza Bancaria.-----

**--ARTICOLO 3 BIS - (Documento di sintesi, variazione delle -----
-----condizioni economiche - modifiche al contratto)-----**

La parte finanziata dichiara:-----

- di aver presa preventiva visione del Documento di Sintesi previsto dalla Normativa sulla Trasparenza Bancaria (D.lgs. 385/93 e Istruzioni di Vigilanza di Banca d'Italia del 15.2.2010) nonché a disposizione della Banca allegato sul B) al presente atto che contiene anche le altre condizioni economiche applicate al presente contratto, oltre a quelle sopra indicate:-----

- di accettare - con la sottoscrizione del presente atto tutte le condizioni economiche riportate nel predetto Documento di sintesi.-----

Con riferimento alla possibilità di variare unilateralmente le condizioni, l'art. 118 del D.lgs. 385/93 prevede che:-----

nei contratti a tempo indeterminato può essere convenuto, con clausola approvata specificamente dal cliente, la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto qualora sussista un giustificato motivo; -----

- negli altri contratti di durata la facoltà di modifica unilaterale può essere convenuta esclusivamente per le clausole non aventi ad oggetto i tassi di interesse, sempre che sussista un giustificato motivo;-----

- se il cliente non è un consumatore né una microimpresa come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, nei contratti di durata diversi da quelli a tempo indeterminato possono essere inserite clausole, espressamente approvate dal cliente, che prevedono la possibilità di modificare i tassi di interesse al verificarsi di specifici eventi e condizioni, predeterminati nel contratto, peraltro non previsti nel presente atto.-----

La comunicazione di variazione dovrà contenere in modo evidenziato la formula: «Proposta di modifica unilaterale del contratto», con preavviso minimo di due mesi, in forma scritta o

mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dalla parte finanziata stessa.

La modifica si intende approvata ove la parte finanziata non receda, senza spese, dal contratto entro la data prevista nella comunicazione per l'applicazione della variazione medesima. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, la parte finanziata ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se sfavorevoli per la parte finanziata.

La parte finanziata approva specificatamente - ai sensi dell'art. 118 comma primo del Testo Unico - tutta la disposizione che precede relativa alle variazioni condizioni.

La comunicazione di modifica unilaterale delle condizioni è gratuita indipendentemente dagli strumenti di comunicazione impiegati dalla Banca.

Resta salva la possibilità della "Banca" o della parte finanziata riconosciuta dalla legge di perseguire la variazione delle condizioni del contratto, mediante scrittura privata anche non autenticata nel caso in cui la parte finanziata sia "consumatore" o "micro-impresa" e senza spese, contenente la rinegoziazione delle condizioni.

Alla rinegoziazione non si applica l'art. 118 T.U. in quanto la stessa non comporta variazione unilaterale a cura della Banca ma deriva dall'accordo tra le parti.

Fermo restando quanto sopra indicato per le variazioni alle condizioni economiche, qualsiasi modificazione al presente atto richiesta dalla parte finanziata e accettata dalla Banca, deve risultare da atto sottoscritto dalla parte finanziata stessa, e se ritenuto necessario dalla Banca, anche dagli eventuali datori di ipoteca e fidejussori intervenuti.

ARTICOLA 4 - (Modalità e tempi di erogazione)

La Banca potrà erogare l'importo del finanziamento, anche in più soluzioni se concordato con la Banca, entro il termine del 30 (trenta) giorni 2015 (due-mila-quin-dici), salvo eventuali proroghe concesse dalla Banca stessa, purché nel quadro delle finalità precisate nelle premesse del presente contratto e previa verifica delle condizioni di cui alla "Lettera A" dell'Allegato Capitolato e, se richiesto dalla Banca, contro rilascio di quietanze.

In osservanza agli accordi tra le Parti, la parte mutuataria dichiara di ricevere contestualmente alla stipula del presente atto la somma di Euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero). Pertanto, la parte mutuataria rilascia fir d'ora ampia e liberatoria quietanza della somma erogata con la sottoscrizione del presente contratto.

ARTICOLA 5 (Ipoteca)

La parte finanziata e detrice di ipoteca, costituisce, a favore della Banca, per la quale accetta il suo rappresentante con

Handwritten signatures and notes on the left margin, including a large signature that appears to be 'M.M.B.' and another signature above it.

me costituito nel presente contratto, in forza degli artt. 138 e seguenti del Testo Unico, ipoteca di primo per la complessiva somma di Euro 2.200.000,00 (due milioni duecentomila e virgola zero zero) sugli immobili in appresso descritti, con le accessori ed i miglioramenti, senza eccezione alcuna, e tutte le pertinenze, inclusi gli impianti oggi esistenti o che possano in seguito esservi introdotti, nonché sulle nuove costruzioni che venissero eseguite, a garanzia del puntuale ed esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto e allegato Capitolato delle Condizioni generali e comunque della restituzione delle somme e qualsiasi titolo dovute per capitale, per interessi (contrattuali e di mora), per commissioni ed eventuali maggiorazioni per spese, competenze ed oneri giudiziali ed extragiudiziali, sia ripetibili che irripetibili, anche se per legge posta a carico della Banca e che la stessa dovesse sostenere per la conservazione ed il realizzo del proprio credito e delle garanzie che lo assistono, e per ogni imposta e tassa.

La somma iscritta si intende comoposta di diritto a norma del 3° comma dell'art. 39 del Testo Unico, fino a concorrenza dell'importo effettivamente dovuto per effetto della clausola di indicizzazione indicato al precedente articolo 3.

-----DESCRIZIONE DEGLI IMMOBILI-----

Ditta intestata:

- "CONIAL ANTONIO I.L.C.A. S.P.A." società per azioni con unico socio, con sede legale in Possagno Via Molinetto n. 80, --- M.N. 1569 E.U. di Ha 02.39.76 del foglio 10 del C.T., del Comune di Possagno, con convalzeretto fabbricato così identificato:

-----COMUNE DI POSSAGNO-----

Catasto Fabbricati:

-----Foglio 10-----

M.N. 1569 sub 3 Via Molinetto (S. T.)-----
Cat. D/1 R.C.E. 19.390,00,-----

locale di deposito non corte esclusiva.

Confine in senso N.E.S.O.: M.N. 20, 22, 1163, 25, 913, 1675, 1676, 1678, 1677, 1606, strada, M.N. 110, 1567, 1668, 110, 1699, 1688, 1637, 1634, 1639, 1405, 1367, 313, 21 e 1611; salvo altri c/o più precisi.

Unità immobiliare identificata nell'ambasciamento presentato in data 20.12.2007 al n. TV0547717 di prot. seguita da variazione toponomastica presentata all'Agenzia del Territorio in data 14.3.2014 al n. TV0600017 di prot.

Si precisa che il M.N. 1569 E.U. di Ha. 2.33.15 deriva dall'unificazione dei M.N. 30 di Are 42.50, M.N. 686 di Are 14.45, M.N. 725 di Are 7.22, M.N. 937 di Are 24.60, M.N. 976 di Are 6.18, 1135 di Are 10.75, M.N.1399 di Are 12.99, M.N. 1402 di Are 11.28, M.N. 1407 di Ha. 1.34.83 e M.N. 1409 di Are 13.85 effettuato con tipo mappale presentato in data 19.3.2002 e registrato al n. 96299 di prot. e successivamente frazionato

con tipo in data 3.10.2007 al n. TV0428142, già introdotto nei registri partitari, e attualmente la superficie risulta essere di Ha. 02.73.76.-----

-----COMUNE DI FOSSAGNO-----

Catosta Terreni:-----

-----Foglio 10-----

M.N. 1676 (ex 187D)-----

prato 20 Ha 00.00.30 R.D.E. 0,17 R.A.E. 0,09-----

M.N. 1678 (ex 197B)

nom.urb.27 Ha 00.00.41 R.D.E. 0,25 R.A.E. 0,14-----

Totale Ha 00.00.71 R.D.E. 0,37 R.A.E. 0,23-----

(sono centiare settantuno).-----

Confini in senso N-E-S-O., M.N.1569, 1675, 1677, 1669, salvo altri e/o più precisi.-----

La parte finanziata e datrice di ipoteca accconsente che a richiesta di chiunque venga iscritta ipoteca (od il suo eventuale rinnovo) sui beni sopra descritti, per la somma innanzi indicata, a favore della Banca e con esecore del Conservatore dei Registri Immobiliari, da ogni responsabilità al riguardo, nonché si obbliga a prestarsi per l'esecuzione di qualsiasi formalità ipotecaria, che anche in avvenire si rendesse necessaria in relazione ai beni ipotecati.-----

Inoltre la parte finanziata e datrice di ipoteca garantisce la completa regolarità dell'immobile sopra descritto di sensi e per gli effetti della normativa vigente in materia di Edilizia ed Urbanistica, nonché la piena ed esclusiva proprietà, anche ai sensi della legge 19.1.1975 n. 131, e l'assoluta libertà dei beni costituiti in ipoteca da altre ipoteche, trascrizioni pregiudizievoli, oneri, servizi e privilegi, anche per imposte o oneri urbanistici di qualsiasi genere (inclusi quelli di piano regolatore o della stessa natura), e da ogni altro peso, onere o vincolo di qualsiasi natura ad eccezione di-----

- pieno di recupero di cui all'atto di convenzione in data 19.7.2006 al n. 115827 di mio rep., registrato a Montebelluna in data 4.8.2006 al n. 1237 Serie 1, trascritto in cata 19.8.2006 al no. 42668/24398.-----

Agli effetti dell'iscrizione ipotecaria, ai sensi del 1° comma dell'art. 39 del Testo Unico, la Banca elogie domicilio presso la propria sede legale.-----

-----ARTICOLO 6 (Spese, regime e oneri fiscali)-----

Tutte le spese relative al finanziamento, comprese quelle notariali, nonché gli oneri di qualsiasi natura, presenti e futuri, inerenti e conseguenti al finanziamento indicati nel presente contratto e che si rendessero comunque necessari sono a carico della parte finanziata.-----

Ai fini fiscali la Banca (e in quanto occorre la Parte Finanziata), dichiara di voler assoggettare il presente finanziamento, in luogo dell'applicazione delle imposte di registro, di bollo e ipotecaria in misura ordinaria, all'imposta sostitutiva di cui all'art. 17 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601,-----

così come modificato dall'art. 12 del D.L. 20/12/2013 n. 149, esercitando espressamente la relativa opzione, in conformità degli artt. 15 e 16 del citato D.P.R. 601/1973.-----

L'imposta sostitutiva di cui all'art. 15 e seguenti del D.P.R. 601/73 e qualsiasi altro onere dipendente da tasse, imposte e gravami di qualsiasi natura, diretti o indiretti, presenti e futuri, che potessero comunque colpire la Banca in occasione o in dipendenza del finanziamento concesso se ciò sia in seguito a diversa interpretazione delle norme vigenti in materia, sia in seguito a successivi provvedimenti che dovessero disciplinare diversamente la materia stessa, saranno corrisposti dalla Banca che si ravvorrà per l'intero importo sulla parte finanziata addebitando il conto corrente della medesima.-----

-----ARTICOLO 7 (Privacy)-----

Al sensi e per gli effetti dell'art.13 del D.lgs. n.196/03 i comparenti, nelle sopra citate qualifiche, dichiarano di essere informati del trattamento dei propri rispettivi dati personali e di essere a conoscenza dei diritti di cui all'art.7 dello stesso D.lgs.n.196/96.-----

Le parti si dispensano dalla lettura degli allegati.-----

Richiesto lo Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto a macchina da persona di mia fiducia, e in parte di mio pugno e da me letto ai comparenti a quali lo dichiarano conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono qui di seguito ed a margine degli altri fogli con me Notaio alle ore


14,30 (quattordici).

Lo scritto occupa nove pagine di tre fogli.-----

Agatone Quilici

[Signature]

[Signature]





Allegato "A" al rep. n. 139.036 Notaio FRANCESCO IXPARATO

**CAPITOLATO DELLE CONDIZIONI GENERALI
PER I FINANZIAMENTI E I SERVIZI ACCESSORI DELLA BANCA POPOLARE DI VICENZA SPA**

Nota bene: qualunque riferimento nel testo del presente Capitolato:

- alla "Parte Finanziata" è da intendersi riferito alle "Parti Mutuataria" se il contratto sul ed riferisce il presente Capitolato ha così denominato le Parti;
- al "Contratto" è da intendersi comprensivo anche all'allegato Documento di Sintesi che ne riporta le condizioni economiche applicabili e che ne forma parte integrante e sostanziale.

Lettera A (Condizioni per l'erogazione del finanziamento)

1. Qualunque erogazione potrà aver luogo solo a condizione che non risultino circostanze soggettive ed oggettive di qualsiasi natura ritenute pregiudizievoli per la Banca stessa.
2. L'erogazione è invece subordinata:
 - a- alla dimostrazione dell'avvenuta formale di pubblicazione della garanzia reale;
 - b- alla attestazione che la situazione di proprietà, di libertà e di disponibilità, relativa ai beni oggetto della garanzia corrisponde a quella dichiarata nel presente atto;
 - c- alla consegna di una copia esecutiva alla Banca del presente contratto di finanziamento (di seguito il "Contratto");
 - d- alla prova che la Parte Finanziata e/o gli eventuali Detentori di Ipoteca e Fidejussori sono regolarmente intervenuti al presente atto e sono nel pieno e libero godimento dei propri diritti trascorsi almeno 10 giorni successivi alla data di pubblicazione della formalità di cui alla precedente lettera a);
 - e- al perfezionamento ed alla regolare acquisizione delle garanzie ed al rispetto degli impegni indicati nel Contratto stipulato con la Parte Finanziata e/o gli eventuali Detentori di Ipoteca e Fidejussori, secondo quanto tra le parti convenuto e con le modalità ritenute necessarie e comunicate dalla Banca;
 - f- al mancato verificarsi di fatti negativi in merito alla condizione patrimoniale, economica, finanziaria, giuridica ed amministrativa della Parte Finanziata e/o degli eventuali Detentori di Ipoteca e Fidejussori, tali da poter pregiudicare la posizione della Banca derivante dal Contratto;
 - g- nel caso in cui il Contratto preveda la determinazione dello scopo cui il finanziamento è destinato, alla dimostrazione dell'avvenuta regolare realizzazione dei programmi aziendali citati nella premessa del Contratto, secondo le modalità richieste dalla Banca;
 - h- all'adempimento ad opera della Parte Finanziata e/o degli eventuali Detentori di Ipoteca e Fidejussori degli obblighi assunti con il Contratto, pregiudiziali all'erogazione, singole o in più tranches;
 - i- alla inesistenza di restrizioni o vincoli all'esercizio del credito imposti dalle autorità monetarie.
3. Qualora la Parte Finanziata, per qualsiasi motivo, non metta in grado la Banca di erogare integralmente o parzialmente il finanziamento nei termini contrattuali, la Banca medesima potrà ritenere risolto il Contratto, secondo le modalità previste alla successiva "Lettera H" del presente Capitolato. Qualora il Contratto non venga risolto, la Banca si riserva la facoltà di consolidare (cioè non procedere ad ulteriori erogazioni oltre a quelle parziali già avvenute) o ridurre il finanziamento, dandone comunicazione alla Parte Finanziata.

Lettera B (Obblighi per l'erogazione del finanziamento a debiti accessori)

1. L'erogazione del finanziamento potrà avvenire, qualora il Contratto preveda la determinazione dello scopo cui il finanziamento è destinato, nel corso di realizzazione del programma degli investimenti, in base allo stato di avanzamento dei lavori, secondo quanto tra le parti convenuto. L'eccitamento dello stato di realizzazione del programma degli investimenti sarà di esclusiva competenza della Banca, che si riserva sulla Parte Finanziata per le eventuali spese sostenute.
 2. La Parte Finanziata autorizza fin d'ora la Banca ad effettuare l'erogazione del finanziamento mediante accredito sul conto corrente intestato alla Parte Finanziata stessa, ed accesa presso uno degli sportelli della Banca medesima. La Parte Finanziata autorizza altresì la Banca ad addebitare su detto conto corrente, se del caso anche operando una corrispondente trattativa sull'importo erogando in base al Contratto:
 - al momento dell'accredito della somma:
 - a- l'onore tributario gravante sul finanziamento, qualora previsto;
 - b- le commissioni di istruttoria e le spese dell'eventuale pratica tecnica, così come previste alla successiva "Lettera H";
 - c- ogni eventuale commissione, spesa e onere accessorio derivante dal Contratto;
 - successivamente:
 - a- le rate di rimborso del finanziamento per capitale e/o di interessi;
 - b- ogni eventuale commissione, spesa e onere accessorio derivante dal Contratto.
- La Parte Finanziata dispensa la Banca dal rilasciare quietanze in occasione degli addebiti di cui sopra.

Lettera C (Obblighi della Parte Finanziata e degli eventuali Detentori di Ipoteca e Fidejussori)

1. La Parte Finanziata ed i Garanti si obbligano per tutta la durata del finanziamento e fino alla totale estinzione dello stesso a quanto di seguito indicato:
 - a- a dare immediata comunicazione alla Banca, mediante lettera raccomandata, di ogni mutamento ed evento di carattere tecnico, amministrativo e giuridico nonché di ogni altro evento comunque pregiudizievole, determinativo



- o motivato da fatto proprio o di terzi, che possa, in un modo qualsiasi, modificare l'attuale consistenza patrimoniale della Parte Finanziaria o degli eventuali Datore di Ipoteca e Fidejussori, quali ad esempio:
 - l'adozione di un determinato regime patrimoniale di famiglia, la stipulazione di convenzioni di matrimonio o la verificarsi di eventi che determinino lo scioglimento della comunione legale e convenzionale;
 - nel caso di Parte Finanziaria o Datore di Ipoteca e Fidejussori diversi da persona fisica, l'obbligo di dare immediata comunicazione, a titolo esemplificativo, susseguite qualora si verifichi una delle seguenti situazioni: convocazione di un'assemblea con all'ordine del giorno una deliberazione che può dar luogo ad una causa di recesso; il recesso del Socio, la costituzione di patrimoni dedicati o destinati (solo per lo SpA); l'arrivo di un'azione individuale di responsabilità nei confronti dell'amministratore o degli amministratori;
 - b) ad assicurare - per tutta la durata del mutuo- l'immobile concesso in ipoteca, con Compagnie assicurative a propria scelta, nei seguenti modi:
 - se la polizza assicurativa scelta dalla Parte Finanziaria non è distribuita dalla Banca, l'assicurazione deve contenere l'appendice di vincolo a favore della Banca medesima;
 - se la polizza assicurativa scelta dalla Parte Finanziaria è distribuita dalla Banca, l'assicurazione non deve contenere l'appendice di vincolo a favore della Banca medesima, nel rispetto delle normative in materia;
- nell'uno o nell'altro caso, la Parte Finanziaria prende atto che la copertura deve garantire come minimo l'immobile concesso in ipoteca per un valore non inferiore al costo di ripristino dell'immobile (dicesi valore a nuovo), contro l'incendio e lo scoppio; la Parte Finanziaria deve consegnare alla Banca copia della polizza;
- c) a pagare con regolarità i premi dell'assicurazione di cui alla lettera precedente, autorizzando la Banca a sostituirli nel pagamento dei premi non soddisfatti, con impegno al rimborso delle somme a tale scopo pagate dalla Banca unitamente agli eventuali relativi interessi;
 - d) a mantenere nel miglior stato di efficienza i beni eventualmente costituiti in garanzia e a dare immediata notizia alla Banca degli eventuali sinistri che dovessero colpire i beni precitati;
 - e) a consentire alla Banca o, nel caso di finanziamenti agevolati, agli Enti concedenti agevolazioni, di effettuare o far effettuare da persone di fiducia ogni indagine ed ispezione tecnica, amministrativa, patrimoniale e finanziaria di qualsiasi genere, e fornire a proprie spese tutti i documenti ed informazioni che venissero richiesti ed a far pervenire tempestivamente, entro 3 settimane dalla relativa approvazione, i bilanci annuali e le relative relazioni;
 - f) a non alienare, affittare, ipotecare o vincolare i beni costituiti in garanzia e comunque a non distogliere dall'uso previsto per tutta la durata del finanziamento senza averne data preventiva comunicazione scritta alla Banca e, nel caso di finanziamenti agevolati, preventiva autorizzazione dei soli Enti concedenti le agevolazioni;
 - g) a provvedere puntualmente al pagamento delle tasse, imposte, canoni, tributi e contributi in genere dovuti allo Stato o ad altri Enti e gravanti sui beni concessi in garanzia e giustificarne, a richiesta, il regolare soddisfacimento di qualsiasi imposta o tassa che possa direttamente o indirettamente avere relazione con il contratto di finanziamento e a non fare cosa alcuna che possa menomare il valore degli immobili ipotecati;
 - h) a destinare il finanziamento agli scopi per i quali lo stesso è stato concesso, come eventualmente precisati nel Contratto;
 - i) ad informare preventivamente la Banca di eventuali nuovi finanziamenti a medio/lungo termine richiesti ad altri Istituti ed Enti;
 - l) a stipulare gli eventuali atti o patti aggiuntivi, ed eseguire ogni formalità richiesta dalla Banca, che si rendessero necessari od opportuni in relazione all'operazione di finanziamento per la ricognizione, migliore identificazione o accertamento dei beni costituiti in garanzia, sia a conferma delle garanzie reali convenute, sia a rettifica di errori od omissioni; la Parte Finanziaria autorizza fin d'ora i conseguenti annotamenti, trascrizioni, iscrizioni, intenzioni;
 - m) ad applicare nei confronti dell'eventuale personale dipendente, ai sensi della vigente normativa e contrattazione collettiva ed in particolare dell'articolo 36 della legge 20 Maggio 1970 n. 300, condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona, nonché a rispettare qualsiasi altra normativa in materia di collocamento, sicurezza e salute dei lavoratori, sicurezza dell'ambiente di lavoro, termini di assunzione, ed in generale in materia di lavoro subordinato;
 - n) a compiere ogni atto ritenuto dalla Banca necessario od utile per l'attuazione e la conservazione delle garanzie a valore sul Contratto a favore della Banca stessa;
 - o) ad adottare, a norma della legislazione vigente, i necessari accorgimenti tecnici atti ad eliminare ogni forma di inquinamento nell'ambiente naturale conseguente all'esercizio dell'attività industriale svolta negli stabilimenti eserciti o posseduti;
 - p) a tenere aperto un rapporto di conto corrente sul quale la Banca è autorizzata ad addebitare tempo per tempo le rate del mutuo stesso e comunque le eventuali somme dovute ai sensi del presente contratto, impegnandosi fin d'ora a costituire allo scopo adeguata disponibilità, in previsione delle possibilità per la Parte Finanziaria di trasferire ad altra banca il conto di regolamento del presente finanziamento, la Parte Finanziaria stessa si impegna ora per allora a continuare a costituire sempre per tempo la provvista necessaria per il pagamento regolare delle rate del finanziamento. Resta fermo il rispetto di quanto previsto in termini di conoscenza dall'art. 21 del Dlgs 206/2005 ("Codice del consumo"): se applicabile alla Parte Finanziaria.
2. La Banca ha la facoltà di eseguire in qualsiasi momento ogni verifica e controllo in merito agli adempimenti riportati nel presente articolo.
 3. Tutta la documentazione prodotta e da produrre - a spese della Parte Finanziaria - e conosciuta dalla domanda di finanziamento, resterà, fino alla totale estinzione del finanziamento stesso, presso la Banca, alla quale rimarrà definitivamente acquisita nel caso che essa si renda aggiudicataria degli immobili concessi in garanzia e seguita di procedura esecutiva o fallimentare.

Lettera D (Distinta dalle precedenti - Fidejussione)

Le garanzie sono disciplinate dalle disposizioni seguenti:



7. I Garanti prendono atto che la garanzia da loro prestata si estende a tutto quanto dovuto dalla Parte Finanziata per capitale, interessi anche di mora ed ogni altro onere accessorio, nonché per ogni spesa anche se di carattere giudiziario ed ogni onere tributario, sino all'importo massimo derivante dal Contratto, del quale dichiarano di avere piena ed esatta conoscenza.
8. Tutte le obbligazioni sono assunte dalla Parte Finanziata per sé e dai Garanti tra loro in via solidale ed indivisibile e con vincolo di solidarietà ed indivisibilità tra i loro eredi, eredi e successori a qualsiasi titolo.
9. Ciascuna delle garanzie contrattualmente acquisite ha pieno effetto indipendentemente dalle altre garanzie esistenti e che in seguito potessero essere prestare.
10. I Datori di ipoteca dichiarano di rinunciare alle cause di estinzione dell'ipoteca previste dall'articolo 2869 c.c.
11. I Garanti rinunciano ad opporre le eccezioni spettanti alla Parte Finanziata relative alla validità ed all'efficacia delle obbligazioni sorgenti dal Contratto in capo alla Parte Finanziata stessa e si obbligano a pagare immediatamente alla Banca a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione della Parte Finanziata, quanto dovuto in dipendenza del finanziamento nel caso che quest'ultima mancasse o soltanto ritardasse nell'adempimento preciso anche di uno solo degli obblighi contrattualmente assunti.
12. I Garanti rispondono per l'intero ammontare del debito garantito anche se l'obbligazione di cui è stata stata estinta o abbia subito modificazioni per qualsiasi causa, anche per remissione o per transazione da parte della Banca. I Garanti esprimono il loro accordo a eventuali modificazioni del piano di rimborso e rinunciano ad invocarvi di qualsiasi eccezione che possa loro competere in relazione ad eventuali modificazioni del patto contrattuale, ed in particolare per proroghe di pagamento, sospensioni temporanee del pagamento di rate, liberazioni, restrizioni o sostituzioni delle garanzie, accordate dalla Banca o rinegoziazioni delle condizioni contrattuali tra la Parte Finanziata e la Banca stessa, anche senza danno loro comunicazione.
13. Gli effetti dell'eventuale decadenza dal beneficio del termine o dalla risoluzione del Contratto si intendono automaticamente estesi ai Garanti.

La fidejussione è prestata, in via solidale ed indivisibile, a favore della Banca fino alla concorrenza degli importi massimi in comparsa convenuti, a garanzia del pieno, puntuale ed esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte dalla Parte Finanziata col presente Contratto e fino a completa estinzione della stessa, ed in particolare dell'obbligo di restituzione di ogni somma dovuta in dipendenza del contratto.

La fidejussione è regolata anche dalle seguenti clausole:

- a) La fidejussione verrà anche nei confronti di chi dovesse subentrare alla Banca in ipotesi di fusione o trasformazione della medesima, senza soluzione di continuità e con esclusione di ogni novazione.
- b) Il fidejussore s'impegna a rimborsare alla Banca:
 - tutto quanto dovuto dalla Parte Finanziata per capitale, interessi anche se moratori ed ogni altro accessorio, nonché per ogni spesa anche se di carattere giudiziario e per ogni onere tributario;
 - anche le obbligazioni derivanti da eventuali proroghe, variazioni o modificazioni della presente operazione, purché la concessione delle variazioni o modificazioni sia messa a conoscenza del fidejussore e questi manifesti la sua volontà a mantenere ferma la garanzia;
 - le somme che dalla Banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo;
 - le obbligazioni della Parte Finanziata anche nell'ipotesi in cui un terzo si eccoli il debitore della stessa e la Banca dichiara esplicitamente di liberare la Parte Finanziata ai sensi del 2° comma dell'art. 1273 cod. civ., nonché nell'ipotesi di cessazione del finanziamento garantito;
- c) Le obbligazioni derivanti dalla fidejussione sono solidali e indivisibili anche nei confronti dei successori o eredi causa e qualunque titolo.
- d) Il fidejussore può recedere dalla garanzia dandone comunicazione alla Banca con lettera raccomandata. La dichiarazione di recesso si reputa conosciuta dalla Banca solo quando la lettera giunga ai suoi uffici e sia trascorso il tempo ragionevolmente necessario per provvedere. Il fidejussore risponde e resta comunque impegnato per le obbligazioni della Parte Finanziata in essere al momento in cui la Banca ha preso conoscenza del recesso.
- e) Il fidejussore avrà cura di tenere al corrente delle condizioni patrimoniali della Parte Finanziata e, in particolare, di informarsi presso le stesse dello svolgimento dei suoi rapporti con la Banca. In ogni caso, è tenuta, a richiesta del fidejussore, a comunicargli, entro i limiti dell'importo dello stesso garantito, l'entità dell'esposizione complessiva della Parte Finanziata quale risultante alla Banca al momento della richiesta, nonché, previo ottenimento da parte del fidejussore del consenso scritto della Parte Finanziata stessa, ulteriori informazioni concernenti l'esposizione stessa.
- f) I diritti derivanti alla Banca dalla fidejussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso la Parte Finanziata, senza che essa sia tenuta ad eccedere la Parte Finanziata o il fidejussore medesimo o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1267 cod. civ., che si intende derogato.
- g) Il fidejussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione della Parte Finanziata, quanto dovuto per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio. In caso di suo ritardo nel pagamento, il fidejussore è tenuto a corrispondere alla Banca gli interessi moratori nella stessa misura ed alle stesse condizioni previste a carico della Parte Finanziata. L'eventuale decadenza della Parte Finanziata dal beneficio del termine si intendere automaticamente estesa al fidejussore. Il fidejussore riconosce alla Banca il diritto di stabilire a quali delle obbligazioni della Parte Finanziata debbono imputarsi i pagamenti da lui fatti.
- h) Nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalse, la fidejussione si intende fin d'ora estesa a garanzia dell'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate.
- i) Nessuna eccezione può essere opposta dal fidejussore riguardo al momento in cui la Banca esercita la sua facoltà di recedere dai rapporti con la Parte Finanziata.



- j) Il Fidejussore non può esercitare il diritto di regresso o di surroga che gli spetta nei confronti della Parte Finanziata, di coobbligati e di garanti ancorché co-fidejussori, sino e quando ogni ragione della Banca non sia stata interamente estinta.
- k) La fidejussione ha, comunque, pieno effetto per l'intero ammontare in essa previsto, come specificato alla precedente lettera b), indipendentemente da qualsiasi garanzia personale o reale, già esistente o che fosse in seguito prestata, anche da terzi, a favore della Banca nell'interesse della Parte Finanziata medesima. Quando vi sono più Fidejussori, ciascuno di essi risponde per l'intero ammontare del debito, anche se le garanzie sono state prestate con un unico atto e l'obbligazione di alcuno dei garanti è venuta a cessare o ha subito modificazioni, per qualsiasi causa e anche per remissione o transazione da parte della Banca.
- l) Il Fidejussore autorizza espressamente la Banca a segnalare la presente fidejussione, su richiesta, alle società di revisione incaricate dalla Parte Finanziata del controllo contabile e della certificazione dei suoi bilanci, nonché a Banche e ad Interbancario e/o Finanziarie.

Lettera E (Restituzione e pagamento anticipato)

1. La Parte Finanziata potrà rimborsare anticipatamente, in tutto o in parte, il finanziamento rispetto al termine convenuto, a condizione che:
 - a- la Parte Finanziata effettui il pagamento in corrispondenza di una delle scadenze di rimborso del finanziamento contrattualmente previste;
 - b- ne faccia richiesta scritta almeno 60 giorni prima di una delle scadenze di rate pattuite;
 - c- nel caso di utilizzo fondi agevolati o derivanti da appositi provvisti, vi sia la preventiva autorizzazione degli Enti o Istituti concedenti l'agevolazione o la provvista;
 - d- corrisponda alla Banca, ai sensi dell'art. 40, primo comma, T.U. leggi bancarie, unicamente -e senza alcun altro onere aggiuntivo- il compenso determinato nella misura percentuale indicata in Contratto dell'importo di capitale anticipatamente rimborsato, nei casi in cui è consentito dalla legge in quanto non rientranti nelle esenzioni di cui all'art. 120 ter D.lgs 385/1993 secondo l'esempio indicato di seguito, con riferimento ad ogni 1.000,00 euro di capitale rimborsato:

$$\text{"importo del capitale rimborsato anticipatamente"} \times \text{la percentuale} = \text{compenso onnicomprensivo} \rightarrow \text{"euro 1.000,00} \times 2\% = 20,00 \text{ euro"}$$
 Il compenso di cui sopra è dovuto altresì in tutti i casi di decadenza dal beneficio del termine, di risoluzione del Contratto o di apertura di procedure concorsuali nei confronti della Parte Finanziata e/o degli eventuali Datori di ipoteca e Fidejussori sull'importo del credito residuo della Banca calcolato al momento della decadenza, della risoluzione o dell'inizio della procedura.
2. Ogni restituzione parziale avrà, di norma, l'effetto di diminuire l'importo delle rate successive, fermo restando il numero di esse originariamente pattuite.
3. La Parte Finanziata e/o gli eventuali Datori di ipoteca e Fidejussori - se diversi da "Consumatori" - anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1200 c.c., rinunciano espressamente sin d'ora e richiedono la liberazione anche parziale delle garanzie reali e/o personali concesse a fronte del Contratto, e ciò tanto nel caso di estinzione parziale che totale del finanziamento concesso dalla Banca, sino a che sia trascorso un anno dalla data del versamento effettuato ad estinzione del finanziamento concesso alla Parte Finanziata. Resta in ogni caso fermo il rispetto dell'art. 40 bis del T.U. da parte della Banca. Trascorso un anno dalla data del versamento ad estinzione del finanziamento, la liberazione dell'ipoteca è concessa a condizioni che il soggetto che ha effettuato il predetto versamento non sia stato assoggettato - durante l'anno - a procedure concorsuali oppure, se lo è stato, la procedura sia estinta.
4. Nel caso di finanziamenti di natura fondiaria non al surplus quanto indicato al precedente punto 3., che vale la previsione di cui all'art. 38, 5° comma, del Decreto Legislativo 1° Settembre 1993 n. 385.

Lettera F (Imputazione dei versamenti)

Salva diversa determinazione della Banca, qualsiasi versamento effettuato dalla Parte Finanziata o da Terzi (anche Garanti) sarà imputato innanzitutto al rimborso di spese ed oneri, quindi al pagamento di accessori ed interessi (di mora e contrattuali) e, per il rimanente, in conto capitale. Nel caso in cui la Parte Finanziata sia rimasta inadempiente nel pagamento di più rate di capitale e/o di interessi, dipendenti da differenti finanziamenti, i pagamenti effettuati dalla Parte Finanziata e/o da Terzi (anche Garanti) potranno essere imputati a scelta della Banca, fermo restando quanto sopra convenuto, al debito scaduto più antico, e/o al debito scaduto maggiormente oneroso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1183 del codice civile.

Lettera G (Impignorabilità degli obblighi della Parte Finanziata ed interessi di mora)

La Parte Finanziata si obbliga a rimborsare alle date fissate le somme tutte dovute in dipendenza del finanziamento concesso e, in genere, ad adempiere agli obblighi assunti in forza del Contratto, anche nel caso in cui la stessa Parte Finanziata e/o gli eventuali Datori di ipoteca e Fidejussori sollecitassero contestazioni in via giudiziale o stragiudiziale. In caso di ritardo e mancato pagamento, l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata di rimborso del finanziamento o di qualsiasi altra somma dovuta in dipendenza del Contratto, produce -e parità della Parte Finanziata- interessi di mora calcolati al tasso contrattuale nominale annuo in vigore rispettivamente alla data di scadenza di ogni singola rata di rimborso scaduta e non pagata oppure alla data di richiesta del pagamento di qualsiasi altra somma, aumentato del giuri previsto nel Contratto, fatto salvo il rispetto del parametro fissato ai sensi della legge sull'usura qualora ricomprendesse la tipologia degli interessi di mora. Gli interessi di mora saranno pagati secondo i giorni di calendario civile, e decorreranno, senza bisogno di intimazione, dal giorno in cui avrebbe dovuto essere corrisposta una qualunque somma per capitale, interessi, accessori e spese fino al giorno di effettivo pagamento a carico della Parte Finanziata e a favore della Banca. Su detti interessi non è consentita la capitalizzazione periodica.



In ogni caso resta ferma la facoltà della Banca di avvalersi della clausola prevista alla "Lettera H" che segue in tema di risoluzione del Contratto.

Lettera H (Decadenza del beneficio del termine e clausole risolutive automatiche)

La Banca può esigere l'immediata restituzione della somma finanziata in forza del presente atto, comprensiva di capitale, interessi, oneri ed accessori verificandosi la decadenza del beneficio del termine ai sensi di legge qualora il debitore sia divenuto insolvente o abbia dimesso per fatto proprio le garanzie prestate o, più in generale, si verifichi uno degli eventi indicati agli articoli 1186 e 2743 del codice civile.

A titolo esemplificativo, il verificarsi nei confronti del Finanziato s/o degli eventuali Datore di Ipoteca e Fidejussori anche di uno solo degli eventi indicati comporta la decadenza del debitore dal beneficio del termine con gli effetti di cui alla successiva "Lettera F".

- l'apertura di procedure concorsuali, compresa l'amministrazione controllata, o di procedimenti conservativi o esecutivi, la richiesta di moratoria, l'elevazione di protesti cambiali, iscrizioni di ipoteche giudiziali o trascrizioni pregiudizionali;
- la documentazione prodotta e le comunicazioni fatte alla Banca risultino non veritiere;
- il prodursi di eventi tali da incidere negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria, tecnica, industriale ed economica della Parte Finanziata s/o degli eventuali Datore di Ipoteca e Fidejussori in modo tale da porre in pericolo il soddisfacimento delle ragioni di credito della Banca.

La Banca si riserva il diritto di dichiarare risolto il contratto di finanziamento ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1468 del codice civile in ognuna delle seguenti ipotesi:

- la mancata osservanza anche solo di uno degli obblighi espressamente previsti nel Contratto in capo alla Parte Finanziata, alcuni dei quali richiamati anche nel presente Capitolo, e di quelli di cui alla precedente "Lettera C" del "Capitolo";
- il verificarsi di irregolarità di natura urbanistica relativamente agli immobili sottostanti a garanzia del Contratto;
- il mancato pagamento, anche in parte, di una sola rata di rimborso del finanziamento, di una qualsiasi altra somma accessoria ed onere tributario dovuto in dipendenza del presente finanziamento. Nel solo caso in cui il finanziamento sia qualificabile come operazione di Credito Fondiario, costituisce causa di risoluzione il tardato pagamento di quanto dovuto in forza del Contratto qualora lo stesso si sia verificato almeno sette volte (anche non consecutive), indipendentemente per ritardo pagamento quello effettuato tra il trentesimo ed il consecutive ultimo giorno successivo alla scadenza della relativa rata, ovvero il ritardo pagamento verificatosi oltre il consecutive ultimo giorno successivo alla scadenza della relativa rata;
- la destinazione totale o parziale del finanziamento a scopo diverso, se espressamente previsto, da quello indicato nel Contratto;
- il mancato completamento del programma degli investimenti, se espressamente previsto dal Contratto, per il quale viene concesso il finanziamento;
- la mancata produzione della documentazione, ritenuta idonea e necessaria dalla Banca, per l'erogazione del finanziamento (in tutto o in parte) nei termini contrattuali;
- la mancata concessione o erogazione ovvero cessazione o revoca, per qualsiasi ragione imputabile alla Parte Finanziata s/o a Terzi, di eventuali interventi agevolati concessi dallo Stato o da altri Enti;
- il fatto che la Parte Finanziata, per qualsiasi motivo, non accetti di utilizzare o non metta in condizione la Banca di utilizzare i fondi messi a disposizione da Banca, altri Istituti s/o Enti italiani o esteri, intervenuti per fornire le provviste necessarie alla concessione del finanziamento;
- nel caso in cui la Parte Finanziata appartenga alla categoria delle Farmacie, il mancato rispetto degli obblighi espressamente previsti all'art. 6 del Contratto.

Lettera I (Conseguenze della decadenza del beneficio del termine e della risoluzione del contratto)

Qualora si dovessero verificare uno o più fatti ricadenti fra i motivi di decadenza del beneficio del termine o di risoluzione del contratto di cui sopra, la Banca comunicherà con lettera raccomandata al Finanziato s/o agli eventuali Datore di Ipoteca e Fidejussori l'avvenuta decadenza o risoluzione.

Di conseguenza il Finanziato s/o gli eventuali Datore di Ipoteca e Fidejussori saranno tenuti all'immediato rimborso di tutto quanto dovuto per capitale, interessi (anche di mora), accessori e spese, nonché al pagamento della commissione prevista alla precedente "Lettera E". Restano in ogni caso ferme tutte le garanzie contrattualmente costituite nonché quelle successivamente acquisite a favore della Banca, che potrà agire nei confronti della Parte Finanziata s/o degli eventuali Datore di Ipoteca e Fidejussori nel modo e con le procedure ritenute più opportune.

Lettera L (Libri e registrazioni contabili)

Al libri contabili ed alle registrazioni della Banca la Parte Finanziata s/o gli eventuali Datore di Ipoteca e Fidejussori riconoscono efficacia probatoria - nei limiti previsti dalla legge - per la delimitazione del debito per capitale, interessi, accessori e spese, anche quando si verifichi la risoluzione di diritto del contratto di finanziamento qui disciplinato.

Lettera M (Spese, commissioni ed oneri)

Tutte le spese e commissioni relative al finanziamento, comprese quelle notariali, sono a carico della Parte Finanziata, nonché gli oneri di qualsiasi natura, presenti e futuri, inerenti e conseguenti al finanziamento indicati nel presente contratto o che si rendessero comunque necessari.

Lettera N (Regime ed Oneri Fiscali)

Al presente finanziamento, nonché a tutti gli atti o formalità relativi e conseguenti, sono applicabili le agevolazioni fiscali di cui al D.P.R. 29 Settembre 1973 n. 801 e successive modificazioni ed integrazioni come da dichiarazione specifica della Banca riportata nel contratto. Il trattamento tributario che ne deriva è a carico della Parte Finanziata, la quale ne



contropartita il relativo importo alla Banca al momento dell'erogazione, anche parziale, del finanziamento, fatta salva ogni eventuale necessaria integrazione, rimossa qualsiasi eccezione comunque al riguardo.

In ogni caso qualunque inasprimento degli oneri fiscali dipendente da tasse, imposte e gravami di qualsiasi natura, diretti o indiretti, presenti e futuri, che potessero comunque colpire la Banca in occasione o in dipendenza del finanziamento concesso, e ciò sia in seguito a diversa interpretazione delle norme vigenti in materia, sia in seguito a successivi provvedimenti che dovessero disciplinare la materia stessa, saranno comunque a carico della Parte Finanziata, la quale dovrà in ogni momento tenere indenne e sollevata la Banca, fornendola anche in via anticipata le somme richieste dall'Amministrazione Finanziaria salvo condono, a proprio carico, le pratiche e le contestazioni che essa Parte Finanziata riterrà necessario fondare e delle quali la Banca avrà diritto di disinteressarsi.

Lettera Q. (Foro competente)

1. Per ogni controversia che potesse sorgere tra la Parte relativamente al presente rapporto, Foro competente sarà a scelta della Banca, o quello della propria sede legale, o quello nella cui giurisdizione trova la Filiale presso la quale si è costituito il presente rapporto, o quello previsto dal codice di procedura civile.
2. Resta ferma, in ogni caso, l'applicazione dell'articolo 18 del codice di procedura civile, qualora la Parte Finanziata rivesta la qualità di "consumatore" ai sensi dell'articolo 3 del D.lgs 206/2005.
3. Al sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 218/95, la Parte Finanziata accetta la giurisdizione italiana.
4. Al presente contratto si applica la legge italiana.

Lettera P. (Residenza di domicilio)

1. Per l'esecuzione del Contratto e per ogni effetto di legge, le parti eleggono domicilio:
 - quanto alla Banca, presso la propria sede legale;
 - quanto alla Parte Finanziata o/o agli eventuali Debitore di Ipoteca e Fidejussori presso l'indirizzo indicato nel Contratto, oppure fatto conoscere successivamente per iscritto, essendo a ciò obbligati nei confronti della Banca in caso di variazione di quello indicato nel Contratto. In via subordinata, in caso di inoperabilità della Parte Finanziata o/o degli eventuali Debitore di Ipoteca e Fidejussori presso l'indirizzo di cui sopra, si intende eletto domicilio presso la Casa del Comune in cui si trova l'ultimo indirizzo dichiarato dagli stessi.
2. Ogni variazione al domicilio eletto al punto 1. della presente "Lettera P" potrà essere effettuata solo mediante comunicazione scritta e con efficacia a partire dal 30° giorno successivo alla ricezione della stessa da parte del destinatario.

Lettera Q. (Cessione del Credito)

Il presente Contratto, i diritti e le obbligazioni inorgani dallo stesso sono in ogni momento cedibili a terzi da parte della Banca con le eventuali garanzie e privilegi; la semplice comunicazione al debitore della cessione equivale a notifica agli effetti dell'art. 1284 cod. civ.

La Parte Finanziata non potrà cedere il debito e terzi senza il preventivo consenso scritto della Banca, ferma restando l'applicazione dell'art. 120 quater del D.lgs 385/1993 in tema di portabilità e quindi di surroga.

Lettera R. (Accollo)

La Parte Finanziata o/o eventuali Debitore di Ipoteca che abbiano trasferito immobile ipotecato, previo il consenso scritto della Banca, sono tenuti a comunicare alla Banca a mezzo lettera raccomandata l'intervenuto trasferimento a terzi della proprietà dell'immobile con accollo del mutuo entro 60 giorni dalla data dell'atto di trasferimento, corredando la comunicazione con copia autentica del relativo atto idoneo a scilicet gli effetti di legge. In mancanza di detta comunicazione, l'invio degli avvisi di pagamento e il conseguente rilascio della quietanza non potranno essere effettuati e soggetto diverso dall'interstatario del finanziamento.

Resta ferma ed impregiudicata la facoltà della Banca ex art. 1273, primo comma, del codice civile, di aderire all'accollo così comunicato. Salva specifica dichiarazione scritta della Banca ex art. 1273, secondo comma, del codice civile, l'accollo non produce liberazione delle originarie Parte Finanziata.

L'invio degli avvisi di pagamento o di altre certificazioni e l'accollimento non costituisce liberazione del debitore originario.

Nel caso in cui il credito fosse assicurato anche da garanzie accessorie di qualsiasi natura, ivi comprese quelle assicurative, le stesse dovranno intendersi sempre valide senza bisogno di alcuna conferma da parte di chi le ha prestata, in quanto l'eventuale invio dell'avviso di pagamento o di altre certificazioni ad un soggetto diverso della Parte Finanziata non costituiranno liberazione per il debitore originario.

Lettera S. (Trasferimento del finanziamento)

Al sensi dell'art. 120 quater D.lgs 385/1993, nel caso in cui, per rimborsare il finanziamento, obbliga un nuovo finanziamento da un'altra banca, la Parte Finanziata (se "consumatore" ai sensi dell'art. 3 del D.lgs 206/2005 o "micro-impresa" ai sensi dell'art. 1 del D.lgs 11/2010) non deve sostenere neanche indirettamente alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri o penali), nemmeno gli oneri notariali, che restano a carico della banca subentrante.

In generale, con la surrogazione al consenso al debitore di sostituire il creditore iniziale (il mutuante), senza necessità di consenso di quest'ultimo, previo il pagamento del debito (art. 1202 del codice civile).

Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio.

Peraltro, nel caso in cui il debitore decida di trasferire il finanziamento ad altro intermediario non è necessaria la cancellazione delle vecchie garanzie e l'attivazione di una nuova.

Il debitore rimborserà il finanziamento alla nuova Banca alle nuove condizioni concordate nel contratto di mutuo/surroga/quietanza.

La surrogazione di cui ai commi precedenti deve perfezionarsi entro il termine di trenta giorni lavorativi dalla data in cui il cliente chiede al mutuante surrogato (Banca subentrante) di acquisire dal finanziatore originario (la Banca originaria/surrogata) l'esatto importo del proprio debito residuo.



Nel caso in cui la surrogazione non si perfezioni entro il termine di trenta giorni lavorativi, per cause dovute al finanziatore originario, quest'ultimo è comunque tenuto a rimborsare il cliente in misura pari all'1% del valore del finanziamento per ciascun mese o frazione di mese di ritardo.
Resta ferma la possibilità per il finanziatore originario di rivetersi sul mutante surrogante, nel caso in cui il ritardo sia dovuto a cause allo stesso imputabili.

Lettera T (Risoluzione stragiudiziale delle controversie, reclami, conciliazioni e mediazioni)

La Parte Finanziata (e gli eventuali Garanti) può presentare un reclamo alla Banca, anche per lettera raccomandata A/R, all'Ufficio Reclami -Via Big Fiumarini, 18, 36100 Vicenza o per via telematica a reclamiordfan@popvi.it. (I receipt, compreso il fax, sono consultabili anche sul sito Internet della Banca).

La Banca deve rispondere entro 30 giorni dalla data di ricezione del reclamo per i reclami relativi ai servizi bancari ed entro il termine di 90 giorni per i reclami concernenti ai servizi di investimento.

Se il reclamo non è espletato o non ha ricevuto risposta entro i termini suddetti può rivolgersi:

- per i reclami relativi ai servizi bancari, all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), per il quale può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, o chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia o della Banca, ove è disponibile la Guida all'Arbitro Bancario Finanziario, pubblicata anche sul sito Internet della Banca stessa. Il ricorso all'ABF avviene alla condizione di procedibilità della domanda giudiziale di cui all'art. 5 del DLgs 04/03/2010 n. 28;
- per i reclami relativi ai servizi di investimento, può rivolgersi alla "Camera di Conciliazione e di Arbitrato" presso la Consob, per la quale può consultare il sito www.camera-consob.it; o all'Ombudsman-Giuri Bancario, presso il Conciliatore Bancario Finanziario, consultando il relativo sito Internet. Il ricorso alla "Camera di Conciliazione e di Arbitrato" presso la Consob avviene alla condizione di procedibilità della domanda giudiziale di cui all'art. 5 del DLgs 28/2010, mentre il ricorso all'Ombudsman-Giuri Bancario non prevede tale suddetta condizione di procedibilità;
- ad altre forme di soluzione stragiudiziale delle controversie quale ad esempio, il Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie finanziarie e societarie - ADIF, consultando il sito www.conciliatorebancario.it.

Anche in presenza di formale reclamo alla Banca, l'art. 5 del DLgs 28/2010 prevede che la Parte Finanziata (e gli eventuali Garanti) che intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuta preliminarmente, esserle dell'avvocato, ad esperire il procedimento di mediazione, di cui al titolo art. 5 del DLgs 28/2010, presso il Conciliatore Bancario Finanziario sopra indicato oppure presso un organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero delle Giustizie e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

Lettera U (Termini massimi di chiusura del rapporto)


Sia nel caso di estinzione anticipata che nel caso di pagamento del finanziamento a naturale scadenza, il rapporto si chiude immediatamente, e la Banca procede alla cancellazione dell'ipoteca come indicato nel contratto.

Agostino 9/11

[Signature]

[Signature]

[Signature]



DOCUMENTO DI SINTESI

al sensi dell'art. 38 e ss del decreto legislativo 385/93

A) scopo della Normativa sulla Trasparenza bancaria: Il presente Documento di Sintesi riporta le condizioni economiche applicate al contratto

Importo del finanziamento: 1.100.000,00		Tipo Tasso: Variabile applicato <input type="checkbox"/> sostanziale <input type="checkbox"/> irrisparmiato <input checked="" type="checkbox"/> arretratamente in via posticipata	
in la data: da sottoscrivere entro il termine del 30/06/2022			
Tasso di interesse nominale annuo applicato al finanziamento		e % fino alla data del 30/06/2018 successivamente variabile indicizzato all'Euribor	
Il tasso lordo annuo è di 0,10 punti (apparentemente pari a 0,10 %)		con maggiorazione dello spread prefissato	
Data di revisione del tasso di interesse: 01 gennaio, 01 luglio di ciascun anno		Conteggio interessi: anno commerciale con divisione 360	
Spread	5,50 punti annui fino alla data del 30/06/2018. Dalla data del 01/07/2018 successi 0 punti annui	Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG):	0 % Periodicità rate: <input type="checkbox"/> Mensile <input type="checkbox"/> Trimestrale <input type="checkbox"/> Semestrale
<input type="checkbox"/> Spread "coverato": _____ % massimo aggiungibile al tasso contrattuale, applicabile se si verifica l'evento (nel caso ne sia indicato solo uno) o almeno uno			

leggi invari (se sono più di una) descritti nell'articolo del presente contratto relativo al "covenants", prevedibile solo se la Parte Finanziaria non è consumatore né micro-impresa e comunque nel rispetto della legge 484/1998.

Tasso minimo di rimborso: il tasso applicato al presente finanziamento non potrà comunque essere inferiore al _____ % nominale annuo, anche nell'ipotesi in cui il valore dell'EURIBOR aumentato dello 0,10, come sopra rilevato, e maggiorato dello spread, risultasse inferiore al predetto tasso minimo.

Spese di istruttoria: 14.000,00 Spese pagamento rate auto: 2,00 con addebito in cui presso Banca mutuante o addebito diretto-SDO da altra Banca

Tasso di mora: 2 punti di maggiorazione sul tasso contrattuale in vigore al momento della scadenza della rata nel rispetto legge anti-taura.

(*) Compensio onnicomprensivo per l'estinzione anticipata, anche parziale: 0,75 % calcolato sul capitale esteso anticipatamente. Nessun compensio se ricorre uno dei casi previsti dalla legge.

Spese peritale:

- **perizia tecnica:** le perizie sono redatte da periti esterni alla Banca convenzionati con la medesima. Di seguito sono riportati i costi mensili:
 - o immobili di civile abitazione massimo 270,00 euro al netto delle imposte, per immobili di valore fino a € 540.000,00; per valori superiori sarà pari allo 0,5 per mille con un massimo di 2.700,00 euro;
 - o per immobili diversi da civile abitazione la spesa sarà pari all'1,5 per mille per valori di perizia fino a 500.000,00 euro e pari all'anno per mille per valori superiori, con un massimo di 105,00 euro ed un massimo di 2.700,00 euro al netto delle imposte;
- **eventuali successorie ipotecarie, accertamenti (anche su stato avanzamento lavori), verifiche sugli immobili ipotecati:** massimo 270 euro per ogni intervento

Assicurazioni

- **assicurazione incendio su immobile in garanzia:** a carico Parte Finanziaria;

Ipoteca:

- valore massimo di ipoteca ipotecaria: 200% dell'importo del mutuo;
- per la cancellazione automatica dell'ipoteca ai sensi dell'art. 40 bis Testo Unico e altre comunicazioni citate dall'art. 8 bis del DL 7/2007: a carico Banca, nessuna spesa per la Parte Finanziaria;
- per il rilascio da parte della Banca dell'atto di assenso alla cancellazione dell'ipoteca nel caso in cui detto atto venga richiesto alla Banca dalla Parte Finanziaria per procedere alla cancellazione con intervento notarile, ai sensi dell'art. 2882 del codice civile: massimo: 50 euro;
- per rinnovo ipoteca: euro 100,00;

Variazioni titolo:

- per atto di variazione delle condizioni del contratto ("rinegoziazione") ai sensi dell'art. 120 quater T.U.: nessuna spesa nel caso di "consumatore" o "microimpresa": se atto notarile, spese a carico della Parte Finanziaria nel caso diversi da consumatore o "microimpresa";
- per atto modificativo diverso dall'atto di variazione condizioni ("rinegoziazione") di cui all'art. 120 quater T.U. o per aggiornamento bozza contratto: massimo 155,00 euro;

Accollo/Espropriazione:

- per acollo o espropriazione: massimo 155,00 euro;

Dichiarazioni/comunicazioni/certificazioni:

- per dichiarazioni o comunicazioni varie diverse dalla certificazione interessi passivi e delle comunicazioni obbligatorie per la normativa sulla Trasparenza Bancaria: massimo 30,00 euro;
- per rilascio da parte della Banca di atti necessari per la riduzione, variazione/revocazione, impugnamento, prosecuzione ipotecaria: massimo 260 euro;
- per comunicazioni obbligatorie ai sensi della normativa sulla Trasparenza Bancaria inviate cartaceamente: 1,30 euro; se inviate con modalità telematica (servizio "D.O.L." Documenti On line): 0,00 euro (della possibilità di ricevere il documento anche on line la Banca darà notizia al Mutuatario appena tecnicamente possibile);
- comunicazione variazione condizioni contrattuali ai sensi art. 118 Dlgs 385/1993: 0,00 euro qualunque sia la modalità di invio;
- certificazione ai fini fiscali degli interessi passivi sul mutuo: 5 euro, se richiesta presso la Filiale;

Altro:

- imposta sostitutiva ex art. 15 del D.P.R. 601/73, come da disposizioni di legge 0,25% dell'importo erogato: a carico Parte Finanziaria;
- sospensione pagamento rate: nessuna spesa per l'atto integrativo del contratto di mutuo con il quale è concordata la sospensione;
- spese per la stipula del contratto di mutuo: oneri notariali a carico Parte Finanziaria.

(*) nel caso di Ditta Individuale e se il finanziamento è destinato all'acquisto, o costruzione, o ristrutturazione di un'immobile adotta alla propria attività economica o professionale non è dovuto alcun compensio per estinzione anticipata, ai sensi dell'art. 120 bis T.U.

Sezione riservata all'Ufficio

Liquidazione	Totale	€ 294,00	Imposta di bollo	€ 59,00
	Imposta ipotecaria	€ 200,00	Sanzioni amministrative	
	Tassa ipotecaria	€ 35,00		

Eseguita la formalità.

Somma pagata € 294,00 (Duecentunovantaquattro/00)
Ricevuta/Prospetto di cassa n. 8951
Protocollo di richiesta TV 74623/1 del 2020



Sezione A - Generalità

Dati relativi al titolo

Descrizione	ATTO GIUDIZIARIO	Numero di repertorio	25/2020
Data	25/02/2020	Codice fiscale	600 279 50262
Autorità emittente	TRIBUNALE DI TREVISO		
Sede	TREVISO (TV)		

Dati relativi alla convenzione

Specie	ATTO GIUDIZIARIO
Descrizione	617 SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO
Voluntà catastale automatica	NO

Altri dati

Sono presenti nella sezione D parti libere relative a sezione A

Richiedente	AUGUSTO ZILIO
Codice fiscale	ZILIO GST 56T19 2401 X
Indirizzo	VIA EDIFICIO 11/1

Dati riepilogativi

Unità negoziali: 2	Soggetti a favore: 1	Soggetti contro: 2
--------------------	----------------------	--------------------

Sezione B - Immobili

Unità negoziale n. 1

Immobile n. 1				
Comune	C993 - POSSAGNO (TV)			
Catasto	TABBRICATI			
Sezione urbana	-	Foglio 10	Particella 652	Subalterno

Direzione Provinciale di **TREVISO**

Ufficio provinciale Territorio

Servizio di Pubblicità Immobiliare

Nota di trascrizione

Registro generale n. 11049

Registro particolare n. 7617

Presentazione n. 16 del 02/04/2020

Pag. 2 segue

Natura Indirizzo Piano	F1 AREA URBANA VIA FORNACI PAETOT T	Consistenza	18 metri quadri N. civico -
Immobile n. 2			
Comune	G933 - POSSAGNO (TV)		
Catasto	FABBRICATI		
Sezione urbana	Foglio 10	Particella	756
Natura	F1 AREA URBANA	Consistenza	Subalterno 145 metri quadri N. civico
Indirizzo	VIA FORNACI PAETOT		
Piano	T		
Immobile n. 3			
Comune	G933 - POSSAGNO (TV)		
Catasto	FABBRICATI		
Sezione urbana	Foglio 10	Particella	757
Natura	F1 AREA URBANA	Consistenza	Subalterno 124 metri quadri N. civico
Indirizzo	VIA FORNACI PAETOT		
Piano	T		
Immobile n. 4			
Comune	G933 - POSSAGNO (TV)		
Catasto	FABBRICATI		
Sezione urbana	Foglio 10	Particella	1453
Natura	F1 AREA URBANA	Consistenza	Subalterno 135 metri quadri N. civico
Indirizzo	VIA FORNACI PAETOT		
Piano	T		
Immobile n. 5			
Comune	G933 - POSSAGNO (TV)		
Catasto	FABBRICATI		
Sezione urbana	Foglio 10	Particella	1454
Natura	F1 AREA URBANA	Consistenza	Subalterno 115 metri quadri N. civico -
Indirizzo	VIA FORNACI PAETOT		
Piano	T		
Immobile n. 6			
Comune	G933 - POSSAGNO (TV)		
Catasto	FABBRICATI		
Sezione urbana	- Foglio 10	Particella	651
Natura	F2 - UNITA' COLLABORANTI	Consistenza	Subalterno - N. civico -
Indirizzo	VIA FORNACI PAETOT		
Piano	T		
Immobile n. 7			
Comune	G933 - POSSAGNO (TV)		
Catasto	FABBRICATI		
Sezione urbana	- Foglio 10	Particella	107
Natura	A3 ABITAZIONE DI TIPO ECONOMICO	Consistenza	4 vani
Indirizzo	VIA MOLINETTO		N. civico 34
Piano	T-L		
Immobile n. 8			
Comune	G933 - POSSAGNO (TV)		
Catasto	FABBRICATI		
Sezione urbana	Foglio 10	Particella	107
Natura	A3 ABITAZIONE DI TIPO ECONOMICO	Consistenza	4,5 vani
Indirizzo	VIA MOLINETTO		N. civico -
Piano	T		

Nota di trascrizione

Registro generale n. 11049
Registro particolare n. 7617
Presentazione n. 16 del 02/04/2020

Pag. 3 - segue

Immobile n. 9			
Comune	G933 - POSSAGNO (TV)		
Catasto	FABBRICATI		
Sezione urbana	Foglio 10	Particella	107
Natura	A3 - ABITAZIONE DI TIPO ECONOMICO	Consistenza	4,5 vani
Indirizzo	VIA MOLINETTO	Subalterno	7
Piano	1 2		N. civico
Immobile n. 10			
Comune	G933 - POSSAGNO (TV)		
Catasto	FABBRICATI		
Sezione urbana	- Foglio 10	Particella	107
Natura	C6 STALLE, SCUDERIE, RIMESSI, AUTORIMESSE	Consistenza	32 metri quadri
Indirizzo	VIA MOLINETTO	Subalterno	8
Piano	1		N. civico -
Immobile n. 11			
Comune	G933 - POSSAGNO (TV)		
Catasto	FABBRICATI		
Sezione urbana	Foglio 10	Particella	107
Natura	C6 STALLE, SCUDERIE, RIMESSI, AUTORIMESSE	Consistenza	16 metri quadri
Indirizzo	VIA MOLINETTO	Subalterno	9
Piano	T		N. civico
Immobile n. 12			
Comune	G933 - POSSAGNO (TV)		
Catasto	FABBRICATI		
Sezione urbana	- Foglio 10	Particella	1568
Natura	A3 - ABITAZIONE DI TIPO ECONOMICO	Consistenza	6,5 vani
Indirizzo	VIA MOLINETTO PIANO S	Subalterno	2
Piano	T 1		N. civico
Immobile n. 13			
Comune	G933 - POSSAGNO (TV)		
Catasto	FABBRICATI		
Sezione urbana	- Foglio 10	Particella	1568
Natura	C6 STALLE, SCUDERIE, RIMESSI, AUTORIMESSE	Consistenza	16 metri quadri
Indirizzo	VIA MOLINETTO	Subalterno	3
Piano	T		N. civico
Immobile n. 14			
Comune	G933 - POSSAGNO (TV)		
Catasto	FABBRICATI		
Sezione urbana	- Foglio 10	Particella	1567
Natura	A3 - ABITAZIONE DI TIPO ECONOMICO	Consistenza	8,5 vani
Indirizzo	VIA MOLINETTO PIANO S1 T	Subalterno	2
Piano	1 2		N. civico -
Immobile n. 15			
Comune	G933 - POSSAGNO (TV)		
Catasto	FABBRICATI		
Sezione urbana	Foglio 10	Particella	1567
Natura	C6 STALLE, SCUDERIE, RIMESSI, AUTORIMESSE	Consistenza	21 metri quadri

Nota di trascrizione

Registro generale n. 11049
 Registro particolare n. 7617
 Presentazione n. 16 del 02/04/2020

Pag. 4 - segue

Indirizzo Piano	VIA MOLINETTO T			N. civico
Immobile n. 16				
Comune	G933 - POSSAGNO (TV)			
Catasto	FABBRICATI			
Sezione urbana	- Foglio 10	Particella	1567	Subalterno 4
Natura	C6 STALLE, SCUDERIE, RIMESSE, AUTORIMESSE	Consistenza		21 metri quadri
Indirizzo Piano	VIA MOLINETTO 51			N. civico
Immobile n. 17				
Comune	G933 - POSSAGNO (TV)			
Catasto	FABBRICATI			
Sezione urbana	- Foglio 10	Particella	1567	Subalterno 5
Natura	C2 - MAGAZZINI E LOCALI DI DEPOSITO	Consistenza		22 metri quadri
Indirizzo Piano	VIA MOLINETTO T			N. civico -
Immobile n. 18				
Comune	G933 - POSSAGNO (TV)			
Catasto	FABBRICATI			
Sezione urbana	- Foglio 10	Particella	1569	Subalterno 0
Natura	D1 - OPTICI	Consistenza		
Indirizzo Piano	VIA MOLINETTO T			N. civico
Immobile n. 19				
Comune	G933 - POSSAGNO (TV)			
Catasto	FABBRICATI			
Sezione urbana	- Foglio 10	Particella	1633	Subalterno -
Natura	F1 - AREA URBANA	Consistenza		330 metri quadri
Indirizzo Piano	VIA MOLINETTO T			N. civico -
Immobile n. 20				
Comune	G933 - POSSAGNO (TV)			
Catasto	FABBRICATI			
Sezione urbana	- Foglio 10	Particella	1634	Subalterno
Natura	F1 - AREA URBANA	Consistenza		9 metri quadri
Indirizzo Piano	VIA MOLINETTO T			N. civico
Immobile n. 21				
Comune	G933 - POSSAGNO (TV)			
Catasto	FABBRICATI			
Sezione urbana	- Foglio 10	Particella	107	Subalterno 1
Natura	F1 - AREA URBANA	Consistenza		911 metri quadri
Indirizzo Piano	VIA MOLINETTO T			N. civico
Immobile n. 22				
Comune	G933 - POSSAGNO (TV)			
Catasto	TERRINI			
Foglio	10 Particella	1055		
Natura	T - TIRRENO	Consistenza		1 are 15 centiare
Immobile n. 23				
Comune	G933 - POSSAGNO (TV)			
Catasto	TERRINI			

Nota di trascrizione

Registro generale n. 11049
 Registro particolare n. 7617
 Presentazione n. 16 del 02/04/2020

Pag. 5 segue

Foglio Natura	10 Particella T - TERRENO	20	Subalterno Consistenza	- 21 are 82 centiare
Immobile n. 24 Comune Catasto	G933 - POSSAGNO (TV) TERRENI			
Foglio Natura	10 Particella T TERRENO	22	Subalterno Consistenza	32 are 60 centiare
Immobile n. 25 Comune Catasto	G933 - POSSAGNO (TV) TERRENI			
Foglio Natura	10 Particella T - TERRENO	22	Subalterno Consistenza	- 17 are 70 centiare
Immobile n. 26 Comune Catasto	G933 - POSSAGNO (TV) TERRENI			
Foglio Natura	10 Particella T - TERRENO	190	Subalterno Consistenza	- 14 are 40 centiare
Immobile n. 27 Comune Catasto	G933 - POSSAGNO (TV) TERRENI			
Foglio Natura	10 Particella T - TERRENO	241	Subalterno Consistenza	5 are 71 centiare
Immobile n. 28 Comune Catasto	G933 - POSSAGNO (TV) TERRENI			
Foglio Natura	10 Particella T - TERRENO	281	Subalterno Consistenza	- 10 are 15 centiare
Immobile n. 29 Comune Catasto	G933 - POSSAGNO (TV) TERRENI			
Foglio Natura	10 Particella T TERRENO	297	Subalterno Consistenza	10 are 66 centiare
Immobile n. 30 Comune Catasto	G933 - POSSAGNO (TV) TERRENI			
Foglio Natura	10 Particella T - TERRENO	308	Subalterno Consistenza	10 are 76 centiare
Immobile n. 31 Comune Catasto	G933 - POSSAGNO (TV) TERRENI			
Foglio Natura	10 Particella T TERRENO	313	Subalterno Consistenza	- 8 are 66 centiare
Immobile n. 32 Comune Catasto	G933 - POSSAGNO (TV) TERRENI			
Foglio Natura	10 Particella T - TERRENO	321	Subalterno Consistenza	8 are 38 centiare
Immobile n. 33 Comune Catasto	G933 - POSSAGNO (TV) TERRENI			
Foglio Natura	10 Particella T - TERRENO	338	Subalterno Consistenza	32 are 07 centiare

Nota di trascrizione

Registro generale n. 11049
Registro particolare n. 7617
Presentazione n. 16 del 02/04/2020

Pag. 6 - segue

Immobile n. 14	Comune Catasto Foglio Naturale	G933 - POSSAGNO (TV) TERRENI 10 Particella 373 T - TERRENO	Subalterno Consistenza	- 12 are 41 centiare
Immobile n. 35	Comune Catasto Foglio Naturale	G933 - POSSAGNO (TV) TERRENI 10 Particella 375 T - TERRENO	Subalterno Consistenza	- 5 are 50 centiare
Immobile n. 36	Comune Catasto Foglio Naturale	G933 - POSSAGNO (TV) TERRENI 10 Particella 376 T - TERRENO	Subalterno Consistenza	- 6 are 30 centiare
Immobile n. 37	Comune Catasto Foglio Naturale	G933 - POSSAGNO (TV) TERRENI 10 Particella 377 T - TERRENO	Subalterno Consistenza	- 24 are 47 centiare
Immobile n. 38	Comune Catasto Foglio Naturale	G933 - POSSAGNO (TV) TERRENI 10 Particella 380 T - TERRENO	Subalterno Consistenza	- 17 are
Immobile n. 39	Comune Catasto Foglio Naturale	G933 - POSSAGNO (TV) TERRENI 10 Particella 381 T - TERRENO	Subalterno Consistenza	- 42 are 04 centiare
Immobile n. 40	Comune Catasto Foglio Naturale	G933 - POSSAGNO (TV) TERRENI 10 Particella 384 T - TERRENO	Subalterno Consistenza	- 7 are 75 centiare
Immobile n. 41	Comune Catasto Foglio Naturale	G933 - POSSAGNO (TV) TERRENI 10 Particella 445 T - TERRENO	Subalterno Consistenza	- 10 are 64 centiare
Immobile n. 42	Comune Catasto Foglio Naturale	G933 - POSSAGNO (TV) TERRENI 10 Particella 446 T - TERRENO	Subalterno Consistenza	- 25 are 46 centiare
Immobile n. 43	Comune Catasto Foglio Naturale	G933 - POSSAGNO (TV) TERRENI 10 Particella 447 T - TERRENO	Subalterno Consistenza	- 9 are 61 centiare
Immobile n. 44	Comune Catasto	G933 - POSSAGNO (TV) TERRENI		

Nota di trascrizione

Registro generale n. 11049
Registro particolare n. 7617
Presentazione n. 16 del 02/04/2020

Pag. 7 - segue

Foglio Natura	10 Particella T - TERRENO	448	Subalterno Consistenza	22 are 47 centiare
Immobile n. 45 Comune Catasto	G933 - POSSAGNO (TV) TERRONI			
Foglio Natura	10 Particella T - TERRENO	449	Subalterno Consistenza	- 9 are 13 centiare
Immobile n. 46 Comune Catasto	G933 - POSSAGNO (TV) TERRONI			
Foglio Natura	10 Particella T TERRENO	450	Subalterno Consistenza	- 10 are 47 centiare
Immobile n. 47 Comune Catasto	G933 - POSSAGNO (TV) TERRONI			
Foglio Natura	10 Particella T - TERRENO	454	Subalterno Consistenza	- 32 are 10 centiare
Immobile n. 48 Comune Catasto	G933 - POSSAGNO (TV) TERRONI			
Foglio Natura	10 Particella T - TERRENO	455	Subalterno Consistenza	- 27 are 76 centiare
Immobile n. 49 Comune Catasto	G933 - POSSAGNO (TV) TERRONI			
Foglio Natura	10 Particella T - TERRENO	456	Subalterno Consistenza	- 22 are 24 centiare
Immobile n. 50 Comune Catasto	G933 - POSSAGNO (TV) TERRONI			
Foglio Natura	10 Particella T TERRENO	457	Subalterno Consistenza	- 19 are 61 centiare
Immobile n. 51 Comune Catasto	G933 - POSSAGNO (TV) TERRONI			
Foglio Natura	10 Particella T - TERRENO	471	Subalterno Consistenza	- 21 are 29 centiare
Immobile n. 52 Comune Catasto	G933 - POSSAGNO (TV) TERRONI			
Foglio Natura	10 Particella T TERRENO	495	Subalterno Consistenza	- 1 ettari 58 are 90 centiare
Immobile n. 53 Comune Catasto	G933 - POSSAGNO (TV) TERRONI			
Foglio Natura	10 Particella T - TERRENO	560	Subalterno Consistenza	- 14 are 20 centiare
Immobile n. 54 Comune Catasto	G933 - POSSAGNO (TV) TERRONI			
Foglio Natura	10 Particella T TERRENO	630	Subalterno Consistenza	- 31 are 80 centiare

Nota di trascrizione

Registro generale n. 11049
 Registro particolare n. 7617
 Presentazione n. 16 del 02/04/2020

Pag. 8 - segue

Immobile n. 55	Comune	G933 - POSSAGNO (TV)			
	Catasto	TERRENI			
	Foglio	10 Particella	657	Subalterno	-
	Natura	T - TERRENO		Consistenza	5 are 46 centiare
Immobile n. 56	Comune	G933 POSSAGNO (TV)			
	Catasto	TERRENI			
	Foglio	10 Particella	658	Subalterno	-
	Natura	T - TERRENO		Consistenza	2 are 10 centiare
Immobile n. 57	Comune	G933 POSSAGNO (TV)			
	Catasto	TERRENI			
	Foglio	10 Particella	659	Subalterno	-
	Natura	T - TERRENO		Consistenza	4 are 90 centiare
Immobile n. 58	Comune	G933 POSSAGNO (TV)			
	Catasto	TERRENI			
	Foglio	10 Particella	660	Subalterno	-
	Natura	T - TERRENO		Consistenza	5 are 30 centiare
Immobile n. 59	Comune	G933 - POSSAGNO (TV)			
	Catasto	TERRENI			
	Foglio	10 Particella	661	Subalterno	-
	Natura	T - TERRENO		Consistenza	40 are 70 centiare
Immobile n. 60	Comune	G933 - POSSAGNO (TV)			
	Catasto	TERRENI			
	Foglio	10 Particella	663	Subalterno	-
	Natura	T - TERRENO		Consistenza	8 are 60 centiare
Immobile n. 61	Comune	G933 - POSSAGNO (TV)			
	Catasto	TERRENI			
	Foglio	10 Particella	666	Subalterno	-
	Natura	T - TERRENO		Consistenza	7 are 70 centiare
Immobile n. 62	Comune	G933 - POSSAGNO (TV)			
	Catasto	TERRENI			
	Foglio	10 Particella	667	Subalterno	-
	Natura	T - TERRENO		Consistenza	8 are 50 centiare
Immobile n. 63	Comune	G933 - POSSAGNO (TV)			
	Catasto	TERRENI			
	Foglio	10 Particella	668	Subalterno	-
	Natura	T - TERRENO		Consistenza	6 are 70 centiare
Immobile n. 64	Comune	G933 - POSSAGNO (TV)			
	Catasto	TERRENI			
	Foglio	10 Particella	669	Subalterno	-
	Natura	T - TERRENO		Consistenza	2 are 90 centiare
Immobile n. 65	Comune	G933 - POSSAGNO (TV)			
	Catasto	TERRENI			

Nota di trascrizione

Registro generale n. 11049
Registro particolare n. 7617
Presentazione n. 16 del 02/04/2020

Pag. 9 segue

Immobile n. 66	Foglio Natura	10 Particella T - TERRENO	1142	Subalterno Consistenza	- 9 are 43 centiare
	Comune Catasto	G933 - POSSAGNO (TV) TERRENI			
Immobile n. 67	Foglio Natura	10 Particella T - TERRENO	1143	Subalterno Consistenza	- 9 are
	Comune Catasto	G933 - POSSAGNO (TV) TERRENI			
Immobile n. 68	Foglio Natura	10 Particella T - TERRENO	1144	Subalterno Consistenza	- 9 are 21 centiare
	Comune Catasto	G933 - POSSAGNO (TV) TERRENI			
Immobile n. 69	Foglio Natura	10 Particella T - TERRENO	1145	Subalterno Consistenza	- 9 are 80 centiare
	Comune Catasto	G933 - POSSAGNO (TV) TERRENI			
Immobile n. 70	Foglio Natura	10 Particella T - TERRENO	1260	Subalterno Consistenza	- 12 are 60 centiare
	Comune Catasto	G933 - POSSAGNO (TV) TERRENI			
Immobile n. 71	Foglio Natura	10 Particella T - TERRENO	1262	Subalterno Consistenza	- 1 are 16 centiare
	Comune Catasto	G933 - POSSAGNO (TV) TERRENI			
Immobile n. 72	Foglio Natura	10 Particella T - TERRENO	1280	Subalterno Consistenza	- 13 are 60 centiare
	Comune Catasto	G933 - POSSAGNO (TV) TERRENI			
Immobile n. 73	Foglio Natura	10 Particella T - TERRENO	1282	Subalterno Consistenza	- 36 are 63 centiare
	Comune Catasto	G933 - POSSAGNO (TV) TERRENI			
Immobile n. 74	Foglio Natura	10 Particella T - TERRENO	1396	Subalterno Consistenza	- 19 are 20 centiare
	Comune Catasto	G933 - POSSAGNO (TV) TERRENI			
Immobile n. 75	Foglio Natura	10 Particella T - TERRENO	1397	Subalterno Consistenza	- 2 are 99 centiare
	Comune Catasto	G933 - POSSAGNO (TV) TERRENI			
Immobile n. 76	Foglio Natura	10 Particella T - TERRENO	1404	Subalterno Consistenza	- 32 are 47 centiare
	Comune Catasto	G933 - POSSAGNO (TV) TERRENI			

Immobile n. 76	Comune Catasto Foglio Natura	G933 POSSAGNO (TV) TERRENI 10 Particella T - TERRENO	1405	Subalterno Consistenza	- 21 are 41 centiare
Immobile n. 77	Comune Catasto Foglio Natura	G933 POSSAGNO (TV) TERRENI 10 Particella T TERRENO	1410	Subalterno Consistenza	29 are 02 centiare
Immobile n. 78	Comune Catasto Foglio Natura	G933 POSSAGNO (TV) TERRENI 10 Particella T - TERRENO	1417	Subalterno Consistenza	17 are 30 centiare
Immobile n. 79	Comune Catasto Foglio Natura	G933 - POSSAGNO (TV) TERRENI 10 Particella T - TERRENO	1426	Subalterno Consistenza	18 are 51 centiare
Immobile n. 80	Comune Catasto Foglio Natura	G933 - POSSAGNO (TV) TERRENI 10 Particella T - TERRENO	1432	Subalterno Consistenza	17 are 78 centiare
Immobile n. 81	Comune Catasto Foglio Natura	G933 - POSSAGNO (TV) TERRENI 10 Particella T - TERRENO	1433	Subalterno Consistenza	1 are 07 centiare
Immobile n. 82	Comune Catasto Foglio Natura	G933 - POSSAGNO (TV) TERRENI 10 Particella T TERRENO	1459	Subalterno Consistenza	43 are 52 centiare
Immobile n. 83	Comune Catasto Foglio Natura	G933 POSSAGNO (TV) TERRENI 10 Particella T - TERRENO	1463	Subalterno Consistenza	40 centiare
Immobile n. 84	Comune Catasto Foglio Natura	G933 - POSSAGNO (TV) TERRENI 10 Particella T - TERRENO	1574	Subalterno Consistenza	1 are 60 centiare
Immobile n. 85	Comune Catasto Foglio Natura	G933 - POSSAGNO (TV) TERRENI 10 Particella T - TERRENO	1576	Subalterno Consistenza	- 90 centiare
Immobile n. 86	Comune Catasto	G933 - POSSAGNO (TV) TERRENI			

Nota di trascrizione

Registro generale n. 11049
Registro particolare n. 7617
Presentazione n. 16 del 02/04/2020

Pag. 11 - segue

Foglio Natura	10 Particella T - TERRENO	1578	Subalterno Consistenza	- 20 are 50 centiare
Immobile n. 87 Comune Catasto Foglio Natura	G933 - POSSAGNO (TV) TERRONI 10 Particella T - TERRENO	1580	Subalterno Consistenza	- 24 are 26 centiare
Immobile n. 88 Comune Catasto Foglio Natura	G933 - POSSAGNO (TV) TERRONI 10 Particella T - TERRENO	1582	Subalterno Consistenza	- 30 are 67 centiare
Immobile n. 89 Comune Catasto Foglio Natura	G933 - POSSAGNO (TV) TERRONI 10 Particella T - TERRENO	1584	Subalterno Consistenza	- 1 are 70 centiare
Immobile n. 90 Comune Catasto Foglio Natura	G933 - POSSAGNO (TV) TERRONI 10 Particella T - TERRENO	1590	Subalterno Consistenza	- 90 centiare
Immobile n. 91 Comune Catasto Foglio Natura	G933 - POSSAGNO (TV) TERRONI 10 Particella T - TERRENO	1592	Subalterno Consistenza	- 55 centiare
Immobile n. 92 Comune Catasto Foglio Natura	G933 - POSSAGNO (TV) TERRONI 10 Particella T - TERRENO	1593	Subalterno Consistenza	- 55 centiare
Immobile n. 93 Comune Catasto Foglio Natura	G933 - POSSAGNO (TV) TERRONI 10 Particella T - TERRENO	1595	Subalterno Consistenza	- 4 are 5 centiare
Immobile n. 94 Comune Catasto Foglio Natura	G933 - POSSAGNO (TV) TERRONI 10 Particella T - TERRENO	1596	Subalterno Consistenza	- 2 are 30 centiare
Immobile n. 95 Comune Catasto Foglio Natura	G933 - POSSAGNO (TV) TERRONI 10 Particella T - TERRENO	1597	Subalterno Consistenza	- 6 are 35 centiare
Immobile n. 96 Comune Catasto Foglio Natura	G933 - POSSAGNO (TV) TERRONI 10 Particella T - TERRENO	1599	Subalterno Consistenza	- 30 centiare

Immobile n. 97	Comune Catasto Foglio Natura	G933 - POSSAGNO (TV) TERRENI 10 Particella 1600 T - TERRENO	Subalterno Consistenza	45 centiare
Immobile n. 98	Comune Catasto Foglio Natura	G933 - POSSAGNO (TV) TERRENI 10 Particella 1635 T TERRENO	Subalterno Consistenza	95 centiare
Immobile n. 99	Comune Catasto Foglio Natura	G933 - POSSAGNO (TV) TERRENI 10 Particella 1636 T - TERRENO	Subalterno Consistenza	- 52 centiare
Immobile n. 100	Comune Catasto Foglio Natura	G933 - POSSAGNO (TV) TERRENI 10 Particella 1637 T TERRENO	Subalterno Consistenza	- 89 centiare
Immobile n. 101	Comune Catasto Foglio Natura	G933 - POSSAGNO (TV) TERRENI 10 Particella 1638 T - TERRENO	Subalterno Consistenza	- 1 are 19 centiare
Immobile n. 102	Comune Catasto Foglio Natura	G933 - POSSAGNO (TV) TERRENI 10 Particella 1639 T - TERRENO	Subalterno Consistenza	3 centiare
Immobile n. 103	Comune Catasto Foglio Natura	G933 - POSSAGNO (TV) TERRENI 10 Particella 1676 T - TERRENO	Subalterno Consistenza	- 30 centiare
Immobile n. 104	Comune Catasto Foglio Natura	G933 - POSSAGNO (TV) TERRENI 10 Particella 1678 T - TERRENO	Subalterno Consistenza	- 41 centiare
Immobile n. 105	Comune Catasto Foglio Natura	G933 - POSSAGNO (TV) TERRENI 10 Particella 1773 T - TERRENO	Subalterno Consistenza	- 45 centiare
Immobile n. 106	Comune Catasto Foglio Natura	G933 - POSSAGNO (TV) TERRENI 10 Particella 1728 T - TERRENO	Subalterno Consistenza	- 3 are 23 centiare
Immobile n. 107	Comune Catasto	G933 - POSSAGNO (TV) TERRENI		

Nota di trascrizione

Registro generale n. 11049
 Registro particolare n. 7617
 Presentazione n. 16 del 02/04/2020

Pag. 12 - segue

	Foglio	10 Particella	1730	Subalterno	-
	Natura	T - TERRENO		Consistenza	35 are 80 centiare
Immobile n. 108	Comune	0900 - POSSAGNO (TV)			
	Catasto	TERRENI			
	Foglio	10 Particella	681	Subalterno	
	Natura	T - TERRENO		Consistenza	1 are 72 centiare
Immobile n. 109	Comune	0900 - POSSAGNO (TV)			
	Catasto	TERRENI			
	Foglio	10 Particella	87	Subalterno	
	Natura	T - TERRENO		Consistenza	37 are 48 centiare
Immobile n. 110	Comune	0900 - POSSAGNO (TV)			
	Catasto	TERRENI			
	Foglio	10 Particella	99	Subalterno	
	Natura	T - TERRENO		Consistenza	19 are 60 centiare
Immobile n. 111	Comune	0900 - POSSAGNO (TV)			
	Catasto	TERRENI			
	Foglio	10 Particella	741	Subalterno	
	Natura	T - TERRENO		Consistenza	17 are
Immobile n. 112	Comune	0900 - POSSAGNO (TV)			
	Catasto	TERRENI			
	Foglio	10 Particella	747	Subalterno	
	Natura	T - TERRENO		Consistenza	4 are 60 centiare
Immobile n. 113	Comune	0900 - POSSAGNO (TV)			
	Catasto	TERRENI			
	Foglio	9 Particella	0977	Subalterno	
	Natura	T - TERRENO		Consistenza	5 centiare
Immobile n. 114	Comune	0900 - POSSAGNO (TV)			
	Catasto	TERRENI			
	Foglio	9 Particella	0978	Subalterno	
	Natura	T - TERRENO		Consistenza	26 centiare
Immobile n. 115	Comune	H280 - RIESE PIO X (TV)			
	Catasto	TERRENI			
	Foglio	10 Particella	60	Subalterno	
	Natura	T - TERRENO		Consistenza	28 are 52 centiare
Immobile n. 116	Comune	H280 - RIESE PIO X (TV)			
	Catasto	TERRENI			
	Foglio	10 Particella	61	Subalterno	
	Natura	T - TERRENO		Consistenza	1 ettari 84 are 40 centiare
Immobile n. 117	Comune	0900 - POSSAGNO (TV)			
	Catasto	TERRENI			
	Foglio	10 Particella	1163	Subalterno	
	Natura	T - TERRENO		Consistenza	11 are 62 centiare

Direzione Provinciale di TREVISO
 Ufficio provinciale - Territorio
 Servizio di Pubblicità Immobiliare

Registro generale n. 11049
 Registro particolare n. 7617
 Presentazione n. 16 del 02/04/2020

Pag. 14 - segue

Unità negoziale n. 2

Immobile n. 1

Comune	0633 - POSSAGNO (TV)				
Catasto	TERRENI				
Foglio	10 Particella	379	Subalterno	-	
Natura	T TERRENO		Consistenza	10 acc 94 centiare	

Immobile n. 2

Comune	0633 - POSSAGNO (TV)				
Catasto	TERRENI				
Foglio	10 Particella	1263	Subalterno	-	
Natura	T TERRENO		Consistenza	25 centiare	

Unità negoziale n. 3

Immobile n. 1

Comune	0633 - POSSAGNO (TV)				
Catasto	TERRENI				
Foglio	3 Particella	34	Subalterno	-	
Natura	T TERRENO		Consistenza	21 acc 82 centiare	

Sezione C - Soggetti

A favore

Soggetto n. 1 in qualità di FAVORE

Denominazione o ragione sociale MASSA DEI CREDITORI DEL FALLIMENTO CUNIAL ANTONIO I.L.
 C.A. S.R.L.

Sede

Codice fiscale -

- Relativamente all'unità negoziale n.	1	Per il diritto di	PROPRIETA'
Per la quota di	1/1		
- Relativamente all'unità negoziale n.	2	Per il diritto di	PROPRIETA'
Per la quota di	1/1		
- Relativamente all'unità negoziale n.	3	Per il diritto di	NUDA PROPRIETA'
Per la quota di	3/108		
- Relativamente all'unità negoziale n.	3	Per il diritto di	PROPRIETA'
Per la quota di	105/108		

Contro

Soggetto n. 1 in qualità di CONTRO

Denominazione o ragione sociale CUNIAL ANTONIO I.L.C.A. S.R.L.

Sede POSSAGNO (TV)

Codice fiscale 02137420267

- Relativamente all'unità negoziale n.	1	Per il diritto di	PROPRIETA'
Per la quota di	1/1		
- Relativamente all'unità negoziale n.	3	Per il diritto di	NUDA PROPRIETA'
Per la quota di	3/108		
- Relativamente all'unità negoziale n.	3	Per il diritto di	PROPRIETA'
Per la quota di	105/108		

Soggetto n. 2 in qualità di CONTRO

Denominazione o ragione sociale I.L.C.A. S.P.A.

Sede POSSAGNO (TV)

Nota di trascrizione

Registro generale n. 11049
Registro particolare n. 7617
Presentazione n. 16 del 02/04/2020

Pag. 15 Fine

Codice fiscale 02117420257
Relazionato all'unità negoziale n. 2 Per il diritto di PROPRIETA'
Per la quota di 1/1

Sezione D - Ulteriori informazioni

Altri aspetti che si ritiene utile indicare ai fini della pubblicità immobiliare

LA TRASCRIZIONE DELLA SENTENZA DEL FALLIMENTO E' ESEGUITA DAL GEOMETRA AUGUSTO ZILIO SU INCARICO DEL CURATORE FALLIMENTARE DOTTOR RAFFAELE GALLINA

Nota di trascrizione

Registro generale n. 42066
Registro particolare n. 28860
Presentazione n. 4 del 15/12/2020

Pag. 1 - segue

Sezione riservata all'Ufficio

Liquidazione	Totale	€ 294,00	Imposta di bollo	€ 59,00
	Imposta ipotecaria	€ 200,00	Sanzioni amministrative	-
	Tassa ipotecaria	€ 35,00		

Eseguita la formalità.

Ricevuta/Prospetto di cassa n. 32031
Protocollo di richiesta TV 284304/1 del 2020


Il Conservatore
Sostituto gerente **BALDASSO PAOLO**

Sezione A - Generalità

Dati relativi al titolo

Descrizione	ATTO GIUDIZIARIO	Numero di repertorio	25/2020
Data	26/02/2020	Codice fiscale	800 279 50262
Autorità emittente	TRIBUNALE DI TREVISO		
Sede	TREVISO (TV)		

Dati relativi alla convenzione

Specie	ATTO GIUDIZIARIO
Descrizione	8617 SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO
Voltura catastale automatica	NO

Altri dati

Formalità di riferimento Servizio di PI di TREVISO
Trascrizione Numero di registro particolare 7617 del 02/04/2020
Sono presenti nella sezione D parti libere relative a sezione A
Richiedente AUGUSTO ZILIO
Codice fiscale ZLI GST 56T19 Z401 X
Indirizzo VIA EDFICIO 11/1

Dati riepilogativi

Unità negoziali 2 **Soggetti a favore** 1 **Soggetti contro** 1

Sezione B - Immobili

Unità negoziale n. 1

Immobile n. 1
Comune G933 - POSSAGNO (TV)

Nota di trascrizione

Registro generale n. 42066
Registro particolare n. 28860
Presentazione n. 4 del 15/12/2020

Pag. 2 - segue

Catasto	FABBRICATI	Particella	652	Subalterno	-
Sezione urbana	- Foglio 10	Consistenza		18 metri quadri	
Natura	F1 - AREA URBANA			N. civico	-
Indirizzo	VIA FORNACI PAETOT				
Piano	T				
Immobile n. 2					
Comune	G933 - POSSAGNO (TV)				
Catasto	FABBRICATI	Particella	756	Subalterno	-
Sezione urbana	- Foglio 10	Consistenza		145 metri quadri	
Natura	F1 - AREA URBANA			N. civico	-
Indirizzo	VIA FORNACI PAETOT				
Piano	T				
Immobile n. 3					
Comune	G933 - POSSAGNO (TV)				
Catasto	FABBRICATI	Particella	757	Subalterno	-
Sezione urbana	- Foglio 10	Consistenza		124 metri quadri	
Natura	F1 - AREA URBANA			N. civico	-
Indirizzo	VIA FORNACI PAETOT				
Piano	T				
Immobile n. 4					
Comune	G933 - POSSAGNO (TV)				
Catasto	FABBRICATI	Particella	1453	Subalterno	-
Sezione urbana	- Foglio 10	Consistenza		135 metri quadri	
Natura	F1 - AREA URBANA			N. civico	-
Indirizzo	VIA FORNACI PAETOT				
Piano	T				
Immobile n. 5					
Comune	G933 - POSSAGNO (TV)				
Catasto	FABBRICATI	Particella	651	Subalterno	-
Sezione urbana	- Foglio 10	Consistenza	-	N. civico	-
Natura	F2 - UNITA' COLLABENTI				
Indirizzo	VIA FORNACI PAETOT				
Piano	T				
Immobile n. 6					
Comune	G933 - POSSAGNO (TV)				
Catasto	FABBRICATI	Particella	1568	Subalterno	2
Sezione urbana	- Foglio 10	Consistenza	6,5 vani	N. civico	-
Natura	A3 - ABITAZIONE DI TIPO ECONOMICO				
Indirizzo	VIA MOLINETTO PIANO S				
Piano	T-1				
Immobile n. 7					
Comune	G933 - POSSAGNO (TV)				
Catasto	FABBRICATI	Particella	1568	Subalterno	3
Sezione urbana	- Foglio 10	Consistenza		16 metri quadri	
Natura	C6 - STALLE, SCUDERIE, RIMESSE, AUTORIMESSE			N. civico	-
Indirizzo	VIA MOLINETTO				
Piano	T				
Immobile n. 8					
Comune	G933 - POSSAGNO (TV)				
Catasto	FABBRICATI	Particella	1567	Subalterno	2
Sezione urbana	- Foglio 10				
Natura	A3 - ABITAZIONE DI TIPO				

Nota di trascrizione

Registro generale n. 42066

Registro particolare n. 28860

Presentazione n. 4 del 15/12/2020

Pag. 3 - segue

	ECONOMICO	Consistenza	8,5 vani	
Indirizzo	VIA MOLINETTO PIANO S1-T			N. civico -
Piano	1-2			
Immobile n. 9				
Comune	G933 - POSSAGNO (TV)			
Catasto	FABBRICATI			
Sezione urbana	- Foglio 10	Particella	1567	Subalterno 3
Natura	C6 - STALLE, SCUDERIE, RIMESSE, AUTORIMESSE	Consistenza		21 metri quadri
Indirizzo	VIA MOLINETTO			N. civico -
Piano	T			
Immobile n. 10				
Comune	G933 - POSSAGNO (TV)			
Catasto	FABBRICATI			
Sezione urbana	- Foglio 10	Particella	1567	Subalterno 4
Natura	C6 - STALLE, SCUDERIE, RIMESSE, AUTORIMESSE	Consistenza		21 metri quadri
Indirizzo	VIA MOLINETTO			N. civico -
Piano	S1			
Immobile n. 11				
Comune	G933 - POSSAGNO (TV)			
Catasto	FABBRICATI			
Sezione urbana	- Foglio 10	Particella	1567	Subalterno 5
Natura	C2 - MAGAZZINI E LOCALI DI DEPOSITO	Consistenza		22 metri quadri
Indirizzo	VIA MOLINETTO			N. civico -
Piano	T			
Immobile n. 12				
Comune	G933 - POSSAGNO (TV)			
Catasto	FABBRICATI			
Sezione urbana	- Foglio 10	Particella	1569	Subalterno 3
Natura	D1 - OIPIFICI	Consistenza	-	
Indirizzo	VIA MOLINETTO			N. civico -
Piano	T			
Immobile n. 13				
Comune	G933 - POSSAGNO (TV)			
Catasto	FABBRICATI			
Sezione urbana	- Foglio 10	Particella	1633	Subalterno -
Natura	F1 - AREA URBANA	Consistenza		330 metri quadri
Indirizzo	VIA MOLINETTO			N. civico -
Piano	T			
Immobile n. 14				
Comune	G933 - POSSAGNO (TV)			
Catasto	FABBRICATI			
Sezione urbana	- Foglio 10	Particella	1634	Subalterno -
Natura	F1 - AREA URBANA	Consistenza		9 metri quadri
Indirizzo	VIA MOLINETTO			N. civico -
Piano	T			
Immobile n. 15				
Comune	G933 - POSSAGNO (TV)			
Catasto	TERRENI			
Foglio	10 Particella	20		
Natura	T - TERRENO	Subalterno	-	
		Consistenza		21 are 82 centiare

Nota di trascrizione

Registro generale n. 42066
Registro particolare n. 28860
Presentazione n. 4 del 15/12/2020

Pag. 4 - segue

Immobile n. 16	Comune	G933 - POSSAGNO (TV)			
	Catasto	TERRENI			
	Foglio	10 Particella	21	Subalterno	-
	Natura	T - TERRENO		Consistenza	32 are 60 centiare
Immobile n. 17	Comune	G933 - POSSAGNO (TV)			
	Catasto	TERRENI			
	Foglio	10 Particella	22	Subalterno	-
	Natura	T - TERRENO		Consistenza	17 are 70 centiare
Immobile n. 18	Comune	G933 - POSSAGNO (TV)			
	Catasto	TERRENI			
	Foglio	10 Particella	190	Subalterno	-
	Natura	T - TERRENO		Consistenza	14 are 40 centiare
Immobile n. 19	Comune	G933 - POSSAGNO (TV)			
	Catasto	TERRENI			
	Foglio	10 Particella	241	Subalterno	-
	Natura	T - TERRENO		Consistenza	5 are 71 centiare
Immobile n. 20	Comune	G933 - POSSAGNO (TV)			
	Catasto	TERRENI			
	Foglio	10 Particella	281	Subalterno	-
	Natura	T - TERRENO		Consistenza	10 are 35 centiare
Immobile n. 21	Comune	G933 - POSSAGNO (TV)			
	Catasto	TERRENI			
	Foglio	10 Particella	297	Subalterno	-
	Natura	T - TERRENO		Consistenza	10 are 66 centiare
Immobile n. 22	Comune	G933 - POSSAGNO (TV)			
	Catasto	TERRENI			
	Foglio	10 Particella	308	Subalterno	-
	Natura	T - TERRENO		Consistenza	10 are 76 centiare
Immobile n. 23	Comune	G933 - POSSAGNO (TV)			
	Catasto	TERRENI			
	Foglio	10 Particella	313	Subalterno	-
	Natura	T - TERRENO		Consistenza	8 are 65 centiare
Immobile n. 24	Comune	G933 - POSSAGNO (TV)			
	Catasto	TERRENI			
	Foglio	10 Particella	321	Subalterno	-
	Natura	T - TERRENO		Consistenza	8 are 38 centiare
Immobile n. 25	Comune	G933 - POSSAGNO (TV)			
	Catasto	TERRENI			
	Foglio	10 Particella	338	Subalterno	-
	Natura	T - TERRENO		Consistenza	32 are 07 centiare
Immobile n. 26	Comune	G933 - POSSAGNO (TV)			
	Catasto	TERRENI			

Nota di trascrizione

Registro generale n. 42066
Registro particolare n. 28860
Presentazione n. 4 del 15/12/2020

Pag. 5 - segue

Foglio Natura	10 Particella T - TERRENO	373	Subalterno Consistenza	- 12 are 41 centiare
Immobile n. 27	Comune G933 - POSSAGNO (TV) Catasto TERRENI			
Foglio Natura	10 Particella T - TERRENO	375	Subalterno Consistenza	- 5 are 50 centiare
Immobile n. 28	Comune G933 - POSSAGNO (TV) Catasto TERRENI			
Foglio Natura	10 Particella T - TERRENO	376	Subalterno Consistenza	- 6 are 30 centiare
Immobile n. 29	Comune G933 - POSSAGNO (TV) Catasto TERRENI			
Foglio Natura	10 Particella T - TERRENO	377	Subalterno Consistenza	- 24 are 47 centiare
Immobile n. 30	Comune G933 - POSSAGNO (TV) Catasto TERRENI			
Foglio Natura	10 Particella T - TERRENO	380	Subalterno Consistenza	- 17 are
Immobile n. 31	Comune G933 - POSSAGNO (TV) Catasto TERRENI			
Foglio Natura	10 Particella T - TERRENO	383	Subalterno Consistenza	- 42 are 04 centiare
Immobile n. 32	Comune G933 - POSSAGNO (TV) Catasto TERRENI			
Foglio Natura	10 Particella T - TERRENO	384	Subalterno Consistenza	- 7 are 75 centiare
Immobile n. 33	Comune G933 - POSSAGNO (TV) Catasto TERRENI			
Foglio Natura	10 Particella T - TERRENO	445	Subalterno Consistenza	- 10 are 94 centiare
Immobile n. 34	Comune G933 - POSSAGNO (TV) Catasto TERRENI			
Foglio Natura	10 Particella T - TERRENO	446	Subalterno Consistenza	- 25 are 46 centiare
Immobile n. 35	Comune G933 - POSSAGNO (TV) Catasto TERRENI			
Foglio Natura	10 Particella T - TERRENO	447	Subalterno Consistenza	- 9 are 61 centiare
Immobile n. 36	Comune G933 - POSSAGNO (TV) Catasto TERRENI			
Foglio Natura	10 Particella T - TERRENO	448	Subalterno Consistenza	- 22 are 47 centiare

Nota di trascrizione

Registro generale n. 42066
 Registro particolare n. 28860
 Presentazione n. 4 del 15/12/2020

Pag. 6 - segue

Immobile n. 37	Comune	G933 - POSSAGNO (TV)			
	Catasto	TERRENI			
	Foglio	10 Particella	449	Subalterno	-
	Natura	T - TERRENO		Consistenza	9 are 13 centiare
Immobile n. 38	Comune	G933 - POSSAGNO (TV)			
	Catasto	TERRENI			
	Foglio	10 Particella	450	Subalterno	-
	Natura	T - TERRENO		Consistenza	10 are 47 centiare
Immobile n. 39	Comune	G933 - POSSAGNO (TV)			
	Catasto	TERRENI			
	Foglio	10 Particella	454	Subalterno	-
	Natura	T - TERRENO		Consistenza	32 are 10 centiare
Immobile n. 40	Comune	G933 - POSSAGNO (TV)			
	Catasto	TERRENI			
	Foglio	10 Particella	455	Subalterno	-
	Natura	T - TERRENO		Consistenza	27 are 76 centiare
Immobile n. 41	Comune	G933 - POSSAGNO (TV)			
	Catasto	TERRENI			
	Foglio	10 Particella	456	Subalterno	-
	Natura	T - TERRENO		Consistenza	22 are 24 centiare
Immobile n. 42	Comune	G933 - POSSAGNO (TV)			
	Catasto	TERRENI			
	Foglio	10 Particella	457	Subalterno	-
	Natura	T - TERRENO		Consistenza	49 are 61 centiare
Immobile n. 43	Comune	G933 - POSSAGNO (TV)			
	Catasto	TERRENI			
	Foglio	10 Particella	495	Subalterno	-
	Natura	T - TERRENO		Consistenza	1 ettari 58 are 90 centiare
Immobile n. 44	Comune	G933 - POSSAGNO (TV)			
	Catasto	TERRENI			
	Foglio	10 Particella	560	Subalterno	-
	Natura	T - TERRENO		Consistenza	14 are 20 centiare
Immobile n. 45	Comune	G933 - POSSAGNO (TV)			
	Catasto	TERRENI			
	Foglio	10 Particella	630	Subalterno	-
	Natura	T - TERRENO		Consistenza	31 are 88 centiare
Immobile n. 46	Comune	G933 - POSSAGNO (TV)			
	Catasto	TERRENI			
	Foglio	10 Particella	657	Subalterno	-
	Natura	T - TERRENO		Consistenza	5 are 46 centiare
Immobile n. 47	Comune	G933 - POSSAGNO (TV)			
	Catasto	TERRENI			

Nota di trascrizione

Registro generale n. 42066
Registro particolare n. 28860
Presentazione n. 4 del 15/12/2020

Pag. 7 - segue

Foglio Natura	10 Particella T - TERRENO	658	Subalterno Consistenza	- 2 are 10 centiare
Immobile n. 48	Comune G933 - POSSAGNO (TV)			
Catasto	TERRENI			
Foglio Natura	10 Particella T - TERRENO	659	Subalterno Consistenza	- 4 are 90 centiare
Immobile n. 49	Comune G933 - POSSAGNO (TV)			
Catasto	TERRENI			
Foglio Natura	10 Particella T - TERRENO	660	Subalterno Consistenza	- 5 are 30 centiare
Immobile n. 50	Comune G933 - POSSAGNO (TV)			
Catasto	TERRENI			
Foglio Natura	10 Particella T - TERRENO	661	Subalterno Consistenza	- 40 are 70 centiare
Immobile n. 51	Comune G933 - POSSAGNO (TV)			
Catasto	TERRENI			
Foglio Natura	10 Particella T - TERRENO	663	Subalterno Consistenza	- 8 are 60 centiare
Immobile n. 52	Comune G933 - POSSAGNO (TV)			
Catasto	TERRENI			
Foglio Natura	10 Particella T - TERRENO	666	Subalterno Consistenza	- 7 are 70 centiare
Immobile n. 53	Comune G933 - POSSAGNO (TV)			
Catasto	TERRENI			
Foglio Natura	10 Particella T - TERRENO	667	Subalterno Consistenza	- 8 are 50 centiare
Immobile n. 54	Comune G933 - POSSAGNO (TV)			
Catasto	TERRENI			
Foglio Natura	10 Particella T - TERRENO	668	Subalterno Consistenza	- 6 are 70 centiare
Immobile n. 55	Comune G933 - POSSAGNO (TV)			
Catasto	TERRENI			
Foglio Natura	10 Particella T - TERRENO	669	Subalterno Consistenza	- 2 are 90 centiare
Immobile n. 56	Comune G933 - POSSAGNO (TV)			
Catasto	TERRENI			
Foglio Natura	10 Particella T - TERRENO	1142	Subalterno Consistenza	- 9 are 43 centiare
Immobile n. 57	Comune G933 - POSSAGNO (TV)			
Catasto	TERRENI			
Foglio Natura	10 Particella T - TERRENO	1143	Subalterno Consistenza	- 9 are

Nota di trascrizione

Registro generale n. 42066
Registro particolare n. 28860
Presentazione n. 4 del 15/12/2020

Pag. 8 - segue

Immobile n. 58	Comune	G933 - POSSAGNO (TV)			
	Catasto	TERRENI			
	Foglio	10 Particella	1144	Subalterno	-
	Natura	T - TERRENO			Consistenza 9 are 21 centiare
Immobile n. 59	Comune	G933 - POSSAGNO (TV)			
	Catasto	TERRENI			
	Foglio	10 Particella	1145	Subalterno	-
	Natura	T - TERRENO			Consistenza 8 are 80 centiare
Immobile n. 60	Comune	G933 - POSSAGNO (TV)			
	Catasto	TERRENI			
	Foglio	10 Particella	1260	Subalterno	-
	Natura	T - TERRENO			Consistenza 12 are 60 centiare
Immobile n. 61	Comune	G933 - POSSAGNO (TV)			
	Catasto	TERRENI			
	Foglio	10 Particella	1262	Subalterno	-
	Natura	T - TERRENO			Consistenza 1 are 16 centiare
Immobile n. 62	Comune	G933 - POSSAGNO (TV)			
	Catasto	TERRENI			
	Foglio	10 Particella	1280	Subalterno	-
	Natura	T - TERRENO			Consistenza 13 are 60 centiare
Immobile n. 63	Comune	G933 - POSSAGNO (TV)			
	Catasto	TERRENI			
	Foglio	10 Particella	1282	Subalterno	-
	Natura	T - TERRENO			Consistenza 36 are 63 centiare
Immobile n. 64	Comune	G933 - POSSAGNO (TV)			
	Catasto	TERRENI			
	Foglio	10 Particella	1397	Subalterno	-
	Natura	T - TERRENO			Consistenza 2 are 99 centiare
Immobile n. 65	Comune	G933 - POSSAGNO (TV)			
	Catasto	TERRENI			
	Foglio	10 Particella	1426	Subalterno	-
	Natura	T - TERRENO			Consistenza 18 are 51 centiare
Immobile n. 66	Comune	G933 - POSSAGNO (TV)			
	Catasto	TERRENI			
	Foglio	10 Particella	1432	Subalterno	-
	Natura	T - TERRENO			Consistenza 17 are 28 centiare
Immobile n. 67	Comune	G933 - POSSAGNO (TV)			
	Catasto	TERRENI			
	Foglio	10 Particella	1574	Subalterno	-
	Natura	T - TERRENO			Consistenza 3 are 60 centiare
Immobile n. 68	Comune	G933 - POSSAGNO (TV)			
	Catasto	TERRENI			

Nota di trascrizione

Registro generale n. 42066
Registro particolare n. 28860
Presentazione n. 4 del 15/12/2020

Pag. 9 - segue

Foglio Natura	10 Particella T - TERRENO	1576	Subalterno Consistenza	- 90 centiare
Immobile n. 69				
Comune Catasto	G933 - POSSAGNO (TV) TERRENI			
Foglio Natura	10 Particella T - TERRENO	1578	Subalterno Consistenza	- 29 are 50 centiare
Immobile n. 70				
Comune Catasto	G933 - POSSAGNO (TV) TERRENI			
Foglio Natura	10 Particella T - TERRENO	1580	Subalterno Consistenza	- 24 are 26 centiare
Immobile n. 71				
Comune Catasto	G933 - POSSAGNO (TV) TERRENI			
Foglio Natura	10 Particella T - TERRENO	1582	Subalterno Consistenza	- 30 are 62 centiare
Immobile n. 72				
Comune Catasto	G933 - POSSAGNO (TV) TERRENI			
Foglio Natura	10 Particella T - TERRENO	1584	Subalterno Consistenza	- 1 are 70 centiare
Immobile n. 73				
Comune Catasto	G933 - POSSAGNO (TV) TERRENI			
Foglio Natura	10 Particella T - TERRENO	1590	Subalterno Consistenza	- 90 centiare
Immobile n. 74				
Comune Catasto	G933 - POSSAGNO (TV) TERRENI			
Foglio Natura	10 Particella T - TERRENO	1592	Subalterno Consistenza	- 55 centiare
Immobile n. 75				
Comune Catasto	G933 - POSSAGNO (TV) TERRENI			
Foglio Natura	10 Particella T - TERRENO	1593	Subalterno Consistenza	- 55 centiare
Immobile n. 76				
Comune Catasto	G933 - POSSAGNO (TV) TERRENI			
Foglio Natura	10 Particella T - TERRENO	1595	Subalterno Consistenza	- 4 are 5 centiare
Immobile n. 77				
Comune Catasto	G933 - POSSAGNO (TV) TERRENI			
Foglio Natura	10 Particella T - TERRENO	1596	Subalterno Consistenza	- 2 are 30 centiare
Immobile n. 78				
Comune Catasto	G933 - POSSAGNO (TV) TERRENI			
Foglio Natura	10 Particella T - TERRENO	1597	Subalterno Consistenza	- 6 are 35 centiare

Nota di trascrizione

Registro generale n. 42066
Registro particolare n. 28860
Presentazione n. 4 del 15/12/2020

Pag. 10 - segue

Immobile n. 79	Comune	G933 - POSSAGNO (TV)		
	Catasto	TERRENI		
	Foglio	10 Particella	1599	Subalterno -
	Natura	T - TERRENO		Consistenza 30 centiare
Immobile n. 80	Comune	G933 - POSSAGNO (TV)		
	Catasto	TERRENI		
	Foglio	10 Particella	1600	Subalterno -
	Natura	T - TERRENO		Consistenza 45 centiare
Immobile n. 81	Comune	G933 - POSSAGNO (TV)		
	Catasto	TERRENI		
	Foglio	10 Particella	1635	Subalterno -
	Natura	T - TERRENO		Consistenza 95 centiare
Immobile n. 82	Comune	G933 - POSSAGNO (TV)		
	Catasto	TERRENI		
	Foglio	10 Particella	1636	Subalterno -
	Natura	T - TERRENO		Consistenza 52 centiare
Immobile n. 83	Comune	G933 - POSSAGNO (TV)		
	Catasto	TERRENI		
	Foglio	10 Particella	1637	Subalterno -
	Natura	T - TERRENO		Consistenza 89 centiare
Immobile n. 84	Comune	G933 - POSSAGNO (TV)		
	Catasto	TERRENI		
	Foglio	10 Particella	1638	Subalterno -
	Natura	T - TERRENO		Consistenza 1 are 19 centiare
Immobile n. 85	Comune	G933 - POSSAGNO (TV)		
	Catasto	TERRENI		
	Foglio	10 Particella	1639	Subalterno -
	Natura	T - TERRENO		Consistenza 3 centiare
Immobile n. 86	Comune	G933 - POSSAGNO (TV)		
	Catasto	TERRENI		
	Foglio	10 Particella	1676	Subalterno -
	Natura	T - TERRENO		Consistenza 30 centiare
Immobile n. 87	Comune	G933 - POSSAGNO (TV)		
	Catasto	TERRENI		
	Foglio	10 Particella	1678	Subalterno -
	Natura	T - TERRENO		Consistenza 41 centiare
Immobile n. 88	Comune	G933 - POSSAGNO (TV)		
	Catasto	TERRENI		
	Foglio	10 Particella	1373	Subalterno -
	Natura	T - TERRENO		Consistenza 45 centiare
Immobile n. 89	Comune	G933 - POSSAGNO (TV)		
	Catasto	TERRENI		

Nota di trascrizione

Registro generale n. 42066
Registro particolare n. 28860
Presentazione n. 4 del 15/12/2020

Pag. 11 - segue

Foglio Natura	10 Particella T - TERRENO	1728	Subalterno Consistenza	- 3 are 23 centiare
Immobile n. 90	Comune G933 - POSSAGNO (TV) Catasto TERRENI			
Foglio Natura	10 Particella T - TERRENO	1730	Subalterno Consistenza	- 35 are 80 centiare
Immobile n. 91	Comune G933 - POSSAGNO (TV) Catasto TERRENI			
Foglio Natura	10 Particella T - TERRENO	741	Subalterno Consistenza	- 17 are
Immobile n. 92	Comune G933 - POSSAGNO (TV) Catasto TERRENI			
Foglio Natura	10 Particella T - TERRENO	742	Subalterno Consistenza	- 4 are 60 centiare
Immobile n. 93	Comune G933 - POSSAGNO (TV) Catasto TERRENI			
Foglio Natura	9 Particella T - TERRENO	3977	Subalterno Consistenza	- 5 centiare
Immobile n. 94	Comune G933 - POSSAGNO (TV) Catasto TERRENI			
Foglio Natura	9 Particella T - TERRENO	3978	Subalterno Consistenza	- 26 centiare
Immobile n. 95	Comune G933 - POSSAGNO (TV) Catasto TERRENI			
Foglio Natura	10 Particella T - TERRENO	379	Subalterno Consistenza	- 10 are 94 centiare
Immobile n. 96	Comune G933 - POSSAGNO (TV) Catasto TERRENI			
Foglio Natura	10 Particella T - TERRENO	1263	Subalterno Consistenza	- 25 centiare
Immobile n. 97	Comune H280 - RIESE PIO X (TV) Catasto TERRENI			
Foglio Natura	10 Particella T - TERRENO	60	Subalterno Consistenza	- 28 are 52 centiare
Immobile n. 98	Comune H280 - RIESE PIO X (TV) Catasto TERRENI			
Foglio Natura	10 Particella T - TERRENO	61	Subalterno Consistenza	- 1 ettari 84 are 40 centiare
Immobile n. 99	Comune G933 - POSSAGNO (TV) Catasto TERRENI			
Foglio Natura	10 Particella T - TERRENO	1163	Subalterno Consistenza	- 11 are 62 centiare

Nota di trascrizione

Registro generale n. 42066
Registro particolare n. 28860
Presentazione n. 4 del 15/12/2020

Pag. 12 - segue

Immobile n. 100	Comune G933 - POSSAGNO (TV)			
Catasto	TERRENI			
Foglio	10 Particella	1261	Subalterno	-
Natura	T - TERRENO		Consistenza	7 are
Immobile n. 101	Comune G933 - POSSAGNO (TV)			
Catasto	TERRENI			
Foglio	10 Particella	1586	Subalterno	-
Natura	T - TERRENO		Consistenza	24 are 20 centiare
Immobile n. 102	Comune G933 - POSSAGNO (TV)			
Catasto	TERRENI			
Foglio	10 Particella	1419	Subalterno	-
Natura	T - TERRENO		Consistenza	14 are 94 centiare
Immobile n. 103	Comune G933 - POSSAGNO (TV)			
Catasto	TERRENI			
Foglio	10 Particella	1065	Subalterno	-
Natura	T - TERRENO		Consistenza	12 centiare
Immobile n. 104	Comune G933 - POSSAGNO (TV)			
Catasto	TERRENI			
Foglio	10 Particella	1066	Subalterno	-
Natura	T - TERRENO		Consistenza	7 centiare
Immobile n. 105	Comune G933 - POSSAGNO (TV)			
Catasto	TERRENI			
Foglio	10 Particella	1061	Subalterno	-
Natura	T - TERRENO		Consistenza	1 are
Immobile n. 106	Comune G933 - POSSAGNO (TV)			
Catasto	TERRENI			
Foglio	10 Particella	988	Subalterno	-
Natura	T - TERRENO		Consistenza	3 are
Immobile n. 107	Comune G933 - POSSAGNO (TV)			
Catasto	TERRENI			
Foglio	10 Particella	1062	Subalterno	-
Natura	T - TERRENO		Consistenza	5 are 40 centiare
Immobile n. 108	Comune G933 - POSSAGNO (TV)			
Catasto	TERRENI			
Foglio	10 Particella	1063	Subalterno	-
Natura	T - TERRENO		Consistenza	8 are 70 centiare
Immobile n. 109	Comune G933 - POSSAGNO (TV)			
Catasto	TERRENI			
Foglio	10 Particella	451	Subalterno	-
Natura	T - TERRENO		Consistenza	18 are 21 centiare
Immobile n. 110	Comune G933 - POSSAGNO (TV)			
Catasto	TERRENI			

Nota di trascrizione

Registro generale n. 42066
Registro particolare n. 28860
Presentazione n. 4 del 15/12/2020

Pag. 13 - segue

Foglio	10	Particella	452	Subalterno	-		
Natura		T - TERRENO		Consistenza	13 are 23 centiare		
Immobile n.	111						
Comune		G933 - POSSAGNO (TV)					
Catasto		TERRENI					
Foglio	10	Particella	453	Subalterno	-		
Natura		T - TERRENO		Consistenza	3 are 92 centiare		
Immobile n.	112						
Comune		G933 - POSSAGNO (TV)					
Catasto		FABBRICATI					
Sezione urbana	-	Foglio	10	Particella	1436	Subalterno	-
Natura		F1 - AREA URBANA		Consistenza		10 metri quadri	
Indirizzo		VIA FORNACI PAETOT				N. civico	-
Piano		T					
Immobile n.	113						
Comune		G933 - POSSAGNO (TV)					
Catasto		FABBRICATI					
Sezione urbana	-	Foglio	10	Particella	1568	Subalterno	1
Natura		E - ENTE COMUNE		Consistenza	-		
Immobile n.	114						
Comune		G933 - POSSAGNO (TV)					
Catasto		FABBRICATI					
Sezione urbana	-	Foglio	10	Particella	1567	Subalterno	1
Natura		E - ENTE COMUNE		Consistenza	-		
Immobile n.	115						
Comune		G933 - POSSAGNO (TV)					
Catasto		TERRENI					
Foglio	10	Particella	651	Subalterno	-		
Natura		EU - ENTE URBANO		Consistenza	20 centiare		
Unità negoziale n.	2						
Immobile n.	1						
Comune		G933 - POSSAGNO (TV)					
Catasto		TERRENI					
Foglio	3	Particella	34	Subalterno	-		
Natura		T - TERRENO		Consistenza	21 are 82 centiare		

Sezione C - Soggetti

A favore

Soggetto n.	1	In qualità di	FAVORE		
Denominazione o ragione sociale			MASSA DEI CREDITORI DEL FALLIMENTO CUNIAL ANTONIO I.L.		
			C.A. S.R.L.		
Sede					
Codice fiscale					
- Relativamente all'unità negoziale n.	1	Per il diritto di	PROPRIETA'		
Per la quota di	1/1				
- Relativamente all'unità negoziale n.	2	Per il diritto di	PROPRIETA'		
Per la quota di	2/12				

Nota di trascrizione

Registro generale n. 42066
Registro particolare n. 28860
Presentazione n. 4 del 15/12/2020

Pag. 14 - Fine

Contro

Soggetto n. 1 In qualità di CONTRO
Denominazione o ragione sociale CUNIAL ANTONIO I.L.C.A. S.R.L.
Sede POSSAGNO (TV)
Codice fiscale 02137420267
- Relativamente all'unità negoziale n. 1 Per il diritto di PROPRIETA'
Per la quota di 1/1
- Relativamente all'unità negoziale n. 2 Per il diritto di PROPRIETA'
Per la quota di 2/12

Sezione D - Ulteriori informazioni

Altri aspetti che si ritiene utile indicare ai fini della pubblicità immobiliare

LA RETTIFICA DELLA TRASCRIZIONE DELLA SENTENZA DEL FALLIMENTO E' ESEGUITA DAL GEOMETRA AUGUSTO ZILIO SU INCARICO DEL CURATORE FALLIMENTARE D OTTOR RAFFAELE GALLINA. LA TRASCRIZIONE ERA STATA ESEGUITA NEL PERIODO DEL LOOKDOWN CON RIFERIMENTO DALL'ATTO DI TRASFORMAZIONE DI SOCIETA', IL QUALE CONTIENE DEI BENI CHE VANNO ESCLUSI PERCHE' NON IN PROPRIETA': AL CATASTO FABBRICATI MAPPALI 1454-107 (SUB 1-5-6-7-8-9)-1055 ED AL CATASTO TERRENI MAPPALI 471-1396-1404-1405-1410-1417-1433-1459-1463- 681 -87-99 TUTTI NEL FOGLIO 10, INOLTRE MANCAVANO AL CATASTO TERRENI I SEGUENTI MAPPALI 1261-1586-1419-988-1061-1062-1063-1065-1066 -451-452 -453 ED AL CATASTO FABBRICATI IL MAPPALE 1436 CHE ORA SONO INSERITI. I NOLTRE I MAPPALI 379 E 1263 RISULTAVANO INTESATATI ALLA VECCHIA DENOMINAZIONE DELLA SOCIETA' CHE ORA E' STATA AGGIORNATA. IL TERRENO NEL FOGLIO 3 MN 34 ERA INDICATO CON DIRITTI NON COERENTI ORA E' AGGIORNATO IN PROPRIETA PER LA QUOTA DI 2/12.

Carlo De Agliola possagno

ALLEGATO N° 55

CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE STRUMENTALE CON ESERCIZIO DELL'OPZIONE PER L'ASSOGGETTAMENTO ALL' IVA

TRA:

la societa' CUNIAL ANTONIO ILCA S.P.A. con sede in POSSAGNO (TV), VIA MOLINETTO 80, codice fiscale 02137420267, legalmente rappresentata dal Sig. CUNIAL RENATO nato a Possagno (TV) il 28.11.1934 residente a Possagno (TV) Via Serafin n.3, di seguito denominato parte locatrice

E:

la societa' DITTA INDIVIDUALE DAL BROI LORIS con sede in POSSAGNO (TV), CONTRADA SOFFRATTA 5, codice fiscale 04428960266, legalmente rappresentata dal Sig. DAL BROI LORIS (DLBLRS92D22F443N) nato a Montebelluna (TV) il 22.04.1992 e residente a Possagno (TV) Via Serafin n 9/1, di seguito denominato parte conduttrice

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

La parte locatrice concede in locazione alla parte conduttrice, che accetta, l'immobile di sua proprieta' sito in POSSAGNO (TV), VIA MOLINETTO n. 56, piano Tcon estremi catastali identificati da foglio 10, subalterno 3, particella numeratore 1569, , categoria D/1, rendita catastale Euro 19390,00 , di cui alla planimetria che viene separatamente sottoscritta dalle parti , da adibirsi ad esclusivo uso magazzino deposito.

Il contratto avra' durata dal 01/02/2013 al 31/01/2019

Il canone viene pattuito nella misura di Euro 1800,00 annuali.

A garanzia, di tipo deposito cauzionale, delle obbligazioni assunte con il presente contratto, l'avente causa corrisponde al dante causa la somma di Euro450,00 (quattrocentocinquanta/00) pari a 3 mensilita' del canone, non imputabile in conto pigioni e non produttiva di interessi legali. La garanzia come sopra costituita

sara' restituita al termine della locazione previa verifica dello stato dell'unita' immobiliare e dell'osservanza di ogni obbligazione contrattuale.

2. Il pagamento dovra' avvenire in 12 rate di euro 150,00 (centocinquanta/00) piu' gli oneri fiscali versati tramite bonifico bancario entro e non oltre il giorno 15 (quindici) in caso di mancato pagamento del canone la parte locatrice potra' valersi del disposto dell'art.1453 C.C..

La parte locatrice intende optare per l'assoggettamento ad IVA del canone pattuito, come previsto dall'art. 10, n. 8 DPR n. 633/72, cosi' come modificato dal DL n. 223/2006 convertito dalla legge n. 248/2006.

3. La parte conduttrice dichiara che l'immobile e' adatto all'uso convenuto, in buono stato di manutenzione ed esente da vizi che possano recare pregiudizio alla salute di chi lo utilizza, e di accettarlo nello stato di fatto in cui attualmente si trova, impegnandosi a riconsegnarlo alla scadenza del contratto nel medesimo stato salvo il normale degrado d'uso.

L'immobile sara' adibito esclusivamente ad uso magazzino e non potra' essere trasformato in qualsiasi altro tipo d'attivita'.

Tutti gli oneri e le spese relative all'ottenimento delle autorizzazioni, dei permessi dalle autorita' competenti e alla realizzazione degli impianti tecnologici necessari alla propria attivita', sono a carico e cura della conduttrice.

4. E' vietata qualsiasi modifica, innovazione o trasformazione ai locali senza il preventivo consenso scritto della parte locatrice fermo restando che ogni spesa, anche se autorizzata, ivi comprese quelle relative alle pratiche amministrative che fossero necessarie, rimarra' ad integrale carico della parte conduttrice e che gli eventuali lavori, o le innovazioni o modificazioni, ove richiesto dalla parte locatrice, verranno rimosse al termine della locazione, sempre a cura e spese della

Del Braccioni

Amel A. F.

parte conduttrice.

Ogni aggiunta che non possa essere tolta senza danneggiare i locali oggetto di locazione ed ogni altra innovazione, pur autorizzata, restera' acquisita alla proprieta' a titolo gratuito.

Nel caso il locatore apportasse miglioramenti ai locali le parti si danno reciprocamente atto della possibilita' di aggiornamento del canone di locazione.

5. La parte locatrice si riserva il diritto di visitare, o far visitare da tecnico di sua fiducia per motivata ragione, con preavviso di 8 giorni l'immobile compatibilmente con gli orari e le necessita' organizzative dell'attivita' della parte conduttrice nonche' in sua presenza.

6. La parte conduttrice e' costituita custode della cosa locata e ne rispondera' in caso di danni attribuiti a sua colpa, negligenza o abuso. Esonera inoltre espressamente la parte locatrice da ogni responsabilita' per danni diretti o indiretti che possano derivare a se' o a terzi frequentatori dell'immobile da fatti od omissioni di altri comproprietari od inquilini dello stabile o di terzi. La parte conduttrice si obbliga a osservare e far osservare le regole di buon vicinato, a non tenere depositi di materiali pericolosi, a non destinare i locali ad uso contrario all'igiene, alla sicurezza, alla tranquillita' e al decoro dell'edificio, a non esporre cartelli e/o insegne non regolamentari se non autorizzati dal comune, impegnandosi a riconsegnare l'immobile alla scadenza libero da persone e cose anche interposte.

7. La parte conduttrice dovra' accedere adeguata polizza di assicurazione con primaria compagnia per rischio locativo, incendio, scoppio, fulmine, esplosione, danni contro terzi e rischi accessori, in favore dell'immobile e quindi della parte locatrice, per la durata della locazione con escussione a prima richiesta. Dovra'

inoltre produrre copia della stessa alla parte locatrice entro 30 giorni dalla stipulazione del contratto di locazione.

8. Qualsiasi modifica al presente contratto va apportata per iscritto.

9. Il recesso potrà avvenire anche al di fuori dei termini contrattuali purché di reciproco accordo e con documento scritto.

10. Le clausole del presente contratto hanno carattere essenziale, sicché per patto espresso, la violazione anche di una soltanto di esse comporterà la risoluzione del contratto ai sensi art. 1453 C.C..

11. Le spese di registrazione del presente e sue rinnovazioni sono a carico delle parti in eguale misura.

In caso di recesso anticipato, alla parte recedente spetterà la spesa per l'annullamento del contratto di locazione all'Ufficio di Registro.

12. Per quanto non previsto si farà riferimento alle leggi vigenti e alle norme del Codice Civile.

13. Le parti si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi con il rapporto di locazione Legge 31 dicembre 1996, n. 675.

14. Il presente contratto annulla ogni precedente.

15. Le parti autorizzano espressamente l'AGENZIA IMMOBILIARE VALCAVASIA S.a.s. (02279200261) con sede a Cavaso del Tomba (TV) in Piazza XIII Martiri n.24/1 legalmente rappresentata dal Sig. CUNIAL UGO nato ad Asolo (TV) il 12.02.1955 alla registrazione telematica del presente contratto.

Letto, approvato e sottoscritto.

POSSAGNO, 01/02/2013

La parte locatrice Cantant

La parte conduttrice Del Boca Loris

23/02/2013

RICEVUTA DI REGISTRAZIONE DI UN CONTRATTO DI LOCAZIONE

Ufficio delle Entrate di DPTV UT MONTEBELLUNA

In data 23/02/2013 il Sistema Informativo del Ministero dell'economia e delle
finanze - Agenzia delle Entrate ha acquisito e registrato il contratto di
locazione n.156 serie 3T trasmesso con protocollo utente C013006 da:
Codice fiscale: 02279200261
Cognome e nome o denominazione: AGENZIA IMMOBILIARE VALCAVASIA S.A.S

DATI DESCRITTIVI DELLA CONVENZIONE:

Contratto scritto stipulato in data 01/02/2013
relativo alla locazione di immobile strumentale con esercizio dell'opzione per l'assoggettamento
all'IVA
ubicato nel comune di POSSAGNO (TV),
VIA MOLINETTO 56,
categoria D/1, rendita euro 19.390

DATI DEL CONTRATTO: soggetto ad I.V.A.,
durata dal 01/02/2013 al 31/01/2019
corrispettivo annuo euro 1.800
importo dovuto per la registrazione euro 100 (Intera durata)

SOGGETTI DESTINATARI DEGLI EFFETTI GIURIDICI DEL CONTRATTO:

Num.ord.	Codice Fiscale	Ruolo	Num.ord.	Codice Fiscale	Ruolo
1	02137420267	A	2	04428960266	B

(A) locatore (B) conduttore (*) Codice fiscale errato od omissso

DATI DEL PAGAMENTO:

Per il presente contratto e' stato richiesto l'addebito sul conto corrente
bancario presso Azienda 05035 CAB 61580
delle seguenti somme (Importi espressi in euro):


Imposta di registro	100
Imposta di bollo	58,48

Totale	158,48

Si rilascia la presente ricevuta ai sensi dell'art.22, comma 4 del Decreto
Dirigenziale 31 luglio 1998 e successive modificazioni.

Agenzia del Territorio
CATASTO FABBRICATI
Ufficio provinciale di Treviso

ELABORATO PLANIMETRICO	Completato da: Rumario Fabrizio	Iscritto all'albo: Ingegneri	Prov. Verona	N. 1749
Comune di Possagno	Foglio: 10	Particella: 1569	Preparato il: 20/12/2007	del
Dimostrazione grafica dei subalterni			Tipo Mappale s.	del
				Scala 1 : 1000



Contratto di affitto possesso

ALLEGATO N° 57

CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE STRUMENTALE CON ESERCIZIO DELL'OPZIONE PER L'ASSOGGETTAMENTO ALL' IVA

TRA:

la società' CUNIAL ANTONIO ILCA S.P.A. con sede in POSSAGNO (TV), VIA MOLINETTO 46, codice fiscale 02137420267, legalmente rappresentata dal Sig. CUNIAL RENATO nato a Possagno (TV) il 28.11.1934 residente a Possagno (TV) Via Serafin n.3, di seguito denominato parte locatrice

E:

la società' DITTA INDIVIDUALE FORNASIER ELIDO con sede in POSSAGNO (TV), VIA SAN ALBINO 6, codice fiscale 04238970265, legalmente rappresentata dal Sig. FORNASIER ELIDO nato a Possagno (TV) il 30.09.1963 ed ivi residente in Via San Albino n.6, di seguito denominato parte conduttrice

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

La parte locatrice concede in locazione alla parte conduttrice, che accetta, l'immobile di sua proprietà sito in POSSAGNO (TV), VIA MOLINETTO n. 56, piano Tcon estremi catastali identificati da foglio 10, subalterno 3, particella numeratore 1569, , categoria D/1, rendita catastale Euro 19390,00 , di cui alla planimetria che viene separatamente sottoscritta dalle parti. , da adibirsi ad esclusivo uso magazzino deposito.

Il contratto avra' durata dal 01/07/2013 al 30/06/2015

Il canone viene pattuito nella misura di Euro 1400,00 annuali.

2. Il pagamento dovra' avvenire in un unica rata di euro 1.400,00 (millequattrocento/00) piu' gli oneri fiscali.

La parte locatrice intende optare per l'assoggettamento ad IVA del canone pattuito, come previsto dall'art. 10, n. 8 DPR n. 633/72, cosi' come modificato dal DL n:



pag. 1 di 8



223/2006 convertito dalla legge n. 248/2006.

Il canone sarà annualmente aggiornato, automaticamente e senza bisogno di richiesta scritta da parte del locatore nella misura del 75% della variazione in aumento dell'indice dei prezzi accerta dall'ISTAT al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nei dodici mesi precedenti quello di inizio del presente contratto.

3. La parte conduttrice dichiara che l'immobile è adatto all'uso convenuto, in buono stato di manutenzione ed esente da vizi che possano recare pregiudizio alla salute di chi lo utilizza, e di accettarlo nello stato di fatto in cui attualmente si trova, impegnandosi a riconsegnarlo alla scadenza del contratto nel medesimo stato salvo il normale degrado d'uso.

L'immobile sarà adibito esclusivamente ad uso magazzino e non potrà essere trasformato in qualsiasi altro tipo d'attività.

Tutti gli oneri e le spese relative all'ottenimento delle autorizzazioni, dei permessi dalle autorità competenti e alla realizzazione degli impianti tecnologici necessari alla propria attività, sono a carico e cura della conduttrice.

4. È vietata qualsiasi modifica, innovazione o trasformazione ai locali senza il preventivo consenso scritto della parte locatrice fermo restando che ogni spesa, anche se autorizzata, ivi comprese quelle relative alle pratiche amministrative che fossero necessarie, rimarrà ad integrale carico della parte conduttrice e che gli eventuali lavori, o le innovazioni o modificazioni, ove richiesto dalla parte locatrice, verranno rimosse al termine della locazione, sempre a cura e spese della parte conduttrice.

Ogni aggiunta che non possa essere tolta senza danneggiare i locali oggetto di locazione ed ogni altra innovazione, pur autorizzata, resterà acquisita alla



proprietà a titolo gratuito.

Nel caso il locatore apportasse miglioramenti ai locali le parti si danno reciprocamente atto della possibilità di aggiornamento del canone di locazione.

5. La parte locatrice si riserva il diritto di visitare, o far visitare da tecnico di sua fiducia per motivata ragione, con preavviso di 8 giorni l'immobile compatibilmente con gli orari e le necessità organizzative dell'attività della parte conduttrice nonché in sua presenza.

6. La parte conduttrice è costituita custode della cosa locata e ne risponderà in caso di danni attribuiti a sua colpa, negligenza o abuso. Esonera inoltre espressamente la parte locatrice da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che possano derivare a sé o a terzi frequentatori dell'immobile da fatti od omissioni di altri comproprietari od inquilini dello stabile o di terzi. La parte conduttrice si obbliga a osservare e far osservare le regole di buon vicinato, a non tenere depositi di materiali pericolosi, a non destinare i locali ad uso contrario all'igiene, alla sicurezza, alla tranquillità e al decoro dell'edificio, a non esporre cartelli e/o insegne non regolamentari se non autorizzati dal comune, impegnandosi a riconsegnare l'immobile alla scadenza libero da persone e cose anche interposte.

7. La parte conduttrice dovrà accedere adeguata polizza di assicurazione con primaria compagnia per rischio locativo, incendio, scoppio, fulmine, esplosione, danni contro terzi e rischi accessori, in favore dell'immobile e quindi della parte locatrice, per la durata della locazione con escussione a prima richiesta. Dovrà inoltre produrre copia della stessa alla parte locatrice entro 30 giorni dalla stipulazione del contratto di locazione.

8. Qualsiasi modifica al presente contratto va apportata per iscritto.

9. Il recesso potrà avvenire anche al di fuori dei termini contrattuali purché di reciproco accordo e con documento scritto.

10. Le clausole del presente contratto hanno carattere essenziale, sicché per patto espresso, la violazione anche di una soltanto di esse comporterà la risoluzione del contratto ai sensi art. 1453 C.C..

11. Le spese di registrazione del presente e sue rinnovazioni sono a carico delle parti in eguale misura.

In caso di recesso anticipato, alla parte recedente spetterà la spesa per l'annullamento del contratto di locazione all'Ufficio di Registro.

12. Per quanto non previsto si farà riferimento alle leggi vigenti e alle norme del Codice Civile.

13. Le parti si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi con il rapporto di locazione Legge 31 dicembre 1996, n. 675.

14. Il presente contratto annulla ogni precedente.

15. Le parti autorizzano espressamente l'AGENZIA IMMOBILIARE VALCAVASIA S.a.s. (02279200261) con sede a Cavaso del Tomba (TV) in Piazza XIII Martiri n.24/1 legalmente rappresentata dal Sig. CUNIAL UGO nato ad Asolo (TV) il 12.02.1955 alla registrazione telematica del presente contratto.

Letto, approvato e sottoscritto.

POSSAGNO, 01/07/2013

La parte locatrice 

La parte conduttrice

[Handwritten signature]

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI MONTEPELLUNA
Regione LP Anno 2013
Numero 4362 Serie 3

Liquidità Euro 92,70
.....
di cui:
per imposte
.....

[Handwritten mark]



TRIBUNALE DI TREVISO

Fallimento della società "CUNIAL ANTONIO II C.A. S.R.L." con sede legale in Possagno (TV), Via Molinetto n. 20, codice fiscale e n. di iscrizione al Registro delle Imprese 02137470267. Fallimento n. 25/2020 dichiarato con sentenza n. 25/2020 del 26 febbraio 2020.

Oggi 29 luglio 2020 alle ore 12:00 presso la sede della società fallita in oggetto in Possagno (TV) Via Molinetto n. 20, sono presenti:

- il curatore del fallimento in oggetto dott. Raffaele Gallina, codice fiscale GLLRF591156006R, domiciliato ai fini del presente atto presso lo studio professionale in Treviso, Via La Canovara 30 int. 4/a;
- e il sig. Elide Fornasier nato a Possagno (TV) il 30/09/1963, codice fiscale FFRV PE637302932L, titolare del fenomeno impresi individuale con partita iva 04238970265 identificato tramite *Protocollo Atto di* 044864179 del 20/07/2018 *Atto di* 044864179 del 20/07/2018 *Atto di* 044864179 del 20/07/2018 *Atto di* 044864179 del 20/07/2018.

premessi che:

risulta in essere un contratto di locazione stipulato in data 01/07/2013 tra la società fallita in oggetto e il sig. Elide Fornasier, come sopra individuati, e registrato in data 29/10/2013 presso l'Agenzia delle Entrate, ufficio di Montebelluna al n. 4362 serie 3, e successivamente prorogato;

il contratto ha ad oggetto porzione dell'immobile così identificato catastalmente: Catasto Fabbricati, Comune di Possagno, Foglio n. 33, mappale 1569 sub 3, categoria D1, rendita catastale Euro 19.390,00;

Con premesso, le parti con la presente

convergono

la risoluzione consensuale del contratto sopraindicato con decorrenza 31 dicembre 2020.

I canoni non ancora versati dal conduttore e quelli di prossima scadenza anzitutto versati sul conto corrente intestato a "Fallimento CUNIAL ANTONIO II C.A. S.R.L." - IBAN: IT36103009120401000300900042 aperto presso Intesa San Paolo filiale di Treviso, Viale Nizza 6/bisio


La comunicazione all'Agenzia delle Entrate del presente atto di risoluzione verrà eseguita a cura e spese del fallimento.

Letto, confermato e sottoscritto:

Fallimento Cunial Antonio Ii C.A. S.r.l.


Il curatore

dott. Raffaele Gallina



Il conduttore

Sig. Elide Fornasier



1606

ALLEGATO N° 59

695

Cabina pompe
prelevamento
acqua



703

de l


Recinzione


Servizi di passaggio

Recinzione

989

1334





5 serviti di passaggio

LEGENDA		INDUSTRIE COTTO POSSAGNO		
	Tubazioni pozzo Acque Bianche	Via Fornace Cenni 4 Via Malmetto, 42 31054 Possagno (TV)		
	Acque Nere	Oggetto: PLANIMETRIA SCARICHI ACQUE METEORICHE, APPROVVIGIONAMENTO ACQUA DA POZZO, DA ACQUEDOTTO (CURE E FINIARIA E IRRADIAZIONE CONTATORI)		
P	Pozzo con contatore	Disegno: Allegato H21 alla pratica IPDC n. 104/2010		
E	Contatori Energia Elettrica	02	17.01.2011	Senatore Zanotto
M	Contatori Metano	02	04-10-2010	Senatore Zanotto
A/B	Punti di prelievo per analisi delle acque di scarico piazzate	01	17.01.2011	Senatore Zanotto
	Contatori elettrico	00	06.01.2009	Molteni Vandareggi
		REV	DATA REV.	PROGETTORE
		SCALA	DATA	FORMATO FILE
		1:500	24/11/11	formato foglio
		UNICA		A0